Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 213 del 13 settembre 2011 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 13 settembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

N. 205

MINISTERO DELLA SALUTE

Provvedimenti relativi a taluni prodotti fitosanitari

SOMMARIO

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Mitigreen».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 31 luglio 2001 e le successive integrazioni di cui l'ultima del 18 marzo 2010 presentata dall'Impresa Gowan Italia S.p.a., con sede legale in Faenza, via Morgagni n. 68, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Mitigreen» contenente la sostanza attiva sulcotrione;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 1° settembre 2009 di inclusione della sostanza attiva sulcotrione, nell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/125/CEE della Commissione del 19 dicembre 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva sulcotrione l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 1° settembre 2009, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III da presentarsi entro il 28 febbraio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva sulcotrione nell'allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 13 dicembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e la documentazione integrativa indicata dal sopracitato Istituto, senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 21 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Gowan S.p.a., con sede legale in Faenza, via Morgagni n. 68, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MITIGREEN con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di allegato III entro il 28 febbraio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/125/CEE del 19 dicembre 2008 per la sostanza attiva sulcotrione.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da l 1-2-5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera: Sapec Agro, Apartado 11 - E.C. Bonfirm -2901-852 Setubal (Portogallo).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13955.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

MITIGREEN®

Erbicida selettivo di pre e post-emergenza per il mais

Sospensione concentrata

MITIGREEN®
Composizione:
- Sulcotrione puro g 26,6 (=300 g/l)
- Coformulanti q. b. a.g 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

GOWAN ITALIA S.p.A. Via Morgagni 68– Faenza (RA) Tel. 0546/629911

Autorizzazione Ministero della Salute n. del
Officina di produzione:
Sapec Agro, Apartado 11 – E.C. Bonfirm -2901-852 Setubal (Portogallo)

Taglie: lt 1-2-5-10
Partita n. vedere sigla sovraimpressa

® Marchio Registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto usare occhiali protettivi, guanti e tuta da lavoro. Non accedere nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un erbicida selettivo di pre e post emergenza del Mais attivo contro numerose dicotiledoni ed alcune importanti graminacee. Il prodotto agisce prevalentemente per via fogliare, con un complementare assorbimento radicale. I sintomi sulle malerbe appaiono dopo 3-4 giorni e si manifestano come imbianchimenti, seguiti dal completo disseccamento delle infestanti.

CAMPI D'IMPIEGO
MAIS
PRE-EMERGENZA, in miscela con prodotti a base di Terbutlazina, Pendimetalin, Acetochlor:
Infestanti Sensibili: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Polygonum iapathifolium* (Persicaria maggiore), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Xanthium spp* (Lappola).
POST-EMERGENZA
Infestanti Sensibili: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium album* (Farinaccio), *Datura stramonium* (Stramonio), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Helianthus annuus* (Girasole), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Sonchus oleraceus* (Crespino), *Veronica spp* (Veronica), *Xanthium spp* (Lappola).
Infestanti sensibili nei primi stadi di sviluppo: *Amaranthus spp* (Amaranto), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Echinochloa crus-galli* (Giavone), *Panicum spp* (Panico).

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega in pre e post-emergenza.
In post emergenza il prodotto deve essere impiegato con la coltura e le infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
- mais: **da 2-3 fino a 7-8 foglie;**
- infestanti dicotiledoni: **2-4 foglie;**
- infestanti graminacee: **2-3 foglie.**
Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo: non applicare il prodotto su colture danneggiate da attacchi parassitari o sofferenti per freddo, ristagni d'acqua o siccità.
Il prodotto si distribuisce impiegando volumi di acqua compresi tra 200 e 400 l/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di pre-miscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore.

DOSI DI IMPIEGO
Pre-emergenza: 1,5 l/ha in miscela con altri diserbanti selettivi per il mais.
Post-emergenza: 1-1,5 l/ha. La dose maggiore è indicata per il controllo di malerbe più sviluppate (dicotiledoni oltre la quarta foglia) o quando vi sia presenza di graminacee (2-4 foglie). Con elevate infestazioni miste o infestanti non sensibili si consiglia di miscelare il prodotto con prodotti specifici:
- presenza di sorghetta da rizoma: graminicidi specifici;
- presenza di dicotiledoni perenni o poco sensibili al prodotto: Dicamba (vari).

AVVERTENZE
- Non impiegare su linee pure utilizzate per la produzione di mais da seme.
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto.
- Al termine dell'applicazione del prodotto è necessario lavare accuratamente l'attrezzatura con una soluzione di acqua e detersivo.
- Dopo il trattamento, prima di rientrare in campo, attendere l'asciugatura della vegetazione.
- In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Nel caso di applicazioni in pre-emergenza, ed affinchè il prodotto possa esercitare la propria azione, è necessario che una pioggia di almeno 10-15 mm cada entro 2 settimane dal trattamento. In caso contrario sarà necessario provvedere ad equivalente irrigazione.

FITOTOSSICITÀ
Alcuni giorni dopo il trattamento si possono manifestare sulla coltura alcuni sintomi transitori rappresentati da decolorazioni o imbianchimenti fogliari, che non hanno conseguenze sullo sviluppo e la produzione del mais. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE
Conservare al riparo dal gelo. Agitare prima dell'uso. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n° 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del............

11A11240

DECRETO 13 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Slem».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 4 dicembre presentata dall'Impresa Gowan Italia S.p.a., con sede legale in Faenza, via Morgagni n. 68, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato contenente la sostanza attiva sulcotrione;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 1° settembre 2009 di inclusione della sostanza attiva sulcotrione, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/125/CEE della Commissione del 19 dicembre 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva sulcotrione l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 1° settembre 2009, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III da presentarsi entro il 28 febbraio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva sulcotrione nell'allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 25 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e la documentazione integrativa indicata dal sopracitato Istituto, senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 21 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio chiedendo nel contempo la modifica di denominazione da «No-Kadi» a «Slem»;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Gowan S.p.a., con sede legale in Faenza, via Morgagni n. 68, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SLEM con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di allegato III entro il 28 febbraio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/125/CEE del 19 dicembre per la sostanza attiva sulcotrione.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da l 1-2-5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera: Sapec Agro, Apartado 11 - E.C. Bonfirm -2901-852 Setubal (Portogallo).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14527.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

SLEM®

Erbicida selettivo di post-emergenza per il mais
Sospensione concentrata

SLEM®
Composizione:
- Sulcotrione puro .g 26,6 (=300 g/l)
- Coformulanti q. b. a . . . . .g 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

GOWAN ITALIA S.p.A. Via Morgagni 68– Faenza (RA) Tel. 0546/629911

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officina di produzione:
Sapec Agro, Apartado 11 – E.C. Bonfirm -2901-852 Setubal (Portogallo)

Taglie: lt 1-2-5-10

Partita n. vedere sigla sovraimpressa

® Marchio Registrato

Gowan l'affidabilità in agricoltura

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto usare occhiali protettivi, guanti e tuta da lavoro. Non accedere nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un erbicida selettivo di post emergenza del mais attivo contro numerose dicotiledoni ed alcune importanti graminacee. Il prodotto agisce prevalentemente per via fogliare, con un complementare assorbimento radicale. I sintomi sulle malerbe appaiono dopo 3-4 giorni e si manifestano come imbianchimenti, seguiti dal completo disseccamento delle infestanti.
CAMPI D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega sulla coltura MAIS contro:
Infestanti Sensibili: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium album* (Farinaccio), *Datura stramonium* (Stramonio), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Helianthus annuus* (Girasole), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Polygonum iapathifolium* (Persicaria maggiore), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Sonchus oleraceus* (Crespino), *Veronica spp* (Veronica), *Xanthium spp* (Lappola).
Infestanti sensibili nei primi stadi di sviluppo: *Amaranthus spp* (Amaranto), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Echinochloa crus-galli* (Giavone), *Panicum spp* (Panico).
DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega in post-emergenza con la coltura e le infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
- mais: da 2-3 fino a 7-8 foglie;
- infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie;
- infestanti graminacee: 2-3 foglie;

Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo: non applicare il prodotto su colture danneggiate da attacchi parassitari o sofferenti per freddo, ristagni d'acqua o siccità.
Il prodotto si distribuisce impiegando volumi di acqua compresi tra 200 e 400 l/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di pre-miscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore.
Il prodotto si impiega alla dose di 1-1,5 l/ha: la dose maggiore è indicata per il controllo di malerbe più sviluppate (dicotiledoni oltre la quarta foglia) o quando vi sia presenza di graminacee (2-4 foglie). Con elevate infestazioni miste o infestanti non sensibili si consiglia di miscelare il prodotto con prodotti specifici:
- presenza di sorghetta da rizoma: graminicidi specifici;
- presenza di dicotiledoni perenni o poco sensibili al prodotto: dicamba (vari).

AVVERTENZE
- Non impiegare su linee pure utilizzate per la produzione di mais da seme.
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto.
- Al termine dell'applicazione di prodotto è necessario lavare accuratamente l'attrezzatura con una soluzione di acqua e detersivo.
- Dopo il trattamento, prima di rientrare in campo, attendere l'asciugatura della vegetazione.
- In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Alcuni giorni dopo il trattamento si possono manifestare sulla coltura alcuni sintomi transitori rappresentati da decolorazioni o imbianchimenti fogliari, che non hanno conseguenze sullo sviluppo e la produzione del mais. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n° 65/2003); Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del..........13-01-2011

11A11241

DECRETO 25 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Domark Combi WG».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 16 maggio 2006 presentata dall'impresa Sulphur Mills limited, con sede legale in Andheri (East), Mumbai (India), 604/605, 349 Business Point, Western Express Highway, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Emperor», successivamente rinominato «Twin Power», contenente le sostanze attive tetraconazolo e zolfo;

Visto il decreto del decreto ministeriale 11 dicembre 2009 di inclusione della sostanza attiva tetraconazolo, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2019, in attuazione della direttiva 2009/82/CE della commissione del 13 luglio 2009;

Visto il decreto del decreto ministeriale 11 dicembre 2009 di inclusione della sostanza attiva zolfo, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2019, in attuazione della direttiva 2009/70/CE della commissione del 25 giugno 2009;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva tetraconazolo l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 11 dicembre 2009, art. 2, comma 2;

Considerato che per il prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva zolfo l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 11 dicembre 2009, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III da presentarsi entro il 30 giugno 2012 pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 delle direttive di iscrizione in allegato I delle sostanze attive componenti;

Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'impresa ha ceduto la proprietà del prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione, all'impresa Isagro Spa, con sede legale in Milano, via Caldera 21;

Vista la nota dell'ufficio in data 7 luglio 2009 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 10 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio chiedendo nel contempo la modifica di denominazione da «Twin Power sl» a «Domark Combi WG»;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Isagro Spa, con sede legale in Milano, via Caldera 21, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DOMARK COMBI WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione delle sostanza attive nell'allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di allegato III entro il 30 giugno 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 con le modalità definite dalle direttive d'iscrizione in allegato I delle sostanze attive componenti.

È fatto salvo ogni eventuale adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13311.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 500; kg 1-5-10-25.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: Sulphur Mills Ltd., 1904/1905, G.I.D.C., Panoli Industrial Area, Panoli, Ankleshwar, Distr. Baruch, Gujarat (India), e preparato nello stabilimento dell'impresa: Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina).

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

Domark Combi WG

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO IN GRANULI IDRODISPERSIBILI AD AMPIO SPETTRO PER LA LOTTA CONTRO L'OIDIO DELLE CUCURBITACEE (MELONE, CETRIOLO E ZUCCHINO)

PARTITA N:

COMPOSIZIONE
TETRACONAZOLO puro g 0,94
ZOLFO puro (esente da selenio) g 40
Bagnanti, disperdenti e supporti inerti. q.b. a g 100

IRRITANTE

ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sett. Qualità)
Registrazione Ministero della Salute n° 13311 del
DISTRIBUTORE: ISAGRO ITALIA S.r.l. Via Caldera, 21 MILANO

Frasi di Rischio (R)
Irritante per la pelle.
Consigli di Prudenza (S)
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni

OFFICINE DI PRODUZIONE:
- Sulphur Mills Ltd., 1904/1905, G.I.D.C., Panoli Industrial Area, Panoli, Ankleshwar, Dist. Baruch, Gujarat (India)
- Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina)

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 500; kg 1; kg 5; kg 10; kg 25

CARATTERISTICHE
Domark Combi WG, è un fungicida sistemico e di contatto a base di tetraconazolo, principio attivo dotato di elevata efficacia ed ampio spettro d'azione, e di zolfo. Domark Combi WG consente di ottenere un'ottima protezione in trattamenti preventivi, curativi e bloccanti. Può essere applicato ai diversi stadi della coltura, in funzione del programma di trattamenti adottato.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO PER LITRI 100 DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE
VITE: Contro Oidio *(Uncinula necator)* alla dose di 200 - 250 g/ettolitro (2-2,5 kg/ha), assicurando una buona bagnatura della vegetazione.
Effettuare 4 - 5 applicazioni in pre e post-fioritura (fase di maggiore suscettibilità al patogeno), ad intervalli di 12 - 14 giorni, in funzione della pressione della malattia.
In apertura e chiusura del calendario di lotta è consigliabile l'impiego di antioidici di copertura tradizionali.
CUCURBITACEE (Melone, Cetriolo, Zucchino): Contro Oidio *(Erysiphe cichoracearum e Sphaerotheca fuliginea)* alla dose di 500 g/ettolitro (3-5 kg/ha).
Effettuare 2 - 3 applicazioni ad intervalli di 10-14 giorni, rispettando i tempi minori quando si verificano le condizioni più favorevoli allo sviluppo della malattia.

PREPARAZIONE DELLA SOSPENSIONE
Assicurarsi che la macchina irroratrice sia pulita e calibrata in modo da distribuire, in funzione delle caratteristiche della coltura, un corretto volume di liquido. Stemperare la quantità di Domark Combi WG prevista in poca acqua così da ottenere una pasta omogenea; diluire quindi questa poltiglia nella rimanente quantità di acqua agitando, sino ad ottenere la diluizione voluta.

COMPATIBILITA': non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, con DDVP, con Diclofluanide.

AVVERTENZA: deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali.
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato ii periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione Informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': quando si verificano condizioni di elevata temperatura lo zolfo presente potrebbe dare luogo a fenomeni di fitotossicità su Cucurbitacee in serra o sotto tunnel e Vite varietà Sangiovese.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU VITE, 7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU MELONE, CETRIOLO E ZUCCHINO.

ATTENZIONE :
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta;
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato;
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali;
Da non applicare con mezzi aerei;
Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso;
Operare in assenza di vento;
Da non vendersi sfuso;
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente;
Il contenitore non può essere riutilizzato;
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

11A11640

DECRETO 26 maggio 2011.

Inclusione della sostanza attiva ciproconazolo nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva di esecuzione 2011/56/UE della Commissione che modifica inoltre la decisione 2008/934/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione. all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 che stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva che comprende anche la sostanza attiva ciproconazolo:

Considerato che il notificante della sostanza attiva ciproconazolo ha ritirato inizialmente il suo sostegno per l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che successivamente al ritiro da parte del notificante, la Commissione europea ha adottato la decisione 2008/934/CE concernente la non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il ciproconazolo, nell'allegato I della citata direttiva con la conseguente revoca dei prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive, entro il 31 dicembre 2010;

Considerato che in conformità dell'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante ha poi ripresentato allo Stato membro relatore, l'Irlanda, una nuova domanda, correlata da studi aggiuntivi, secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione;

Considerato che lo Stato membro relatore ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal notificante sulla sostanza attiva ciproconazolo, nei termini fissati per la procedura accelerata di cui al regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, ed ha redatto una nuova relazione inviata poi all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ed alla Commissione europea;

Considerato che il progetto di relazione di valutazione iniziale della sostanza attiva ciproconazolo, la relazione supplementare e le conclusioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare;

Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ciproconazolo, soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione;

Vista la direttiva di esecuzione 2011/56/UE della Commissione del 27 aprile 2011 concernente l'iscrizione della sostanza attiva ciproconazolo, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/934/CE;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva di esecuzione 2011/56/UE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva ciproconazolo, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover cancellare la sostanza attiva ciproconazolo, dall'elenco delle sostanze attive riportate nell'allegato al comunicato del 21 maggio 2009 del Ministero

della salute relativo alla decisione 2008/934/CE con la quale i prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva dovevano essere revocati entro il 31 dicembre 2010;

Ritenuto altresì di dover cancellare la sostanza attiva ciproconazolo anche dall'elenco delle sostanze attive riportate nell'allegato al comunicato del 29 dicembre 2010 del Ministero della salute relativo alla decisione 2010/455/UE con la quale la revoca dei prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva è stata differita al 31 dicembre 2011;

Considerato che la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti tale sostanza attiva, deve tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;

Considerato il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 ed in particolare l'art. 13, comma 4, e la «Linea guida» del 7 settembre 2010, per quanto riguarda lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati;

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione delle sostanze attive

1. La sostanza attiva ciproconazolo è iscritta, fino al 31 maggio 2021, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Modifica dei comunicati relativi alla decisione 2008/934/CE e alla decisione 2010/455/UE

1. La voce relativa alla sostanza attiva ciproconazolo è cancellata dall'allegato al comunicato del 21 maggio 2009 del Ministero della salute relativo alla decisione 2008/934/CE con la quale prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva dovevano essere revocati entro il 31 dicembre 2010.

2. La voce relativa alla sostanza attiva ciproconazolo è cancellata dall'allegato al comunicato del 29 dicembre 2010 del Ministero della salute relativo alla decisione 2010/455/UE con la quale la revoca dei prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva è stata differita al 31 dicembre 2011.

Art. 3.

Adeguamenti di fase 1

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 novembre 2011, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ciproconazolo, verificando in particolare che:

a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato I al presente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B;

b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ciproconazolo posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ciproconazolo, presentano al Ministero della salute, entro il 31 maggio 2011 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, sono revocati a partire dal 1° dicembre 2011. Il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 4.

Adeguamenti di fase I1

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente la sostanza attiva ciproconazolo, come unica sostanza attiva o associate ad altre sostanze attive, iscritte entro il 31 maggio 2011 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 maggio 2013. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 maggio 2015 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato I al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ciproconazolo, in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE successivamente al 31 maggio 2011, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 31 maggio 2013, si intendono revocate a partire dal 1° giugno 2013. Il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, sono revocati a partire dal 1° giugno 2015. Il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 5.

Rapporto di riesame

1. Il rapporto di riesame, relativo alla sostanza attiva è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 6.

Smaltimento delle scorte

1. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per otto mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 luglio 2012. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per dodici mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 novembre 2012.

2. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per otto mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 gennaio 2014. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per dodici mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 maggio 2014.

3. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 4, comma 5, del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per otto mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 gennaio 2016. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per dodici mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 maggio 2016.

4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ciproconazolo, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 26 maggio 2011

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 69

ALLEGATO *I*

Voci da aggiungere alla fine della tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«358	Ciproconazolo Numero CAS: *94361-06-5* Numero CIPAC: 600	*(2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-chlorophenyl)-3-cyclopropyl- 1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl) butan-2-ol*	≥ 940 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Può essere autorizzato solo l'utilizzo come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul ciproconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 marzo 2011. In tale valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione a: a) l'esposizione alimentare dei consumatori ai residui dei derivati metabolici del triazolo (TDM); b) il rischio per gli organismi acquatici. Le condizioni di utilizzo prevedono misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di informazioni confermative riguardanti: a) la rilevanza tossicologica delle impurezze della specificazione tecnica; b) i metodi analitici per il monitoraggio del ciproconazolo nel suolo e nei liquidi e tessuti corporei; c) i residui dei derivati metabolici del triazolo (TDM) in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale; d) il rischio a lungo termine per i mammiferi erbivori; e) il possibile impatto ambientale della conversione e/o degradazione preferenziale della miscela degli isomeri. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca alla Commissione le informazioni indicate alla lettera a) entro il 1o dicembre 2011, le informazioni indicate alle lettere b), c) e d) entro il 31 marzo 2013 e le informazioni indicate al punto e) entro due anni dall'adozione di disposizioni specifiche.»

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame

11A11242

DECRETO 26 maggio 2011.

Inclusione della sostanza attiva solfato di alluminio nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva di esecuzione 2011/47/UE della Commissione e che modifica inoltre la decisione 2008/941/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, comma 1, l'art. 8, comma 1, e l'art. 13;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernente i Livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 1112/2002 e n. 2229/2004 che stabiliscono le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva che comprende anche la sostanza attiva solfato di alluminio;

Considerato che il notificante della sostanza attiva solfato di alluminio ha ritirato inizialmente il suo sostegno per l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che successivamente al ritiro da parte del notificante, la Commissione europea ha adottato la decisione 2008/941/CE concernente la non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il solfato di alluminio, nell'allegato I della citata direttiva e la successiva revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive, entro il 31 dicembre 2010;

Considerato che in conformità dell'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante ha poi ripresentato allo Stato membro relatore, i Paesi Bassi, una nuova domanda, correlata da studi aggiuntivi, tesa all'iscrizione del solfato di alluminio nell'allegato I della suddetta direttiva, secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione;

Considerato che lo Stato membro relatore ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal notificante sulla sostanza attiva solfato di alluminio, nei termini fissati per la procedura accelerata di cui al regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, ed ha redatto una nuova relazione inviata poi all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ed alla Commissione europea;

Considerato che il progetto di relazione di valutazione iniziale della sostanza attiva solfato di alluminio, la relazione supplementare e le conclusioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare;

Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva solfato di alluminio, soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione;

Vista la direttiva di esecuzione 2011/47/UE della Commissione del 15 aprile 2011, che ha disposto l'iscrizione della sostanza attiva solfato di alluminio nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/941/CE;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva di esecuzione 2011/47/UE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva solfato di alluminio nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover cancellare la sostanza attiva solfato di alluminio dall'elenco delle sostanze attive riportate nell'allegato al comunicato del 21 maggio 2009 del Ministero della salute, relativo alla decisione 2008/941/CE con la quale i prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva dovevano essere revocati entro il 31 dicembre 2010;

Considerato che non risultano autorizzati in Italia prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva solfato di alluminio;

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione delle sostanze attive

1. La sostanza attiva solfato di alluminio è iscritta, fino al 31 maggio 2021, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica e alle condizioni riportate nell'allegato I al presente decreto.

Art. 2.

Modifica del comunicato relativo alla decisione 2008/941/CE

1. La voce relativa alla sostanza attiva solfato di alluminio è cancellata dall'allegato al comunicato del 21 maggio 2009 del Ministero della salute relativo alla decisione 2008/941/CE.

Art. 3.

Condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari

1. Coloro che intendono richiedere l'autorizzazione all'immissione in commercio per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva solfato di alluminio presentano al Ministero della salute, unitamente alla domanda di autorizzazione, i seguenti documenti:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, o l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. I prodotti fitosanitari per i quali s'intende presentare una domanda di autorizzazione debbono rispettare le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato I al presente decreto.

3. Tali fascicoli saranno oggetto di valutazione in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 4.

Rapporto di riesame

1. Il rapporto di riesame, è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 26 maggio 2011

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 70

ALLEGATO *I*

Voci da aggiungere alla fine della tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«351	Solfato di alluminio Numero CAS: 10043-01-3 Numero CIPAC non disponibile	Solfato di alluminio	970 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Può essere autorizzato solo l'utilizzo come battericida post-raccolta per le piante ornamentali. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul solfato di alluminio, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 marzo 2011. Gli Stati membri interessati prescrivono quindi la presentazione di informazioni che confermino la specificazione della sostanza tecnica, fabbricata commercialmente, sotto forma di dati analitici appropriati. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 1o dicembre 2011.»

11A11243

DECRETO 26 maggio 2011.

Inclusione delle sostanze attive fenazaquin, dithianon e flutriafol nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione delle direttive di esecuzione 2011/39/UE, 2011/41/UE e 2011/42/UE della Commissione, che modificano inoltre la decisione 2008/934/CE della Commissione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, comma 1, l'art. 8, comma 1, e l'art. 13;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernente i Livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 che stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva che comprende anche le sostanze attive fenazaquin, dithianon e flutriafol;

Considerato che i notificanti delle sostanze attive fenazaquin, dithianon e flutriafol hanno ritirato inizialmente il loro sostegno per l'iscrizione della suddette sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che successivamente al ritiro da parte dei notificanti, la Commissione europea ha adottato la decisione 2008/934/CE concernente la non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il fenazaquin, il dithianon e flutriafol, nell'allegato I della citata direttiva e la successiva revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive entro il 31 dicembre 2010;

Considerato che in conformità dell'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE i notificanti hanno poi ripresentato ai rispettivi Stati membri relatori, una nuova domanda, correlata da studi aggiuntivi, tesa all'iscrizione delle sostanze attive fenazaquin, dithianon e flutriafol nell'allegato I della suddetta direttiva, secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione;

Considerato che gli Stati membri relatori hanno valutato i dati aggiuntivi presentati dai rispettivi notificanti sulle sostanze attive fenazaquin, dithianon e flutriafol, nei termini fissati per la procedura accelerata di cui al regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, ed hanno redatto una nuova relazione inviata poi all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ed alla Commissione europea;

Considerato che i progetti di relazione di valutazione iniziale delle sostanze attive fenazaquin, dithianon e flutriafol, le relazioni supplementari e le conclusioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare;

Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive fenazaquin, dithianon e flutriafol soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione;

Viste le direttive di esecuzione 2011/39/UE, 2011/41/UE e 2011/42/UE della Commissione dell'11 aprile 2011, concernenti rispettivamente l'iscrizione delle sostanze attive fenazaquin, dithianon e flutriafol, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la conseguente cancellazione delle medesime sostanze dall'allegato alla decisione 2008/934/CE;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento delle direttive di esecuzione 2011/39/UE, 2011/41/UE e 2011/42/UE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive fenazaquin, dithianon e flutriafol nell'al-

legato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover cancellare le sostanze attive fenazaquin, dithianon e flutriafol dall'elenco delle sostanze attive riportate nell'allegato al comunicato del 21 maggio 2009 del Ministero della salute relativo alla decisione 2008/934/CE con la quale i prodotti fitosanitari a base di dette sostanze attive dovevano essere revocati entro il 31 dicembre 2010;

Ritenuto di dover cancellare le sostanze attive fenazaquin, dithianon e flutriafol dall'elenco delle sostanze attive riportate nell'allegato al comunicato del 29 dicembre 2010 del Ministero della salute relativo alla decisione 2010/455/UE con la quale la revoca dei prodotti fitosanitari a base di dette sostanze attive è stata differita al 31 dicembre 2011;

Considerato che le valutazioni e le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, contenenti tali sostanze attive, debbono tener conto anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabiliscono norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed in particolare l'art. 13, comma 4, e la «Linea guida» del 7 settembre 2010 per quanto riguarda lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati;

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione delle sostanze attive

1. Le sostanze attive fenazaquin, dithianon e flutriafol sono iscritte, fino al 31 maggio 2021, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con le definizioni chimiche e alle condizioni riportate nell'allegato I al presente decreto.

Art. 2.

Modifica dei comunicati relativi alla decisione 2008/934/CE e alla decisione 2010/455/UE

1. Le voci relative alle sostanze attive fenazaquin, dithianon e flutriafol sono cancellate dall'allegato al comunicato del 21 maggio 2009 del Ministero della salute relativo alla decisione 2008/934/CE con la quale i prodotti fitosanitari a base di dette sostanze attive dovevano essere revocati entro il 31 dicembre 2010.

2. Le voci relative alle sostanze attive fenazaquin, dithianon e flutriafol sono cancellate dall'allegato al comunicato del 29 dicembre 2010 del Ministero della salute relativo alla decisione 2010/455/UE con la quale le revoche dei prodotti fitosanitari a base di dette sostanze attive sono state differite al 31 dicembre 2011.

Art. 3.

Adeguamenti di fase 1

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 novembre 2011, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive fenazaquin, dithianon e flutriafol, verificando in particolare che:

a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato I al presente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B;

b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive fenazaquin, dithianon e flutriafol posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive fenazaquin, dithianon e flutriafol presentano al Ministero della salute, entro il 31 maggio 2011 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2 si intendono revocati a partire dal 1° dicembre 2011. Il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 4.

Adeguamenti di fase II

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente le sostanze attive fenazaquin, dithianon e flutriafol come uniche sostanze attive o associate ad altre sostanze attive, iscritte entro il 31 maggio 2011 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo

conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 maggio 2013. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 maggio 2015 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato I al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive fenazaquin, dithianon e flutriafol in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE successivamente al 31 maggio 2011, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 31 maggio 2013, si intendono revocate a partire dal 1° giugno 2013. Il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, sono revocati a partire dal 1° giugno 2015. Il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 5.

Rapporto di riesame

1. I rapporti di riesame, relativi alle sostanze attive, sono messi a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 6.

Smaltimento delle scorte

1. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per otto mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 luglio 2012. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per dodici mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 novembre 2012.

2. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati, è consentita per otto mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 gennaio 2014. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per dodici mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 maggio 2014.

3. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 4, comma 5, del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per otto mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 gennaio 2016. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per dodici mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 maggio 2016.

4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive fenazaquin, dithianon e flutriafol sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 26 maggio 2011

Il Ministro: Fazio

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 74

ALLEGATO *I*

Voci da aggiungere alla fine della tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«345	Fenazaquin Numero CAS: 120928-09-8 Numero CIPAC: 693	4-tert-butilfenetil quinazolin-4-il etere	≥ 975 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli utilizzi come acaricida sulle piante ornamentali in serra. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenazaquin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 marzo 2011. Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri: 1) prestano particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici; 2) prestano particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e provvedono affinché le condizioni di impiego prevedano l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale adeguati; 3) prestano particolare attenzione alla protezione delle api e provvedono affinché le condizioni di impiego prevedano, se opportuno, misure di attenuazione dei rischi; 4) provvedono affinché le condizioni di impiego garantiscano che non vi siano residui di fenazaquin nelle colture destinate al consumo umano e animale.»

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
346	Flutriafol Numero CAS: *76674-21-0* Numero CIPAC: 436	*(RS)-2,4'-difluoro-α-(1H-1,2,4- triazol-1-ylmethyl)benzhydryl alcohol*	≥ 920 g/kg (racemato) Impurità caratteristiche: -dimetilsolfato: tenore massimo: 0,1 g/kg -dimetilformamide: tenore massimo: 1 g/kg -metanolo: tenore massimo: 1 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Può essere autorizzato solo l'utilizzo come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul flutriafol, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 marzo 2011. Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri devono: 1) prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e garantire che le condizioni di impiego prescrivano l'uso di dispositivi di protezione individuale adeguati; 2) rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile e/o condizioni climatiche sensibili; 3) rivolgere particolare attenzione al rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori. Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca alla Commissione informazioni confermative riguardo: a) l'importanza delle impurità presenti nelle specifiche tecniche; b) i residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites — TDM) in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale; c) il rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori. Gli Stati membri interessati garantiscono che il richiedente comunichi alla Commissione le informazioni di cui alla lettera a) entro il 1o dicembre 2011 e le informazioni di cui alle lettere b) e c) entro il 31 maggio 2013.»

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«344	Dithianon Numero CAS: 3347-22-6 Numero CIPAC: 153	5,10-dihydro-5,10-dioxonaphtho[2,3-*b*]-1,4-dithiine-2,3-dicarbonitrile	≥ 930 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Può essere autorizzato solo l'utilizzo come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dithianon, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 marzo 2011. Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri devono: a) prestare particolare attenzione alla tutela degli organismi acquatici; le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi; b) prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori; le condizioni d'impiego devono includere, se del caso, l'applicazione di adeguati dispositivi di protezione individuale; c) prestare particolare attenzione al rischio a lungo termine per gli uccelli; le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di informazioni di conferma per quanto riguarda: a) a stabilità all'immagazzinamento e la natura dei residui nei prodotti trasformati; b) la valutazione dell'esposizione acquatica e delle acque sotterranee all'acido ftalico; c) la valutazione del rischio per gli organismi acquatici derivante da acido ftalico, ftalaldeide e 1,2 benzenedimetanolo. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 maggio 2013.»

11A11244

DECRETO 7 giugno 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Vitisan 45 WG».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 29 settembre 2010 dall'impresa Belchim Crop Protection Italia S.p.A con sede legale in Milano, via Fratelli Rosselli, 3/2, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Vitisan 45 WG» contenente la sostanza attiva cymoxanil, uguale al prodotto di riferimento denominato «Cymbal» registrato al n. 13489 con decreto direttoriale in data 26 agosto 2009 modificato successivamente con decreto in data 10 febbraio 2011, dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Cymbal»;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva cymoxanil nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza cymoxanil;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva cymoxanil in allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 agosto 2019, l'impresa Belchim Crop Protection Italia S.p.A con sede legale in Milano, via Fratelli Rosselli, 3/2, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato VITISAN 45 WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti e gli adeguamenti secondo i termini definiti dal sopra citato decreto ministeriale di recepimento della direttiva di iscrizione in allegato I del decreto legislativo n. 194/1995 della sostanza attiva cymoxanil, per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0.1 - 0.2 - 0.5 - 1 - 5 - 10 - 15 - 20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Kwizda Agro GmbH - Laaer Bundesstrasse - Kwizda-Allee 1, A-2100 Leobendorf bei Korneuburg (Austria).

Il prodotto suddetto è registrato al n.15085.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

VITISAN 45 WG

Fungicida citotropico translaminare ad azione preventiva e curativa nei confronti delle peronosporacee che attaccano vite, orticole, tabacco, soia, girasole e rosa.
TIPO DI FORMULAZIONE: GRANULI IDRODISPERDIBILI

VITISAN 45 WG Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione:
Cimoxanil puro g 45
Coformulanti q.b. a g 100

Partita n.

Belchim Crop Protection Italia S.p.A.
Via Fratelli Rosselli 3/2
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel. 02 33599422

Contenuto Kg 0,1-0,2-0,5-1-5-10-15-20

IRRITANTE **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Stabilimenti di produzione:
Kwizda Agro GmbH - Laaer Bundesstrasse - Kwizda-Allee 1, A-2100 Leobendorf bei Korneuburg (Austria)
Distribuito da:
MANICA SpA - Via all'Adige, 4 – 38068 Rovereto (Trento) - Tel. 0464 433705

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Rischi di nocività: durante il trattamento si consiglia di tenere lontani animali domestici e bestiame.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
VITISAN 45 WG è un fungicida attivo sia nei confronti della peronospora della vite, sia nei confronti di altre peronosporacee che attaccano le colture sotto indicate. Agisce in un duplice modo, sia per contatto nei confronti degli elementi di propagazione della peronospora (zoospore) che con azione endoterapica nei confronti del micelio che si sviluppa all'interno della lamina fogliare.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Crittogama	Epoca di impiego	Dosi g/hl
VITE	Peronospora (*Plasmopara viticola*)	dal manifestarsi delle condizioni d'infezione fino alla sfioritura dall'allegagione fino alla chiusura del grappolo	40 - 50 30 - 35
CARCIOFO	Peronospora (*Bremia lactucae*)	dal manifestarsi delle condizioni di infezione fino alla raccolta dei capolini	40 - 50
LATTUGA	Peronospora (*Bremia lactucae*)	dal manifestarsi delle condizioni d'infezione, sia in semenzaio che in campo, ripetendo i trattamenti a cadenza quindicinale	40 - 50
SPINACIO	Peronospora (*Peronospora farinosa*)	trattare quando le piantine sono ancora giovani; in caso di comparsa della malattia ripetere i trattamenti	40 - 50
MELONE, ZUCCHINA, CETRIOLO	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*)	trattamenti ripetuti dalla fase di post-trapianto fino al frutto giovane	40 - 50
PISELLO	Peronospora (*Peronospora pisi*)	in vegetazione fino alla fioritura a seconda delle condizioni climatiche	40 - 50
AGLIO, CIPOLLA	Peronospora (*Peronospora Schleideni*)	dal manifestarsi delle condizioni d'infezione e in seguito a cadenza quindicinale secondo l'andamento pluviometrico e termico	40 - 50
PORRO	Peronospora (*Phytophtora porri*)	dal manifestarsi delle condizioni d'infezione e in seguito a cadenza quindicinale secondo l'andamento pluviometrico e termico	40 - 50
PATATA	Peronospora (*Phytophtora infestans*)	dal manifestarsi delle condizioni di infezione fino all'approssimarsi del periodo della raccolta	40 - 50
POMODORO	Peronospora (*Phytophtora infestans*)	dal manifestarsi delle condizioni di infezione fino alla fruttificazione	40 - 50
SOIA	Peronospora (*Peronospora manshurica*)	dalla post-emergenza in poi	40 - 50
GIRASOLE	Peronospora (*Plasmopara helianthi*)	trattare alla comparsa dei primi sintomi	40 - 50
TABACCO	Peronospora (*Peronospora tabacina*)	dal manifestarsi delle condizioni di infezione in tutti gli stadi di accrescimento; dal semenzaio fino all'approssimarsi della raccolta	40 - 50
ROSA	Peronospora (*Peronospora sparsa*)	dal manifestarsi delle condizioni di infezione ripetere i trattamenti ogni 6-10 giorni a seconda dell'andamento pluviometrico e termico	40 - 50

VITE: per quanto riguarda la *Plasmopara viticola*, si consiglia l'impiego in associazione con prodotti cuprici, ftalimidici e ditiocarbammati, quali prodotti di copertura, alla metà della dose normalmente impiegata.
COLTURE ORTICOLE E TABACCO: nel caso di sintomi di malattia conclamati, intervenire con due trattamenti ravvicinati, alla dose più alta. Nel caso specifico di aglio e cipolla, si consiglia l'associazione con bagnanti e adesivanti a causa dell'elevato contenuto di cere. Si può dimezzare la dose d'impiego se è utilizzato in miscela con rameici, tenendo presente comunque che la dose minima per ettaro non deve essere inferiore a 250 g.
Utilizzare mediamente volumi di bagnatura di 4 – 6 hl/ha.

COMPATIBILITÀ: non è compatibile con prodotti a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese) e gli oli minerali.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti: 28 giorni prima della raccolta di soia e girasole; 21 giorni prima della raccolta del carciofo; 10 giorni prima della raccolta delle altre colture

ATTENZIONE:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Proteggere dal freddo
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

7 GIU. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

VITISAN 45 WG

Fungicida citotropico translaminare ad azione preventiva e curativa nei confronti delle peronosporacee che attaccano vite, orticole, tabacco, soia, girasole e rosa.

TIPO DI FORMULAZIONE: GRANULI IDRODISPERDIBILI

VITISAN 45 WG Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione:	
Cimoxanil puro	**g 45**
Coformulanti q.b. a	**g 100**

Partita n.

Belchim Crop Protection Italia S.p.A.
Via Fratelli Rosselli 3/2
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel. 02 33599422

Contenuto g 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Stabilimenti di produzione:
Kwizda Agro GmbH
Laaer Bundesstrasse - Kwizda-Allee 1, A-2100 Leobendorf bei Korneuburg (Austria)

Distribuito da:
MANICA SpA
Via all'Adige, 4 – 38068 Rovereto (TN)
Tel. 0464 433705

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

07 GIU. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ………….

11A11641

DECRETO 9 giugno 2011.

Inclusione delle sostanze attive carbossina, dazomet e metaldeide nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione delle direttive 2011/52/UE, 2011/53/UE e 2011/54/UE della Commissione, che modificano inoltre la decisione 2008/934/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, comma 1, l'art. 8, comma 1, e l'art. 13;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernente i Livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 che stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva che comprende anche le sostanze attive carbossina, dazomet e metaldeide;

Considerato che i notificanti delle sostanze attive carbossina, dazomet e metaldeide hanno ritirato inizialmente il loro sostegno per l'iscrizione della suddette sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Considerato che successivamente al ritiro da parte dei notificanti, la Commissione europea ha adottato la decisione 2008/934/CE concernente la non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui carbossina, dazomet e metaldeide, nell'allegato I della citata direttiva e la successiva revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive, entro il 31 dicembre 2010;

Considerato che in conformità dell'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE i notificanti hanno poi ripresentato ai rispettivi Stati membri relatori, una nuova domanda, correlata da studi aggiuntivi, tesa all'iscrizione delle sostanze attive carbossina, dazomet e metaldeide nell'allegato I delle suddette direttive, secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione;

Considerato che gli Stati membri relatori hanno valutato i dati aggiuntivi presentati dai rispettivi notificanti sulle sostanze attive carbossina, dazomet e metaldeide, nei termini fissati per la procedura accelerata di cui al regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, ed hanno redatto una nuova relazione inviata poi all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ed alla Commissione europea;

Considerato che i progetti di relazione di valutazione iniziale delle sostanze attive carbossina, dazomet e metaldeide, le relazioni supplementari e le conclusioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sono stati esaminati dai rispettivi Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare;

Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive carbossina, dazomet e metaldeide soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione;

Viste le direttive 2011/52/UE, 2011/53/UE e 2011/54/UE della Commissione del 20 aprile 2011, concernenti rispettivamente l'iscrizione delle sostanze attive carbossina, dazomet e metaldeide, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la conseguente cancellazione delle medesime sostanze dall'allegato alla decisione 2008/934/CE;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento delle direttive di esecuzione 2011/52/UE 2011/53/UE e 2011/54/UE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive carbossina, dazomet e metaldeide nell'al-

legato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover cancellare le sostanze attive carbossina, dazomet e metaldeide dall'elenco delle sostanze attive riportate nell'allegato al comunicato del 21 maggio 2009 del Ministero della salute relativo alla decisione 2008/934/CE con la quale i prodotti fitosanitari a base di dette sostanze attive dovevano essere revocati entro il 31 dicembre 2010;

Ritenuto altresì di dover cancellare le sostanze attive carbossina, dazomet e metaldeide anche dall'elenco delle sostanze attive riportate nell'allegato al comunicato del 29 dicembre 2010 del Ministero della salute relativo alla decisione 2010/455/UE con la quale la revoca dei prodotti fitosanitari a base di dette sostanze attive è stata differita al 31 dicembre 2011;

Considerato che le valutazioni e le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, contenenti tali sostanze attive, debbono tener conto anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabiliscono norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 ed in particolare l'art. 13, comma 4, e la «Linea guida» del 7 settembre 2010 per quanto riguarda lo smaltimento scorte dei prodotti fitosanitari revocati;

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione delle sostanze attive

1. Le sostanze attive carbossina, dazomet e metaldeide sono iscritte, fino al 31 maggio 2021, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con le definizioni chimiche ed alle condizioni riportate nell'allegato I al presente decreto.

Art. 2.

Modifica dei comunicati relativi alle decisioni 2008/934/CE e alla decisione 2010/455/UE

1. Le voci relative alle sostanze attive carbossina, dazomet e metaldeide sono cancellate dall'allegato al comunicato del 21 maggio 2009 del Ministero della salute relativo alla decisione 2008/934/CE con la quale i prodotti fitosanitari a base di dette sostanze attive dovevano essere revocati entro il 31 dicembre 2010.

2. Le voci relative alle sostanze attive carbossina, dazomet e metaldeide sono cancellate dall'allegato al comunicato del 29 dicembre 2010 del Ministero della salute relativo alla decisione 2010/455/UE con la quale le revoche dei prodotti fitosanitari a base di dette sostanze attive sono state differite al 31 dicembre 2011.

Art. 3.

Adeguamenti di fase 1

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 novembre 2011, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive carbossina, dazomet e metaldeide, verificando in particolare che:

a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato I al presente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B;

b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive carbossina, dazomet e metaldeide posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive carbossina, dazomet e metaldeide presentano al Ministero della salute, entro il 31 maggio 2011 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, si intendono revocati a partire dal 1° dicembre 2011. Il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 4.

Adeguamenti di fase II

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente le sostanze attive carbossina, dazomet e metaldeide come uniche sostanze attive o associate ad altre sostanze attive, iscritte entro il 31 maggio 2011 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo

conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 maggio 2013. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 maggio 2015 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato I al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive carbossina, dazomet e metaldeide in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE successivamente al 31 maggio 2011, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 31 maggio 2013, si intendono revocate a partire dal 1° giugno 2013. Il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, sono revocati a partire dal 1° giugno 2015. Il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 5.

Rapporto di riesame

1. I rapporti di riesame, relativi alle sostanze attive sono messi a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 6.

Smaltimento delle scorte

1. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per otto mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 luglio 2012. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per dodici mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 novembre 2012.

2. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per otto mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 gennaio 2013. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per dodici mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 maggio 2014.

3. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 4, comma 5, del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per otto mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 gennaio 2015. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per dodici mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 maggio 2016.

4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive carbossina, dazomet e metaldeide sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 9 giugno 2011

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 2

ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«357	Carbossina Numero CAS: 5234- 68-4 Numero CIPAC: 273	*5,6-dihydro-2-methyl-1,4-oxathiine-3-carboxanilide*	≥ 970 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Può essere autorizzato solo l'utilizzo come fungicida per il trattamento delle sementi. Gli Stati membri provvedono affinché le autorizzazioni prescrivano che il rivestimento delle sementi venga effettuato solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi e che tali strutture applichino le migliori tecniche disponibili per escludere il rilascio di nubi di polveri durante il magazzinaggio, il trasporto e l'applicazione. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla carbossina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 marzo 2011. In tale valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione a: a) il rischio per gli operatori; b) la protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è applicata in regioni con condizioni climatiche e/o suoli vulnerabili; c) il rischio per gli uccelli e i mammiferi. Le condizioni di utilizzo prevedono misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di informazioni confermative riguardanti: a) la specificazione della sostanza tecnica fabbricata commercialmente, con gli adeguati dati analitici; b) la rilevanza delle impurezze; c) il confronto e la verifica del materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità e sull'ecotossicità per i mammiferi in base alla specificazione della sostanza tecnica; d) i metodi analitici per il monitoraggio del metabolita M6 (*) nel suolo, nelle acque sotterranee e di superficie e del metabolita M9 (**) nelle acque sotterranee;

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
				1° giugno 2011	31 maggio 2021	e) i valori aggiuntivi relativi al periodo necessario per il 50 % della dissipazione nel suolo per i metaboliti del suolo P/V-54 (***) e P/V-55 (****); f) il metabolismo delle colture a rotazione; g) il rischio a lungo termine per gli uccelli granivori e per i mammiferi granivori ed erbivori; h) la rilevanza per le acque sotterranee dei metaboliti del suolo P/V-54, P/V-55 e M9 se la carbossina è classificata a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 come "sospettata di provocare il cancro". Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca alla Commissione le informazioni indicate alle lettere a), b) e c) entro il 1o dicembre 2011 le informazioni indicate alle lettere d), e), f) e g) entro il 31 maggio 2013 e le informazioni indicate al punto h) entro sei mesi dalla notifica della decisione che classifica la carbossina.»

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«359	Dazomet Numero CAS: *533-74-4* Numero CIPAC: 146	3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazinane-2-thione oppure tetrahydro-3,5-dimethyl- 1,3,5-thiadiazine-2-thione	≥ 950 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli utilizzi come nematocida, fungicida, erbicida e insetticida. Può essere autorizzata solo l'applicazione come fumigante per la disinfestazione del terreno. L'utilizzo va limitato a una applicazione ogni tre anni. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dazomet, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 marzo 2011. In tale valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione a: a) il rischio per gli operatori, i lavoratori e gli astanti; b) la protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è utilizzata in regioni con condizioni climatiche e/o suoli vulnerabili; c) il rischio per gli organismi acquatici. Le condizioni di utilizzo prevedono misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di informazioni confermative riguardanti: a) la possibile contaminazione delle acque sotterranee da parte del metile isotiocianato; b) la valutazione della possibile propagazione atmosferica a lunga distanza del metile isotiocianato e dei rischi ambientali correlati; c) il rischio acuto per gli uccelli insettivori; d) il rischio a lungo termine per gli uccelli e i mammiferi. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca alla Commissione le informazioni indicate alle lettere a), b), c) e d) entro il 31 maggio 2013.»

(1) Ulteriori informazioni sull'identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono riportati nel rapporto di riesame.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«360	Metaldeide Numero CAS: 108-62-3 (tetramero) 9002-91-9 (omopolimero) Numero CIPAC: 62	r-2, c-4, c-6, c-8- tetramethyl-1,3,5,7- tetroxocane	≥ 985 g/kg acetaldeide max. 1,5 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Può essere autorizzato solo l'utilizzo come molluschicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla metaldeide. in particolare delle relative appendici I e II. nella versione definitiva approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 marzo 2011. In tale valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione a: a) il rischio per gli operatori e i lavoratori; b) l'esposizione alimentare dei consumatori in vista delle future revisioni dei limiti massimi di residui; c) il rischio acuto a lungo termine per gli uccelli e i mammiferi. Gli Stati membri provvedono affinché le autorizzazioni prescrivano un agente repellente efficace per i cani. Le condizioni di utilizzo prevedono misure di attenuazione dei rischi. se del caso.»

(1) Ulteriori informazioni sull'identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono riportati nel rapporto di riesame.

11A11245

DECRETO 9 giugno 2011.

Inclusione delle sostanze attive carbetamine, paclobutrazolo e fluometuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione delle direttive 2011/50/UE, 2011/55/UE e 2011/57/UE della Commissione che modificano inoltre la decisione 2008/934/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, comma 1, l'art. 8, comma 1 e l'art. 13;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernente i Livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 che stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva che comprende anche le sostanze attive carbetamine, paclobutrazolo e fluometuron;

Considerato che i notificanti delle sostanze attive carbetamine, paclobutrazolo e fluometuron hanno ritirato inizialmente il loro sostegno per l'iscrizione delle suddette sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che successivamente al ritiro da parte dei notificanti, la Commissione europea ha adottato la decisione 2008/934/CE concernente la non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il carbetamine, paclobutrazolo e fluometuron nell'allegato I della citata direttiva e la successiva revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive, entro il 31 dicembre 2010;

Considerato che in conformità dell'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE i notificanti hanno poi ripresentato ai rispettivi Stati membri relatori, una nuova domanda, correlata da studi aggiuntivi, tesa all'iscrizione del carbetamine, paclobutrazolo e fluometuron, nell'allegato I della suddetta direttiva 91/414/CEE, secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione;

Considerato che gli Stati membri relatori hanno valutato i dati aggiuntivi presentati dai notificanti sulle sostanze attive carbetamine, paclobutrazolo e fluometuron, nei termini fissati per la procedura accelerata di cui al regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, ed hanno redatto una nuova relazione inviata poi all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ed alla Commissione europea;

Considerato che il progetto di relazione di valutazione iniziale delle sostanze attive carbetamine, paclobutrazolo e fluometuron, la relazione supplementare e le conclusioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare;

Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive carbetamine, paclobutrazolo e fluometuron soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione;

Viste le direttive di esecuzione 2011/50/UE, 2011/55/UE e 2011/57/UE della Commissione, concernenti l'iscrizione rispettivamente delle sostanze attive carbetamine, paclobutrazolo e fluometuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la conseguente cancellazione delle medesime sostanze dall'allegato alla decisione 2008/934/CE;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento delle direttive di esecuzione 2011/50/UE, 2011/55/UE e 2011/57/UE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive carbetamine, paclobutrazolo e fluometuron, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover cancellare le sostanze attive carbetamine, paclobutrazolo e fluometuron dall'elenco delle sostanze attive riportate nell'allegato al comunicato del 21 maggio 2009 del Ministero della salute relativo alla decisione 2008/934/CE con la quale i prodotti fitosanitari a base di dette sostanze attive dovevano essere revocati entro il 31 dicembre 2010;

Considerato che non risultano autorizzati prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive carbetamine, paclobutrazolo e fluometuron;

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione delle sostanze attive

1. Le sostanze attive carbetamine, paclobutrazolo e fluometuron sono iscritte, fino al 31 maggio 2021, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato I al presente decreto.

Art. 2.

Modifica del comunicato relativo alla decisione 2008/934/CE

1. Le voci relative alle sostanze attive carbetamine, paclobutrazolo e fluometuron sono cancellate dall'allegato al comunicato del 21 maggio 2009 del Ministero della salute relativo alla decisione 2008/934/CE con la quale i prodotti fitosanitari a base di dette sostanze attive, se autorizzati, dovevano essere revocati entro il 31 dicembre 2010.

Art. 3.

Condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari

1. Coloro che intendono richiedere l'autorizzazione all'immissione in commercio per prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive carbetamine, paclobutrazolo e fluometuron presentano al Ministero della salute, unitamente alla domanda di autorizzazione, i seguenti documenti:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, o l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. I prodotti fitosanitari per i quali s'intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato I al presente decreto.

3. Tali fascicoli, saranno oggetto di valutazione in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 4.

Rapporto di riesame

1. I rapporti di riesame, sono messi a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 9 giugno 2011

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 3

ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«356	Carbetamide Numero CAS: 16118-49-3 Numero CIPAC: 95	(*R*)-1-(Ethylcarbamoyl)ethyl carbanilate	≥ 950 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Può essere autorizzato solo l'utilizzo come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul carbetamide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 marzo 2011. In tale valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione a: a) la protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è applicata in regioni con condizioni climatiche e/o suoli vulnerabili; b) il rischio per le piante non bersaglio; c) il rischio per gli organismi acquatici. Le condizioni di utilizzo prevedono misure di attenuazione dei rischi, se del caso.»

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«353	Paclobutrazolo Numero CAS: 76738-62-0 Numero CIPAC: 445	(2RS,3RS)-1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-2- (1H-1,2,4-triazol-1- yl)pentan-3-ol	≥ 930 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Può essere autorizzato solo l'utilizzo come fitoregolatore. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul paclobutrazol, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 marzo 2011. In tale valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione al rischio per le piante acquatiche e provvedono affinché le condizioni d'impiego prescrivano misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di informazioni confermative riguardanti: (1) la specificazione della sostanza tecnica fabbricata commercialmente; (2) i metodi analitici del suolo e delle acque di superficie per il metabolita NOA457654; (3) i residui dei derivati metabolici del triazolo (TDM) in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale; (4) i possibili effetti nocivi del paclobutrazol sul sistema endocrino; (5) i possibili effetti nocivi dei prodotti di degradazione delle diverse strutture ottiche del paclobutrazol e del suo metabolita CGA 149907 nei comparti ambientali del suolo, dell'acqua e dell'aria. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca alla Commissione le informazioni indicate ai punti 1) e 2) entro il 30 novembre 2011, le informazioni indicate al punto 3) entro il 31 maggio 2013, le informazioni indicate al punto 4) entro due anni dall'adozione delle linee guida dell'OCSE per i test sull'alterazione del sistema endocrino e le informazioni indicate al punto 5) entro due anni dall'adozione di disposizioni specifiche.»

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«343	Fluometuron Numero CAS: 2164-17-2 Numero CIPAC: 159	1,1-dimethyl-3-(α,α,α -trifluoro-m-tolyl)urea	≥ 940 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Può essere autorizzato solo l'utilizzo come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fluometuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 marzo 2011. In tale valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione: a) alla protezione degli operatori e provvedono affinché le condizioni d'impiego prescrivano l'uso di dispositivi di protezione individuale adeguati; b) alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è applicata in regioni sensibili per le condizioni del suolo e/o le caratteristiche climatiche; essi provvedono affinché le condizioni di autorizzazione prescrivano misure di attenuazione dei rischi e l'obbligo di realizzare programmi di monitoraggio per verificare la potenziale lisciviazione del fluometuron e dei metaboliti del suolo desmetil fluometuron e trifluorometilanilina nelle zone sensibili, se del caso; c) al rischio per i macrorganismi del suolo non bersaglio diversi dai lombrichi e per le piante non bersaglio e provvedono affinché le condizioni di autorizzazione prescrivano misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati provvedono affinché i richiedenti forniscano alla Commissione informazioni confermative riguardanti: a) le proprietà tossicologiche del metabolita vegetale acido trifluoroacetico; b) i metodi analitici per il monitoraggio del fluometuron nell'aria; c) i metodi analitici per il monitoraggio del metabolita del suolo trifluorometilanilina nel suolo e nell'acqua; d) la rilevanza per le acque sotterranee dei metaboliti del suolo desmetil fluometuron e trifluorometilanilina, se il fluometuron è classificato a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 come "sospettato di provocare il cancro". Gli Stati membri interessati provvedono affinché i richiedenti forniscano alla Commissione le informazioni indicate alle lettere a), b) e c) entro il 31 marzo 2013 e le informazioni indicate alla lettera d) entro sei mesi dalla notifica della decisione di classificazione del fluometuron.»

11A11246

DECRETO 13 giugno 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Cuprosei Combi».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 28 luglio 2009 presentata dall'Impresa Sariaf Gowan Spa (ora Gowan Italia *Spa)*, con sede legale in Faenza (Ravenna) - via Morgagni n. 68, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Ramozeb Combi» contenente le sostanze attive rame ossicloruro e mancozeb;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva mancozeb, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 giugno 2016, in attuazione della direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005;

Visto il decreto del 15 settembre 2009 di inclusione della sostanza attiva rame, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 novembre 2019, in attuazione della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva mancozeb l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 7 marzo 2006, art. 2, comma 2;

Considerato che per il prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva rame l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 15 settembre 2009, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III da presentarsi entro il 31 maggio 2012, pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva rame nell'allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 10 gennaio 2011 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'Impresa ha ceduto la titolarità del prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione, all'Impresa IQV Italia Srl, con sede legale in via del Progresso n. 2, Fiano Romano (Roma);

Vista la nota pervenuta in data 5 maggio 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Cuprosei Combi»;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa IQV Italia Srl, con sede legale in via del Progresso n. 2, Fiano Romano (Roma), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CUPROSEI COMBI con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 novembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva rame nell'allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di allegato III entro il 31 maggio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2009/37/CE del 23 aprile 2009 per la sostanza attiva rame.

È fatto salvo altresì ogni eventuale adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100-200-500, kg 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera IQV Industrias Quimicas del Valles s.a., Mollet del Valles - Barcellona (Spagna).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14811.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2011

Il direttore generale: Borrello

ALLEGATO

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

CUPROSEI COMBI

Fungicida in formulazione polvere bagnabile.

CUPROSEI COMBI - Composizione:
RAME METALLO puro g 22
(da rame ossicloruro)
MANCOZEB puro g 17,5
Coformulanti q.b. a g 100

IQV ITALIA Srl
Via del Progresso, 2
00065 Fiano Romano (Roma)
Tel 0765 400086

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Partita n.: *

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Officina di Produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
Distrbuito da:
GOWAN ITALIA S.p.A. - via Morgagni, 68 - Faenza (RA)
Tel 0546/629911
Contenuto netto: **g 100 - 200 - 500 Kg 1 - 5 - 10 - 20**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Evitare che le donne utilizzino il prodotto o siano ad esso comunque esposte. Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto usare occhiali protettivi, maschera per polveri, guanti e tuta da lavoro. Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Rame metallo puro 20%; Mancozeb puro 20%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Rame: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali; ittero emolitico, insufficienza epatica e renale. Convulsioni, collasso, Febbre da inalazione del metallo. irritante cutaneo e oculare.
Mancozeb: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Controindicazioni:--------------
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega alle seguenti dosi per 100 litri di acqua, irrorati con pompe a volume normale, iniziando i trattamenti prima della comparsa della malattia (preventivi) e ripeterli secondo necessità.
VITE
Contro Peronospora trattamenti prefiorali alla dose di 250-350 g/hl (2,5-3,5 kg/ha); dopo la fioritura alla dose di 350-450 g/hl (3,5-4,5 kg/ha), intervenendo ogni qualvolta si verificano le condizioni climatiche favorevoli alle infezioni.
MELO-PERO-COTOGNO
Contro Ticchiolatura: 300 g/hl (4,5 kg/ha). Sospendere i trattamenti a inizio fioritura.
POMODORO
Contro Peronospora, Septoriosi, Alternariosi, Cladosporiosi e Batteriosi (attività collaterale): 350-450 g/hl (3,5-4,5 kg/ha).
TABACCO
Peronospora, Antracnosi: 350-450 g/hl (3,5-4,5 kg/ha).
CEREALI (solo su orzo, avena, frumento, segale)
Ruggine, Septoria: 4,5 kg/ha.
GAROFANO (in pieno campo)
Ruggine, Vaiolo ed Alternariosi: 350-400 g/hl.

AVVERTENZA
Le dosi indicate corrispondono a quelle normalmente indicate per i prodotti a base di rame. In condizioni agronomiche e nei periodi stagionali diversamente favorevoli allo sviluppo della malattia si può aumentare o diminuire opportunamente le dosi sopra riportate.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Diluire il prodotto in poca acqua a parte, quindi versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo di acqua mescolando accuratamente.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina e gli oli.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non si deve trattare durante la fioritura. Su alcune varietà di melo (Abbondanza "Belford", Black Stayman, Commercio, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beaul, Morgeaduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Lnigia d'Avranches, Butirra Clairgeau. Passacrassana, B.C. Wi1liam, Dott.Jule Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Su pomodoro e garofano, visto l'elevato numero di varietà esistenti, si consiglia di effettuare un saggio preliminare su una piccola superficie, prima dell'impiego su larga scala.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta. Sul pomodoro trattamenti ammessi solo fino alla prima fioritura.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON IMPIEGARE IN SERRA
DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

1 3 GIU. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

CUPROSEI COMBI

Fungicida in formulazione polvere bagnabile.

CUPROSEI COMBI - Composizione:
RAME METALLO puro g 22
(da rame ossicloruro)
MANCOZEB puro g 17,5
Coformulanti q.b. a g 100

Contenuto netto:
g 100

Partita n.: *

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IQV ITALIA Srl
Via del Progresso, 2 - 00065 Fiano Romano (Roma)
Tel 0765 400086

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Officina di Produzione:
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a. - Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
Distrbuito da:
GOWAN ITALIA S.p.A. - Via Morgagni, 68 - Faenza (RA) - Tel 0546/629911

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 13 GIU. 2011

11A11247

DECRETO 13 giugno 2011.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di etofumesate, a seguito dell'iscrizione nell'allegato I, alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 sulla base del dossier ETOSATE 500 g/l SC di All. III.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2002/37/CE della Commissione del 3 maggio 2002, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva etofumesate;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 5 giugno 2003 che indica il 28 febbraio 2013 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva etofumesate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dalle imprese titolari intese ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo ETOSATE 500 g/l SC conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento ETOSATE 500, presentato dall'impresa Feinchemie Schwebda GmbH che ne ha concesso specifico accesso;

Viste, inoltre, le domande intese ad ottenere l'autorizzazione alla modifica di composizione in adeguamento alla composizione del prodotto oggetto degli studi costituenti il fascicolo di all III sopra indicato, nonché modifiche d'impiego per alcuni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi e indicate nell'allegato al presente decreto;

Considerato che l' impresa titolarei delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 5 giugno 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva etofumesate;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo ETOSATE 500 SC, ottenuta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 28 febbraio 2013, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto centro dati tecnico – scientifici aggiuntivi da presentarsi 12 mesi dalla data del presente decreto;

Viste le note con le quali le Imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, hanno ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 28 febbraio 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva etofumesate in allegato I, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 sulla base del fascicolo ETOSATE 500 g/l SC conforme all'All. III;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 28 febbraio 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono altresì autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L' impresa titolare delle autorizzazioni è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **etofumesate** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier ETOSATE 500 g/l SC di All. III fino al 28 febbraio 2013 ai sensi del decreto ministeriale 5 giugno 2003 di recepimento della direttiva di inclusione 2002/37/CE della Commissione del 3 maggio 2002

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Modifiche autorizzate
1.	8483	Etosate 500	30/03/1994	Feinchemie Schwebda GmbH	- modifiche di composizione - eliminazione dell'impiego su: **tabacco;**
2.	10608	Bietosate SC	18/10/2000	Feinchemie Schwebda GmbH	- modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - eliminazione dell'impiego su: **tabacco;**

BIETOSATE SC

ERBICIDA SELETTIVO PER LA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

SOSPENSIONE CONCENTRATA

BIETOSATE SC

Registrazione del Ministero della Sanità n°10608 del 18/10/2000

Titolare dell'autorizzazione:
FEINCHEMIE SCHWEBDA GmbH
Straßburger Str. 5- Eschwege 37269 - Germania

Distribuito da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l.
Via Verdi, 12 - Bergamo - Tel. 035 243360

COMPOSIZIONE		
Etofumesate puro	44,72 g (=500 g/l)	
Coformulanti q.b.a	100 g	

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto 1-5-10-20-25 L   Partita n.

Stabilimento di produzione: **AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd. P.O.B. 262 - 77102 Ashdod - ISRAELE**

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto usare occhiali protettivi, guanti e tuta da lavoro. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito mangimi. Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua. Non entrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI IMPIEGO:
ETOSATE 500 è un erbicida selettivo della barbabietola da zucchero che agisce principalmente sui germinelli, ma anche sulle infestanti già nate per assorbimento radicale e fogliare.
Controlla alcune infestanti graminacee annuali (escluso il *Lolium* spp.) e alcune tra le più importanti e diffuse dicotiledoni quali *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Anagallis arvensis* (Mordigallina), *Avena* spp. (Avena), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Echinochloa crus-galli* (Giavone), *Euphorbia* spp (Euforbia), *Polygonum convolvulus* (Poligono convolvolo), *Fumaria officinalis* Fumaria), *Galium aparine* (Caglio), *Mercurialis annua* (Mercorella comune), *Panicum dichotomiflorum* (Giavone americano)., *Papaver rhoeas* (Papavero), *Phalaris* spp. (Scagliola), *Poa annua* (Fienarola annuale), *Polygonum* spp. (Poligoni), *Setaria* spp. (Panicastrella)., *Solanum nigrum* (Erba morella), *Stellaria media* Centocchio).

Viene impiegato per il diserbo della **BARBABIETOLA DA ZUCCHERO:**
Trattare su terreno umido nel seguente modo:
- in pre-semina e in pre-emergenza alla dose di 2 litri/ha, in miscela con prodotti a base di Metamitron e/o Lenacil
- in post-emergenza alla dose massima di 1-1,2 litri/ha nel caso di un intervento unico, in miscela con prodotti a base di Fenmedifam e/o Lenacil
- in post-emergenza alla dose massima di 0,4 -0,5 litri/ha nel caso di interventi frazionati o di impiego di dosi molto ridotte, in miscela con prodotti a base di Fenmedifam e/o Lenacil

Intervenire in post-emergenza a partire dallo stadio di foglie cotiledonali della coltura e con infestanti nelle prime fasi dello sviluppo.
In post-emergenza non trattare nelle ore più calde, con temperatura superiore a 23-24° C.

Il prodotto va impiegato con volumi di acqua di 200-500 l/ha
Non superare la dose di 2 L/ha ogni 3 anni.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ:
Fitotossico sulle colture non indicate in etichetta

Sospendere i trattamenti 120 giorni prima del raccolto.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO (art.9, comma 3, D.L.Vo n. 65/2003)
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ...."

13 GIU. 2011

ETOSATE 500

ERBICIDA SELETTIVO PER LA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
SOSPENSIONE CONCENTRATA

ETOSATE 500

Registrazione del Ministero della Sanità n° 8483 del 30/03/94

Titolare dell'autorizzazione:
FEINCHEMIE SCHWEBDA GmbH
Straßburger Str. 5- Eschwege 37269 - Germania

Distribuito da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l.
Via Verdi, 12 - Bergamo - Tel. 035 243360

COMPOSIZIONE		
Etofumesate puro	44,72 g (=500 g/l)	**PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**
Coformulanti q.b.a	100 g	

Contenuto 1-5-10-20-25 L Partita n.

Stabilimento di produzione: **AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd. P.O.B. 262 - 77102 Ashdod - ISRAELE**

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto usare occhiali protettivi, guanti e tuta da lavoro. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito mangimi. Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua. Non entrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI IMPIEGO:
ETOSATE 500 è un erbicida selettivo della barbabietola da zucchero che agisce principalmente sui germinelli, ma anche sulle infestanti già nate per assorbimento radicale e fogliare.
Controlla alcune infestanti graminacee annuali (escluso il *Lolium* spp.) e alcune tra le più importanti e diffuse dicotiledoni quali *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Anagallis arvensis* (Mordigallina), *Avena* spp. (Avena), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Echinochloa crus-galli* (Giavone), *Euphorbia* spp (Euforbia), *Polygonum convolvulus* (Poligono convolvolo), *Fumaria officinalis* Fumaria), *Galium aparine* (Caglio), *Mercurialis annua* (Mercorella comune), *Panicum dichotomiflorum* (Giavone americano)., *Papaver rhoeas* (Papavero), *Phalaris* spp. (Scagliola), *Poa annua* (Fienarola annuale), *Polygonum* spp. (Poligoni), *Setaria* spp. (Panicastrella)., *Solanum nigrum* (Erba morella), *Stellaria media* Centocchio).

Viene impiegato per il diserbo della **BARBABIETOLA DA ZUCCHERO:**
Trattare su terreno umido nel seguente modo:
- in pre-semina e in pre-emergenza alla dose di 2 litri/ha, in miscela con prodotti a base di Metamitron e/o Lenacil
- in post-emergenza alla dose massima di 1-1,2 litri/ha nel caso di un intervento unico, in miscela con prodotti a base di Fenmedifam e/o Lenacil
- in post-emergenza alla dose massima di 0,4 -0,5 litri/ha nel caso di interventi frazionati o di impiego di dosi molto ridotte, in miscela con prodotti a base di Fenmedifam e/o Lenacil

Intervenire in post-emergenza a partire dallo stadio di foglie cotiledonali della coltura e con infestanti nelle prime fasi dello sviluppo.
In post-emergenza non trattare nelle ore più calde, con temperatura superiore a 23-24° C.
Il prodotto va impiegato con volumi di acqua di 200-500 l/ha
Non superare la dose di 2 L/ha ogni 3 anni.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÁ:
Fitotossico sulle colture non indicate in etichetta

Sospendere i trattamenti 120 giorni prima del raccolto.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO (art.9, comma 3, D.L.Vo n. 65/2003)

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ...."

13 GIU. 2011

11A11309

DECRETO 13 giugno 2011.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di etofumesate, a seguito dell'iscrizione nell'allegato I, alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 sulla base del dossier ETOFUM-FL 500 g/l SC di All. III.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2002/37/CE della Commissione del 3 maggio 2002, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva etofumesate;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 5 giugno 2003 che indica il 28 febbraio 2013 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva etofumesate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo ETOFUM-FL 500 g/l SC conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento ETOFUM FL, presentato dall'impresa Agrichem B.V. che ne ha concesso specifico accesso;

Vista, inoltre, la richiesta presentata dall'Impresa titolare della registrazione stessa, al fine di ottenere variazioni amministrative relative alle officine di per alcuni del prodotto fitosanitario di cui trattasi e indicate nell'allegato al presente decreto;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione deli prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 5 giugno 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva etofumesate;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo ETOFUM-FL 500 g/l SC, ottenuta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 28 febbraio 2013, alle nuove condizioni di impiego;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto centro dati tecnico - scientifici aggiuntivi da presentarsi 12 mesi dalla data del presente decreto;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 28 febbraio 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva etofumesate in allegato I, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 sulla base del fascicolo ETOFUM-FL 500 g/l SC conforme all'All. III;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È ri-registrati fino al 28 febbraio 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono altresì autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva **etofumesate** ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier ETOFUM-FL 500 g/l SC di All. III fino al 28 febbraio 2013 ai sensi del decreto ministeriale 5 giugno 2003 di recepimento della direttiva di inclusione 2002/37/CE della Commissione del 3 maggio 2002

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Modifiche autorizzate**
1.	8874	ETOFUM-FL	10/06/1996	Agrichem B.V.	- rinuncia alla produzione negli stabilimenti: **Scam S.r.l.** Strada Bellaria 164 (Modena)

ETOFUM - FL

ERBICIDA SELETTIVO PER LA COLTURA DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
- Etofumesate puro: g 44,25 (500 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

AgriChem B.V., Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout – Olanda
Tel: +31-162 431931; +39-02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n. 8874 del 10/06/1996

Stabilimento di produzione: AgriChem B.V., Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout (Olanda)

Taglie: 0.5-1-5-10-20 l **Partita n.**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
ETOFUM-FL è un diserbante selettivo che viene impiegato per il diserbo della barbabietola da zucchero a semina primaverile e autunnale. Il prodotto agisce per assorbimento radicale e fogliare sulle infestanti quando sono in fase di germinazione o allo stadio giovanile. Per una completa azione sulle malerbe il prodotto necessita di essere miscelato con prodotto ad azione complementare ed integrativa a base di cloridazon e fenmedifam.
ETOFUM-FL é efficace contro le seguenti principali infestanti: *Avena* spp. (Avena), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto), *Anagallis arvensis* (Mordigallina), *Apera spica-venti* (Capellini dei campi), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Poa annua* (Fienarola annuale), *Portulaca oleracea* (Erba porcellana), *Setaria viridis* (Falso panico), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Sonchus oleraceus* (Grespino comune), *Sorghum halepense* da seme (Sorghetta), *Spergula arvensis* (Renaiola comune), *Stellaria media* (Centocchio).

MODALITÁ E CAMPI DI IMPIEGO
Barbabietola a semina primaverile
Pre-semina o pre-emergenza: litri 2 per ettaro in combinazione con Lenacil (Kg 0,4-0,5/Ha di sostanza attiva) o Cloridazon (kg 1,6/Ha di sostanza attiva) in 300-500 litri di acqua, con leggera incorporazione. Nel trattamento di pre emergenza intervenire subito dopo la semina e prima dell'emergenza delle

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del................

infestanti.
- Post-emergenza: litri 1-1,2/Ha in combinazione con Fenmedifam (litri 5/Ha di prodotto commerciale al 16%) in 300 litri di acqua, evitando di trattare con temperature superiori ai 25°C.

Barbabietola a semina autunnale
- Pre-semina o pre-emergenza: litri 2/Ha in combinazione con Lenacil (kg 0,7-0,8 di sostanza attiva ad ettaro) in 300-500 litri di acqua, con leggera incorporazione.
- Post-emergenza: litri 1,2-1,5/Ha con 5-6 litri di Fenmedifam (prodotto commerciale), in 300 litri di acqua, evitando di trattare con temperature superiori ai 25°C.

Con le miscele proposte viene aumentato lo spettro d'azione su altre malerbe.

NON SUPERARE LA DOSE DI 2 L/ha OGNI 3 ANNI

AVVERTENZE: nei trattamenti di pre-semina e pre-emergenza il prodotto non si deve impiegare su terreni sabbiosi e con alto contenuto di sostanza organica (più del 5%). Dopo il trattamento di pre-emergenza, il terreno deve essere sufficientemente umido; in caso contrario effettuare un intervento irriguo. Nel caso si dovesse effettuare una risemina di altra coltura, realizzare prima un'aratura profonda.

COMPATIBILITA': il prodotto è miscibile con altri prodotti che ne completino l'efficacia quali Fenmedifam, Lenacil e Cloridazon.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Durante il trattamento si consiglia di tenere lontani gli animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 120 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n° 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

13 GIU. 2011
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.:...............

11A11310

DECRETO 13 giugno 2011.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di etofumesate, a seguito dell'iscrizione nell'allegato I, alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 sulla base del dossier AEB049913 00 SC45 A2 di All. III.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2002/37/CE della Commissione del 3 maggio 2002, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva etofumesate;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 5 giugno 2003 che indica il 28 febbraio 2013 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva etofumesate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dalle imprese titolari intese ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo AEB049913 00 SC45 A2 conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento TRAMAT FLO, presentato dall'impresa Bayer Cropscience S.r.l. che ne ha concesso specifico accesso;

Viste, inoltre, le richieste presentate dall'Impresa titolare delle registrazioni stesse, al fine di ottenere variazioni amministrative relative alle officine di per alcuni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi e indicate nell'allegato al presente decreto;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 5 giugno 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva etofumesate;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo AEB049913 00

SC45 A2, ottenuta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 28 febbraio 2013, alle nuove condizioni di impiego;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto centro dati tecnico – scientifici aggiuntivi da presentarsi 12 mesi dalla data del presente decreto;

Viste le note con le quali le Imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, hanno ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 28 febbraio 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva etofumesate in allegato I, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 sulla base del fascicolo AEB049913 00 SC45 A2 conforme all'All. III;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 28 febbraio 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono altresì autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare delle autorizzazioni è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **etofumesate** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier AEB049913 00 SC45 A2 di All. III fino al 28 febbraio 2013 ai sensi del decreto ministeriale 5 giugno 2003 di recepimento della direttiva di inclusione 2002/37/CE della Commissione del 3 maggio 2002

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Modifiche autorizzate**
1.	5804	Tramat Flo	27/03/1984	Bayer Cropscience Srl	- rinuncia alla produzione negli stabilimenti: - **Bayer Cropscience GmbH** Wolfenbuttel (DE); - **Bayer Cropscience Ltd.** Huaxton Cambredge (UK); - **Agriformula S.r.l.** Paganica (AQ); - **Isagro S.p.A.** Aprilia (LT)
2.	6088	Kemiron 500 SC	12/09/1984	Bayer Cropscience Srl	- rinuncia alla produzione negli stabilimenti: - **Bayer Cropscience GmbH** Wolfenbuttel (DE); - **Bayer Cropscience Ltd.** Huaxton Cambredge (UK); - **Agriformula S.r.l.** Paganica (AQ); - **Isagro S.p.A.** Aprilia (LT)

KEMIRON 500 SC

Erbicida selettivo per la barbabietola da zucchero e per il tabacco.
Sospensione concentrata (SC)

KEMIRON 500 SC

Composizione:
100 g di prodotto contengono:
Etofumesate puro 44,25 g (500 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g

Frasi di Rischio
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione:
Bayer CropScience S.r.l. – V.le Certosa 130 – 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Registrazione n° 6088 del 12/09/1984 del Ministero della Sanità

Officine di produzione: SBM Formulation – St. Marcel - Marsiglia (Francia)

Contenuto netto: 0,5 - 1 - 3 - 5 L

Partita N°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni.

Prescrizioni supplementari
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

CARATTERISTICHE

KEMIRON 500 SC agisce per assorbimento fogliare e radicale.
Efficacia erbicida: il prodotto usato da solo è attivo contro *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Echinochloa crus-galli* (Giavone), *Avena* spp (Avena selvatica) e contro diverse infestanti a foglia larga quali *Stellaria* spp. (Stellaria), *Galium* spp. (Attaccamano), *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Papaver rhoeas* (Papavero).

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Epoca d'impiego:
Pre-semina: Con leggera incorporazione a 2-3 cm di profondità, in miscela con Cloridazon o Lenacil o Metamitron.
Pre-emergenza: Subito dopo la semina e comunque prima dell'emergenza delle infestanti, ancora in associazione con Cloridazon o Lenacil o Metamitron, miscele ancor più polivalenti e complete del KEMIRON 500 SC impiegato da solo.
Post-emergenza: In miscela con Fenmedifam su infestanti ai primi stadi di sviluppo e con bietole che abbiano già differenziato almeno 2 foglie vere.
Nelle applicazioni di pre-semina e pre-emergenza il prodotto può essere usato su tutti i tipi di terreno ad eccezione di quelli sabbiosi e di quelli con tenore di sostanza organica superiore al 5%.
Il pre-semina è preferibile al pre-emergenza soprattutto in coincidenza di semine tardive.
Con le miscele sopra suggerite (KEMIRON 500 SC + Lenacil o Cloridazon o Metamitron in pre-semina o pre-emergenza e con Fenmedifam in post-emergenza) lo spettro d'azione è più ampio e completo.

DOSI D'IMPIEGO
Bietola di semina autunnale
Pre semina o pre-emergenza: KEMIRON 500 SC a 2 l/ha in miscela con Lenacil a 0,7-0,8 kg di p.a./ha.
Post-emergenza: usare KEMIRON 500 SC alla dose di 1,2-1,5 l/ha in combinazione con 0,8-1 l di p.a./ha di Fenmedifam.
Bietola di semina primaverile:
Pre-semina o pre-emergenza: usare KEMIRON 500 SC a 2 l/ha miscelato con Lenacil a 0,4-0,5 kg di p.a./ha o Cloridazon a 2-2,5 kg di p.a./ha o Metamitron a 2,5-3 kg/ha di p.a..
Post-emergenza: KEMIRON 500 SC in questa epoca può essere miscelato alla dose di 1-1,2 l/ha con Fenmedifam 0,6-0,8 l/ha di p.a., usando la dose più bassa in presenza di temperature relativamente elevate (20-24°C) e la dose più alta con temperature non superiori a 20°C. Usare un volume di acqua di 300-500 l/ha nelle applicazioni di pre-semina e pre-emergenza, mentre si raccomanda di non superare i 300 l/ha in post-emergenza.
Il prodotto può essere distribuito anche localizzato.
Preparazione della miscela: Agitare il contenitore diverse volte prima di procedere alla misurazione della quantità di liquido richiesta. Quando si miscela il prodotto con Fenmedifam o insetticidi, mettere il KEMIRON 500 SC per ultimo tenendo la poltiglia in costante agitazione.
Condizioni di trattamento: un sufficiente grado di umidità del terreno nel periodo successivo al trattamento di pre-emergenza è condizione essenziale per ottenere un buon risultato: in caso di siccità effettuare un intervento irriguo. Nelle applicazioni di post-emergenza con Fenmedifam, è consigliabile non trattare quando la temperatura è superiore ai 25°C, in tal caso è buona norma rimandare il trattamento al tardo pomeriggio.
Se dopo il trattamento di pre-emergenza si dovesse abbandonare la coltivazione della barbabietola, prima di seminare un'altra specie, effettuare una profonda aratura.
Tabacco
Epoca d'intervento: Intervenire qualche giorno prima del trapianto, possibilmente in assenza delle infestanti.
Dose in pre-trapianto: 1,5-2 l/ha di KEMIRON 500 SC associato a Pendimetalin 700-950 g p.a./ha per il completamento dello spettro d'azione.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Avvertenze:
Su barbabietola da zucchero è possibile effettuare fino a 3 applicazioni per anno in pre-emergenza e post-emergenza precoce, non superando il totale di 1000 g/ha di p.a. nell'arco di 3 anni. Sul tabacco non va superato il totale di 1000 g/ha di p.a. nell'arco di 3 anni.

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

INTERVALLO DI SICUREZZA: 120 giorni per barbabietola da zucchero, 90 giorni per tabacco

ATTENZIONE:

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Conservare il prodotto in luogo fresco nel periodo estivo ed evitare il gelo nel periodo invernale.

13.01.11

Bayer CropScience S.r.l.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 13 GIU. 2011

TRAMAT® FLO

Erbicida selettivo per la barbabietola da zucchero e per il tabacco.
Sospensione concentrata (SC)

TRAMAT® FLO
Composizione:
100 g di prodotto contengono:
Etofumesate puro 44,25 g (500 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g

Frasi di Rischio
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione:
Bayer CropScience S.r.l. – V.le Certosa 130 – 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Registrazione n° 5804 del Ministero della Sanità del 27/03/84

Officine di produzione: SBM Formulation – St. Marcel - Marsiglia (Francia)

Contenuto netto: 1 - 3 L

Partita N°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni.

Prescrizioni supplementari
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

CARATTERISTICHE

TRAMAT FLO agisce per assorbimento fogliare e radicale.
Efficacia erbicida: il prodotto usato da solo è attivo contro *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Echinochloa crus-galli* (Giavone), *Avena* spp. (Avena selvatica) e contro diverse infestanti a foglia larga quali *Stellaria* spp. (Stellaria), *Galium* spp. (Attaccamano), *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Papaver rhoeas* (Papavero).

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Epoca d'impiego:
Pre-semina: Con leggera incorporazione a 2-3 cm di profondità, in miscela con Cloridazon o Lenacil o Metamitron.
Pre-emergenza: Subito dopo la semina e comunque prima dell'emergenza delle infestanti, ancora in associazione con Cloridazon o Lenacil o Metamitron, miscele ancor più polivalenti e complete del TRAMAT FLO impiegato da solo.
Post-emergenza: In miscela con Fenmedifam su infestanti ai primi stadi di sviluppo e con bietole che abbiano già differenziato almeno 2 foglie vere.
Nelle applicazioni di pre-semina e pre-emergenza il prodotto può essere usato su tutti i tipi di terreno ad eccezione di quelli sabbiosi e di quelli con tenore di sostanza organica superiore al 5%.
Il pre-semina è preferibile al pre-emergenza soprattutto in coincidenza di semine tardive.
Con le miscele sopra suggerite (TRAMAT FLO + Lenacil o Cloridazon o Metamitron in pre-semina o pre-emergenza e con Fenmedifam in post-emergenza) lo spettro d'azione è più ampio e completo.
DOSI D'IMPIEGO
Bietola di semina autunnale
Pre semina o pre-emergenza: TRAMAT FLO a 2 l/ha in miscela con Lenacil a 0,7-0,8 kg di p.a./ha.
Post-emergenza: usare TRAMAT FLO alla dose di 1,2-1,5 l/ha in combinazione con 0,8-1 l. di p.a /ha di Fenmedifam.
Bietola di semina primaverile:
Pre-semina o pre-emergenza: usare TRAMAT FLO a 2 l/ha miscelato con Lenacil a 0,4-0,5 kg di p.a./ha o Cloridazon a 2-2,5 kg di p.a./ha o Metamitron a 2,5-3 kg/ha di p.a..
Post-emergenza: TRAMAT FLO in questa epoca può essere miscelato alla dose di 1-1,2 l/ha con Fenmedifam 0,6-0,8 l/ha di p.a., usando la dose più bassa in presenza di temperature relativamente elevate (20-24°C) e la dose più alta con temperature non superiori a 20°C. Usare un volume di acqua di 300-500 l/ha nelle applicazioni di pre-semina e pre-emergenza, mentre si raccomanda di non superare i 300 l/ha in post-emergenza.
Il prodotto può essere distribuito anche localizzato.
Preparazione della miscela: Agitare il contenitore diverse volte prima di procedere alla misurazione della quantità di liquido richiesta. Quando si miscela il prodotto con Fenmedifam o insetticidi, mettere il TRAMAT FLO per ultimo tenendo la poltiglia in costante agitazione.
Condizioni di trattamento: un sufficiente grado di umidità del terreno nel periodo successivo al trattamento di pre-emergenza è condizione essenziale per ottenere un buon risultato; in caso di siccità effettuare un intervento irriguo. Nelle applicazioni di post-emergenza con Fenmedifam, è consigliabile non trattare quando la temperatura è superiore ai 25°C, in tal caso è buona norma rimandare il trattamento al tardo pomeriggio.
Se dopo il trattamento di pre-emergenza si dovesse abbandonare la coltivazione della barbabietola, prima di seminare un'altra specie, effettuare una profonda aratura.
Tabacco
Epoca d'intervento: Intervenire qualche giorno prima del trapianto, possibilmente in assenza delle infestanti.
Dose in pre-trapianto: 1,5-2 l/ha di TRAMAT FLO associato a Pendimetalin 700-950 g p.a./ha per il completamento dello spettro d'azione.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Avvertenze:
Su barbabietola da zucchero è possibile effettuare fino a 3 applicazioni per anno in pre-emergenza e post-emergenza precoce, non superando il totale di 1000 g/ha di p.a. nell'arco di 3 anni. Sul tabacco non va superato il totale di 1000 g/ha di p.a. nell'arco di 3 anni.
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

INTERVALLO DI SICUREZZA: 120 giorni per barbabietola da zucchero, 90 giorni per tabacco

ATTENZIONE:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Conservare il prodotto in luogo fresco nel periodo estivo ed evitare il gelo nel periodo invernale.

® marchio registrato
13.01.11

Bayer CropScience S.r.l.

11A11311

DECRETO 13 giugno 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Barclay Gallup Biograde 450».

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 22 giugno 2010 presentata dall'impresa Barclay Chemicals (R&D) Ltd, con sede legale in Dublino (Irlanda), Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Barclay Gallup Biograde 450» contenente la sostanza attiva glifosate;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Istituto scientifico valutatore Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 26 marzo 2001 di inclusione della sostanza attiva glifosate, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2011;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'Istituto scientifico sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Barclay Chemicals (R&D) Ltd a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'ufficio in data 10 marzo 2011, prot. 7267, con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla suddetta data;

Vista la nota pervenuta in data 19 aprile 2011 da cui risulta che l'impresa Barclay Chemicals (R&D) Ltd ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Barclay Gallup Biograde 450» fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva glifosate, fatta salva la successiva presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Barclay Chemicals (R&D) Ltd, con sede legale in Dublino (Irlanda), Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato BARCLAY GALLUP BIOGRADE 450 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 250-500; l 1-2-5-10-20-200-1000.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: Barclay Chemicals Manifacturing Ltd - Mulhuddart, Dublin 15 (Irlanda).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14926.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2011

Il direttore generale: BORRELLO

BARCLAY GALLUP BIOGRADE 450

Concentrato solubile (SL)

Erbicida ad azione fogliare, sistemico, non selettivo e non residuale.

Registrazione Ministero della Salute N. ..... del ......

Composizione:
GLIFOSATE ACIDO puro g. 37,3 (=450 g/L)
(da sale isopropilamminico)
Coformulanti q.b. a g. 100

Partita n°

Barclay Chemicals (R&D) Ltd
Damastown Way, Damastown Industrial Park
Mulhuddart - Dublin 15 (Irlanda)
+ 353 (0) 1 811 2900

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Stabilimento di produzione:
Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Mulhuddart, Dublin 15 (Irlanda)

Contenuto: **250[1]-500[1] mL 1[1]-2[1]-5[1]-10[1]-20[1]-200[2]-1000[2] L**

Distribuito da:
SCAM SpA – Strada Bellaria, 164 – 41226 Modena – *Tel. 059586511*

FRASI DI RISCHIO: Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Barclay Gallup Biograde 450 è un erbicida fogliare non selettivo per il controllo di graminacee e dicotiledoni annuali e perenni. Non è attivo su muschi. Il prodotto viene assorbito dalle foglie e trasportato verso l'apparato radicale. Per questa ragione è necessario trattare su infestanti con foglie verdi ben sviluppate.

MODALITA' D'IMPIEGO
Il prodotto va impiegato per irrorazioni su infestanti ben sviluppate con volumi di 100-300 litri di soluzione per ettaro, avendo cura di bagnare uniformemente le infestanti. Utilizzare pompe a bassa pressione (max 2 atm) con barre o lance con ugelli a ventaglio o a specchio evitando ogni possibilità di deriva. Nelle colture sulle quali va evitato ogni contatto con il diserbante il trattamento è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate).

CAMPI D'IMPIEGO
Colture che non manifestano sensibilità in caso la deriva bagni il tronco purché ben lignificato: AGRUMI, POMACEE (MELO, PERO), NOCE, NOCCIOLO, VITE e OLIVO (olivo da olio: nella preparazione delle piazzole, applicare il prodotto fino a 4.8 L/ha almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta).
Colture che possono manifestare sensibilità se la deriva bagna il tronco anche se ben lignificato: DRUPACEE (ALBICOCCO, CILIEGIO, NETTARINE, PESCO e SUSINE), MANDORLO, ACTINIDIA. PIANTE FLORICOLE E ORNAMENTALI, FORESTALI, VIVAI DI PIOPPO.
Colture sulle quali occorre assolutamente evitare ogni contatto e il diserbo richiede esclusivamente l'uso di attrezzature selettive (barre lambenti, umettanti o a goccia):
ORTICOLE (CARCIOFO, POMODORO, MELANZANA, FAGIOLINO, FAVA, PISELLO, CAROTA, PATATA), MAIS (solo interfila; non usare prima della raccolta), PIANTE OLEAGINOSE (SOIA), COLTURE DA FORAGGIO: PRATI E PASCOLI (PIANTE LEGUMINOSE e GRAMINACEE), ERBA MEDICA, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, ROSA.
Terreni senza coltura, prima o dopo la coltivazione di FRAGOLA, ORTAGGI, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, FRUMENTO, ORZO, SEGALE, AVENA, MAIS, RISO, SOIA, LINO, SENAPE, COLZA, GIRASOLE, COTONE, PRATI, VIVAI prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione o di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.
Aree non destinate alle colture agrarie: aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

DOSI D'IMPIEGO
I trattamenti possono essere eseguiti su tutta la superficie o a bande lungo la fila delle piante o su aree sottostanti la chioma.
Le dosi d'impiego riferite a ettaro di superficie effettivamente trattata variano in funzione della specie delle infestanti.
1,2 – 3,2 L/ha: *Alopecurus* spp. (coda di topo), *Avena* spp. (avena selvatica), *Hordeum murinum* (orzo selvatico), *Lolium* spp. (loietto), *Mercurialis* spp. (mercorella), *Poa* spp. (fienarola), riso crodo, *Ammi majus* (sedano selvatico), *Amaranthus* spp. (amaranto), *Calendula* spp. (calendula), *Chenopodium* sp. (farinaccio), *Orobanche* spp. (succiamele), *Portulaca* spp. (porcellana), *Raphanus* spp. (ravanello selvatico), *Senecio spp. (senecio)*, *Sinapis* spp. (senape), *Stellaria* spp. (centocchio), *Veronica* spp. (veronica)
3,2 - 4 L/ha: *Agropyron repens* (agropiro), *Carex* spp. (carice), *Cirsium* spp. (stoppione), *Euphorbia* spp. (euforbia), *Glyceria* spp. (gliceria), *Hypericum* spp. (erba di San Giovanni), *Laersia oryzoides* (serla), *Phalaris* spp. (scagliola), *Rumex* spp. (romice), *Sonchus* spp. (grespino), *Sorghum halepense* (sorgo selvatico)
4 – 5,6 L/ha: *Alisma spp. (mestolaccio), Asfodelus spp. (asfodelo), Butomus spp. (fiorone), Cyperus spp (zigolo), Ferula spp. (ferula), Juncus spp. (giunco), Nardus spp. (cervino), Scirpus spp. (scirpo), Sparganium spp. (spargano), Tussilago spp. (farfaraccio)*
6,4 – 8 L/ha: *Agrostis* spp. (cappellini), *Allium* spp. (aglio), *Artemisia* spp. (artemisia), *Arundo* spp. (canna), *Cynodon* spp. (gramigna), *Eracleum* spp. (panece), *Glechoma* spp. (edera), *Oxalis* spp. (acetosella), *Paspalum* spp. (gramignone), *Phragmites* spp. (cannuccia di palude), *Pteridium* spp. (felce), *Ranunculus* spp. (ranuncolo), *Rubus* spp. (rovo), *Tipha* spp. (tifa), *Urtica* spp. (ortica), *Daucus carota* (carota selvatica)
9,6 L/ha: *Aristolochia* spp. (aristolochia), *Clematis* spp. (clematide), *Convolvulus* spp. (convolvolo), *Rubia peregrina* (robbia selvatica).
Arbusti
3,2 – 4,8 L/ha: *Acer* spp. (acero), *Fraxinus* spp. (frassino), *Genista* spp. (ginestra), *Salix* spp. (salice), *Sambucus* spp. (sambuco), *Vaccinum* spp. (mirtillo)
8 – 9,6 L/ha: *Calluna* spp. (grecchia), *Cistus* spp. (cisto), *Erica* spp. (erica), *Lonicera* spp. (caprifoglio)
AVVERTENZE AGRONOMICHE: Intervenire solo su infestanti in attiva crescita. Il trattamento di post-emergenza è efficace se le infestanti si presentano nei primi stadi dello sviluppo (altezza max 10 cm). L'impiego su infestanti a foglia larga ben sviluppate potrebbe essere inefficace.

CONDIZIONI CLIMATICHE
I migliori risultati si ottengono con tempo nuvoloso, cielo coperto e umidità elevata durante il trattamento.
È sconsigliato effettuare il diserbo se c'è rischio di pioggia nelle 6 ore dopo il trattamento o c'è il rischio di gelate. Irrigazioni o piogge cadute entro le 2 ore dal trattamento possono ridurre l'efficacia e l'attività erbicida del prodotto sulle infestanti già emerse. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse quali siccità, fredoo, ecc., potrebbe essere inefficace. Le temperature medie e l'alta umidità facilitando la vegetazione delle infestanti favoriscono l'esito del diserbo. Le infestanti perenni sono più sensibili se ben sviluppate, in fioritura o in uno stadio più avanzato.

ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Versare la giusta dose di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà con acqua, mantenendo in agitazione la massa, aggiungere il restante quantitativo di acqua fino al volume desiderato.

INTERVALLO DI CARENZA: Nei trattamenti per il diserbo dell'olivo da olio sospendere le applicazioni 7 giorni prima della raccolta.

COMPATIBILITÀ
Non miscelare Barclay Gallup Biograde 450 con altri prodotti fitosanitari. Non applicare calce, concimi, letame, o materie simili nei 7 giorni dopo il trattamento.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se irrorato sulle parti verdi delle piante o su corteccia non ben significata delle specie arbustive ed arboree. È consigliato l'uso di ugelli antideriva e/o di additivi "limitanti la deriva". Evitare durante i trattamenti la formazione di deriva o di goccioline polverizzate che potrebbero portare il prodotto a contatto dell'apparato fogliare delle colture provocando danni. In ogni caso non irrorare in presenza di vento. Prima del trattamento asportare i succhioni o i ricacci alla base delle piante. Non bagnare il tronco specialmente se non è ben lignificato o con ferite. Subito dopo l'impiego lavare accuratamente le pompe e i recipienti prima di utilizzarli per altri trattamenti. Non impiegare gli imballaggi vuoti per altri usi

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

[1]Il contenitore non può essere riutilizzato
[2] ATTENZIONE: Contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo; non disperdere nell'ambiente. Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 13 GIU. 2011

11A11642

DECRETO 13 giugno 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Barclay Trustee 490».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 22 giugno 2010 presentata dall'impresa Barclay Chemicals (R&D) Ltd con sede legale in Dublino (Irlanda), Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Barclay Trustee 490» contenente la sostanza attiva glifosate;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'istituto scientifico valutatore Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 26 marzo 2001 di inclusione della sostanza attiva glifosate, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della commissione del 20 novembre 2011;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'istituto scientifico sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Barclay Chemicals (R&D) Ltd a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'ufficio in data 10 marzo 2011, prot. 7277 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla suddetta data;

Vista la nota pervenuta in data 19 aprile 2011 da cui risulta che l'impresa Barclay Chemicals (R&D) Ltd ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Barclay Trustee 490» fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva glifosate, fatta salva la successiva presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Barclay Chemicals (R&D) Ltd con sede legale in Dublino (Irlanda), Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato BARCLAY TRUSTEE 490 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 250-500; L 1-2-5-10-20-200-1000.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: Barclay Chemicals Manifacturing Ltd - Mulhuddart, Dublin 15 (Irlanda).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15026.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2011

Il direttore generale: Borrello

BARCLAY TRUSTEE 490

Concentrato solubile (SL)

Erbicida ad azione fogliare, sistemico, non selettivo e non residuale.

Registrazione Ministero della Salute N. ..... del ......

Composizione:		
GLIFOSATE ACIDO puro	g. 40.03 (=490 g/L)	Partita n°
(da sale isopropilamminico)		
Coformulanti q.b. a	g. 100	

Barclay Chemicals (R&D) Ltd
Damastown Way, Damastown Industrial Park
Mulhuddart - Dublin 15 (Irlanda)
+ 353 (0) 1 811 2900

Stabilimento di produzione:
Barclay Chemicals Manufacturing Ltd
Mulhuddart, Dublin 15 (Irlanda)

Contenuto:
250[1]-500[1] mL 1[1]-2[1]-5[1]-10[1]-20[1]-200[2]-1000[2] L

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocarea lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Distribuito da:
SCAM SpA – Strada Bellaria, 164 – 41226 Modena – *Tel. 059586511*

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Barclay Trustee 490 è un erbicida fogliare non selettivo per il controllo di graminacee e dicotiledoni annuali e perenni. Non è attivo su muschi. Il prodotto viene assorbito dalle foglie e trasportato verso l'apparato radicale. Per questa ragione è necessario trattare su infestanti con foglie verdi ben sviluppate.

MODALITA' D'IMPIEGO
Il prodotto va impiegato per irrorazioni su infestanti ben sviluppate con volumi di 100-300 litri di soluzione per ettaro, avendo cura di bagnare uniformemente le infestanti. Utilizzare pompe a bassa pressione (max 2 atm) con barre o lance con ugelli a ventaglio o a specchio evitando ogni possibilità di deriva. Nelle colture sulle quali va evitato ogni contatto con il diserbante il trattamento è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate).

CAMPI D'IMPIEGO
Colture che non manifestano sensibilità in caso la deriva bagni il tronco purché ben lignificato: AGRUMI, POMACEE (MELO, PERO), NOCE, NOCCIOLO, VITE e OLIVO (olivo da olio: nella preparazione delle piazzole, applicare il prodotto fino a 4.4 L/ha almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta).

Colture che possono manifestare sensibilità se la deriva bagna il tronco anche se ben lignificato: DRUPACEE (ALBICOCCO, CILIEGIO, NETTARINE, PESCO e SUSINE), MANDORLO, ACTINIDIA. PIANTE FLORICOLE E ORNAMENTALI, FORESTALI, VIVAI DI PIOPPO.
Colture sulle quali occorre assolutamente evitare ogni contatto e il diserbo richiede esclusivamente l'uso di attrezzature selettive (barre lambenti, umettanti o a goccia):
ORTICOLE (CARCIOFO, POMODORO, MELANZANA, FAGIOLINO, FAVA, PISELLO, CAROTA, PATATA), MAIS (solo interfila; non usare prima della raccolta), PIANTE OLEAGINOSE (SOIA), COLTURE DA FORAGGIO: PRATI E PASCOLI (PIANTE LEGUMINOSE e GRAMINACEE), ERBA MEDICA, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, ROSA.
Terreni senza coltura, prima o dopo la coltivazione di FRAGOLA, ORTAGGI, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, FRUMENTO, ORZO, SEGALE, AVENA, MAIS, RISO, SOIA, LINO, SENAPE, COLZA, GIRASOLE, COTONE, PRATI, VIVAI prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione o di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.
Aree non destinate alle colture agrarie: aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

DOSI D'IMPIEGO
I trattamenti possono essere eseguiti su tutta la superficie o a bande lungo la fila delle piante o su aree sottostanti la chioma.
Le dosi d'impiego riferite a ettaro di superficie effettivamente trattata variano in funzione della specie delle infestanti.
1,1 – 2,9 L/ha: *Alopecurus* spp. (coda di topo), *Avena* spp. (avena selvatica), *Hordeum murinum* (orzo selvatico), *Lolium* spp. (loietto), *Mercurialis* spp. (mercorella), *Poa* spp. (fienarola), riso crodo, *Ammi majus* (sedano selvatico), *Amaranthus* spp. (amaranto), *Calendula* spp. (calendula), *Chenopodium* sp. (farinaccio), *Orobanche* spp. (succiamele), *Portulaca* spp. (porcellana), *Raphanus* spp. (ravanello selvatico), *Senecio spp.* (senecio), *Sinapis* spp. (senape), *Stellaria* spp. (centocchio), *Veronica* spp. (veronica)
2,9 – 3,7 L/ha: *Agropyron repens* (agropiro), *Carex* spp. (carice), *Cirsium* spp. (stoppione), *Euphorbia* spp. (euforbia), *Glyceria* spp. (gliceria), *Hypericum* spp. (erba di San Giovanni), *Laersia oryzoides* (serla), *Phalaris* spp. (scagliola), *Rumex* spp. (romice), *Sonchus* spp. (grespino), *Sorghum halepense* (sorgo selvatico)
3,7 – 5,1 L/ha: *Alisma spp. (mestolaccio), Asfodelus spp. (asfodelo), Butomus spp. (fiorone), Cyperus spp (zigolo), Ferula spp. (ferula), Juncus spp. (giunco), Nardus spp. (cervino), Scirpus spp. (scirpo), Sparganium spp. (sparganio), Tussilago spp. (farfaraccio)*
5,9 – 7,3 L/ha: *Agrostis* spp. (cappellini), *Allium* spp. (aglio), *Artemisia* spp. (artemisia), *Arundo* spp. (canna), *Cynodon* spp. (gramigna), *Eracleum* spp. (panece), *Glechoma* spp. (edera), *Oxalis* spp. (acetosella), *Paspalum* spp. (gramignone), *Phragmites* spp. (cannuccia di palude), *Pteridium* spp. (felce), *Ranunculus* spp. (ranuncolo), *Rubus* spp. (rovo), *Tipha* spp. (tifa), *Urtica* spp. (ortica), *Daucus carota* (carota selvatica)
8,8 L/ha: *Aristolochia* spp. (aristolochia), *Clematis* spp. (clematide), *Convolvulus* spp. (convolvolo), *Rubia peregrina* (robbia selvatica).
Arbusti
2,9 – 4,4 L/ha: *Acer* spp. (acero), *Fraxinus* spp. (frassino), *Genista* spp. (ginestra), *Salix* spp. (salice), *Sambucus* spp. (sambuco), *Vaccinum* spp. (mirtillo)
7,3 – 8,8 L/ha: *Calluna* spp. (grecchia), *Cistus* spp. (cisto), *Erica* spp. (erica), *Lonicera* spp. (caprifoglio)

AVVERTENZE AGRONOMICHE: Intervenire solo su infestanti in attiva crescita. Il trattamento di post-emergenza è efficace se le infestanti si presentano nei primi stadi dello sviluppo (altezza max 10 cm). L'impiego su infestanti a foglia larga ben sviluppate potrebbe essere inefficace.

CONDIZIONI CLIMATICHE
I migliori risultati si ottengono con tempo nuvoloso, cielo coperto e umidità elevata durante il trattamento.
È sconsigliato effettuare il diserbo se c'è rischio di pioggia nelle 6 ore dopo il trattamento o c'è il rischio di gelate. Irrigazioni o piogge cadute entro le 2 ore dal trattamento possono ridurre l'efficacia e l'attività erbicida del prodotto sulle infestanti già emerse. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse quali siccità, freddo, ecc., potrebbe essere inefficace. Le temperature medie e l'alta umidità facilitando la vegetazione delle infestanti favoriscono l'esito del diserbo. Le infestanti perenni sono più sensibili se ben sviluppate, in fioritura o in uno stadio più avanzato.

ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Versare la giusta dose di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà con acqua, mantenendo in agitazione la massa, aggiungere il restante quantitativo di acqua fino al volume desiderato.

INTERVALLO DI CARENZA: Nei trattamenti per il diserbo dell'olivo da olio sospendere le applicazioni 7 giorni prima della raccolta.

COMPATIBILITÀ
Non miscelare Barclay Trustee 490 con altri prodotti fitosanitari. Non applicare calce, concimi, letame, o materie simili nei 7 giorni dopo il trattamento.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se irrorato sulle parti verdi delle piante o su corteccia non ben significata delle specie arbustive ed arboree. È consigliato l'uso di ugelli antideriva e/o di additivi "limitanti la deriva". Evitare durante i trattamenti la formazione di deriva o di goccioline polverizzate che potrebbero portare il prodotto a contatto dell'apparato fogliare delle colture provocando danni. In ogni caso non irrorare in presenza di vento. Prima del trattamento asportare i succhioni o i ricacci alla base delle piante. Non bagnare il tronco specialmente se non è ben lignificato o con ferite. Subito dopo l'impiego lavare accuratamente le pompe e i recipienti prima di utilizzarli per altri trattamenti. Non impiegare gli imballaggi vuoti per altri usi

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

[1] **Il contenitore non può essere riutilizzato**
[2] **ATTENZIONE: Contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo; non disperdere nell'ambiente. Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.**

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 13 GIU. 2011

11A11643

DECRETO 13 giugno 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Barbarian Biograde 360».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 22 giugno 2010 presentata dall'impresa Barclay Chemicals (R&D) Ltd con sede legale in Dublino (Irlanda), Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Barbarian Biograde 360 contenente la sostanza attiva glifosate;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'istituto scientifico valutatore Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 26 marzo 2001 di inclusione della sostanza attiva glifosate, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della commissione del 20 novembre 2011;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'istituto scientifico sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Barclay Chemicals (R&D) Ltd a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'ufficio in data 10 marzo 2011 prot. 7253 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla suddetta data;

Vista la nota pervenuta in data 19 aprile 2011 da cui risulta che l'impresa Barclay Chemicals (R&D) Ltd ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Barbarian Biograde 360» fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva glifosate, fatta salva la successiva presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Barclay Chemicals (R&D) Ltd con sede legale in Dublino (Irlanda), Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato BARBARIAN BIOGRADE 360 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 250-500; L 1-2-5-10-20-200-1000.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: Barclay Chemicals Manifacturing Ltd - Mulhuddart, Dublin 15 (Irlanda).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14836.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2011

Il direttore generale: Borrello

BARBARIAN BIOGRADE 360

Concentrato solubile (SL)

Erbicida ad azione fogliare, sistemico, non selettivo e non residuale.

Registrazione Ministero della Salute N. ..... del ......

Composizione:		
GLIFOSATE ACIDO puro	g. 31,2 (=360 g/L)	Partita n°
(da sale isopropilamminico)		
Coformulanti q.b. a	g. 100	

Barclay Chemicals (R&D) Ltd
Damastown Way, Damastown Industrial Park
Mulhuddart - Dublin 15 (Irlanda)
+ 353 (0) 1 811 2900

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Stabilimento di produzione:
Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Mulhuddart, Dublin 15 (Irlanda)

Contenuto: **250[1]-500[1] mL 1[1]–2[1]–5[1]–10[1]–20[1]-200[2]-1000[2] L**

Distribuito da:
SCAM SpA – Strada Bellaria, 164 – 41226 Modena – *Tel. 059586511*

FRASI DI RISCHIO: Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Barbarian Biograde 360 è un erbicida fogliare non selettivo per il controllo di graminacee e dicotiledoni annuali e perenni. Non è attivo su muschi. Il prodotto viene assorbito dalle foglie e trasportato verso l'apparato radicale. Per questa ragione è necessario trattare su infestanti con foglie verdi ben sviluppate.

MODALITA' D'IMPIEGO
Il prodotto va impiegato per irrorazioni su infestanti ben sviluppate con volumi di 100-300 litri di soluzione per ettaro, avendo cura di bagnare uniformemente le infestanti. Utilizzare pompe a bassa pressione (max 2 atm) con barre o lance con ugelli a ventaglio o a specchio evitando ogni possibilità di deriva.
Nelle colture sulle quali va evitato ogni contatto con il diserbante il trattamento è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate).

CAMPI D'IMPIEGO
Colture che non manifestano sensibilità in caso la deriva bagni il tronco purché ben lignificato: AGRUMI, POMACEE (MELO, PERO), NOCE, NOCCIOLO, VITE e OLIVO (olivo da olio: nella preparazione delle piazzole, applicare il prodotto fino a 6 L/ha almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta).
Colture che possono manifestare sensibilità se la deriva bagna il tronco anche se ben lignificato: DRUPACEE (ALBICOCCO, CILIEGIO, NETTARINE, PESCO e SUSINE), MANDORLO, ACTINIDIA, PIANTE FLORICOLE E ORNAMENTALI, FORESTALI, VIVAI DI PIOPPO

Colture sulle quali occorre assolutamente evitare ogni contatto e il diserbo richiede esclusivamente l'uso di attrezzature selettive (barre lambenti, umettanti o a goccia):
ORTICOLE (CARCIOFO, POMODORO, MELANZANA, FAGIOLINO, FAVA, PISELLO, CAROTA, PATATA), MAIS (solo interfila; non usare prima della raccolta), PIANTE OLEAGINOSE (SOIA), COLTURE DA FORAGGIO: PRATI E PASCOLI (PIANTE LEGUMINOSE e GRAMINACEE), ERBA MEDICA, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, ROSA.
Terreni senza coltura, prima o dopo la coltivazione di FRAGOLA, ORTAGGI, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, FRUMENTO, ORZO, SEGALE, AVENA, MAIS, RISO, SOIA, LINO, SENAPE, COLZA, GIRASOLE, COTONE, PRATI, VIVAI prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione o di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.
Aree non destinate alle colture agrarie: aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

DOSI D'IMPIEGO
I trattamenti possono essere eseguiti su tutta la superficie o a bande lungo la fila delle piante o su aree sottostanti la chioma.
Le dosi d'impiego riferite a ettaro di superficie effettivamente trattata variano in funzione della specie delle infestanti.
1,5 - 4 L/ha: *Alopecurus* spp. (coda di topo), *Avena* spp. (avena selvatica), *Hordeum murinum* (orzo selvatico), *Lolium* spp. (loietto), *Mercurialis* spp. (mercorella), *Poa* spp. (fienarola), riso crodo, *Ammi majus* (sedano selvatico), *Amaranthus* spp. (amaranto), *Calendula* spp. (calendula), *Chenopodium* sp. (farinaccio), *Orobanche* spp. (succiamele), *Portulaca* spp. (porcellana), *Raphanus* spp. (ravanello selvatico), *Senecio spp. (senecio)*, *Sinapis* spp. (senape), *Stellaria* spp. (centocchio), *Veronica* spp. (veronica)
4 - 5 L/ha: *Agropyron repens* (agropiro), *Carex* spp. (carice), *Cirsium* spp. (stoppione), *Euphorbia* spp. (euforbia), *Glyceria* spp. (gliceria), *Hypericum* spp. (erba di San Giovanni), *Laersia oryzoides* (serla), *Phalaris* spp. (scagliola), *Rumex* spp. (romice), *Sonchus* spp. (grespino), *Sorghum halepense* (sorgo selvatico)
5 – 7 L/ha: *Alisma spp. (mestolaccio), Asfodelus spp. (asfodelo), Butomus spp. (fiorone), Cyperus spp (zigolo), Ferule spp. (ferula), Juncus spp. (giunco), Nardus spp. (cervino), Scirpus spp. (scirpo), Sparganium spp. (sparganio), Tussilago spp. (farfaraccio)*
8 – 10 L/ha: *Agrostis* spp. (cappellini), *Allium* spp. (aglio), *Artemisia* spp. (artemisia), *Arundo* spp. (canna), *Cynodon* spp. (gramigna), *Eracleum* spp. (panece), *Glechoma* spp. (edera), *Oxalis* spp. (acetosella), *Paspalum* spp. (gramignone), *Phragmites* spp. (cannuccia di palude), *Pteridium* spp. (felce), *Ranunculus* spp. (ranuncolo), *Rubus* spp. (rovo), *Tipha* spp. (tifa), *Urtica* spp. (ortica), *Daucus carota* (carota selvatica)
12 L/ha: *Aristolochia* spp. (aristolochia), *Clematis* spp. (clematide), *Convolvulus* spp. (convolvolo), *Rubia peregrina* (robbia selvatica).
Arbusti
4 – 6 L/ha: *Acer* spp. (acero), *Fraxinus* spp. (frassino), *Genista* spp. (ginestra), *Salix* spp. (salice), *Sambucus* spp. (sambuco), *Vaccinum* spp. (mirtillo)
10 – 12 L/ha: *Calluna* spp. (grecchia), *Cistus* spp. (cisto), *Erica* spp. (erica), *Lonicera* spp. (caprifoglio)

AVVERTENZE AGRONOMICHE: Intervenire solo su infestanti in attiva crescita. Il trattamento di post-emergenza è efficace se le infestanti si presentano nei primi stadi dello sviluppo (altezza max 10 cm). L'impiego su infestanti a foglia larga ben sviluppate potrebbe essere inefficace.

CONDIZIONI CLIMATICHE
I migliori risultati si ottengono con tempo nuvoloso, cielo coperto e umidità elevata durante il trattamento.
È sconsigliato effettuare il diserbo se c'è rischio di pioggia nelle 6 ore dopo il trattamento o c'è il rischio di gelate. Irrigazioni o piogge cadute entro le 2 ore dal trattamento possono ridurre l'efficacia e l'attività erbicida del prodotto sulle infestanti già emerse. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse quali siccità, freddo, ecc., potrebbe essere inefficace. Le temperature medie e l'alta umidità facilitando la vegetazione delle infestanti favoriscono l'esito del diserbo. Le infestanti perenni sono più sensibili se ben sviluppate, in fioritura o in uno stadio più avanzato.

ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Versare la giusta dose di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà con acqua, mantenendo in agitazione la massa, aggiungere il restante quantitativo di acqua fino al volume desiderato.

INTERVALLO DI CARENZA: Nei trattamenti per il diserbo dell'olivo da olio sospendere le applicazioni 7 giorni prima della raccolta.

COMPATIBILITÀ
Non miscelare Barbarian Biograde 360 con altri prodotti fitosanitari. Non applicare con calce, concimi, letame, o materie simili nei 7 giorni dopo il trattamento.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se irrorato sulle parti verdi delle piante o su corteccia non ben significata delle specie arbustive ed arboree. È consigliato l'uso di ugelli antideriva e/o di additivi "limitanti la deriva". Evitare durante i trattamenti la formazione di deriva o di goccioline polverizzate che potrebbero portare il prodotto a contatto dell'apparato fogliare delle colture provocando danni. In ogni caso non irrorare in presenza di vento. Prima del trattamento asportare i succhioni o i ricacci alla base delle piante. Non bagnare il tronco specialmente se non è ben lignificato o con ferite. Subito dopo l'impiego lavare accuratamente le pompe e i recipienti prima di utilizzarli per altri trattamenti. Non impiegare gli imballaggi vuoti per altri usi

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

[1]Il contenitore non può essere riutilizzato
[2] ATTENZIONE: Contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo; non disperdere nell'ambiente.
Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 13 GIU. 2011

11A11644

DECRETO 13 giugno 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Barclay Gallup 360».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 22 giugno 2010 presentata dall'impresa Barclay Chemicals (R&D) Ltd con sede legale in Dublino (Irlanda), Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Barclay Gallup 360 contenente la sostanza attiva glifosate;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'istituto scientifico valutatore Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 26 marzo 2001 di inclusione della sostanza attiva glifosate, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della commissione del 20 novembre 2011;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'istituto scientifico sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Barclay Chemicals (R&D) Ltd a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'ufficio in data 10 marzo 2011 prot. 7245 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla suddetta data;

Vista la nota pervenuta in data 19 aprile 2011 da cui risulta che l'impresa Barclay Chemicals (R&D) Ltd ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto Barclay Gallup 360 fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva glifosate, fatta salva la successiva presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Barclay Chemicals (R&D) Ltd con sede legale in Dublino (Irlanda), Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato BARCLAY GALLUP 360 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 250-500; L 1-2-5-10-20-200-1000.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: Barclay Chemicals Manifacturing Ltd - Mulhuddart, Dublin 15 (Irlanda).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14718.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2011

Il direttore generale: BORRELLO

BARCLAY GALLUP 360

Concentrato solubile (SL)

Erbicida ad azione fogliare, sistemico, non selettivo e non residuale.

BARCLAY GALLUP 360 Registrazione Ministero della Salute N. ..... del ......

Composizione:		
GLYPHOSATE ACIDO puro	g. 31,2 (=360 g/L)	Partita n°
(da sale isopropilamminico)		
Coformulanti q.b. a	g. 100	

Barclay Chemicals (R&D) Ltd
Damastown Way, Damastown Industrial Park Mulhuddart - Dublin 15 (Irlanda)
+ 353 (0) 1 811 2900

Stabilimento di produzione:
Barclay Chemicals Manufacturing Ltd
Mulhuddart, Dublin 15 (Irlanda)

Contenuto: **250[1]-500[1] mL**
1[1]-2[1]-5[1]-10[1]-20[1]-200[2]-1000[2] L

Distribuito da:
SCAM SpA
Strada Bellaria, 164 – 41226 Modena
Tel. 059586511

FRASI DI RISCHIO: Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Attenzione: per usi non agricoli tabellare l'area trattata con appositi cartelli.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Barclay Gallup 360 è un erbicida fogliare non selettivo per il controllo di graminacee e dicotiledoni annuali e perenni. Non è attivo su muschi. Il prodotto viene assorbito dalle foglie e trasportato verso l'apparato radicale. Per questa ragione è necessario trattare su infestanti con foglie verdi ben sviluppate.

MODALITA' D'IMPIEGO
Il prodotto va impiegato per irrorazioni su infestanti ben sviluppate con volumi di 100-300 litri di soluzione per ettaro, avendo cura di bagnare uniformemente le infestanti. Utilizzare pompe a bassa pressione (max 2 atm) con barre o lance con ugelli a ventaglio o a specchio evitando ogni possibilità di deriva. Nelle colture sulle quali va evitato ogni contatto con il diserbante il trattamento è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate).

CAMPI D'IMPIEGO
Colture che non manifestano sensibilità in caso la deriva bagni il tronco purché ben lignificato: AGRUMI, POMACEE (MELO, PERO), NOCE, NOCCIOLO, VITE e OLIVO (olivo da olio: nella preparazione delle piazzole, applicare il prodotto fino a 6 L/ha almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta).
Colture che possono manifestare sensibilità se la deriva bagna il tronco anche se ben lignificato: DRUPACEE (ALBICOCCO, CILIEGIO, NETTARINE, PESCO e SUSINE), ACTINIDIA. MANDORLO, PIANTE FLORICOLE E ORNAMENTALI, FORESTALI, VIVAI DI PIOPPO.
Colture sulle quali occorre assolutamente evitare ogni contatto e il diserbo richiede esclusivamente l'uso di attrezzature selettive (barre lambenti, umettanti o a goccia): ORTICOLE (CARCIOFO, POMODORO, MELANZANA, FAGIOLINO, FAVA, PISELLO, CAROTA, PATATA), MAIS (solo interfila; non usare prima della raccolta), PIANTE OLEAGINOSE (SOIA), COLTURE DA FORAGGIO: PRATI E PASCOLI (PIANTE LEGUMINOSE e GRAMINACEE), ERBA MEDICA, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, ROSA.
Terreni senza coltura, prima o dopo la coltivazione di FRAGOLA, ORTAGGI, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, FRUMENTO, ORZO, SEGALE, AVENA, MAIS, RISO, SOIA, LINO, SENAPE, COLZA, GIRASOLE, COTONE, PRATI, VIVAI prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione o di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.
Aree non destinate alle colture agrarie: aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

DOSI D'IMPIEGO
I trattamenti possono essere eseguiti su tutta la superficie o a bande lungo la fila delle piante o su aree sottostanti la chioma.
Le dosi d'impiego riferite a ettaro di superficie effettivamente trattata variano in funzione della specie delle infestanti.
1,5 - 4 L/ha: *Alopecurus* spp. (coda di topo), *Avena* spp. (avena selvatica), *Hordeum murinum* (orzo selvatico), *Lolium* spp. (loietto), *Mercurialis* spp. (mercorella), *Poa* spp. (fienarola), riso crodo, *Ammi majus* (sedano selvatico), *Amaranthus* spp. (amaranto), *Calendula* spp. (calendula), *Chenopodium* sp. (farinaccio), *Orobanche* spp. (succiamele), *Portulaca* spp. (porcellana), *Raphanus* spp. (ravanello selvatico), *Senecio spp. (senecio)*, *Sinapis* spp. (senape), *Stellaria* spp. (centocchio), *Veronica* spp. (veronica)
4 - 5 L/ha: *Agropyron repens* (agropiro), *Carex* spp. (carice), *Cirsium* spp. (stoppione), *Euphorbia* spp. (euforbia), *Glyceria* spp. (gliceria), *Hypericum* spp. (erba di San Giovanni), *Laersia oryzoides* (serla), *Phalaris* spp. (scagliola), *Rumex* spp. (romice), *Sonchus* spp. (grespino), *Sorghum halepense* (sorgo selvatico)
5 – 7 L/ha: *Alisma spp. (mestolaccio), Asfodelus spp. (asfodelo), Butomus spp. (fiorone), Cyperus spp (zigolo), Ferula spp. (ferula), Juncus spp. (giunco), Nardus spp. (cervino), Scirpus spp. (scirpo), Sparganium spp. (sparganio), Tussilago spp. (farfaraccio)*
8 – 10 L/ha: *Agrostis* spp. (cappellini), *Allium* spp. (aglio), *Artemisia* spp. (artemisia), *Arundo* spp. (canna), *Cynodon* spp. (gramigna), *Eracleum* spp. (panece), *Glechoma* spp. (edera), *Oxalis* spp. (acetosella), *Paspalum* spp. (gramignone), *Phragmites* spp. (cannuccia di palude), *Pteridium* spp. (felce), *Ranunculus* spp. (ranuncolo), *Rubus* spp. (rovo), *Tipha* spp. (tifa), *Urtica* spp. (ortica), *Daucus carota* (carota selvatica)
12 L/ha: *Aristolochia* spp. (Aristolochia), *Clematis* spp. (Clematide), *Convolvulus* spp. (Convolvolo), *Rubia peregrina* (Robbia selvatica).
Arbusti
4 – 6 L/ha: *Acer* spp. (acero), *Fraxinus* spp. (frassino), *Genista* spp. (ginestra), *Salix* spp. (salice), *Sambucus* spp. (sambuco), *Vaccinum* spp. (mirtillo)
10 – 12 L/ha: *Calluna* spp. (grecchia), *Cistus* spp. (cisto), *Erica* spp. (erica), *Lonicera* spp. (caprifoglio)

AVVERTENZE AGRONOMICHE: Intervenire solo su infestanti in attiva crescita. Il trattamento di post-emergenza è efficace se le infestanti si presentano nei primi stadi dello sviluppo (altezza max 10 cm). L'impiego su infestanti a foglia larga ben sviluppate potrebbe essere inefficace.

CONDIZIONI CLIMATICHE
I migliori risultati si ottengono con tempo nuvoloso, cielo coperto e umidità elevata durante il trattamento.
È sconsigliato effettuare il diserbo se c'è rischio di pioggia nelle 6 ore dopo il trattamento o c'è il rischio di gelate. Irrigazioni o piogge cadute entro le 2 ore dal trattamento possono ridurre l'efficacia e l'attività erbicida del prodotto sulle infestanti già emerse. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse quali siccità, freddo, ecc., potrebbe essere inefficace. Le temperature medie e l'alta umidità facilitando la vegetazione delle infestanti favoriscono l'esito del diserbo. Le infestanti perenni sono più sensibili se ben sviluppate, in fioritura o in uno stadio più avanzato.

ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Versare la giusta dose di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà con acqua, mantenendo in agitazione la massa, aggiungere il restante quantitativo di acqua fino al volume desiderato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 13 GIU. 2011

11A11645

DECRETO 13 giugno 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Barclay Gallup HI-Aktiv».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 22 giugno 2010 presentata dall'impresa Barclay Chemicals (R&D) Ltd con sede legale in Dublino (Irlanda), Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Barclay Gallup HI-Aktiv» contenente la sostanza attiva glifosate;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'istituto scientifico valutatore Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 26 marzo 2001 di inclusione della sostanza attiva glifosate, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della commissione del 20 novembre 2011;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'istituto scientifico sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Barclay Chemicals (R&D) Ltd a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'ufficio in data 10 marzo 2011 prot. 7274 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla suddetta data;

Vista la nota pervenuta in data 19 aprile 2011 da cui risulta che l'impresa Barclay Chemicals (R&D) Ltd ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Barclay Gallup HI-Aktiv» fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva glifosate, fatta salva la successiva presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Barclay Chemicals (R&D) Ltd con sede legale in Dublino (Irlanda), Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato BARCLAY GALLUP HI-AKTIV con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 250-500; L 1-2-5-10-20-200-1000.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: Barclay Chemicals Manifacturing Ltd - Mulhuddart, Dublin 15 (Irlanda).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15104.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2011

Il direttore generale: BORRELLO

BARCLAY GALLUP HI-AKTIV

Concentrato solubile (SL)

Erbicida ad azione fogliare, sistemico, non selettivo e non residuale.

Registrazione Ministero della Salute N. ..... del .....

Composizione:		
GLIFOSATE ACIDO puro	g. 40.03 (=490 g/L)	Partita n°
(da sale isopropilamminico)		
Coformulanti q.b. a	g. 100	

Barclay Chemicals (R&D) Ltd
Damastown Way, Damastown Industrial Park
Mulhuddart - Dublin 15 (Irlanda)
+ 353 (0) 1 811 2900

Stabilimento di produzione:
Barclay Chemicals Manufacturing Ltd
Mulhuddart, Dublin 15 (Irlanda)

Contenuto:
250[1]-500[1] mL 1[1]-2[1]-5[1]-10[1]-20[1]-200[2]-1000[2] L

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocarea lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Distribuito da:
SCAM SpA – Strada Bellaria, 164 – 41226 Modena – *Tel. 059586511*

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Barclay Gallup Hi-Aktiv è un erbicida fogliare non selettivo per il controllo di graminacee e dicotiledoni annuali e perenni. Non è attivo su muschi. Il prodotto viene assorbito dalle foglie e trasportato verso l'apparato radicale. Per questa ragione è necessario trattare su infestanti con foglie verdi ben sviluppate.

MODALITA' D'IMPIEGO
Il prodotto va impiegato per irrorazioni su infestanti ben sviluppate con volumi di 100-300 litri di soluzione per ettaro, avendo cura di bagnare uniformemente le infestanti. Utilizzare pompe a bassa pressione (max 2 atm) con barre o lance con ugelli a ventaglio o a specchio evitando ogni possibilità di deriva. Nelle colture sulle quali va evitato ogni contatto con il diserbante il trattamento è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate).

CAMPI D'IMPIEGO
Colture che non manifestano sensibilità in caso la deriva bagni il tronco purché ben lignificato: AGRUMI, POMACEE (MELO, PERO), NOCE, NOCCIOLO, VITE e OLIVO (olivo da olio: nella preparazione delle piazzole, applicare il prodotto fino a 4.4 L/ha almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta).
Colture che possono manifestare sensibilità se la deriva bagna il tronco anche se ben lignificato: DRUPACEE (ALBICOCCO, CILIEGIO, NETTARINE, PESCO e SUSINE), MANDORLO, ACTINIDIA. PIANTE FLORICOLE E ORNAMENTALI, FORESTALI, VIVAI DI PIOPPO.
Colture sulle quali occorre assolutamente evitare ogni contatto e il diserbo richiede esclusivamente l'uso di attrezzature selettive (barre lambenti, umettanti o a goccia):
ORTICOLE (CARCIOFO, POMODORO, MELANZANA, FAGIOLINO, FAVA, PISELLO, CAROTA, PATATA), MAIS (solo interfila; non usare prima della raccolta), PIANTE OLEAGINOSE (SOIA), COLTURE DA FORAGGIO: PRATI E PASCOLI (PIANTE LEGUMINOSE e GRAMINACEE), ERBA MEDICA, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, ROSA.
Terreni senza coltura, prima o dopo la coltivazione di FRAGOLA, ORTAGGI, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, FRUMENTO, ORZO, SEGALE, AVENA, MAIS, RISO, SOIA, LINO, SENAPE, COLZA, GIRASOLE, COTONE, PRATI, VIVAI prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione o di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.
Aree non destinate alle colture agrarie: aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

DOSI D'IMPIEGO
I trattamenti possono essere eseguiti su tutta la superficie o a bande lungo la fila delle piante o su aree sottostanti la chioma.
Le dosi d'impiego riferite a ettaro di superficie effettivamente trattata variano in funzione della specie delle infestanti.
1,1 – 2,9 L/ha: *Alopecurus* spp. (coda di topo), *Avena* spp. (avena selvatica), *Hordeum murinum* (orzo selvatico), *Lolium* spp. (loietto), *Mercurialis* spp. (mercorella), *Poa* spp. (fienarola), riso crodo, *Ammi majus* (sedano selvatico), *Amaranthus* spp. (amaranto), *Calendula* spp. (calendula), *Chenopodium* sp. (farinaccio), *Orobanche* spp. (succiamele), *Portulaca* spp. (porcellana), *Raphanus* spp. (ravanello selvatico), *Senecio spp.* (senecio), *Sinapis* spp. (senape), *Stellaria* spp. (centocchio), *Veronica* spp. (veronica)
2,9 – 3,7 L/ha: *Agropyron repens* (agropiro), *Carex* spp. (carice), *Cirsium* spp. (stoppione), *Euphorbia* spp. (euforbia), *Glyceria* spp. (gliceria), *Hypericum* spp. (erba di San Giovanni), *Laersia oryzoides* (serla), *Phalaris* spp. (scagliola), *Rumex* spp. (romice), *Sonchus* spp. (grespino), *Sorghum halepense* (sorgo selvatico)
3,7 – 5,1 L/ha: *Alisma spp. (mestolaccio), Asfodelus spp. (asfodelo), Butomus spp. (fiorone), Cyperus spp (zigolo), Ferula spp. (ferula), Juncus spp. (giunco), Nardus spp. (cervino), Scirpus spp. (scirpo), Sparganium spp. (sparganio), Tussilago spp. (farfaraccio)*
5,9 – 7,3 L/ha: *Agrostis* spp. (cappellini), *Allium* spp. (aglio), *Artemisia* spp. (artemisia), *Arundo* spp. (canna), *Cynodon* spp. (gramigna), *Eracleum* spp. (panece), *Glechoma* spp. (edera), *Oxalis* spp. (acetosella), *Paspalum* spp. (gramignone), *Phragmites* spp. (cannuccia di palude), *Pteridium* spp. (felce), *Ranunculus* spp. (ranuncolo), *Rubus* spp. (rovo), *Tipha* spp. (tifa), *Urtica* spp. (ortica), *Daucus carota* (carota selvatica)
8,8 L/ha: *Aristolochia* spp. (aristolochia), *Clematis* spp. (clematide), *Convolvulus* spp. (convolvolo), *Rubia peregrina* (robbia selvatica).
Arbusti
2,9 – 4,4 L/ha: *Acer* spp. (acero), *Fraxinus* spp. (frassino), *Genista* spp. (ginestra), *Salix* spp. (salice), *Sambucus* spp. (sambuco), *Vaccinum* spp. (mirtillo)
7,3 – 8,8 L/ha: *Calluna* spp. (grecchia), *Cistus* spp. (cisto), *Erica* spp. (erica), *Lonicera* spp. (caprifoglio)
AVVERTENZE AGRONOMICHE: Intervenire solo su infestanti in attiva crescita. Il trattamento di post-emergenza è efficace se le infestanti si presentano nei primi stadi dello sviluppo (altezza max 10 cm). L'impiego su infestanti a foglia larga ben sviluppate potrebbe essere inefficace

CONDIZIONI CLIMATICHE
I migliori risultati si ottengono con tempo nuvoloso, cielo coperto e umidità elevata durante il trattamento.
È sconsigliato effettuare il diserbo se c'è rischio di pioggia nelle 6 ore dopo il trattamento o c'è il rischio di gelate. Irrigazioni o piogge cadute entro le 2 ore dal trattamento possono ridurre l'efficacia e l'attività erbicida del prodotto sulle infestanti già emerse. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse quali siccità, freddo, ecc., potrebbe essere inefficace. Le temperature medie e l'alta umidità facilitando la vegetazione delle infestanti favoriscono l'esito del diserbo. Le infestanti perenni sono più sensibili se ben sviluppate, in fioritura o in uno stadio più avanzato.

ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Versare la giusta dose di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà con acqua, mantenendo in agitazione la massa, aggiungere il restante quantitativo di acqua fino al volume desiderato.

INTERVALLO DI CARENZA: Nei trattamenti per il diserbo dell'olivo da olio sospendere le applicazioni 7 giorni prima della raccolta.

COMPATIBILITÀ
Non miscelare Barclay Gallup Hi-Aktiv con altri prodotti fitosanitari. Non applicare calce, concimi, letame, o materie simili nei 7 giorni dopo il trattamento.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se irrorato sulle parti verdi delle piante o su corteccia non ben significata delle specie arbustive ed arboree. È consigliato l'uso di ugelli antideriva e/o di additivi "limitanti la deriva". Evitare durante i trattamenti la formazione di deriva o di goccioline polverizzate che potrebbero portare il prodotto a contatto dell'apparato fogliare delle colture provocando danni. In ogni caso non irrorare in presenza di vento. Prima del trattamento asportare i succhioni o i ricacci alla base delle piante. Non bagnare il tronco specialmente se non è ben lignificato o con ferite. Subito dopo l'impiego lavare accuratamente le pompe e i recipienti prima di utilizzarli per altri trattamenti. Non impiegare gli imballaggi vuoti per altri usi

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

[1]Il contenitore non può essere riutilizzato
[2] ATTENZIONE: Contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo; non disperdere nell'ambiente. Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....13 GIU. 2011..........

11A11646

DECRETO 24 giugno 2011.

Inclusione della sostanza attiva tebufenozide nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva di esecuzione 2011/60/UE della commissione che modifica inoltre la decisione 2008/934/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernente i Livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visti i regolamenti della commissione (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 che stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva che comprende anche la sostanza attiva tebufenozide;

Considerato che il notificante della sostanza attiva tebufenozide ha ritirato inizialmente il suo sostegno per l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che successivamente al ritiro da parte del notificante, la commissione europea ha adottato la decisione 2008/934/CE concernente la non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il tebufenozide, nell'allegato I della citata direttiva con la conseguente revoca dei prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive, entro il 31 dicembre 2010;

Considerato che in conformità dell'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante ha poi ripresentato allo Stato membro relatore, la Germania, una nuova domanda, correlata da studi aggiuntivi, secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della commissione;

Considerato che lo Stato membro relatore ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal notificante sulla sostanza attiva tebufenozide, nei termini fissati per la procedura accelerata di cui al regolamento (CE) n. 33/2008 della commissione, ed ha redatto una nuova relazione inviata poi all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ed alla Commissione europea;

Considerato che il progetto di relazione di valutazione iniziale della sostanza attiva tebufenozide, la relazione supplementare e le conclusioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sono state esaminate dagli Stati membri e dalla commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare;

Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tebufenozide, soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della commissione;

Vista la direttiva di esecuzione 2011/60/UE della commissione del 23 maggio 2011, concernente l'iscrizione della sostanza attiva tebufenozide, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/934/CE;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva di esecuzione 2011/60/UE della commissione, con l'inserimento della sostanza attiva tebufenozide, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover cancellare la sostanza attiva tebufenozide, dall'elenco delle sostanze attive riportate nell'allegato al comunicato del 21 maggio 2009 del Ministero della salute relativo alla decisione 2008/934/CE con la

quale i prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva dovevano essere revocati entro il 31 dicembre 2010;

Ritenuto altresì di dover cancellare la sostanza attiva tebufenozide anche dall'elenco delle sostanze attive riportate nell'allegato al comunicato del 29 dicembre 2010 del Ministero della salute relativo alla decisione 2010/455/UE con la quale la revoca dei prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva è stata differita al 31 dicembre 2011;

Considerato che la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti tale sostanza attiva, deve tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 ed in particolare l'art. 13, comma 4, e la «Linea guida» del 7 settembre 2010, per quanto riguarda lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati;

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione delle sostanze attive

1. La sostanza attiva tebufenozide è iscritta, fino al 31 maggio 2021, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato I al presente decreto.

Art. 2.

Modifica dei comunicati relativi alla decisione 2008/934/CE e alla decisione 2010/455/UE

1. La voce relativa alla sostanza attiva tebufenozide è cancellata dall'allegato al comunicato del 21 maggio 2009 del Ministero della salute relativo alla decisione 2008/934/CE con la quale i prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva dovevano essere revocati entro il 31 dicembre 2010.

2. La voce relativa alla sostanza attiva tebufenozide è cancellata dall'allegato al comunicato del 29 dicembre 2010 del Ministero della salute relativo alla decisione 2010/455/UE con la quale la revoca dei prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva è stata differita al 31 dicembre 2011.

Art. 3.

Adeguamenti di fase 1

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 novembre 2011, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tebufenozide, verificando in particolare che:

a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato I al presente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B;

b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tebufenozide posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tebufenozide, presentano al Ministero della salute, entro il 30 giugno 2011 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, sono revocati a partire dal 1° dicembre 2011. Il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 4.

Adeguamenti di fase II

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente la sostanza attiva tebufenozide, come unica sostanza attiva o associate ad altre sostanze attive, iscritte entro il 31 maggio 2011 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decre-

to legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 maggio 2013. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 maggio 2015 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato I al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tebufenozide, in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE successivamente al 31 maggio 2011, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 31 maggio 2013, si intendono revocate a partire dal 1° giugno 2013. Il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, sono revocati a partire dal 1° giugno 2015. Il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 5.

Rapporto di riesame

1. Il rapporto di riesame, relativo alla sostanza attiva è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 6.

Smaltimento delle scorte

1. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per otto mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 luglio 2012. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per dodici mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 novembre 2012.

2. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per otto mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 gennaio 2014. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per dodici mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 maggio 2014.

3. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 4, comma 5, del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per otto mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 gennaio 2016. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per dodici mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 maggio 2016.

4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tebufenozide, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 24 giugno 2011

Il Ministro: Fazio

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 360

ALLEGATO I
Voci da aggiungere alla fine della tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«355	Tebufenozide Numero CAS: 112410-23-8 Numero CIPAC: 724	N-tert-butyl-N'-(4-ethylbenzoyl)- 3,5-dimethylbenzohydrazide	≥ 970 g/kg Impurezza rilevante *t*-butil idrazina < 0,001 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Può essere autorizzato solo l'utilizzo come insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tebufenozide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 marzo 2011. In tale valutazione globale, gli Stati membri: 1) prestano particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori e provvedono affinché le condizioni di autorizzazione prescrivano un'adeguata attrezzatura di protezione; 2) prestano particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è applicata in regioni con condizioni climatiche e/o un suolo vulnerabili: 3) prestano particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici e provvedono affinché le condizioni di utilizzo prescrivano adeguate misure di attenuazione dei rischi; 4) prestano particolare attenzione al rischio per gli insetti lepidotteri non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione prescrivono misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di informazioni confermative riguardanti: 1) la rilevanza dei metaboliti RH-6595, RH-2651 e M2; 2) la degradazione del tebufenozide nei terreni con un pH alcalino. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca alla Commissione le informazioni indicate ai punti 1) e 2) entro il 31 maggio 2013.»

11A11647

DECRETO 24 giugno 2011.

Rinnovo dell'iscrizione della sostanza attiva carbendazim nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2011/58/UE della commissione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, commi 1 e 6 e l'art. 13;

Visto, inoltre, l'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che riporta la lista delle sostanze approvate per l'impiego nei prodotti fitosanitari e le condizioni di approvazione, dove è compresa anche la sostanza attiva carbendazim, iscritta in detto allegato fino al 30 novembre 2014;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernente i Livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il regolamento (CE) n. 737/2007 della commissione che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un primo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CE e che fissa l'elenco di tali sostanze attive, che comprende anche il carbendazim;

Vista la direttiva 2006/135/UE della commissione con la quale la sostanza attiva carbendazim è stata iscritta, fino al 31 dicembre 2009, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto il decreto ministeriale del Ministro del 17 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 2008, che ha recepito la direttiva 2006/135/CE della commissione dell'11 dicembre 2006 con l'iscrizione della sostanza attiva carbendazim, fino al 31 dicembre 2009, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la direttiva 2009/152/CE che ha modificato la direttiva 2006/135/CE per quanto concerne la data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva, posticipandola al 31 dicembre 2010;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 9 ottobre 2010, con il quale è stata differita al 31 dicembre 2010 la data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva carbendazim, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che il notificante ha fornito, allo Stato membro relatore, la Germania entro il periodo specificato nell'art. 6 del suddetto regolamento (CE) n. 737/2007, i dati richiesti insieme ad una spiegazione della rilevanza di ogni nuovo studio presentato a supporto del rinnovo dell'iscrizione della sostanza attiva carbendazim nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che lo Stato membro relatore, ha redatto un progetto di relazione di nuova valutazione sulla sostanza attiva carbendazim, che comprende anche l'elenco degli studi su cui ha basato la sua valutazione, e l'ha trasmesso all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e alla Commissione europea;

Considerato che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha poi presentato alla Commissione europea le sue conclusioni sull'esame della valutazione dei rischi connessi con l'utilizzo della sostanza attiva carbendazim;

Considerato che il progetto di relazione di nuova valutazione sulla suddetta sostanza attiva e le conclusioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali;

Considerato che dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva carbendazim, continuano a soddisfare, in generale, le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda

gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della commissione;

Vista la direttiva 2011/58/UE della commissione del 10 maggio 2011 che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per rinnovare l'iscrizione del carbendazim come sostanza attiva;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2011/58/UE della commissione, con il rinnovo della sostanza attiva carbendazim nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto pertanto di dover modificare l'allegato al decreto ministeriale del 17 ottobre 2007, che ha recepito la direttiva 2006/135/CE, con l'iscrizione della sostanza attiva carbendazim nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che non risultano autorizzati prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva carbendazim;

Decreta:

Art. 1.

Rinnovo iscrizione della sostanza attiva

1. È rinnovata l'iscrizione della sostanza attiva carbendazim nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 novembre 2014, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato I al presente decreto.

Art. 2.

Modifica dell'allegato del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 e dell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1994

1. L'allegato al decreto ministeriale del 17 ottobre 2007, che ha recepito la direttiva 2006/135/CE della commissione dell'11 dicembre 2006 con l'iscrizione della sostanza attiva carbendazim, fino al 31 dicembre 2009, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 è sostituito dall'allegato I del presente decreto.

2. La riga 149 dell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, è sostituita dall'allegato I del presente decreto.

Art. 3.

Condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari

1. Coloro che intendono richiedere l'autorizzazione all'immissione in commercio per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva carbendazim presentano al Ministero della salute, unitamente alla domanda di autorizzazione, i seguenti documenti:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, o l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. I prodotti fitosanitari per i quali s'intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato I al presente decreto.

3. Tali fascicoli, saranno oggetto di valutazione in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 4.

Rapporto di riesame

1. Il rapporto di riesame, è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 24 giugno 2011

Il Ministro: Fazio

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 358

ALLEGATO I

Nell'allegato I del decreto legislativo 194/95 la riga 149 è sostituita dalla seguente:

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«149	Carbendazim N. CAS 10605-21-7 N. CIPAC: 263	Metil benzimidazol-2-il-carbammato	≥ 980 g/kg Impurezze rilevanti 2-ammino-3-idrossifenazina (AHP): non più di 0,0005 g/kg 2,3-diamminofenazina (DAP): non più di 0,003 g/kg	1° giugno 2011	30 novembre 2014	PARTE A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida nelle seguenti colture: -cereali, - semi di colza, -barbabietola da zucchero e da foraggio, -granturco, in dosaggi non superiori a - 0,25 kg di sostanza attiva per ettaro, per ciascuna applicazione nel caso delle colture di cereali e semi di colza, 0,075 kg di sostanza attiva per ettaro, per ciascuna applicazione nel caso nel caso delle colture di barbabietola da zucchero e da foraggio, - 0,1 kg di sostanza attiva per ettaro, per ciascuna applicazione nel caso delle colture di granturco. Non devono essere autorizzate le seguenti utilizzazioni: -trattamento aereo, -applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano tanto per uso amatoriale quanto per quello professionale, -giardinaggio domestico. Gli Stati membri devono garantire l'applicazione di tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi. Occorre prestare particolare attenzione alla protezione: - degli organismi acquatici. Occorre mantenere una distanza adeguata tra le superfici trattate e i corpi idrici superficiali. La distanza può dipendere dall'impiego o dal mancato impiego di tecniche o attrezzature per la riduzione dell'effetto deriva, -dei lombrichi e degli altri macrorganismi terricoli. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, quali la scelta della combinazione più idonea del numero e

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [(1)]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
						dei tempi delle applicazioni, le dosi d'impiego e, ove necessario, il valore di concentrazione della sostanza attiva, -degli uccelli (rischio a lungo termine). A seconda dei risultati della valutazione dei rischi per utilizzazioni specifiche, possono essere necessarie misure di attuazione dei rischi al fine di ridurre al minimo l'esposizione delle specie interessate, -degli operatori, che devono indossare indumenti protettivi adatti, in particolare guanti, tute, stivali di gomma, schermi per il viso o occhiali di protezione durante la miscelazione, il carico, l'applicazione e la pulizia dell'attrezzatura, salvo nel caso in cui la progettazione e la costruzione dell'attrezzatura in sé o il montaggio di dispositivi di protezione specifici su tale attrezzatura sia tale da impedire adeguatamente l'esposizione alla sostanza. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul carbendazim, e in particolare delle relative appendici I e II. Gli Stati membri interessati devono pretendere che il richiedente fornisca quanto segue alla Commissione: -entro il 1o dicembre 2011, informazioni relative alla rilevanza tossicologica ed ecotossicologica dell'impurità AEF037197, -entro il 1o giugno 2012 l'esame degli studi allegati all'elenco che figura nel progetto di relazione di nuova valutazione del 16 luglio 2009 (volume 1, livello 4 "Further information", pagg. da 155 a 157), -entro il 1o giugno 2013, informazioni sul destino e sul comportamento di questa sostanza (vie di degradazione aerobica nel suolo) nonché sui rischi a lungo termine per gli uccelli.»

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame

11A11648

DECRETO 27 giugno 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Finalsan Ultima».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80, concernente «Misure transitorie»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 4 aprile 2006 presentata dall'impresa W. Neudorff GmbH KG con sede legale in Emmerthal (Germania), An der Mühle 3, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato NEU 1171 H PPO contenente le sostanze attive acido pelargonico ed idrazide maleica;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e Istituto superiore di sanità, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 20 giugno 2003 di inclusione della sostanza attiva idrazide maleica, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2013 in attuazione della direttiva 2003/31/CE della commissione dell'11 aprile 2003;

Visto il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva acido pelargonico, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/127/CE della commissione del 18 dicembre 2008;

Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'ufficio in data 27 aprile 2011 prot. 13537 con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'*iter* di autorizzazione del prodotto di cui trattasi;

Vista la nota pervenuta in data 17 maggio 2011 da cui risulta che l'impresa W. Neudorff GmbH KG ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Finalsan Ultima»;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Finalsan Ultima» fino al 31 agosto 2019 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva acido pelargonico;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa W. Neudorff GmbH KG, con sede legale in Emmerthal (Germania), An der Mühle 3, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FINALSAN ULTIMA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva acido pelargonico nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 100-250-500; L 1 - 2.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere W. Neudorff GmbH KG - D-21337 Lüneburg, Germania.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13219.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

FINALSAN ULTIMA

Erbicida totale contro erbe infestanti, muschi e alghe - Concentrato solubile

COMPOSIZIONE	
Acido Pelargonico puro	**g. 18,52 (= 186,7 g/L)**
Idrazide maleica	**g. 2,98 (= 30 g/L)**
Coformulanti q.b.a	**g. 100**

Stabilimento di produzione:
W. Neudorff GmbH KG
D-21337 Lüneburg, Germania

W. Neudorff GmbH KG
Postfach 1209 – An der Mühle 3
D-31857 Emmerthal (Germania)
Tel. +49 051 55/624-0
Distribuito da: ESCHER SRL
Via Miles, 2 – 20873 Cavenago Brianza (MB)
Tel. 02 95339216

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

REG. DEL MINISTERO DELLA SALUTE N. ...../PPO DEL
Contenuto: 100-250-500 ml 1-2 L
Partita n.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. PERSONE ED ANIMALI POSSONO RIENTRARE NELLE AREE TRATTATE IMMEDIATAMENTE DOPO CHE LA SOLUZIONE DI IRRORAZIONE SI È ASCIUGATA.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: ACIDO PELARGONICO 18,52% e IDRAZIDE MALEICA 2,98% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
ACIDO PELARGONICO: --
IDRAZIDE MALEICA: Irritante per cute e mucose, tremori, convulsioni fino al coma.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

FINALSAN ULTIMA è un erbicida fogliare ad attività per contatto non selettivo a base di idrazide maleica e di acido pelargonico. È efficace contro un ampio spettro di erbe infestanti annuali e perenni mono e dicotiledoni quali ad esempio Dente di leone (*Taraxacum officinale*), plantaggine (*Plantago maior*), *Poa spp., Lamium sp. Stellaria media*, stoppione (*Cirsium arvense*), *Polygonum aviculare*, muschi ed alghe.
L'azione di FINALSAN ULTIMA è particolarmente efficace contro infestanti giovani ed in crescita attiva. Non è selettivo e pertanto durante i trattamenti è necessario evitare che il prodotto giunga a contatto con colture limitrofe. FINALSAN ULTIMA non possiede alcun effetto residuale e si potrebbe verificare la ricrescita delle infestanti controllate, in tal caso ripetere il trattamento. L'azione erbicida del prodotto si manifesta entro un giorno. FINALSAN ULTIMA non è nocivo per i lombrichi, per gli acari utili (*Typhlodromus pyri*) e per le api. Il prodotto si impiega per il controllo delle erbe infestanti, delle alghe e dei muschi in parchi privati e giardini domestici (aiuole, vialetti, bordure, arredi costituiti da pietre, siepi, tappeti erbosi e prati in genere) e per il diserbo delle piante da fiore ed ornamentali ivi coltivate.

DOSI DI IMPIEGO

- Contro infestanti annuali e perenni, mono e dicotiledoni in **parchi privati, giardini domestici (aiuole, vialetti, bordure, siepi)** impiegare il prodotto alla dose di 200 ml per litro d'acqua (pari a 1 Litro di prodotto in 5 Litri d'acqua), distribuendo per ogni metro quadro di superficie da trattare 100 ml della soluzione ottenuta. Assicurarsi una completa ed uniforme bagnatura delle infestanti da controllare in quanto solo le piante raggiunte dalla soluzione di irrorazione muoiono. Intervenire durante il periodo vegetativo quando le infestanti sono in crescita attiva fino allo stadio di 10 foglie (ad es. Dente di leone) e/o fino ad un'altezza massima di 10 cm (es. graminacee). Ripetere eventualmente i trattamenti a distanza di 30-60 giorni fino a un massimo di 2 applicazioni/anno.
- Contro infestanti annuali e perenni mono e dicotiledoni su **colture floreali ed ornamentali legnose e non (siepi, bordure, aiuole) coltivate in parchi privati e giardini domestici**, impiegare il prodotto alla dose di 200 ml per litro d'acqua (pari a 1 Litro di prodotto in 5 Litri d'acqua), distribuendo per ogni metro quadro di superficie da trattare 100 ml della soluzione ottenuta. Assicurarsi una completa ed uniforme bagnatura delle infestanti da controllare in quanto solo le piante raggiunte dalla soluzione di irrorazione muoiono. FINALSAN ULTIMA può essere impiegato per trattare le infestanti sottostanti alberi e arbusti in quanto le piante legnose non vengono danneggiate. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane) per evitare il contatto con le colture floreali ed ornamentali stesse. Intervenire durante il periodo vegetativo quando le infestanti sono in crescita attiva fino allo stadio di 10 foglie (ad es. Dente di leone) e/o fino ad un'altezza massima di 10 cm (es. graminacee). Ripetere eventualmente i trattamenti a distanza di 30-60 giorni fino a un massimo di 2 applicazioni/anno. Non usare FINALSAN ULTIMA per il controllo delle malerbe in prati e tappeti erbosi.
- Contro alghe e muschi in **parchi privati, giardini domestici (aiuole, vialetti, bordure, siepi)** impiegare il prodotto alla dose di 200 ml/litro d'acqua (pari a 1 Litro di prodotto in 5 Litri d'acqua) distribuendo per ogni metro quadro di superficie da trattare 100 ml della soluzione ottenuta. Assicurarsi una completa ed uniforme bagnatura delle infestanti da controllare in quanto solo le piante raggiunte dalla soluzione di irrorazione muoiono. Intervenire durante il periodo vegetativo. Ripetere eventualmente i trattamenti a distanza di 30-60 giorni fino a un massimo di 2 applicazioni/anno.

Avvertenze:
Il prodotto, dopo diluizione in acqua, viene applicato mediante pompa a spalla con lance dotate di attrezzature protettive (schermi o campane).
Evitare durante i trattamenti la formazione di deriva o di goccioline polverizzate che potrebbero portare il prodotto a contatto dell'apparato fogliare di colture limitrofe provocandone la morte. In ogni caso non irrorare in presenza di vento.
Temperature inferiori ai 10°C e piogge entro le 12 ore possono ridurre l'efficacia del trattamento.

COMPATIBILITÀ - Il prodotto si impiega da solo.

ATTENZIONE: Dopo l'applicazione del prodotto non effettuare lavorazioni del terreno come arature o fresature per un giorno in modo tale che FINALSAN ULTIMA esplichi appieno la sua efficacia. Il prodotto può essere applicato senza danno su superfici che presentano lastricati, pavimentazioni in pietra o cemento. Le eventuali macchie biancastre che si potrebbero formare a seguito del trattamento vengono completamente e prontamente eliminate da una pioggia o da un lavaggio. In caso di impiego su superfici costituite da diverso materiale effettuare piccoli saggi preliminari (in parti meno visibili) prima di intervenire su scala più ampia. Non impiegare il prodotto su pavimenti e superfici in resina artificiale.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

27 GIU. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

FINALSAN ULTIMA

Erbicida totale contro erbe infestanti, muschi e alghe.

Concentrato solubile

COMPOSIZIONE		
Acido Pelargonico puro	**g. 18,52**	**(= 186,7 g/L)**
Idrazide maleica	**g. 2,98**	**(= 30 g/L)**
Coformulanti q.b.a	**g. 100**	

Contenuto: **100 ml**

Partita n.

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

W. Neudorff GmbH KG
Postfach 1209 – An der Mühle 3
D-31857 Emmerthal (Germania)
Tel. +49 051 55/624-0

REG. DEL MINISTERO DELLA SALUTE
N. ...../PPO DEL

Stabilimento di produzione:
W. Neudorff GmbH KG
D-21337 Lüneburg, Germania

Distribuito da: ESCHER SRL - Via Miles, 2 – 20873 Cavenago Brianza (MB) - Tel. 02 95339216

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

27 GIU. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ……………………………..

11A11649

DECRETO 27 giugno 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Finalsan Plus».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80, concernente «Misure transitorie»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 4 aprile 2006 presentata dall'impresa W. Neudorff GmbH KG con sede legale in Emmerthal (Germania), An der Mühle 3, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato NEU 1171 H contenente le sostanze attive acido pelargonico ed idrazide maleica;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 20 giugno 2003 di inclusione della sostanza attiva idrazide maleica, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2013 in attuazione della direttiva 2003/31/CE della commissione dell'11 aprile 2003;

Visto il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva acido pelargonico, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/127/CE della commissione del 18 dicembre 2008;

Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'ufficio in data 27 aprile 2011 prot. 13542 con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'*iter* di autorizzazione del prodotto di cui trattasi;

Vista la nota pervenuta in data 17 maggio 2011 da cui risulta che l'impresa W. Neudorff GmbH KG ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Finalsan Plus»;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Finalsan Plus» fino al 31 agosto 2019 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva acido pelargonico;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa W. Neudorff GmbH KG, con sede legale in Emmerthal (Germania), An der Mühle 3, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FINALSAN PLUS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva acido pelargonico nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 100-250-500; L 1 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere W. Neudorff GmbH KG - D-21337 Lüneburg, Germania.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13218.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

FINALSAN PLUS

Erbicida totale contro erbe infestanti, muschi e alghe – Concentrato solubile

COMPOSIZIONE	
Acido Pelargonico puro	**g. 18,52 (= 186,7 g/L)**
Idrazide maleica	**g. 2,98 (= 30 g/L)**
Coformulanti q.b.a	**g. 100**

Contenuto: **100-250-500 ml 1–5–10-20 L**

W. Neudorff GmbH KG
Postfach 1209 – An der Mühle 3
D-31857 Emmerthal (Germania)
Tel. +49 051 55/624-0
Stabilimento di produzione:
W. Neudorff GmbH KG - D-21337 Lüneburg, Germania

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

REG. DEL MINISTERO DELLA SALUTE N. ..... DEL

Partita n.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. PERSONE ED ANIMALI POSSONO RIENTRARE NELLE AREE TRATTATE IMMEDIATAMENTE DOPO CHE LA SOLUZIONE DI IRRORAZIONE SI È ASCIUGATA.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: ACIDO PELARGONICO 18,52% e IDRAZIDE MALEICA 2,98% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
ACIDO PELARGONICO: --
IDRAZIDE MALEICA: Irritante per cute e mucose, tremori, convulsioni fino al coma.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
FINALSAN PLUS è un erbicida fogliare ad attività per contatto non selettivo a base di idrazide maleica e di acido pelargonico.
È efficace contro un ampio spettro di erbe infestanti annuali e perenni mono e dicotiledoni quali ad esempio Dente di leone (*Taraxacum officinale*), plantaggine (*Plantago maior*), *Poa spp.*, *Lamium sp. Stellaria media*, stoppione (*Cirsium arvense*), *Polygonum aviculare*, muschi ed alghe.
L'azione di FINALSAN PLUS è particolarmente efficace contro infestanti giovani ed in crescita attiva. Non è selettivo e pertanto durante i trattamenti è necessario evitare che il prodotto giunga a contatto con colture limitrofe. FINALSAN PLUS non possiede alcun effetto residuale e si potrebbe verificare la ricrescita delle infestanti controllate, in tal caso ripetere il trattamento. L'azione erbicida del prodotto si manifesta entro un giorno. FINALSAN PLUS non è nocivo per i lombrichi, per gli acari utili (*Typhlodromus pyri*) e per le api.

DOSI DI IMPIEGO
- Contro infestanti annuali e perenni, mono e dicotiledoni in **aree non destinate alle colture agrarie, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline**: impiegare il prodotto alla dose di 200 ml per litro d'acqua (pari a 1 Litro di prodotto in 5 Litri d'acqua), distribuendo per ogni metro quadro di superficie da trattare 100 ml della soluzione ottenuta. Assicurarsi una completa ed uniforme bagnatura delle infestanti da controllare in quanto solo le piante raggiunte dalla soluzione di irrorazione muoiono. Intervenire durante il periodo vegetativo quando le infestanti sono in crescita attiva fino allo stadio di 10 foglie (ad es. Dente di leone) e/o fino ad un'altezza massima di 10 cm (es. graminacee). Ripetere eventualmente i trattamenti a distanza di 30-60 giorni fino a un massimo di 2 applicazioni/anno.
- Contro infestanti annuali e perenni mono e dicotiledoni su colture floreali ed ornamentali legnose e non (siepi, bordure, aiuole), impiegare il prodotto alla dose di 200 ml per litro d'acqua (pari a 1 Litro di prodotto in 5 Litri d'acqua), distribuendo per ogni metro quadro di superficie da trattare 100 ml della soluzione ottenuta. Assicurarsi una completa ed uniforme bagnatura delle infestanti da controllare in quanto solo le piante raggiunte dalla soluzione di irrorazione muoiono. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane) per evitare il contatto con le colture floreali ed ornamentali stesse. Intervenire durante il periodo vegetativo quando le infestanti sono in crescita attiva fino allo stadio di 10 foglie (ad es. Dente di leone) e/o fino ad un'altezza massima di 10 cm (es. graminacee). Ripetere eventualmente i trattamenti a distanza di 30-60 giorni fino a un massimo di 2 applicazioni/anno. Non usare FINALSAN PLUS per il controllo delle malerbe in prati e tappeti erbosi.
- Contro alghe e muschi in **aree non destinate alle colture agrarie, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline.** Impiegare il prodotto alla dose di 200 ml/litro d'acqua (pari a 1 Litro di prodotto in 5 Litri d'acqua), distribuendo per ogni metro quadro di superficie da trattare 100 ml della soluzione ottenuta. Assicurarsi una completa ed uniforme bagnatura delle infestanti da controllare in quanto solo le piante raggiunte dalla soluzione di irrorazione muoiono. Intervenire durante il periodo vegetativo. Ripetere eventualmente i trattamenti a distanza di 30-60 giorni fino a un massimo di 2 applicazioni/anno.

Avvertenze:
Il prodotto, dopo diluizione in acqua, viene applicato mediante pompa a spalla con lance dotate di attrezzature protettive (schermi o campane).
Evitare durante i trattamenti la formazione di deriva o di goccioline polverizzate che potrebbero portare il prodotto a contatto dell'apparato fogliare di colture limitrofe provocandone la morte. In ogni caso non irrorare in presenza di vento.
Temperature inferiori ai 10°C e piogge entro le 12 ore possono ridurre l'efficacia del trattamento.

ATTENZIONE: Dopo l'applicazione del prodotto non effettuare lavorazioni del terreno come arature o fresature per un giorno in modo tale che FINALSAN PLUS esplichi appieno la sua efficacia. Il prodotto può essere applicato senza danno su superfici che presentano lastricati, pavimentazioni in pietra o cemento. Le eventuali macchie biancastre che si potrebbero formare a seguito del trattamento vengono completamente e prontamente eliminate da una pioggia o da un lavaggio.In caso di impiego su superfici costituite da diverso materiale effettuare piccoli saggi preliminari (in parti meno visibili) prima di intervenire su scala più ampia. Non impiegare il prodotto su pavimenti e superfici in resina artificiale.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto si impiega da solo.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

27 GIU. 2011

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

FINALSAN PLUS

Erbicida totale contro erbe infestanti, muschi e alghe.

Concentrato solubile

COMPOSIZIONE		
Acido Pelargonico puro	**g. 18,52**	**(= 186,7 g/L)**
Idrazide maleica	**g. 2,98**	**(= 30 g/L)**
Coformulanti q.b.a	**g. 100**	

Contenuto: **100 ml**

Partita n.

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

W. Neudorff GmbH KG
Postfach 1209 – An der Mühle 3
D-31857 Emmerthal (Germania)
Tel. +49 051 55/624-0

REG. DEL MINISTERO DELLA SALUTE
N. ..... DEL

Stabilimento di produzione:
W. Neudorff GmbH KG
D-21337 Lüneburg, Germania

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 27 GIU. 2011

11A11650

DECRETO 27 giugno 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Equation Sys».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80, concernente «Misure transitorie»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda dell'8 ottobre 2010 presentata dall'impresa Cheminova Agro Italia Srl con sede legale in Bergamo, via Fratelli Bronzetti, 32, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «HCE-3» contenente le sostanze attive fosetil alluminio e famoxadone;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e Università degli studi di Milano - MURCOR, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 29 luglio 2003 di inclusione della sostanza attiva famoxadone, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 30 settembre 2012 in attuazione della direttiva 02/64/EC della commissione del 15 luglio 2002;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva famoxadone, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della commissione del 10 novembre 2010;

Visto il decreto del 20 febbraio 2007 di inclusione della sostanza attiva fosetil, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 30 aprile 2017 in attuazione della direttiva 06/64/CE della commissione del 18 luglio 2006;

Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Cheminova Agro Italia Srl a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'ufficio in data 6 maggio 2011 prot. 14745 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla suddetta data;

Vista la nota pervenuta in data 1° giugno 2011 da cui risulta che l'impresa Cheminova Agro Italia Srl ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Equation Sys»;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Equation Sys» fino al 30 aprile 2017 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva fosetil, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Cheminova Agro Italia Srl con sede legale in Bergamo, via Fratelli Bronzetti, 32 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato EQUATION SYS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 aprile 2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fosetil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 1 - 2,5 - 5 - 10.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa STI Solfotecnica S.p.A. - via E. Torricelli, 2 - Cotignola (Ravenna); importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Du Pont De Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15097.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2011

Il direttore generale: BORRELLO

EQUATION® SYS

Fungicida antiperonosporico per la vite da vino e da tavola
GRANULI IDRODISPERSIBILI

EQUATION® SYS Registrazione del Ministero della Salute N.... del

Composizione	
100 g di EQUATION® SYS contengono:	
Fosetil-Alluminio puro	g 60
Famoxadone puro	g 4
coformulanti q.b. a	g 100

Contenuto: 1-2,5-5-10 Kg

Partita n.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CHEMINOVA AGRO ITALIA S.r.l.
Via Fratelli Bronzetti 32/28 - 24124 Bergamo
Tel. 035 19904468

Distribuito da:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. -Via Pontaccio 10 – 20121 Milano

Stabilimenti di produzione:
DU PONT DE NEMOURS (France) S.A.S. – Cernay, Francia
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. – Via E. Torricelli, 2 - Cotignola (RA)

FRASI di RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli organismi acquatici. Adoperare ad una distanza non inferiore a 10 metri dai corpi idrici. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: famoxadone 4% e fosetil alluminio 60% le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.
Famoxadone: non sono noti casi d'intossicazione nell'uomo. Attenzione: si segnala la potenziale pericolosità per soggetti talassemici e soggetti carenti di glucosio-6-fosfatodeidrogenasi.
Fosetil Alluminio: non sono noti casi d'intossicazione nell'uomo.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche di azione
EQUATION® SYS è un fungicida organico formulato in granuli idrodispersibili efficace contro la peronospora della vite (*Plasmopara viticola*). EQUATION® SYS è dotato di attività di copertura e di attività sistemica ascendente e discendente. EQUATION® SYS contiene famoxadone, principio attivo inibitore della respirazione mitocondriale appartenente alla famiglia dei fungicidi inibitori del chinolo (Qo-I) il quale svolge un'azione preventiva sulla germinazione delle spore.

DOSI ED EPOCHE DI IMPIEGO
VITE (da vino e da tavola): contro la Peronospora, EQUATION® SYS s'impiega alla dose di 250 g di prodotto ogni 100 litri di acqua (avendo cura di applicare comunque 2,5 kg di prodotto/ha in caso di volumi di acqua inferiori a 10 hl per ettaro). EQUATION® SYS e gli altri prodotti fungicidi contenenti Qo-I si applicano al massimo in 3 trattamenti per ciclo colturale, anche consecutivi.

EQUATION® SYS può essere applicato tra la differenziazione dei grappolini e la chiusura del grappolo secondo due criteri di intervento:
Trattamenti ad intervalli regolari: intervenire ogni 10-12 giorni nelle fasi fenologiche comprese tra la differenziazione dei grappolini e la chiusura del grappolo. Adottare l'intervallo più breve tra i trattamenti se le condizioni metereologiche comportano rischi di gravi infezioni e brevi periodi di incubazione della peronospora.
Protezione integrata: Applicare EQUATION® SYS prima degli eventi infettanti. L'adozione di questo criterio presuppone la disponibilità di un sistema di previsione delle infezioni peronosporiche mediante centraline microclimatiche in azienda o servizi comprensoriali di segnalazione delle infezioni e di previsioni meteorologiche.
Anche in assenza di infezioni peronosporiche, si consiglia di prestare particolare attenzione e, se necessario, di eseguire un trattamento quando la vite è nelle seguenti fasi fenologiche: differenziazione dei grappolini, inizio fioritura, allegagione, prechiusura del grappolo.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di fenomeni di resistenza ai fungicidi Qo-I è consigliabile adottare i seguenti accorgimenti:
- I prodotti contenenti famoxadone devono essere applicati preventivamente;
- Il numero totale di applicazioni consentito con formulati contenenti famoxadone su vite è di 3 per ciclo colturale;
- Il numero totale di applicazioni consentite con Qo-I su vite è di 3 per ciclo colturale indipendentemente dalle finalità dei trattamenti;
- In un corretto programma di protezione, i trattamenti con antiperonosporici inibitori del chinolo (Qo-I) devono essere alternati con applicazioni di antiperonosporici a diverso meccanismo d'azione, utilizzati secondo le indicazioni di etichetta.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Dopo aver riempito il serbatoio dell'irroratrice per circa un terzo della sua capacità, versare la quantità desiderata di EQUATION® SYS direttamente sulla superficie dell'acqua, mantenendo costantemente l'agitatore in funzione. Subito dopo il trattamento, svuotare completamente il serbatoio e risciacquare bene tutte le parti dell'irroratrice (serbatoio, tubazioni, ugelli). Distaccare ed eliminare eventuali depositi visibili. Smontare e pulire separatamente filtri ed ugelli. Risciacquare di nuovo con acqua pulita ogni parte dell'attrezzatura. Nel corso delle operazioni di pulizia, prendere tutte le necessarie misure di sicurezza.
COMPATIBILITA': EQUATION® SYS è fisicamente compatibile con tutti gli altri prodotti fitosanitari a reazione neutra o acida. Si consiglia di non usare EQUATION® SYS in associazione con prodotti a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta della vite.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ......12 7 GIU. 2011......

11A11651

DECRETO 14 luglio 2011.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva fluoruro di solforile a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, l'art. 6, comma 4 e l'art. 13, comma 1; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80, concernente «misure transitorie»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto dirigenziale del 21 aprile 2004, successivamente modificato con decreto del 5 giugno 2007, con il quale è stato registrato al n. 12171 il prodotto fitosanitario «Pro-Fume» contenente la sostanza attiva difluoruro di solforile, a nome dell'Impresa Dow Agrosciences Italia Srl;

Considerato che con successivo decreto 19 giugno 2009 la registrazione del suddetto prodotto fitosanitario, è stata prorogata, fino al 2 aprile 2011, in attesa dell'iscrizione della sostanza attiva difluoruro di solforile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Vista la direttiva 2010/38/UE della Commissione del 18 giugno 2010, che ha iscritto la citata sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, fino al 31 ottobre 2020, recepita con il decreto ministeriale del 30 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 65 del 21 marzo 2011;

Visto in particolare la parte «A», dell'allegato al decreto ministeriale del 30 dicembre 2010, di inclusione della sostanza attiva fluoruro di solforile nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995, che riporta le condizioni di autorizzazione della sostanza attiva in cui è specificato che può essere utilizzata solo come insetticida o nematocida (fumigante) ed esclusivamente da utilizzatori professionali;

Tenuto conto che sono state concluse positivamente le verifiche da parte dell'Ufficio, finalizzate all'accertamento della conformità della sostanza attiva difluoruro di solforile contenuta nel prodotto fitosanitario «Pro-Fume», e di completezza della documentazione di cui all'art. 2, del decreto ministeriale del 30 dicembre 2010;

Considerato che il dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, presentato e valutato al momento della registrazione del prodotto fitosanitario «Pro-Fume», successivamente, dovrà essere adeguato alle condizioni stabilite dalla direttiva 2010/38/UE d'iscrizione della sostanza attiva fluoruro di solforile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di poter ri-registrare provvisoriamente, il prodotto fitosanitario «Pro-Fume» (reg. n. 12171), fino al 31 ottobre 2020, data di scadenza dell'iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

1. Il prodotto fitosanitario PRO-FUME (reg. n. 12171) dell'Impresa Dow Agrosciences Italia Srl, è ri-registrato provvisoriamente, secondo le condizioni d'impiego, riportate nell'allegato al decreto ministeriale del 30 dicembre 2010 e nell'etichette allegata al presente decreto, fino al 31 ottobre 2020, data di scadenza dell'iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva fluoruro di solforile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa all'Impresa interessata.

Roma, 14 luglio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva fluoruro di solforile ri-registrati provvisoriamente fino al 31 ottobre 2020.

N.	N. Registrazione	Prodotto	Impresa
1	12171	PRO-FUME	DOW AGROSCIENCES ITALIA Srl

PRO-FUME*

GAS FUMIGANTE

per il controllo dei principali insetti delle derrate alimentari immagazzinate da utilizzarsi in impianti vuoti di stoccaggio dei cereali, in stabilimenti svuotati per la lavorazione dei cereali, in impianti alimentari svuotati (molini, riserie, pastifici, industrie dolciarie, mangimifici in genere)

Composizione di PRO-FUME
difluoruro di solforile 99,8%

INDICAZIONI DI PERICOLO
Tossico se inalato. Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta per inalazione. Molto tossico per gli organismi acquatici.

INDICAZIONI PRECAUZIONALI
Non respirare i gas. Utilizzare un apparecchio respiratorio. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di malessere, consultare un medico. Conservare sotto chiave. Conservare in luogo ben ventilato e proteggere dai raggi solari.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano

Stabilimenti di produzione e/o confezionamento autorizzati:
Dow Chemical USA – Pittsburg – California USA *(produzione)*
Geodis Bm – Salaise sur Sanne – France *(confezionamento)*

Taglie autorizzate: **56,7[1] Kg.**

Registrazione n. 12171 del 21/04/2004 del Ministero della Salute
Partita n.: vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvertenze per il medico: Pro-Fume è un gas che non dà segnali di allarme, quali potrebbero essere un odore sgradevole o l'irritazione degli occhi. Precoci sintomi di esposizione a Pro-Fume sono riconoscibili in irritazione delle vie respiratorie e depressione del sistema nervoso centrale, seguita talvolta da eccitazione. Si può notare rallentamento dei movimenti, ridotta soglia di attenzione e lentezza o confusione del linguaggio. L'esposizione prolungata può causare irritazione polmonare, edema, nausea e dolori addominali. L'esposizione ripetuta a concentrazioni elevate può causare serie lesioni polmonari e renali. Singole esposizioni ad elevate concentrazioni risultano letali. Il trattamento deve essere sintomatico. Avvertire tempestivamente l'unità di soccorso medico o accompagnare il soggetto interessato da un medico o al pronto soccorso e mostrare l'etichetta del prodotto e la scheda di sicurezza.

Inalazione di Pro-Fume in fase di vapore: Condurre il soggetto all'aria aperta. Mantenerlo al caldo e a riposo. Assicurarsi che il soggetto respiri liberamente. Qualora la respirazione autonoma cessi, provvedere alla respirazione artificiale. Non porre alcun oggetto nella bocca della persona priva di coscienza. Chiamare immediatamente un medico e mostrargli l'etichetta del prodotto.

Contatto di Pro-Fume in fase liquida con la pelle o gli indumenti: Prima di togliere l'indumento venuto a contatto con Pro-Fume applicare prontamente acqua sulla parte contaminata. Una volta che la parte interessata dall'avvenuto contatto con Pro-Fume sia scongelata, togliere gli indumenti contaminati, le scarpe ed altri accessori che coprono la pelle. Lavare accuratamente la zona contaminata o fare una doccia. Chiamare immediatamente un medico e mostrargli l'etichetta del prodotto.

Contatto di Pro-Fume in fase liquida con gli occhi: Mantenere gli occhi aperti e sciacquare lentamente e dolcemente con acqua per 15-20 minuti. Rimuovere eventuali lenti a contatto solo dopo i primi 5 minuti, poi continuare a risciacquare. Il contatto di Pro-Fume in fase liquida con l'occhio può causare lesioni da freddo o da congelamento. Rivolgersi immediatamente ad un medico e mostrargli l'etichetta del prodotto. **Consultare un Centro Antiveleni.**

CONDIZIONI OBBLIGATORIE PER L'UTILIZZO DI PRO-FUME

Per uso esclusivo da parte di operatori professionali che siano stati istruiti e addestrati all'impiego di Pro-Fume e che abbiano esperienza delle misure di sicurezza da osservare durante l'applicazione e che comunque siano muniti dell'autorizzazione all'utilizzo di almeno un gas tossico riconosciuto dal R.D. 09.01.1927 n. 147 e successive modifiche, nonché dell'autorizzazione di cui all'art. 25 e 26 del DPR 23.04.2001 n. 290.

Durante l'erogazione del fumigante indossare adeguati dispositivi di protezione facciale (maschera facciale o occhiali protettivi). Durante l'erogazione del gas non indossare guanti o stivali di gomma. Gli addetti alla fumigazione devono indossare un autorespiratore a circuito chiuso a pressione positiva (SCBA) omologato o un'associazione di respiratore ad aria ed autorespiratore omologati UE al momento del rientro nei locali esposti al fumigante per avviare l'aerazione dei locali stessi e comunque in tutti i casi in cui la concentrazione di Pro-Fume non sia nota oppure sia superiore a 3 ppm (12,6 mg/m^3), si verifichino essi durante la preparazione delle bombole, l'erogazione del gas, il periodo di esposizione al gas o la fase di bonifica. L'autorespiratore deve essere obbligatoriamente indossato sino a che la concentrazione del fumigante nei locali e negli ambienti sia uguale o inferiore a 3 ppm (12,6 mg/m^3).

AVVERTENZE

- Pro-Fume è un liquido estremamente pericoloso e un vapore pressurizzato.
- L'inalazione dei vapori può essere letale.
- Pro-Fume in fase liquida può causare ustioni da congelamento sulla pelle. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e gli indumenti.
- Pro-Fume è inodore. L'esposizione a concentrazioni tossiche può avvenire senza alcun sintomo o rilevamento da parte dell'utilizzatore.
- Non indossare guanti o stivali di gomma durante l'erogazione del gas.
- Spegnere tutte le fiamme, incluso il semprevivo, durante l'erogazione del gas.
- Evitare che gli animali stazionino nei locali sottoposti a fumigazione o in fase di aerazione al termine della fumigazione.
- Restituire le bombole vuote secondo le istruzioni del fornitore.
- Qualora le concentrazioni di Pro-Fume nelle zone di applicazione, così come misurate da un dispositivo di rilevamento idoneo quale un analizzatore di gas INTERSCAN o MIRAN, siano superiori a 3 ppm (12,6 mg/m^3), tutte le persone presenti sul posto devono indossare un autorespiratore a circuito chiuso a pressione positiva (SCBA) omologato oppure un'associazione di respiratore ad aria e autorespiratore SCBA omologati UE. Gli applicatori devono comunque indossare tali dispositivi al momento del rientro nei locali esposti al fumigante per avviare l'aerazione dei locali stessi e in tutti i casi in cui la concentrazione di Pro-Fume non sia nota oppure sia superiore a 3 ppm (12,6 mg/m^3), si verifichino essi durante la preparazione delle bombole, l'erogazione del gas, il periodo di esposizione al gas o la fase di bonifica.
- Le derrate alimentari accidentalmente esposte al fumigante devono essere rimosse e non devono essere destinate al consumo umano e animale.

Fitotossicità: il fumigante è fitotossico per tutte le piante.

PRIMA DELL'USO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

Prima dell'applicazione, consultare e avvalersi dell'apposito programma computerizzato (Fumiguide) messo a punto da Dow AgroSciences per la determinazione del dosaggio d'impiego.

Intervallo di sicurezza: non applicabile perchè si tratta di strutture vuote.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO (Salvo impieghi non agricoli espressamente autorizzati). **Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.**

Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

(Segue su pag. 2)

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del 14/04/2011

(PRO-FUME - continua da pag. 1)

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE GENERALI

Pro-Fume è indicato per il controllo degli insetti infestanti le derrate alimentari immagazzinate quali Tignola fasciata delle derrate (*Plodia interpunctella*), Tignola grigia della farina (*Ephestia kuehniella*), Tignola del cacao e dei fichi secchi (*Ephestia cautella*), Tribolio confuso o della farina di riso (*Tribolium confusum*), Tribolio delle farine (*Tribolium castaneum*), Trogoderma variabile del grano (*Trogoderma variabile*), Silvano (*Oryzaephilus surinamensis*), Silvano dei mercati (*Oryzaephilus mercator*), Calandra o punteruolo del riso (*Sitophilus oryzae*), Calandra o punteruolo del grano (*Sitophilus granarius*), Cappuccino dei cereali (*Rhyzopertha domenica*), Anobio o tarlo del pane (*Stegobium paniceum*), Anobio o tarlo del tabacco (*Lasioderma serricorne*), Dermeste maculato (*Dermestes maculatus*), Criptoleste (*Crypotolestes ferrugineus*), Tarlo dell'avena (*Ahasverus advena*).

L'impiego di Pro-Fume garantisce un elevato livello di controllo di tutti gli stadi vitali degli insetti bersaglio. Per raggiungere tale risultato è fondamentale seguire tutte le pratiche necessarie all'ottenimento di una fumigazione di precisione, quali effettuare accurate operazioni di sigillatura per garantire la ritenzione ed il confinamento del fumigante e scegliere temperature e tempi di esposizione adeguati.
Nel caso di basse temperature, il livello di controllo verso specie e stadi vitali meno sensibili al fumigante potrebbe non essere totale.
Per garantire il livello massimo di controllo degli insetti bersaglio si raccomanda di attuare le tecniche della fumigazione di precisione assicurando un'ottima ritenzione del gas, adeguati tempi di esposizione ed idonee temperature di fumigazione.

MODALITA' D'IMPIEGO

DOSAGGIO E TEMPI DI ESPOSIZIONE
Il dosaggio è definito come prodotto C x T (pCT), ossia come la concentrazione di Pro-Fume per il tempo di esposizione. Il dosaggio massimo da utilizzare è pari a pCT 1500 g h/m³, con una concentrazione massima di 128 g/m³.

Per calcolare l'opportuno dosaggio e la quantità necessaria di Pro-Fume da impiegare nella fumigazione si raccomanda di consultare lo specifico programma informatico per Personal Computer fornito da DowAgroSciences (Pro-Fume Fumiguide) in cui inserire i seguenti parametri:
- l'obiettivo della fumigazione (struttura svuotata o merci)
- il volume della struttura da sottoporre a fumigazione
- la specie di insetto che si vuole controllare
- gli stadi vitali dell'insetto che si vogliono controllare
- la temperatura di fumigazione
- il tempo di esposizione prescelto
- la stima della perdita di fumigante - indice della tenuta della struttura da fumigare - misurata come Tempo di Dimezzamento, ossia il tempo necessario affinché il 50% del fumigante inizialmente introdotto si disperda attraverso la struttura.

Pro-Fume Fumiguide calcolerà automaticamente la quantità di Pro-Fume che dovrà essere inizialmente erogata.

CAMPI D'IMPIEGO
Fumigazioni strutturali
Impianti vuoti di stoccaggio dei cereali, stabilimenti svuotati per la lavorazione dei cereali ed alimentari in genere (quali molini, riserie, pastifici, industrie dolciarie, mangimifici):
- pCT 1500 g h/m³
- concentrazione massima:128 g/m³

GESTIONE DELLA RESISTENZA
Per prevenire l'eventuale sviluppo di fenomeni di resistenza degli insetti bersaglio all'azione di Pro-Fume si consiglia di attenersi ai dosaggi riportati in etichetta e di seguire le indicazioni fornite dallo specifico programma informatico Pro-Fume Fumiguide.
L'applicazione di Pro-Fume va intesa come parte del piano generale di gestione dell'artropodofauna infestante comprendente anche altre importanti pratiche quali l'efficace pulizia degli ambienti e la prevenzione delle reinfestazioni dovute all'arrivo di nuovi infestanti dall'esterno. Si raccomanda di attuare regolari operazioni di monitoraggio degli insetti bersaglio per poter definire al meglio tempi e modi per la fumigazione.

PREPARAZIONE DELLA FUMIGAZIONE
Fumigazione strutturale

1. Pulizia pre-fumigazione
Le fumigazioni strutturali devono essere precedute da un'adeguata procedura di pulizia pre-fumigazione e dalla rimozione delle derrate alimentari presenti all'interno della struttura da sottoporre a fumigazione.
Le aree adibite allo stoccaggio di farina/semola/prodotti di lavorazione e le condutture di collegamento devono essere svuotate o, in alternativa, opportunamente sigillate e i sacchi di farina/semola/prodotti di lavorazione devono essere rimossi o adeguatamente protetti con materiali in grado di impedire la penetrazione del fumigante.
Nel caso specifico dei mulini, dopo aver fermato il ciclo di lavorazione, mantenere in funzione "a vuoto" i macchinari per un ulteriore periodo di circa 30 minuti al fine di permettere la fuoriuscita della farina accumulatasi al loro interno.

2. Predisposizione del sito
Sigillare la struttura da fumigare per ridurre al minimo le fughe di Pro-Fume e garantire quindi la ritenzione del gas. Allontanare persone, animali domestici e piante coltivate dalla struttura da sottoporre a fumigazione e da tutte le aree di rischio e vietare l'accesso finchè la struttura sottoposta a fumigazione e le aree di rischio non siano state dichiarate agibili, cioè quando il livello di Pro-Fume non sia uguale o inferiore a 3 ppm (12,6 mg/m³). Ogni dispositivo o prodotto alimentare da non sottoporre all'azione di Pro-Fume deve essere rimosso o adeguatamente protetto con materiali in grado di impedire la penetrazione del fumigante. Spegnere tutte le fiamme, incluso il semprevivo, per evitare l'eventuale scomposizione chimica di Pro-Fume. Spegnere o scollegare tutti gli elementi del sistema elettrico di riscaldamento. Lasciare aperte le porte interne e tutte le possibili aperture, incluse quelle dei macchinari. Laddove possibile, utilizzare ventilatori elettrici per facilitare la rapida dispersione del gas negli ambienti sottoposti a fumigazione.

Fumigazione strutturale con telone di copertura
Aprire le finestre funzionanti. Per la copertura utilizzare un materiale altamente resistente come nylon rivestito di vinile o fogli di polietilene aventi uno spessore di almeno 4-6 mil (160-240 micron). Sigillare tutte le giunzioni. Sigillare a tenuta tutti i bordi inferiori della copertura utilizzando terra, sabbia o lunghi involucri cilindrici riempiti d'acqua o sabbia. Per ridurre al minimo le fughe di fumigante attraverso il suolo occorre inumidire il terreno, qualora non sufficientemente umido, in modo che funga da barriera per il gas.

Fumigazioni strutturale con sigillatura a nastro e colla
Nei siti di fumigazione idonei ad essere sigillati con carta o nastro isolante occorre sigillare opportunamente porte, finestre, sfiati e tutte le potenziali aperture. Si raccomanda l'utilizzo di fogli di polietilene di almeno 4-6 mil (160-240 micron) di spessore in caso di ampie aperture attraverso le quali sia prevedibile una consistente fuga di gas (es. porte o finestre intere ed aperte).

Aree di rischio
Per area di rischio si intende qualsiasi area o costruzione (casa/piano, fabbrica, magazzino o qualsiasi altro edificio) che sia collegata alla struttura da sottoporre a fumigazione in qualsiasi modo (incluso canalizzazioni sotterranee o aeree, tubature condivise, dreni, condutture o canali fognari), ossia mediante elementi che possano consentire il passaggio del fumigante.
L'area di rischio deve essere individuata ed interamente evacuata per tutta la durata del processo di fumigazione e di successiva aerazione e bonifica, e non deve essere rioccupata fino a quando non ci sia certezza che la concentrazione del fumigante nei locali sia uguale o inferiore a 3 ppm (12,6 mg/m³).
In qualsiasi area a rischio occorre monitorare i livelli di concentrazione di Pro-Fume durante la fumigazione e la successiva fase di aerazione.

Procedure di Sicurezza
Tutte le via di accesso alla struttura da sottoporre a fumigazione ed alle aree di rischio devono essere chiuse mediante adeguati sistemi di bloccaggio quali lucchetti e catene o altri idonei dispositivi.

Procedure e segnali di avvertimento per le aree sottoposte a fumigazione e per le aree di rischio
L'addetto alla fumigazione deve apporre su tutti i punti d'accesso e su tutti i lati tanto della struttura o area da fumigare quanto delle areee di rischio appositi segnali di pericolo che riportino i seguenti avvertimenti:
- Il segnale "PERICOLO: GAS TOSSICO" e il simbolo del TESCHIO;
- La dicitura "Area in fase di fumigazione. VIETATO ENTRARE". Il segnale potrà essere rimossi solo dal fumigatore ed esclusivamente ad aerazione conclusa, ossia quando la concentrazione di Pro-Fume nelle zone trattate e in tutte le aree di rischio sia uguale o inferiore a 3 ppm (12,6 mg/m³).
- Il nome del fumigante utilizzato;
- Il nome, l'indirizzo, i recapiti telefonici e fax della ditta che effettua la fumigazione (numero da contattare in caso di emergenza e numero di cellulare dell'operatore responsabile della fumigazione);
- La data della fumigazione.
- I segnali di pericolo devono rimanere esposti per tutta la durata della fumigazione e della successiva fase di aerazione e possono essere rimossi solo dal fumigatore ed esclusivamente quando la concentrazione di Pro-Fume nelle zone trattate e nelle aree di rischio sia uguale o inferiore a 3 ppm (12,6 mg/m³).

(Segue su pag. 3)

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del 14/07/2014

(PRO-FUME - continua da pag. 2)

EROGAZIONE DI PRO-FUME

Durante l'erogazione di Pro-Fume occorre attenersi alle seguenti indicazioni:

- Come punti di posizionamento delle bombole, e quindi di erogazione del fumigante, devono essere scelti ampi spazi aperti;
- Per il collegamento delle bombole e l'erogazione del gas nella struttura da fumigare occorre utilizzare un idoneo tubo a tenuta con pressione di scoppio di almeno 3450 kPa;
- Al fine di garantire un'efficace dispersione del fumigante nella struttura da fumigare occorre direzionare la fuoriuscita di Pro-Fume in corrispondenza dello spostamento d'aria generato da un ventilatore;
- Evitare il rischio di nebulizzazione nell'area di fumigazione utilizzando ventilatori di sufficiente capacità (per nebulizzazione all'interno della struttura fumigata si intende il fenomeno di condensazione dell'umidità in seguito ad un notevole e repentino calo della temperatura dell'aria);
- Non applicare Pro-Fume direttamente su nessuna superficie per non incorrere nel rischio di potenziali danni;
- Per proteggere il pavimento della struttura sottoposta a fumigazione si raccomanda di porre dei fogli di polietilene a terra in corrispondenza dei punti di erogazione del fumigante.

PRO-FUME è confezionato come liquido pressurizzato e necessita quindi di energia termica durante la sua erogazione per passare dalla fase liquida a quella gassosa. La fonte di calore richiesto può essere rappresentata semplicemente dall'aria ambiente oppure da sistemi meccanici di scambio termico.

RILEVAMENTO DEL FUMIGANTE E DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO

Operazioni di monitoraggio durante la fumigazione

Per garantire la precisione del dosaggio ed il raggiungimento del pCT target si raccomanda di monitorare la concentrazione di Pro-Fume all'interno della struttura sottoposta a fumigazione. Per misurare e registrare le concentrazioni raggiunte si consiglia di utilizzare un apparecchio di monitoraggio tipo Fumiscope.

Calcolare l'effettivo Tempo di Dimezzamento del fumigante nella struttura sottoposta a fumigazione inserendo nel programma Pro-Fume Fumiguide i dati relativi alle concentrazioni raggiunte. Pro-Fume Fumiguide calcolerà quindi l'eventuale quantità di Pro-Fume da aggiungere e/o il tempo di esposizione supplementare necessario al raggiungimento del dosaggio prefissato. Su necessità, l'eventuale integrazione può essere realizzata o aggiungendo la calcolata quantità di fumigante oppure prolungando la durata dell'esposizione.

Rilevazione di eventuali fughe di gas

Per verificare che la concentrazione di Pro-Fume sia uguale o inferiore a 3 ppm (12,6 mg/m^3) occorre utilizzare solo ed esclusivamente apparecchi di rilevamento di sufficiente sensibilità (analizzatore di gas INTERSCAN o MIRAN). Tutti i dispositivi di rilevazione devono essere regolarmente calibrati secondo le istruzioni del fabbricante. In caso di consistenti perdite dovute a scarsa tenuta o danneggiamento delle sigillature, occorre evacuare l'area e quindi effettuare le necessarie azioni correttive indossando obbligatoriamente un autorespiratore a circuito chiuso a pressione positiva (SCBA) omologato.

AERAZIONE E BONIFICA

Aerazione della struttura in caso di fumigazione strutturale

Aerare la zona o la struttura sottoposta a fumigazione utilizzando metodi di ventilazione attiva o passiva.

Per garantire che operatori ed astanti non siano esposti a concentrazioni di Pro-Fume superiori ai livelli di esposizione autorizzati per l'accesso alla struttura fumigata, occorre controllare il processo di ventilazione e monitorare le concentrazioni di Pro-Fume in prossimità della zona o della struttura fumigata e in tutte le aree di rischio.

Accesso alle zone fumigate

E' vietato l'accesso nelle aree sottoposte a fumigazione e in tutte le aree di rischio finché la concentrazione di Pro-Fume non sia pari o inferiore a 3 ppm (12,6 mg/m^3), se non indossando un autorespiratore a circuito chiuso a pressione positiva (SCBA) omologato oppure un'associazione di respiratore ad aria e autorespiratore SCBA omologati UE.

Per verificare che la concentrazione di Pro-Fume sia uguale o inferiore a 3 ppm (12,6 mg/m^3) è necessario l'impiego di un apposito dispositivo di rilevamento omologato.

Qualora la concentrazione di Pro-Fume sia superiore a 3 ppm (12,6 mg/m^3) occorre che le persone presenti nelle zone sottoposte a fumigazione e nelle aree di rischio indossino un autorespiratore a circuito chiuso a pressione positiva (SCBA) omologato oppure un'associazione di respiratore ad aria e autorespiratore SCBA omologati UE.

I segnali di pericolo devono rimanere esposti finché tutte le zone sottoposte a fumigazione e le aree di rischio non siano dichiarate idonee all'accesso.

CORRETTA MANIPOLAZIONE DELLE BOMBOLE

Immagazzinaggio

Conservare le bombole di Pro-Fume in ambiente con caratteristiche di sicurezza tali da garantire l'idoneo stoccaggio di sostanze tossiche e recipienti mobili a pressione contenenti difluoruro di solforile. Conservare le bombole di Pro-Fume in luogo asciutto, protetto dal sole e dalle interperie, fresco, ben ventilato, chiuso a chiave e in cui sia presente un apposito dispositivo di rilevamento dotato di analizzatore di gas di sufficiente sensibilità (INTERSCAN o MIRAN). Contrassegnare il locale come zona di immagazzinaggio di sostanze tossiche. Conservare le bombole di Pro-Fume in posizione eretta. Per evitarne il rovesciamento, fissare le bombole saldamente ad un supporto o alla parete. Non sottoporre le bombole di Pro-Fume ad urti meccanici o movimentazioni violente quali caduta, collisione, trascinamento o scivolamento. Per il carico e scarico delle bombole di Pro-Fume si raccomanda di non utilizzare corde, ganci o dispositivi analoghi ma di trasportarle utilizzando un carrello manuale o un carrello elevatore a forche al quale la bombola di Pro-Fume possa essere saldamente fissata. Non trasportare le bombole di Pro-Fume in veicoli chiusi dove bombole e personale possano trovarsi nello stesso abitacolo. Trasportare le bombole di Pro-Fume in condizioni di sicurezza.

Non rimuovere il cappellotto protettivo della bombola di Pro-Fume ed il tappo di sicurezza della valvola se non immediatamente prima dell'uso. Il cappellotto protettivo ed il tappo di sicurezza della valvola devono essere reinseriti nella bombola immediatamente dopo l'uso e ivi mantenuti per tutto il periodo di inutilizzo della bombola.

Prima di ritirare le bombole svuotate dalla struttura sottoposta a fumigazione l'utilizzatore deve assicurarsi di aver richiuso la valvola, avvitato il tappo di sicurezza sulla bocchetta di uscita della valvola e ricollocato il cappellotto protettivo. Usare per i contenitori vuoti le stesse precauzioni relative alla custodia di quelli pieni.

Non utilizzare le bombole di Pro-Fume per altri scopi.

Seguire le istruzioni di Dow AgroSciences per la restituzione delle bombole vuote o parzialmente svuotate.

Procedure da seguire in caso di fuoriuscita accidentale di Pro-Fume dalle bombole

In caso di rilevamento di fughe di gas occorre evacuare immediatamente la zona interessata. Quindi utilizzare un autorespiratore SCBA omologato per ritornare sul posto e risolvere il problema. Le bombole di Pro-Fume danneggiate o soggette a fughe di gas devono essere trasferite all'aria aperta o in un luogo isolato, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni di sicurezza. Lavorare, se possibile, sopravento.

Interdire l'accesso alla zona a persone prive di dispositivo di protezione SCBA finché la concentrazione di Pro-Fume rilevata non sia uguale o inferiore a 3 ppm (12,6 mg/m^3), così come misurato da un apposito dispositivo di rilevamento dotato di analizzatore di gas di sufficiente sensibilità (INTERSCAN o MIRAN).

Smaltimento delle bombole e del fumigante in esse contenuto

L'utilizzatore deve restituire tempestivamente al fornitore di Pro-Fume tutte le bombole vuote e/o non utilizzate. Attenersi sempre alle istruzioni di cui sopra per la corretta movimentazione delle bombole di Pro-Fume.

[1]ATTENZIONE: Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del 14/04/2011

11A11248

DECRETO 14 luglio 2011.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva dodemorph a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, l'art. 6, comma 4 e l'art. 13, comma 1; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80, concernente «misure transitorie»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 288 dell'11 dicembre 2009, di recepimento della direttiva 2008/125/CE, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995 di alcune sostanze attive, tra le quali la sostanza attiva dodemorph;

Visto in particolare, l'allegato al decreto ministeriale 31 agosto 2009 che dispone, in forza dell'art. 6, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che la sostanza attiva dodemorph può essere autorizzata solo come fungicida per le piante ornamentali coltivate in serra;

Tenuto conto che l'art. 2, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 31 agosto 2009, stabilisce le modalità e i termini entro cui gli Stati membri devono adeguare i prodotti fitosanitari alle nuove disposizioni stabilite dalla direttiva 2008/125/CE d'inclusione della sostanza attiva dodemorph nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dal citato art. 2 del decreto ministeriale 31 agosto 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Tenuto conto che l'art. 5, commi 1 e 2, del suddetto decreto stabilisce i termini, entro cui possono essere commercializzati ed utilizzati i prodotti fitosanitari con le etichette non conformi a quanto stabilito dalla direttiva 2008/125/CE;

Visto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004,

favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995 nei tempi e con le modalità definite dalle direttive di iscrizione stesse;

Visto altresì il parere della Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari espresso in data 5 marzo 2010, favorevole a procedere direttamente, da parte dell'Ufficio, all'emanazione dei decreti di adeguamento dei prodotti fitosanitari, fase I di ri-registrazione, tenuto conto delle modifiche tecniche, necessarie per adeguarli alle nuove condizioni stabilite dai decreti di recepimento che includono le sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che, conformemente a detti pareri, la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto può essere concessa fino al 31 agosto 2019, data di scadenza di iscrizione della sostanza attiva dodemorph, fatta salva la presentazione nei tempi fissati dal decreto ministeriale 31 agosto 2009, art. 3, commi 2 e 3, di un dossier conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e la conseguente valutazione alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del medesimo decreto legislativo n. 194/1995;

Viste le note con le quali le imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari elencati in allegato al presente decreto hanno trasmesso, le etichette adeguate alle nuove condizioni di impiego fissate per la sostanza attiva dodemorph ottemperando a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di poter ri-registrare provvisoriamente fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 3, commi 2 e 3 del citato decreto 22 aprile 2009;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. I prodotti fitosanitari, elencati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva dodemorph, sono ri-registrati provvisoriamente alle nuove condizioni d'impiego, riportate nell'allegato al decreto ministeriale del 31 agosto 2009 e nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 3, commi 2 e 3, del decreto 31 agosto 2009 di iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevedono la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995, ai fini della valutazione dei prodotti stessi secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI e tenuto conto anche delle prescrizioni riportate nella parte B dell'allegato al decreto di iscrizione della sostanza attiva dodemorph nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.

Art. 2.

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurarne un corretto impiego del prodotto fitosanitario, in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle imprese interessate.

Roma, 14 luglio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva dodemorph ri-registrati provvisoriamente fino al 31 agosto 2019

N.	N. Registrazione	Prodotto	Impresa
1	1211	BASF- MEHLTAUMITTEL	BASF ITALIA SRL
2	11038	COMPO FUNGICIDA ANTIOIDICO	COMPO AGRO SPECIALITIES S.R.L.
3	10814	COMPO FUNGICIDA SPRAY	COMPO AGRO SPECIALITIES S.R.L.
4	12281	GESAL FUNGICIDA ANTIOIDICO	COMPO AGRO SPECIALITIES S.R.L.

BASF-MEHLTAUMITTEL®

Fungicida organico ad azione specifica, sia preventiva sia curativa, contro l'oidio delle rose, delle colture da fiore e delle piante ornamentali (trattamento solo in serra)
CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Dodemorf puro g 38,3 (= 385 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene Nafta Aromatica Pesante
(n. CAS 64742-94-5)

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari. Irritante per la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Proteggersi gli occhi e la faccia. Non gettare i residui nelle fognature. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

BASF Italia Srl
Cesano Maderno (Milano) – 0362.512.1

Officina di produzione:
BASF SE - D-67056 Ludwigshafen (Germania)

PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione del Ministero della Salute n. 1211 del 12/3/1973

Contenuto netto: ml 30– l 1
Partita n.

® Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose, nausea, vomito, danni epatici e renali. N.B. Il Dodemorf, esposto al calore, sviluppa gas nitrosi con rischio di edema polmonare anche tardivo.
Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE
BASF-Mehltaumittel contiene il principio attivo dodemorf, sostanza organica di sintesi, efficace contro le forme di oidio che colpiscono le colture da fiore e le piante ornamentali.
BASF-Mehltaumittel possiede un'attività fungicida sia preventiva sia curativa. Con le applicazioni curative i risultati migliori si ottengono trattando le colture alla comparsa dei primi sintomi della malattia.
BASF-Mehltaumittel si distingue inoltre per le seguenti caratteristiche:

- azione antioidica rapida, dal momento che il controllo della malattia si ottiene nel volgere di pochi giorni;
- ottime caratteristiche di bagnabilità ed adesività;
- assenza di depositi o residui visibili sulle colture trattate col prodotto.

DOSI, EPOCHE E MODALITA' DI IMPIEGO
BASF-Mehltaumittel è efficace verso l'oidio delle rose (*Sphaerotheca pannosa*) e di altre colture da fiore ed ornamentali, sia arbustive sia arboree, quali: *Aster spp.*, *Delphinium spp.*, *Doronicum spp.*, *Crysanthemum spp.*, *Erica spp.*, *Aquilegia spp.* e *Solidago spp.*

Trattamenti (impiego consentito solo in serra)
Per trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi dell'oidio: utilizzare 2,5 – 5 litri per ettaro di BASF-Mehltaumittel in 10-20 ettolitri di acqua per ettaro.
I trattamenti dovranno essere ripetuti a distanza di 7-10 giorni. In presenza di condizioni particolarmente favorevoli allo sviluppo della malattia è consigliabile ridurre tali intervalli a 4-6 giorni.
Per combattere infezioni già in avanzata fase di sviluppo, si dimostrano efficaci 2-3 irrorazioni effettuate a distanza di 3 giorni l'una dall'altra, seguite da trattamenti ad intervalli normali.

Se le temperature sono elevate, si consiglia di sospendere i trattamenti in serra nelle ore più calde della giornata.

BASF-Mehltaumittel, irrorato su piante di rosa, possiede inoltre un'attività collaterale verso *Phragmidium spp.* (ruggine) e *Marssonina rosae* (ticchiolatura).

Dovendo trattare specie non menzionate, si consiglia di eseguire saggi preliminari su alcune piante per verificare in anticipo se vi sono problemi di selettività.

BASF-Mehltaumittel si emulsiona facilmente in acqua. Nella preparazione della poltiglia è sufficiente avere l'avvertenza di agitare la confezione prima dell'uso e di stemperare preventivamente la dose da impiegare in poca acqua.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 14/07/2011

Compo Fungicida Antioidico

Fungicida antioidico per piante ornamentali da fiore in casa

Microincapsulato pronto all'uso

Partita n. *

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono
Dodemorf puro..........................g 0,08 (= 1 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose, nausea, vomito, danni epatici e renali.
Terapia: sintomatica
N.B. - il dodemorf, esposto al calore, sviluppa gas nitrosi con rischio di edema polmonare anche tardivo
Consultare un Centro Antiveleni

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI – Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida per le piante ornamentali coltivate in serra.

CARATTERISTICHE
Compo Fungicida Antioidico è un prodotto specifico, pronto all'uso, per la lotta contro l'oidio (mal bianco) che attacca le piante ornamentali e da fiore in casa. L'innovativa formulazione in microcapsule permette una cessione omogenea e costante del principio attivo, garantendo un duraturo controllo del mal bianco sulle piante trattate.
Il formulato ha proprietà curative e preventive; per un migliore e più efficace controllo del mal bianco, si consiglia di intervenire, alla prima comparsa dei primi sintomi dell'infezione (macchioline biancastre sulle foglie).
Compo Fungicida Antioidico si distingue, oltre che per la sua praticità d'uso anche per :
- una rapida efficacia antioidica: il controllo sulla malattia si evidenzia in pochi giorni
- azione sistemica: il prodotto è assorbito dalle parti verdi e viene traslocato in tutta la pianta per via linfatica, evitando di essere dilavato dalle piogge e dalle innaffiature, in modo da esplicare la sua azione per un lungo periodo.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
Compo Fungicida Antioidico è particolarmente efficace contro l'oidio della rosa (*Sphaerotheca pannosa*) e d'altre colture floricole ed ornamentali, sia arbustive, sia arboree in vaso.
Il trattamento si esegue irrorando il prodotto su tutta la parte aerea della pianta, avendo cura di bagnare anche le foglie ed i rami più interni.
I trattamenti preventivi dovranno essere ripetuti a distanza di 10-14 giorni. In presenza di condizioni particolarmente avverse (elevata umidità con temperature di 25 - 28 °C) è consigliabile ridurre gli intervalli a 5-8 giorni.
Per infezioni già in atto, eseguire 2-3 irrorazioni a distanza di 2-3 giorni l'una dall'altra e in seguito proseguire i trattamenti ad intervalli normali.

CONSIGLI D'IMPIEGO
- Non trattare su foglie bagnate
- Non trattare durante le ore più calde della giornata
- Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione.
- Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione
- Evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.
- Durante la diluizione del prodotto indossare guanti protettivi adatti, sciacquandoli dopo l'uso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

DA NON USARE IN AGRICOLTURA E SU PIANTE COMUNQUE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE

Officine di produzione :
I.R.C.A. Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG)

Contenuto Netto: ml 100, 250, 500, 1000

Prodotto per Piante Ornamentali
Registrazione n. 11038 Ministero della Salute del 11/10/2001

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE DURANTE L'USO ALIMENTI E BEVANDE O RECIPIENTI DESTINATI A CONTENERNE
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

COMPO Agro Specialities S.r.l.
Via Marconato, 8
I - 20811 - Cesano Maderno (MB)
Tel. 0362 51.21

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 14/07/2011

Compo Fungicida spray

Contro il mal bianco delle piante ornamentali da appartamento
Ad esclusivo uso domestico
Aerosol

Partita n. *

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono
Dodemorf puro .... g 0,16
Coformulanti q.b. a 100

COMPO Agro Specialities S.r.l.
Via Marconato, 8
I - 20811 - Cesano Maderno (MB)
Tel. 0362 51.21

Frasi di Rischio
Estremamente infiammabile
Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare il recipiente in luogo ben ventilato; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

Officine di produzione :
TOSVAR s.a.s. – Pozzo d'Adda (MI)
Nuova Tecnosol s.r.l. – Assago (MI)

Contenuto Netto: ml 150, 200, 300, 400, 500,600
ml 210, 270, 405, 520, 650, 800

e 3

Prodotto per Piante Ornamentali
Registrazione n. 10814 Ministero della Salute del 11/04/2001

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI – Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida per le piante ornamentali coltivate in serra.

Norme precauzionali: Non respirare gli aerosoli;Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche; Conservare lontano da fiamme e scintille; Conservare al riparo di qualsiasi fonte di combustione; Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50 °C; Non perforare né bruciare dopo l'uso; Non vaporizzare su fiamma o su corpo incandescente; In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone;Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne ; Se il prodotto viene usato ove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto, aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente; Evitare di inalare direttamente il getto e di spruzzarlo negli occhi; Non usare il prodotto in quantità eccessiva ed impropria.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose, nausea, vomito, danni epatici e renali.
Terapia: sintomatica
N.B. - il dodemorf, esposto al calore, sviluppa gas nitrosi con rischio di edema polmonare anche tardivo
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Compo Fungicida spray è un prodotto specifico, per la lotta contro l'oidio (mal bianco) che attacca le piante ornamentali e da fiore in casa. Lo spray ha proprietà curative e preventive; per un migliore e più efficace controllo del mal bianco, si consiglia di intervenire, alla prima comparsa dei primi sintomi dell'infezione (macchioline biancastre sulle foglie).

MODALITÀ APPLICATIVE
Compo Fungicida spray è particolarmente efficace contro l'oidio della rosa (*Sphaerotheca pannosa*) e d'altre colture floricole ed ornamentali, sia arbustive, sia arboree in vaso.
Il trattamento si esegue irrorando il prodotto su tutta la parte aerea della pianta, avendo cura di bagnare anche le foglie ed i rami più interni, agendo come di seguito riportato:

1. Agitare la bombola prima dell'uso

2. Spruzzare la pianta in modo uniforme tenendo la bombola ad una distanza di circa 30 cm, operando con il braccio teso.

3. Trattare anche la parte inferiore del fogliame, senza provocare gocciolamento

In caso di forti attacchi, ripetere il trattamento dopo qualche giorno.

CONSIGLI D'IMPIEGO
- Non trattare durante le ore più calde della giornata
- Trattare in assenza di vento
- Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione
- Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.
DA NON USARE IN AGRICOLTURA E SU PIANTE COMUNQUE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE; NON CONTIENE GAS PROPELLENTI RITENUTI DANNOSI PER L'OZONO; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 14/07/2011

Gesal Fungicida Antioidico

Fungicida antioidico per piante ornamentali da fiore in casa

Microincapsulato pronto all'uso

Partita n. *

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono
Dodemorf puro..........................g 0,08 (= 1 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose, nausea, vomito, danni epatici e renali.
Terapia: sintomatica
N.B. - il dodemorf, esposto al calore, sviluppa gas nitrosi con rischio di edema polmonare anche tardivo
Consultare un Centro Antiveleni

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI – Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida per le piante ornamentali coltivate in serra.

CARATTERISTICHE
Gesal Fungicida Antioidico è un prodotto specifico, pronto all'uso, per la lotta contro l'oidio (mal bianco) che attacca le piante ornamentali e da fiore in casa. L'innovativa formulazione in microcapsule permette una cessione omogenea e costante del principio attivo, garantendo un duraturo controllo del mal bianco sulle piante trattate.
Il formulato ha proprietà curative e preventive; per un migliore e più efficace controllo del mal bianco, si consiglia di intervenire, alla prima comparsa dei primi sintomi dell'infezione (macchioline biancastre sulle foglie).
Gesal Fungicida Antioidico si distingue, oltre che per la sua praticità d'uso anche per :

- una rapida efficacia antioidica: il controllo sulla malattia si evidenzia in pochi giorni
- azione sistemica: il prodotto è assorbito dalle parti verdi e viene traslocato in tutta la pianta per via linfatica, evitando di essere dilavato dalle piogge e dalle innaffiature, in modo da esplicare la sua azione per un lungo periodo.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
Gesal Fungicida Antioidico è particolarmente efficace contro l'oidio della rosa (*Sphaerotheca pannosa*) e d'altre colture floricole ed ornamentali, sia arbustive, sia arboree in vaso.
Il trattamento si esegue irrorando il prodotto su tutta la parte aerea della pianta, avendo cura di bagnare anche le foglie ed i rami più interni.
I trattamenti preventivi dovranno essere ripetuti a distanza di 10-14 giorni. In presenza di condizioni particolarmente avverse (elevata umidità con temperature di 25 - 28 °C) è consigliabile ridurre gli intervalli a 5-8 giorni.
Per infezioni già in atto, eseguire 2-3 irrorazioni a distanza di 2-3 giorni l'una dall'altra e in seguito proseguire i trattamenti ad intervalli normali.

PRECAUZIONI D'USO
- Non trattare su foglie bagnate
- Non trattare durante le ore più calde della giornata
- Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione.
- Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione
- Evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.
- Durante la diluizione del prodotto indossare guanti protettivi adatti, sciacquandoli dopo l'uso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

DA NON USARE IN AGRICOLTURA E SU PIANTE COMUNQUE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE

Officine di produzione :
I.R.C.A. Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG)

Contenuto Netto: ml 125, 250, 500, 750, 1000

Prodotto per Piante Ornamentali
Registrazione n.12281 Ministero della Salute del 08/11/2004

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE DURANTE L'USO ALIMENTI E BEVANDE O RECIPIENTI DESTINATI A CONTENERNE
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

COMPO Agro Specialities S.r.l.
Via Marconato, 8
I - 20811 - Cesano Maderno (MB)
Tel. 0362 51.21

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 14/07/2011

11A11249

DECRETO 21 luglio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Carraxx AntiSlug».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80, concernente «Misure transitorie»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 7 luglio 2008 presentata dall'Impresa W. Neudorff GmbH KG, con sede legale in An der Muhle 3 - D - 31860 Emmerthal (Germania), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Neu 1181 M» contenente la sostanza attiva fosfato ferrico;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e gli istituti scientifici valutatori Istituto superiore di sanità, Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, Università degli studi di Milano - MURCOR e Università degli studi di Pisa - dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 9 agosto 2002 di iscrizione della sostanza attiva fosfato ferrico nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 12 ottobre 2011, in attuazione della direttiva 2001/87/CE della Commissione del 12 ottobre 2001;

Visto il decreto del 10 novembre 2010 che proroga l'iscrizione nel suddetto allegato I di alcune sostanze attive, tra cui fosfato ferrico, fino al 31 dicembre 2015, in attesa che siano finalizzate le valutazioni delle informazioni supplementari richieste ai fini del rinnovo dell'iscrizione, in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'Istituto superiore di sanità in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa medesima a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 27 giugno 2011 con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'*iter* di autorizzazione del prodotto di cui trattasi;

Vista la nota pervenuta in data 5 luglio 2011 da cui risulta che l'Impresa medesima ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Carraxx AntiSlug»;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Carraxx AntiSlug» fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva fosfato ferrico;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa W. Neudorff GmbH KG, con sede legale in An der Muhle 3 - D - 31860 Emmerthal (Germania), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CARRAXX ANTISLUG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015.

È fatto salvo ogni eventuale adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0,250-0,500-1-1,5-5-10-20-25-50.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera W. Neudorff GmbH KG, D-21337 Luneburg (Germania).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14558.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CARRAXX AntiSlug

Esca lumachicida granulare a base di fosfato ferrico

COMPOSIZIONE	
Fosfato ferrico	g. 2,97
Coformulanti ed attrattivi q.b.a	g. 100

Reg. del Ministero della Salute
n. del

W. Neudorff GmbH KG
An der Mühle 3 - D-31860 Emmerthal (Germania)
Tel. +49 051 55/624-0

ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA

Stabilimento di produzione: W. Neudorff GmbH KG D-21337 Lüneburg, Germania

Contenuto: 0,250–0,500–1–1,5-5–10–20-25-50 Kg Partita n.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingestione da parte di altri animali.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
CARRAXX AntiSlug è un'esca granulare lumachicida contenente la sostanza attiva fosfato ferrico.
Il prodotto si impiega per il controllo di tutte le specie di lumache (lumache con guscio, lumache nude) che attaccano le colture frutticole, orticole, la fragola, i funghi, le colture floreali ed ornamentali in pieno campo, le forestali, i cereali, le oleaginose e la barbabietola da zucchero. Il prodotto può essere utilizzato sia per colture in pieno campo che in serra. CARRAXX AntiSlug inoltre può essere utilizzato anche in giardini pubblici, zone verdi, parchi e viali alberati.
L'esca lumachicida ha un'efficacia rapida ed elevata ed un alto potere attrattivo verso tutte le lumache che danneggiano le colture. Dopo l'assunzione dell'esca le lumache cessano di nutrirsi e quindi vi è un'immediata protezione delle piante coltivate, sebbene sia ancora possibile vedere la presenza di individui anche dopo l'applicazione del prodotto.
CARRAXX AntiSlug presenta un nuovo meccanismo d'azione che non comporta la disidratazione delle lumache. La pioggia o il tempo umido, condizioni favorevoli per l'attività delle lumache, non hanno alcuna influenza sull'efficacia del prodotto. Inoltre il blocco dell'alimentazione non è accompagnato da emissione di bava, così non ci sono cattivi odori, né residui di bava intorno o sulla vegetazione.
Grazie all'attività del CARRAXX AntiSlug, non vi è la necessità di raccogliere le lumache morte poiché, dopo l'assunzione dell'esca, queste tendono ad andare a morire in luoghi appartati.
I granuli dell'esca del CARRAXX AntiSlug presentano una buona capacità di rigonfiamento (assorbimento dell'acqua), come pure una buona persistenza anche in casi di umidità elevata.

CAMPI DI APPLICAZIONE E DOSI D'IMPIEGO
FRUTTIFERI, ORTAGGI A RADICE E TUBERO (PATATA, BIETOLA ROSSA, CAROTA, SEDANO-RAPA, RAFANO, TOPINANBUR, PASTINACA, PREZZEMOLO A GROSSA RADICE, RAVANELLI, SALSEFRICA, RUTABAGA, RAPA), ORTAGGI A BULBO (CIPOLLA, AGLIO, SCALOGNO, CIPOLLINA), ORTAGGI A FRUTTO (POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO, MELONE, ZUCCA, COCOMERO), CAVOLI A INFIORESCENZA, CAVOLI A TESTA, CAVOLI A FOGLIA, CAVOLO RAPA, ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE (LATTUGHE E ALTRE INSALATE, SPINACI E SIMILI, CICORIE, ERBE FRESCHE), PIANTE OFFICINALI, LEGUMI, ORTAGGI A STELO (ASPARAGO, CARDO, SEDANO, FINOCCHIO, CARCIOFO, PORRO, RABARBARO), FUNGHI, FRAGOLA, FLOREALI ED ORNAMENTALI, FORESTALI, CEREALI, MAIS DOLCE, OLEAGINOSE, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, VIVAI.
Il CARRAXX AntiSlug si impiega inoltre in aree verdi quali parchi, viali e giardini pubblici per il controllo delle lumache che attaccano floreali, ornamentali e forestali.
DOSI DI IMPIEGO:
- Per infestazione modesta: 5 Kg/ha pari a 0,5 g. per metro quadrato
- Per forte infestazione: 7 kg/ha pari a 0,7 g. per metro quadrato.

CARRAXX AntiSlug viene applicato all'inizio dell'infestazione o quando si osservano i primi danni sulle piante. Applicare il prodotto quando la vegetazione è asciutta. Il trattamento deve essere effettuato preferibilmente nelle prime ore serali, quando le lumache escono dai loro rifugi. Eventuali i trattamenti successivi, fino ad un massimo di 4 per anno, devono essere eseguiti solo se sul terreno trattato sono rimaste quantità minime del prodotto. Queste applicazioni successive rendono possibile combattere l' infestazione di lumache che arrivano da zone confinanti non sottoposte al trattamento.
Il prodotto si applica spargendolo in modo uniforme tra le piante della coltura. Nelle colture con grandi distanze tra le fila, CARRAXX AntiSlug può essere applicato anche in strisce larghe 30 cm lungo il filare delle piante.
Nelle applicazioni a pieno campo su cereali, oleaginose e barbabietola da zucchero, l'esca può essere applicata mediante le normali attrezzature spandigranuli in uso per la distribuzione dei fertilizzanti.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto si impiega da solo.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
CONSERVARE AL RIPARO DALL'UMIDITÀ
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 21 LUG. 2011

11A11250

DECRETO 25 luglio 2011.

Proroga dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego di taluni prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenexamid, la cui iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata posticipata al 31 dicembre 2015 dalla direttiva 2010/77/UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, l'art. 6, comma 4 e l'art. 13, comma 1; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 ed il successivo regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 80 del citato regolamento concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 2001, di recepimento della direttiva 2001/28/CE, che ha iscritto fino al 31 maggio 2011, la sostanza attiva fenexamid nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego, dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, la cui scadenza coincide con quella dell'iscrizione della sostanza attiva fenexamid in essi contenuta;

Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 2010, di recepimento della direttiva 2010/77/UE, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 la scadenza dell'iscrizione delle sostanze attive indicate nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995 compresa la sostanza attiva fenexamid;

Considerato che detto periodo di proroga si è reso necessario, per permettere alla Commissione europea di valutare i dati supplementari presentati dal notificante a supporto del rinnovo dell'iscrizione di detta sostanza attiva;

Ritenuto di prorogare fino al 31 dicembre 2015, le registrazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, al fine di adeguarle alle nuove condizioni che saranno stabilite dal regolamento comunitario di rinnovo dell'approvazione della suddetta sostanza attiva;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

1. Le autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenexamid, riportati nell'allegato al presente decreto, sono prorogate fino al 31 dicembre 2015.

2. È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva fenexamid.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa all'Impresa interessata.

Roma, 25 luglio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco dei prodotti fitosanitari la cui registrazione è prorogata fino al 31 dicembre 2015

N.	N. Registrazione	Prodotto Fitosanitario	Impresa
1	10532	TELDOR	BAYER CROPSCIENCE SRL
2	13084	TELDOR PLUS	BAYER CROPSCIENCE SRL
3	14973	ELEVATE WG	BAYER CROPSCIENCE SRL

11A11251

DECRETO 25 luglio 2011.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di pendimetalin, sulla base del dossier BAS 455 45 H di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i relativi regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2003/31/CE della Commissione del 11 aprile 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva pendimetalin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 30 giugno 2003 che indica il 31 dicembre 2013 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva pendimetalin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'Impresa titolare intese ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo BAS 455 45 H conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento STOMP 330-E, presentato dall'impresa Basf Italia S.r.l. che ne ha concesso specifico accesso;

Viste, inoltre, le richieste presentate dall'Impresa titolare delle registrazioni stesse, al fine di ottenere modifiche in adeguamento alla composizione oggetto degli studi costituenti il fascicolo di All III sopra indicato e l'estensioni d'impiego per i prodotti fitosanitari di cui trattasi e indicate nell'allegato al presente decreto;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 30 giugno 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle Condizioni definite per la sostanza attiva pendimetalin;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo BAS 455 45 H, ottenuta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2013, alle nuove condizioni di impiego;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto centro dati tecnico - scientifici aggiuntivi da presentarsi 12 mesi dalla data del presente decreto;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato agli atti definitivi richiesti dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2013, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva pendimetalin, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 sulla base della valutazione del fascicolo BAS 455 45H conforme all'All. III;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2013, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva pendimetalin, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

Sono altresì autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Le imprese titolari delle autorizzazioni sono tenute a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. Sono altresì tenute ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **pendimetalin** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier BAS 455 45 H di All. III fino al **31 dicembre 2013** ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 2003 di recepimento della direttiva di inclusione 2003/31/CE della Commissione del 11 aprile 2003

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Modifiche autorizzate**
1.	2340	Stomp 330 - E	05/10/1976	Basf Italia S.r.l.	- modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - estensione sulle colture: **witloof, lattughe e simili (ad eccezione della rucola) vite, melo, pero, pesco, nettarina e albicocco e tappeti erbosi**
2.	9051	Cereweed 30 E	31/12/1996	Basf Italia S.r.l.	- modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - estensione sulle colture: **witloof, lattughe e simili (ad eccezione della rucola) vite, melo, pero, pesco, nettarina e albicocco e tappeti erbosi**
3.	9430	Inca	02/12/1997	Basf Italia S.r.l.	- modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - estensione sulle colture: **witloof, lattughe e simili (ad eccezione della rucola) vite, melo, pero, pesco, nettarina e albicocco e tappeti erbosi**
4.	8020	Disetalin L	16/03/1992	Basf Italia S.r.l.	- modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - estensione sulle colture: **witloof, lattughe e simili (ad eccezione della rucola) vite, melo, pero, pesco, nettarina e albicocco e tappeti erbosi**

STOMP® 330-E

DISERBANTE SELETTIVO PER IL CONTROLLO DI INFESTANTI ANNUALI GRAMINACEE E DICOTILEDONI

Concentrato Emulsionabile (EC)

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
PENDIMETALIN puro g 31,3 (330 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100
Contiene Solvesso ND (CAS n. 64742-94-5).
Contiene Pendimetalin (CAS n. 40487-42-1): può provocare una reazione allergica.

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e per la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenuto devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

BASF Italia Srl - Cesano Maderno (MB)- tel. 0362.512.1

Officina di produzione:
WYETH LEDERLE S.p.A. - Z.I. Via F. Gorgone - Catania
Torre s.r.l. - Fraz. Torrenieri, Montalcino (SI)
BASF AGRI-PRODUCTION S.A.S. - Gravelines (Francia)

PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione del Ministero della Sanità n. 2340 del 5.10.1976

Contenuto netto: litri 1 - 5 – 10 - **Partita n.**

®Marchio registrato

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Sintomi. nell'animale da esperimento si osservano: depressione SNC, dispnea, diuresi, convulsioni. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE - STOMP 330 E è un diserbante da distribuire sul terreno ove svolge la sua azione inibendo la germinazione dei semi e lo sviluppo dei germinelli delle più importanti infestanti annuali sia graminacee sia dicotiledoni. Le infestanti sono controllate anche nello stadio di plantula, purché le graminacee non abbiano superato lo stadio di 1-1,5 foglie e le dicotiledoni lo stadio di 2-3 foglie vere.
GRAMINACEE: *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe), *Apera spicaventi* (cappellini dei campi), *Digitaria sanguinalis* (sanguinella), *Echinochloa crusgalli* (giavone comune), *Panicum dichotomiflorum* (giavone americano), *Poa annua* (fienarola), *Setaria* spp. (pabbio) e *Sorghum halepense* (sorghetta) (da seme).
DICOTILEDONI: *Amaranthus* spp. (amaranto), *Anagallis arvensis* (anagallide), *Atriplex* spp. (atriplice), *Capsella bursapastoris* (borsa del pastore), *Cardamine hirsuta* (dentaria), *Cerastium arvense* (peverina a foglie strette), *Chenopodium album* (farinello comune), *Euphorbia helioscopia* (erba verdona), *Fumaria officinalis* (fumaria), *Heliotropium europaeum* (eliotropio selvatico), *Lamium* spp. (falsa ortica), *Mercurialis annua* (mercorella), *Myosotis arvensis* (non ti scordar di me), Papaver rhoeas (papavero), *Polygonum persicaria* (poligono persicaria), *Portulaca oleracea* (porcellana comune), *Ranunculs repens* (ranuncolo strisciante), *Solanum nigrum* (erba morella), *Sonchus arvensis* (grespino dei campi), *Spergula arvensis* (renaiola comune), *Stachys annua* (stregona annuale), *Stellaria media* (centocchio), *Thlaspi arvense* (erba storna comune), *Urtica urens* (ortica minore), *Veronica* spp. (veronica) e *Viola* spp. (viola dei campi).

DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO - AGLIO: 3–4 L/ha, pre-emergenza o post-emergenza (da 2 foglie); **ARACHIDE**: 3-4 L/ha, pre-emergenza; **ASPARAGO**: (solo su asparagiaia impiantata): 3-4 L/ha, pre-ricaccio; **CARCIOFO**: 3-4 L/ha, pre-emergenza o pre-ricaccio o, su coltura in vegetazione, solo nelle interfile e intorno ai ceppi; **CAROTA**: 3-4 L/ha, pre-emergenza o post-emergenza (3-4 foglie); **CAVOLI**: 3-4 L/ha, pre-trapianto; CECE: pre-emergenza; 1,5 L/ha in terreni sciolti e 2,5 L/ha in terreni argillosi; **CIPOLLA**: 2-3 L/ha, pre-emergenza o pre-trapianto (fino a 1 giorno prima) o post-emergenza (a partire da 2-3 foglie); **WITLOOF, LATTUGHE e SIMILI (ad eccezione della RUCOLA)**: 1,5-2,5 L/ha, pre-trapianto per le lattughe; 2,5-3 L/ha, pre-trapianto per le altre insalate; **FAGIOLO e FAGIOLINO**: pre-emergenza, 1,5 L/ha in terreni sciolti, 2,5 L/ha in terreni argillosi; **FAVA e FAVINO**: pre-emergenza, 2 L/ha in terreni sciolti, 3 L/ha in terreni argillosi; **FINOCCHIO**: 3-4 L/ha, pre-emergenza o pre-trapianto (non su terreni sabbiosi) o post-emergenza o post-trapianto; **GIRASOLE**: 3-4 L/ha, pre-emergenza; **FRUMENTO, ORZO e SEGALE**: 3-4 L/ha, pre-emergenza o post-emergenza (2-3 foglie); **MAIS**: 3-4 L/ha in pre-emergenza o 3 L/ha in post-emergenza (2 foglie); **MELANZANA**: 3 L/ha, pre-trapianto; **PATATA**: 3-4 litri/ha, pre-emergenza; **PEPERONE**: 2-3 L/ha, pre-trapianto; **PIANTE ORNAMENTALI** anche in **VIVAIO**: 3 L/ha, post-trapianto, nelle interfile o tra pianta e pianta; **PIOPPO**: 3-4 L/ha, post-trapianto; **PISELLO**: 3-4 L/ha pre-emergenza (la dose più alta per colture a semina autunnale); **POMODORO**: 1,5-2,5 L/ha, pre-trapianto; **RISO** seminato in asciutta: 3-4 L/ha, pre-emergenza o post-emergenza (2-3 foglie prima della sommersione); **SOIA**: 2,5-3 L/ha, pre-semina con incorporazione o pre-emergenza; **TABACCO**: pre-trapianto, 1,5-2,5 L/ha nei terreni sciolti, 3-4 L/ha nei terreni argillosi; **TAPPETI ERBOSI**: 2,5-3 L/ha, post-emergenza; **VITE, MELO, PERO, PESCO, NETTARINA e ALBICOCCO**: 3-4 L/ha, nel sottofila in inverno e in pre-emergenza delle infestanti.
Su GIRASOLE, MAIS e TABACCO impiegare la dose più alta su terreni molto argillosi o ricchi di sostanza organica, o se si prevedono forti infestazioni di Sorghum halepense da seme, Panicum dichotomiflorum o Crucifere.
In post-emergenza delle colture, intervenire nei primissimi stadi di sviluppo delle infestanti, quando esse sono ancora molto sensibili.
In tutte le applicazioni effettuare un solo intervento per ciclo colturale.

ISTRUZIONI PER L'USO E PREPARAZIONE DELLA MISCELA - Per permettere a STOMP 330 E di esplicare al meglio la sua attività diserbante e la sua selettività verso le colture, attenersi alle seguenti modalità operative:

- preparare bene il letto di semina in modo da operare su terreno ben livellato e privo di zolle, tale da formare una massa uniforme e compatta;
- se non piove entro 7-10 giorni dal trattamento, irrigare in modo da favorire la penetrazione del prodotto nello strato superficiale del terreno;
- seminare in maniera uniforme e regolare ad una profondità di almeno 3 cm per carota, cipolla e riso e di 4 cm per le altre colture, avendo cura di evitare che alcuni semi rimangano scoperti o a pelo di terra;
- nel caso di colture trapiantate (carciofo, cavoli, finocchio, melanzana, peperone, pomodoro, tabacco), trattare su terreno ben preparato, eseguire subito dopo una leggera irrigazione ed attendere almeno 7-8 giorni prima di procedere al trapianto, dopo il quale è necessario eseguire un'altra leggera irrigazione: **in nessun caso si debbono rincalzare le piantine** prima che siano passati **almeno 30 giorni** dal trattamento;
- nel caso di impianto di pioppi, trattare dopo la crisi di trapianto e dopo aver verificato che la corteccia degli astoni, nella zona del colletto, sia integra e ben suberificata;
- stemperare in poca acqua la necessaria dose di prodotto e, continuando ad agitare la miscela, aggiungere quindi il quantitativo d'acqua (da 200 a 600 L/ha, a seconda del tipo di pompa usata) sufficiente ad assicurare una completa bagnatura del terreno;
- distribuire la miscela senza incorporarla (ad eccezione della soia in pre-semina) e uniformemente, in modo da evitare lacune e sovrapposizioni;
- dopo la distribuzione, lavare accuratamente con acqua e sapone attrezzature, utensili e recipienti, adoperati per la diluizione e l'impiego del prodotto.

AVVERTENZE - Dal trattamento erbicida far trascorrere almeno 6 mesi prima di seminare nuove colture. Nessun rischio esiste invece per le successive colture da trapianto. In caso di forzate risemine su terreni già trattati con STOMP 330 E, evitare il contatto dei nuovi semi con il diserbante, riseminando alle profondità suggerite, **senza rimuovere il terreno** oppure **dopo un'aratura profonda almeno 20 cm**. L'aratura è necessaria se si preferisce seminare barbabietola da zucchero, anziché riseminare la coltura trattata.

FITOTOSSICITA' - Il prodotto agisce sui semi e sui germinelli localizzati nello strato superficiale del terreno. Pertanto, per la selettività verso le suggerite colture da seme è indispensabile attenersi alle consigliate modalità e profondità di semina. Con semine superficiali ed irregolari la selettività può essere ridotta, specialmente se piove molto dopo il trattamento. I trattamenti in pre-trapianto devono essere effettuati 7-8 giorni prima di smuovere il terreno per mettere a dimora le piantine, che non potranno essere rincalzate per almeno tutto il mese successivo. Nei trattamenti su carciofo, pioppo, fruttiferi, vite o piante ornamentali assicurarsi che, direttamente o per deriva, il prodotto non giunga a contatto di foglie e di parti verdi o in accrescimento, soprattutto se formate da tessuti molto teneri. Il prodotto può essere fitotossico verso le colture non indicate in questa etichetta.

Rischi particolari – per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 10 m. dai corpi idrici superficiali. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 m. da vegetazione naturale.

Sospendere i trattamenti 90 GIORNI prima della raccolta per frumento, orzo, segale, riso e mais; 75 GIORNI per aglio, cipolla, finocchio, melanzana peperone e pomodoro; 100 GIORNI per cavoli; 60 GIORNI per asparago, carciofo, carota, fagiolo e fagiolino.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INCA®

DISERBANTE SELETTIVO PER IL CONTROLLO DI INFESTANTI ANNUALI GRAMINACEE E DICOTILEDONI

Concentrato Emulsionabile (EC)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
PENDIMETALIN, puro g 31,3 (330 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100
Contiene Solvesso ND (CAS n. 64742-94-5).
Contiene Pendimetalin (CAS n. 40487-42-1): può provocare una reazione allergica.

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e per la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenuto devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

BASF Italia Srl - Cesano Maderno (MB)- tel. 0362.512.1

Officina di produzione:
WYETH LEDERLE S.p.A. - Z.I. Via F. Gorgone - Catania
Torre s.r.l. - Fraz. Torrenieri, Montalcino (SI)
BASF AGRI-PRODUCTION S.A.S. - Gravelines (Francia)

PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione del Ministero della Salute n. 9430 del 02.12.1997

Contenuto netto: litri 1 - 5 – 10 **Partita n.**

®Marchio registrato

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Sintomi: nell'animale da esperimento si osservano: depressione SNC, dispnea, diuresi, convulsioni. Terapia: sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE - INCA è un diserbante da distribuire sul terreno ove svolge la sua azione inibendo la germinazione dei semi e lo sviluppo dei germinelli delle più importanti infestanti annuali sia graminacee sia dicotiledoni. Le infestanti sono controllate anche nello stadio di plantula, purché le graminacee non abbiano superato lo stadio di 1-1,5 foglie e le dicotiledoni lo stadio di 2-3 foglie vere.

GRAMINACEE: *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe), *Apera spicaventi* (cappellini dei campi), *Digitaria sanguinalis* (sanguinella), *Echinochloa crusgalli* (giavone comune), *Panicum dichotomiflorum* (giavone americano), *Poa annua* (fienarola), *Setaria* spp. (pabbio) e *Sorghum halepense* (sorghetta) (da seme).

DICOTILEDONI: *Amaranthus* spp. (amaranto), *Anagallis arvensis* (anagallide), *Atriplex* spp. (atriplice), *Capsella bursapastoris* (borsa del pastore), *Cardamine hirsuta* (dentaria), *Cerastium arvense* (peverina a foglie strette), *Chenopodium album* (farinello comune), *Euphorbia helioscopia* (erba verdona), *Fumaria officinalis* (fumaria), *Heliotropium europaeum* (eliotropio selvatico), *Lamium* spp. (falsa ortica), *Mercurialis annua* (mercorella), *Myosotis arvensis* (non ti scordar di me), Papaver rhoeas (papavero), *Polygonum persicaria* (poligono persicaria), *Portulaca oleracea* (porcellana comune), *Ranunculus repens* (ranuncolo strisciante), *Solanum nigrum* (erba morella), *Sonchus arvensis* (grespino dei campi), *Spergula arvensis* (renaiola comune), *Stachys annua* (stregona annuale), *Stellaria media* (centocchio), *Thlaspi arvense* (erba storna comune), *Urtica urens* (ortica minore), *Veronica* spp. (veronica) e *Viola* spp. (viola dei campi).

DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO - AGLIO: 3-4 L/ha, pre-emergenza o post-emergenza (da 2 foglie); ARACHIDE: 3-4 L/ha, pre-emergenza; ASPARAGO: (solo su asparagiaia impiantata): 3-4 L/ha, pre-ricaccio; CARCIOFO: 3-4 L/ha, pre-emergenza o pre-ricaccio o, su coltura in vegetazione, solo nelle interfile e intorno ai ceppi; CAROTA: 3-4 L/ha, pre-emergenza o post-emergenza (3-4 foglie); CAVOLI: 3-4 L/ha, pre-trapianto; CECE: pre-emergenza; 1,5 L/ha in terreni sciolti e 2,5 L/ha in terreni argillosi; CIPOLLA: 2-3 L/ha, pre-emergenza o pre-trapianto (fino a 1 giorno prima) o post-emergenza (a partire da 2-3 foglie); WITLOOF, LATTUGHE e SIMILI (ad eccezione della RUCOLA): 1,5-2,5 L/ha, pre-trapianto per le lattughe; 2,5-3 L/ha, pre-trapianto per le altre insalate; FAGIOLO e FAGIOLINO: pre-emergenza, 1,5 L/ha in terreni sciolti, 2,5 L/ha in terreni argillosi; FAVA e FAVINO: pre-emergenza, 2 L/ha in terreni sciolti, 3 L/ha in terreni argillosi; FINOCCHIO: 3-4 L/ha, pre-emergenza o pre-trapianto (non su terreni sabbiosi) o post-emergenza o post-trapianto; GIRASOLE: 3-4 L/ha, pre-emergenza; FRUMENTO, ORZO e SEGALE: 3-4 L/ha, pre-emergenza o post-emergenza (2-3 foglie); MAIS: 3-4 L/ha in pre-emergenza o 3 L/ha in post-emergenza (2 foglie); MELANZANA: 3 L/ha, pre-trapianto; PATATA: 3-4 litri/ha, pre-emergenza; PEPERONE: 2-3 L/ha, pre-trapianto; PIANTE ORNAMENTALI anche in VIVAIO: 3 L/ha, post-trapianto, nelle interfile o tra pianta e pianta; PIOPPO: 3-4 L/ha, post-trapianto; PISELLO: 3-4 L/ha pre-emergenza (la dose più alta per colture a semina autunnale); POMODORO: 1,5-2,5 L/ha, pre-trapianto; RISO seminato in asciutta: 3-4 L/ha, pre-emergenza o post-emergenza (2-3 foglie prima della sommersione); SOIA: 2,5-3 L/ha, pre-semina con incorporazione o pre-emergenza; TABACCO: pre-trapianto, 1,5-2,5 L/ha nei terreni sciolti, 3-4 L/ha nei terreni argillosi; TAPPETI ERBOSI: 2,5-3 L/ha, post-emergenza; VITE, MELO, PERO, PESCO, NETTARINA e ALBICOCCO: 3-4 L/ha, nel sottofila in inverno e in pre-emergenza delle infestanti.

Su GIRASOLE, MAIS e TABACCO impiegare la dose più alta su terreni molto argillosi o ricchi di sostanza organica, o se si prevedono forti infestazioni di Sorghum halepense da seme, Panicum dichotomiflorum o Crucifere.

In post-emergenza delle colture, intervenire nei primissimi stadi di sviluppo delle infestanti, quando esse sono ancora molto sensibili.

In tutte le applicazioni effettuare un solo intervento per ciclo colturale.

ISTRUZIONI PER L'USO E PREPARAZIONE DELLA MISCELA - Per permettere a INCA di esplicare al meglio la sua attività diserbante e la sua selettività verso le colture, attenersi alle seguenti modalità operative:

- preparare bene il letto di semina in modo da operare su terreno ben livellato e privo di zolle, tale da formare una massa uniforme e compatta;
- se non piove entro 7-10 giorni dal trattamento, irrigare in modo da favorire la penetrazione del prodotto nello strato superficiale del terreno;
- seminare in maniera uniforme e regolare ad una profondità di almeno 3 cm per carota, cipolla e riso e di 4 cm per le altre colture, avendo cura di evitare che alcuni semi rimangano scoperti o a pelo di terra;
- nel caso di colture trapiantate (carciofo, cavoli, finocchio, melanzana, peperone, pomodoro, tabacco), trattare su terreno ben preparato, eseguire subito dopo una leggera irrigazione ed attendere almeno 7-8 giorni prima di procedere al trapianto, dopo il quale è necessario eseguire un'altra leggera irrigazione: **in nessun caso si debbono rincalzare le piantine** prima che siano passati **almeno 30 giorni** dal trattamento;
- nel caso di impianto di pioppi, trattare dopo la crisi di trapianto e dopo aver verificato che la corteccia degli astoni, nella zona del colletto, sia integra e ben suberificata;
- stemperare in poca acqua la necessaria dose di prodotto e, continuando ad agitare la miscela, aggiungere quindi il quantitativo d'acqua (da 200 a 600 L/ha, a seconda del tipo di pompa usata) sufficiente ad assicurare una completa bagnatura del terreno;
- distribuire la miscela senza incorporarla (ad eccezione della soia in pre-semina) e uniformemente, in modo da evitare lacune e sovrapposizioni;
- dopo la distribuzione, lavare accuratamente con acqua e sapone attrezzature, utensili e recipienti, adoperati per la diluizione e l'impiego del prodotto.

AVVERTENZE - Dal trattamento erbicida far trascorrere almeno 6 mesi prima di seminare nuove colture. Nessun rischio esiste invece per le successive colture da trapianto. In caso di forzate risemine su terreni già trattati con INCA, evitare il contatto dei nuovi semi con il diserbante, riseminando alle profondità suggerite, **senza rimuovere il terreno** oppure **dopo un'aratura profonda almeno 20 cm**. L'aratura è necessaria se si preferisce seminare barbabietola da zucchero, anziché riseminare la coltura trattata.

FITOTOSSICITA' - Il prodotto agisce sui semi e sui germinelli localizzati nello strato superficiale del terreno. Pertanto, per la selettività verso le suggerite colture da seme è indispensabile attenersi alle consigliate modalità e profondità di semina. Con semine superficiali ed irregolari la selettività può essere ridotta, specialmente se piove molto dopo il trattamento. I trattamenti in pre-trapianto devono essere effettuati 7-8 giorni prima di smuovere il terreno per mettere a dimora le piantine, che non potranno essere rincalzate per almeno tutto il mese successivo. Nei trattamenti su carciofo, pioppo, fruttiferi, vite o piante ornamentali assicurarsi che, direttamente o per deriva, il prodotto non giunga a contatto di foglie e di parti verdi o in accrescimento, soprattutto se formate da tessuti molto teneri. Il prodotto può essere fitotossico verso le colture non indicate in questa etichetta.

Rischi particolari – per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 10 m. dai corpi idrici superficiali. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 m. da vegetazione naturale.

Sospendere i trattamenti 90 GIORNI prima della raccolta per frumento, orzo, segale, riso e mais; 75 GIORNI per aglio, cipolla, finocchio, melanzana peperone e pomodoro; 100 GIORNI per cavoli; 60 GIORNI per asparago, carciofo, carota, fagiolo e fagiolino.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

25 LUG 2011 Allegato III

CEREWEED® 30 E

DISERBANTE LIQUIDO PER IL CONTROLLO DI INFESTANTI ANNUALI GRAMINACEE E DICOTILEDONI

Concentrato Emulsionabile (EC)

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
PENDIMETALIN, puro g 31,3 (330 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100
Contiene Solvesso ND (CAS n. 64742-94-5).
Contiene Pendimetalin (CAS n. 40487-42-1): può provocare una reazione allergica.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e per la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenuto devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

BASF Italia Srl - Cesano Maderno (Milano) – tel. 0362.512.1

Distribuito da: SIAPA Srl - Via Felice Casati 20 - Milano

Officina di produzione:
WYETH LEDERLE S.p.A. - Z.I. Via F. Gorgone - Catania
Torre s.r.l. - Fraz. Torrenieri, Montalcino (SI)
BASF AGRI-PRODUCTION S.A.S. - Gravelines (Francia)

PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione del Ministero della Sanità n. 9051 del 31.12.1996

Contenuto netto: litri 1 - 5 – 10 Partita n.

®Marchio registrato

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - **Sintomi:** nell'animale da esperimento si osservano: depressione SNC, dispnea, diuresi, convulsioni. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE - CEREWEED 30 E è un diserbante da distribuire sul terreno ove svolge la sua azione inibendo la germinazione dei semi e lo sviluppo dei germinelli delle più importanti infestanti annuali sia graminacee sia dicotiledoni. Le infestanti sono controllate anche nello stadio di plantula, purché le graminacee non abbiano superato lo stadio di 1-1,5 foglie e le dicotiledoni lo stadio di 2-3 foglie vere.

GRAMINACEE: Alopecurus myosuroides (coda di volpe), Apera spica-venti (cappellini dei campi), Digitaria sanguinalis (sanguinella), Echinochloa crus-galli (giavone comune), Panicum dicothomiflorum (giavone americano), Poa annua (fienarola), Setaria spp. (pabbio) e Sorghum halepense (sorghetta) (da seme).

DICOTILEDONI: Amaranthus spp. (amaranto), Anagallis arvensis (anagallide), Atriplex spp. (atriplice), Capsella bursa-pastoris (borsapastore), Cardamine hirsuta (dentaria), Cerastium arvense (peverina a foglie strette), Chenopodium album (farinello comune), Euphorbia helioscopia (erba verdona), Fumaria officinalis (fumaria), Heliotropium europaeum (eliotropio selvatico), Lamium spp. (falsa ortica), Mercurialis annua (mercorella), Myosotis arvensis (nontiscordardime), Papaver rhoeas (papavero), Polygonum persicaria (poligono persicaria), Portulaca oleracea (porcellana comune), Ranunculs repens (ranuncolo strisciante), Solanum nigrum (erba morella), Sonchus arvensis (grespino dei campi), Spergula arvensis (renaiola comune), Stachys annua (stregona annuale), Stellaria media (centocchio), Thlaspi arvense (erba storna comune), Urtica urens (ortica minore), Veronica spp. (veronica) e Viola spp. (viola dei campi).

DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO - AGLIO: 3-4 L/ha, pre-emergenza o post-emergenza (da 2 foglie); **ARACHIDE:** 3-4 L/ha, pre-emergenza; **ASPARAGO:** (solo su asparagiaia impiantata): 3-4 L/ha, pre-ricaccio; **CARCIOFO:** 3-4 L/ha, pre-emergenza o pre-ricaccio o, su coltura in vegetazione, solo nelle interfile e intorno ai cepi; **CAROTA:** 3-4 L/ha, pre-emergenza o post-emergenza (3-4 foglie); **CAVOLI:** 3-4 L/ha, pre-trapianto; **CECE:** pre-emergenza; 1,5 L/ha in terreni sciolti e 2,5 L/ha in terreni argillosi; **CIPOLLA:** 2-3 L/ha, pre-emergenza o pre-trapianto (fino a 1 giorno prima) o post-emergenza (a partire da 2-3 foglie); **WITLOOF, LATTUGHE e SIMILI** (ad eccezione della **RUCOLA**): 1,5-2,5 L/ha, pre-trapianto per le lattughe; 2,5-3 L/ha, pre-trapianto per le altre insalate; **FAGIOLO e FAGIOLINO:** pre-emergenza, 1,5 L/ha in terreni sciolti, 2,5 L/ha in terreni argillosi; **FAVA e FAVINO:** pre-emergenza, 2 L/ha in terreni sciolti, 3 L/ha in terreni argillosi; **FINOCCHIO:** 3-4 L/ha, pre-emergenza o pre-trapianto (non su terreni sabbiosi) o post-emergenza o post-trapianto; **GIRASOLE:** 3-4 L/ha, pre-emergenza; **FRUMENTO, ORZO e SEGALE:** 3-4 L/ha, pre-emergenza o post-emergenza (2-3 foglie); **LATTUGA:** 1,5-2,5 L/ha, pre-trapianto; **MAIS:** 3-4 L/ha in pre-emergenza o 3 L/ha in post-emergenza (2 foglie); **MELANZANA:** 3 L/ha, pre-trapianto; **PATATA:** 3-4 litri/ha, pre-emergenza; **PEPERONE:** 2-3 L/ha, pre-trapianto; **PIANTE ORNAMENTALI** anche in **VIVAIO:** 3 L/ha, post-trapianto, nelle interfile o tra pianta e pianta; **PIOPPO:** 3-4 L/ha, post-trapianto; **PISELLO:** 3-4 L/ha pre-emergenza (la dose più alta per colture a semina autunnale); **POMODORO:** 1,5-2,5 L/ha, pre-trapianto; **RISO** seminato in asciutta: 3-4 L/ha, pre-emergenza o post-emergenza (2-3 foglie prima della sommersione); **SOIA:** 2,5-3 L/ha, pre-semina con incorporazione o pre-emergenza; **TABACCO:** pre-trapianto, 1,5-2,5 L/ha nei terreni sciolti, 3-4 L/ha nei terreni argillosi; **TAPPETI ERBOSI:** 2,5-3 L/ha, post-emergenza; **VITE, MELO, PERO, PESCO, NETTARINA e ALBICOCCO:** 3-4 L/ha, in inverno e in pre-emergenza delle infestanti.

Su GIRASOLE, MAIS e TABACCO impiegare la dose più alta su terreni molto argillosi o ricchi di sostanza organica, o se si prevedono forti infestazioni di Sorghum halepense da seme, Panicum dicothomiflorum o Crucifere.

In post-emergenza delle colture, intervenire nei primissimi stadi di sviluppo delle infestanti, quando esse sono ancora molto sensibili.

ISTRUZIONI PER L'USO E PREPARAZIONE DELLA MISCELA - Per permettere a CEREWEED 30 E di esplicare al meglio la sua attività diserbante e la sua selettività verso le colture, attenersi alle seguenti modalità operative:

- preparare bene il letto di semina in modo da operare su terreno ben livellato e privo di zolle, tale da formare una massa uniforme e compatta;
- se non piove entro 7-10 giorni dal trattamento, irrigare in modo da favorire la penetrazione del prodotto nello strato superficiale del terreno;
- seminare in maniera uniforme e regolare ad una profondità di almeno 3 cm per carota, cipolla e riso e di 4 cm per le altre colture, avendo cura di evitare che alcuni semi rimangano scoperti o a pelo di terra;
- nel caso di colture trapiantate (carciofo, cavoli, finocchio, melanzana, peperone, pomodoro, tabacco), trattare su terreno ben preparato, eseguire subito dopo una leggera irrigazione ed attendere almeno 7-8 giorni prima di procedere al trapianto, dopo il quale è necessario eseguire un'altra leggera irrigazione: **in nessun caso si debbono rincalzare le piantine** prima che siano passati **almeno 30 giorni** dal trattamento;
- nel caso di impianto di pioppi, trattare dopo la crisi di trapianto e dopo aver verificato che la corteccia degli astoni, nella zona del colletto, sia integra e ben suberificata;
- stemperare in poca acqua la necessaria dose di prodotto e, continuando ad agitare la miscela, aggiungere quindi il quantitativo d'acqua (da 200 a 600 L/ha, a seconda del tipo di pompa usata) sufficiente ad assicurare una completa bagnatura del terreno;
- distribuire la miscela senza incorporarla (ad eccezione della soia in pre-semina) e uniformemente, in modo da evitare lacune e sovrapposizioni;
- dopo la distribuzione, lavare accuratamente con acqua e sapone attrezzature, utensili e recipienti, adoperati per la diluizione e l'impiego del prodotto.

AVVERTENZE - Dal trattamento erbicida far trascorrere almeno 6 mesi prima di seminare nuove colture. Nessun rischio esiste invece per le successive colture da trapianto. In caso di forzate risemine su terreni già trattati con CEREWEED 30 E, evitare il contatto dei nuovi semi con il diserbante, riseminando alle profondità suggerite, **senza rimuovere il terreno** oppure **dopo un'aratura profonda almeno 20 cm.** L'aratura è necessaria se si preferisce seminare barbabietola da zucchero, anziché riseminare la coltura trattata.

FITOTOSSICITA' - Il prodotto agisce sui semi e sui germinelli localizzati nello strato superficiale del terreno. Pertanto, per la selettività verso le suggerite colture da seme è indispensabile attenersi alle consigliate modalità e profondità di semina. Con semine superficiali ed irregolari la selettività può essere ridotta, specialmente se piove molto dopo il trattamento. I trattamenti in pre-trapianto devono essere effettuati 7-8 giorni prima di smuovere il terreno per mettere a dimora le piantine, che non potranno essere rincalzate per almeno tutto il mese successivo. Nei trattamenti su carciofo, pioppo, fruttiferi, vite o piante ornamentali assicurarsi che, direttamente o per deriva, il prodotto non giunga a contatto di foglie e di parti verdi o in accrescimento, soprattutto se formate da tessuti molto teneri. Il prodotto può essere fitotossico verso le colture non indicate in questa etichetta.

Rischi particolari – per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 10 m. dai corpi idrici superficiali. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 m. da vegetazione naturale.

Sospendere i trattamenti 90 GIORNI prima della raccolta per frumento, orzo, segale, riso e mais; 75 GIORNI per aglio, cipolla, finocchio, melanzana peperone e pomodoro; 100 GIORNI per cavoli; 60 GIORNI per asparago, carciofo, carota, fagiolo e fagiolino.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

25 LUG. 2011

DISETALIN® - L

DISERBANTE SELETTIVO PER IL CONTROLLO DI INFESTANTI ANNUALI GRAMINACEE E DICOTILEDONI

Concentrato Emulsionabile (EC)

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
PENDIMETALIN, puro g 31,3 (330 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100
Contiene Solvesso ND (CAS n. 64742-94-5).
Contiene Pendimetalin (CAS n. 40487-42-1): può provocare una reazione allergica.

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e per la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenuto devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

BASF Italia Srl - Cesano Maderno (MB)- tel. 0362.512.1

Officina di produzione:
WYETH LEDERLE S.p.A. - Z.I. Via F. Gorgone - Catania
Torre s.r.l. - Fraz. Torrenieri, Montalcino (SI)
BASF AGRI-PRODUCTION S.A.S. - Gravelines (Francia)

PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione del Ministero della Sanità n. 8020 del 16.03.1992

Contenuto netto: litri 1 - 5 – 10 Partita n.

®Marchio registrato

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - **Sintomi**. nell'animale da esperimento si osservano: depressione SNC, dispnea, diuresi, convulsioni. **Terapia**: sintomatica. **Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.**

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE - DISETALIN-L è un diserbante da distribuire sul terreno ove svolge la sua azione inibendo la germinazione dei semi e lo sviluppo dei germinelli delle più importanti infestanti annuali sia graminacee sia dicotiledoni. Le infestanti sono controllate anche nello stadio di plantula, purché le graminacee non abbiano superato lo stadio di 1-1,5 foglie e le dicotiledoni lo stadio di 2-3 foglie vere.

GRAMINACEE: *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe), *Apera spicaventi* (cappellini dei campi), *Digitaria sanguinalis* (sanguinella), *Echinochloa crusgalli* (giavone comune), *Panicum dichotomiflorum* (giavone americano), *Poa annua* (fienarola), *Setaria* spp. (pabbio) e *Sorghum halepense* (sorghetta) (da seme).

DICOTILEDONI: *Amaranthus* spp. (amaranto), *Anagallis arvensis* (anagallide), *Atriplex* spp. (atriplice), *Capsella bursapastoris* (borsa del pastore), *Cardamine hirsuta* (dentaria), *Cerastium arvense* (peverina a foglie strette), *Chenopodium album* (farinello comune), *Euphorbia helioscopia* (erba verdona), *Fumaria officinalis* (fumaria), *Heliotropium europaeum* (eliotropio selvatico), *Lamium* spp. (falsa ortica), *Mercurialis annua* (mercorella), *Myosotis arvensis* (non ti scordar di me), Papaver rhoeas (papavero), *Polygonum persicaria* (poligono persicaria), *Portulaca oleracea* (porcellana comune), *Ranunculs repens* (ranuncolo strisciante), *Solanum nigrum* (erba morella), *Sonchus arvensis* (grespino dei campi), *Spergula arvensis* (renaiola comune), *Stachys annua* (stregona annuale), *Stellaria media* (centocchio), *Thlaspi arvense* (erba storna comune), *Urtica urens* (ortica minore), *Veronica* spp. (veronica) e *Viola* spp. (viola dei campi).

DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO - AGLIO: 3–4 L/ha, pre-emergenza o post-emergenza (da 2 foglie); **ARACHIDE**: 3-4 L/ha, pre-emergenza; **ASPARAGO**: (solo su asparagiaia impiantata): 3-4 L/ha, pre-ricaccio; **CARCIOFO**: 3-4 L/ha, pre-emergenza o pre-ricaccio o, su coltura in vegetazione, solo nelle interfile e intorno ai ceppi; **CAROTA**: 3-4 L/ha, pre-emergenza o post-emergenza (3-4 foglie); **CAVOLI**: 3-4 L/ha, pre-trapianto; **CECE**: pre-emergenza; 1,5 L/ha in terreni sciolti e 2,5 L/ha in terreni argillosi; **CIPOLLA**: 2-3 L/ha, pre-emergenza o pre-trapianto (fino a 1 giorno prima) o post-emergenza (a partire da 2-3 foglie); **WITLOOF, LATTUGHE e SIMILI (ad eccezione della RUCOLA)**: 1,5-2,5 L/ha, pre-trapianto per le lattughe; 2,5-3 L/ha, pre-trapianto per le altre insalate; **FAGIOLO e FAGIOLINO**: pre-emergenza, 1,5 L/ha in terreni sciolti, 2,5 L/ha in terreni argillosi; **FAVA e FAVINO**: pre-emergenza, 2 L/ha in terreni sciolti, 3 L/ha in terreni argillosi; **FINOCCHIO**: 3-4 L/ha, pre-emergenza o pre-trapianto (non su terreni sabbiosi) o post-emergenza o post-trapianto; **GIRASOLE**: 3-4 L/ha, pre-emergenza; **FRUMENTO, ORZO e SEGALE**: 3-4 L/ha, pre-emergenza o post-emergenza (2-3 foglie); **MAIS**: 3-4 L/ha in pre-emergenza o 3 L/ha in post-emergenza (2 foglie); **MELANZANA**: 3 L/ha, pre-trapianto; **PATATA**: 3-4 litri/ha, pre-emergenza; **PEPERONE**: 2-3 L/ha, pre-trapianto; **PIANTE ORNAMENTALI anche in VIVAIO**: 3 L/ha, post-trapianto, nelle interfile o tra pianta e pianta; **PIOPPO**: 3-4 L/ha, post-trapianto; **PISELLO**: 3-4 L/ha pre-emergenza (la dose più alta per colture a semina autunnale); **POMODORO**: 1,5-2,5 L/ha, pre-trapianto; **RISO** seminato in asciutta: 3-4 L/ha, pre-emergenza o post-emergenza (2-3 foglie prima della sommersione); **SOIA**: 2,5-3 L/ha, pre-semina con incorporazione o pre-emergenza; **TABACCO**: pre-trapianto, 1,5-2,5 L/ha nei terreni sciolti, 3-4 L/ha nei terreni argillosi; **TAPPETI ERBOSI**: 2,5-3 L/ha, post-emergenza; **VITE, MELO, PERO, PESCO, NETTARINA e ALBICOCCO**: 3-4 L/ha, nel sottofila in inverno e in pre-emergenza delle infestanti.

Su GIRASOLE, MAIS e TABACCO impiegare la dose più alta su terreni molto argillosi o ricchi di sostanza organica, o se si prevedono forti infestazioni di Sorghum halepense da seme, Panicum dichotomiflorum o Crucifere.

In post-emergenza delle colture, intervenire nei primissimi stadi di sviluppo delle infestanti, quando esse sono ancora molto sensibili.

In tutte le applicazioni effettuare un solo intervento per ciclo colturale.

ISTRUZIONI PER L'USO E PREPARAZIONE DELLA MISCELA - Per permettere a DISETALIN-L di esplicare al meglio la sua attività diserbante e la sua selettività verso le colture, attenersi alle seguenti modalità operative:

- preparare bene il letto di semina in modo da operare su terreno ben livellato e privo di zolle, tale da formare una massa uniforme e compatta;
- se non piove entro 7-10 giorni dal trattamento, irrigare in modo da favorire la penetrazione del prodotto nello strato superficiale del terreno;
- seminare in maniera uniforme e regolare ad una profondità di almeno 3 cm per carota, cipolla e riso e di 4 cm per le altre colture, avendo cura di evitare che alcuni semi rimangano scoperti o a pelo di terra;
- nel caso di colture trapiantate (carciofo, cavoli, finocchio, melanzana, peperone, pomodoro, tabacco), trattare su terreno ben preparato, eseguire subito dopo una leggera irrigazione ed attendere almeno 7-8 giorni prima di procedere al trapianto, dopo il quale è necessario eseguire un'altra leggera irrigazione: **in nessun caso si debbono rincalzare le piantine** prima che siano passati **almeno 30 giorni** dal trattamento;
- nel caso di impianto di pioppi, trattare dopo la crisi di trapianto e dopo aver verificato che la corteccia degli astoni, nella zona del colletto, sia integra e ben suberificata;
- stemperare in poca acqua la necessaria dose di prodotto e, continuando ad agitare la miscela, aggiungere quindi il quantitativo d'acqua (da 200 a 600 L/ha, a seconda del tipo di pompa usata) sufficiente ad assicurare una completa bagnatura del terreno;
- distribuire la miscela senza incorporarla (ad eccezione della soia in pre-semina) e uniformemente, in modo da evitare lacune e sovrapposizioni;
- dopo la distribuzione, lavare accuratamente con acqua e sapone attrezzature, utensili e recipienti, adoperati per la diluizione e l'impiego del prodotto.

AVVERTENZE - Dal trattamento erbicida far trascorrere almeno 6 mesi prima di seminare nuove colture. Nessun rischio esiste invece per le successive colture da trapianto. In caso di forzate risemine su terreni già trattati con DISETALIN-L, evitare il contatto dei nuovi semi con il diserbante, riseminando alle profondità suggerite, **senza rimuovere il terreno** oppure **dopo un'aratura profonda almeno 20 cm.** L'aratura è necessaria se si preferisce seminare barbabietola da zucchero, anziché riseminare la coltura trattata.

FITOTOSSICITA' - Il prodotto agisce sui semi e sui germinelli localizzati nello strato superficiale del terreno. Pertanto, per la selettività verso le suggerite colture da seme è indispensabile attenersi alle consigliate modalità e profondità di semina. Con semine superficiali ed irregolari la selettività può essere ridotta, specialmente se piove molto dopo il trattamento. I trattamenti in pre-trapianto devono essere effettuati 7-8 giorni prima di smuovere il terreno per mettere a dimora le piantine, che non potranno essere rincalzate per almeno tutto il mese successivo. Nei trattamenti su carciofo, pioppo, fruttiferi, vite o piante ornamentali assicurarsi che, direttamente o per deriva, il prodotto non giunga a contatto di foglie e di parti verdi o in accrescimento, soprattutto se formate da tessuti molto teneri. Il prodotto può essere fitotossico verso le colture non indicate in questa etichetta.

Rischi particolari – per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 10 m. dai corpi idrici superficiali. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 m. da vegetazione naturale.

Sospendere i trattamenti 90 GIORNI prima della raccolta per frumento, orzo, segale, riso e mais; 75 GIORNI per aglio, cipolla, finocchio, melanzana peperone e pomodoro; 100 GIORNI per cavoli; 60 GIORNI per asparago, carciofo, carota, fagiolo e fagiolino.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

25 LUG. 2011 Allegato III

11A11312

DECRETO 25 luglio 2011.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di bentazone, sulla base del dossier BAS 351 32 H di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i relativi regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2001 di recepimento della direttiva 2000/68/CE della Commissione del 23 ottobre 2000, relativo all'iscrizione della sostanza attiva bentazone nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 3 aprile 2001 che indica il 31 luglio 2011 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva bentazone nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010, che proroga la scadenza dell'iscrizione in allegato I della sostanza attiva bentazone fino al 31 dicembre 2015;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente

decreto sulla base del fascicolo BAS 351 32 H conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, relativo al prodotto fitosanitario BASAGRAN, presentato dall'impresa Basf Italia S.r.l.;

Vista, inoltre, la richiesta presentata dall'Impresa titolare della registrazione stessa, al fine di ottenere modifiche d'impiego e variazioni amministrative relative all'aggiunta di taglie per il prodotto fitosanitario di cui trattasi e indicato nell'allegato al presente decreto;

Considerato che l'impresa titolare della autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 3 aprile 2001, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva bentazone;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo BAS 351 32 H, ottenuta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2015, alle nuove condizioni di impiego;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto centro dati tecnico – scientifici aggiuntivi da presentarsi 12 mesi dalla data del presente decreto;

Vista la nota con la quale l'Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva bentazone, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 sulla base del fascicolo BAS 351 32 H conforme all'All. III;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva bentazone, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nella rispettiva etichetta allegata al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono altresì autorizzate le modifiche indicate per il prodotto fitosanitario riportato in allegato al presente decreto.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare il prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **bentazone** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier BAS 351 32 H di All. III fino al 31 dicembre 2015 ai sensi del decreto ministeriale 3 aprile 2001 di recepimento della direttiva di inclusione 2000/68/CE della Commissione del 23 ottobre 2000 e del decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Modifiche autorizzate**
1.	1231	Basagran	04/06/1973	Basf Italia S.r.l.	- estensione d'impiego su: **fagiolo, fagiolino, fava, favino, sorgo** - Autorizzazione della taglia: **50 l -200 l**

BASAGRAN®

Diserbante di post-emergenza per fagiolo, fagiolino, fava, favino, pisello, soia, frumento, mais e sorgo.
Soluzione acquosa

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

BENTAZONE puro (da g 44 di sale sodico puro)	g	40,3 (= 480 g/l)
Coformulanti q. b. a	g	100

FRASI DI RISCHIO:

Nocivo per ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

BASF Italia Srl - Cesano Maderno (MB)

Stabilimento di produzione:
BASF SE- D-67056 Ludwigshafen - Germania

PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione del Ministero della Sanità n. 1231 del 04.06.1973

Contenuto netto: 1 – 5 – 10 – 50 – 200 litri

Partita n

® Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLERMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 m da vegetazione naturale.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: la sostanza è rapidamente assorbita e rapidamente escreta invariata per via urinaria. Irritante per la cute e per le mucose oculari e degli apparati gastrointestinale e respiratorio. Dopo ingestione: nausea, vomito, diarrea, dispnea, tremori, astenia. Negli animali da esperimento: eccitamento del S.N.C.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Basagran è un erbicida fogliare di contatto; viene assorbito principalmente dalle parti verdi della pianta ed in parte traslocato.
Basagran s'impiega, quindi, solo in post-emergenza delle infestanti.
E' attivo contro la maggior parte delle infestanti a foglia larga quali: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle); *Amaranthus retroflexus* (Amaranto Comune); *Anagallis arvensis* (Mordigallina); *Anthemis spp.* (Falsa camomilla); *Chenopodium album* (Farinaccio comune); *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del Pastore); *Galium aparine* (Caglio); *Helianthus annuus* (Girasole); *Matricaria camomilla* (Camomilla); *Polygonum* convolvulus (Poligono convolvolo); *Polygonum lapathifolium* (Poligono nodoso); *Polygonum persicaria* (Persicaria comune); *Portulaca oleracea* (Erba porcellana); *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico); *Rapistrum ruosum* (Rapistro rugoso); *Sinapis arvensis* (Senape Selvatica): *Solanum nigrum* (Erba morella); *Stellaria media* (Centocchio); *Xanthium strumarium* (Lappola).
Non deve piovere per almeno 12-24 ore dopo il trattamento, perché il prodotto sia assorbito in quantità sufficiente dalle malerbe sensibili.
Basagran non è volatile e può essere applicato anche in vicinanza delle colture sensibili agli erbicidi ormonici (vigneti, frutteti, colture orticole).

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
FAGIOLO, FAGIOLINO, FAVA e FAVINO: 1.1 - 2 l/ha
Trattare quando la coltura ha raggiunto lo stadio di 2-3 foglie vere (2° foglia intera – 1° foglia trifogliata) e le infestanti dicotiledoni sono nei primi stadi di sviluppo. Impiegare la dose più alta su infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.

PISELLO: 1.1 - 2 l/ha
Trattare quando la coltura è alta 8-10 cm e le infestanti dicotiledoni sono nei primi stadi di sviluppo. Impiegare la dose più alta su infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.

SOIA: 1.1 - 2 l/ha
Trattare quando la coltura ha raggiunto lo stadio di 2-3 foglie vere (2° foglia intera – 1° foglia trifogliata) e le infestanti dicotiledoni sono nei primi stadi di sviluppo. Impiegare la dose più alta su infestanti più sviluppate.

FRUMENTO: 2-3 l/ha.
Trattare da inizio accestimento ad inizio levata della coltura.
Basagran è particolarmente indicato per distruggere *Matricaria spp.*, *Anthemis spp., Galium aparine* ed altri infestanti a foglia larga nei primi stadi di sviluppo. Impiegare la dose più alta su infestanti più sviluppate.

MAIS: 2-3 l/ha.
Trattare quando la coltura è allo stadio di 3-6 foglie e le infestanti dicotiledoni sono nei primi stadi di sviluppo. Impiegare la dose più alta su infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.

L'aggiunta di olio bianco (3-4L/ha) migliora l'efficacia erbicida di Basagran.
SORGO: 2-3 l/ha.
Trattare quando la coltura è allo stadio di 3-6 foglie e le infestanti dicotiledoni sono nei primi stadi di sviluppo. Impiegare la dose più alta su infestanti più sviluppate.
In tutte le colture il prodotto va impiegato utilizzando volumi di acqua di 200-600 litri di acqua ad ettaro.
Per tutte le colture deve essere effettuato un solo intervento.

COMPATIBILITÀ. **Il prodotto è miscibile con gli erbicidi ad azione graminicida.**

FITOTOSSICITA'. **Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.**

INTERVALLO DI SICUREZZA.
Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta per frumento e soia; 30 giorni per fagiolo, fagiolino, fava, favino e pisello. Per mais e sorgo non è previsto.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del..........

25 LUG. 2011

11A11313

DECRETO 28 luglio 2011.

Proroga dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive approvate aventi scadenza il 1° agosto 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la direttiva del Consiglio 91/414/CEE del 15 luglio 1991 relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della suddetta direttiva 91/414/CEE, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio, e in particolare l'art. 80, concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modifiche, per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate;

Visto il regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive;

Visto il regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari;

Visto il regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE, e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio, fino al 1° agosto 2011, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, articoli 5 e 8, comma 1, come modificato dal citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti i decreti ministeriali di recepimento delle direttive della Commissione relativi all'iscrizione di sostanze attive figuranti nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, a conclusione della loro valutazione comunitaria ora considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009 come disposto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e successive modifiche;

Considerato che le suddette direttive di iscrizione e i relativi decreti di recepimento definiscono specifiche modalità e scadenze di attuazione per gli adeguamenti dei prodotti fitosanitari alle condizioni di iscrizione delle sostanze attive componenti;

Considerato che sono attualmente in corso di emanazione i provvedimenti di ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, conformi alle condizioni di iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, delle sostanze attive componenti e che si rende necessario assicurare nel contempo la continuità delle relative autorizzazioni al commercio e all'impiego;

Ritenuto, pertanto, di prorogare al 30 giugno 2012 l'efficacia delle autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti riportati nell'allegato al presente decreto;

Decreta:

Sono prorogate al 30 giugno 2012 le autorizzazioni all'immissione al commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto con scadenza precedentemente fissata al 1° agosto 2011, contenenti sostanze attive approvate a livello comunitario, per i quali si sono concluse positivamente le previste verifiche di rispondenza ai requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive di cui all'allegato al regolamento (UE) 544/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 giugno 2011.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: Borrello

ALLEGATO

Elenco dei prodotti fitosanitari in scadenza il 1° agosto 2011 prorogati al 30 giugno 2012

N.	**N. Registrazione**	**Prodotto Fitosanitario**	**Impresa**
1	011005	PIRECO	COPYR S.P.A.
2	014287	GARDEN EXPERT	COPYR S.P.A.

11A11252

DECRETO 28 luglio 2011.

Proroga dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego di taluni prodotti fitosanitari aventi scadenza il 31 luglio 2011, contenenti le sostanze attive esfenvalerate, bentazone e diquat, la cui iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata posticipata al 31 dicembre 2015 con la direttiva 2010/77/UE.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, l'art. 6, comma 4 e l'art. 13, comma 1; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80, concernente «misure transitorie»;

Visto il regolamento (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modifiche, per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate;

Visto il regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive;

Visto il regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari;

Visto il regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari;

Visti i decreti ministeriali 3 aprile 2001 e 27 dicembre 2002 di recepimento delle direttive 2000/67/CE, 2000/68/CE 2000/80/CE, relativi all'iscrizione, fino 31 luglio 2011, nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995 delle sostanze attive esfenvalerate e bentazone, e il decreto ministeriale 20 novembre 2002 di recepimento della direttiva 2001/21/CE, relativo all'iscrizione, fino al 31 dicembre 2011, nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995 della sostanza attiva diquat;

Visti i decreti di ri-registrazione provvisoria all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, la cui scadenza è fissata al 31 luglio 2011;

Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE che ha prorogato, fino al 31 dicembre 2015, la scadenza dell'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995, di una serie di sostanze attive, comprese le sostanze attive esfenvalerate, bentazone e diquat, ora considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009 come disposto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e successive modifiche;

Considerato che detto periodo di proroga si è reso necessario per permettere alla Commissione europea di valutare i dati supplementari presentati dai notificanti a supporto del rinnovo dell'approvazione di dette sostanze attive attualmente in corso a livello comunitario;

Ritenuto di prorogare, fino al 31 dicembre 2015, le registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, al fine di adeguarle alle nuove condizioni che saranno stabilite dal regolamento di rinnovo dell'approvazione delle suddette sostanze attive;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto e contenenti le sostanze attive esfenvalerate, bentazone e diquat, sono prorogate fino al 31 dicembre 2015.

2. È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive esfenvalerate, bentazone e diquat.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle imprese interessate.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: Borrello

ALLEGATO

Elenco dei prodotti fitosanitari la cui registrazione è prorogata fino al 31 dicembre 2015

N.	N. Registrazione	Prodotto Fitosanitario	Impresa	sostanza attiva
1	000630	REGLONE W	SYNGENTA CROP PROTECTION SpA	DIQUAT
3	008023	SUMIALFA	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE s.a.s.	ESFENVALERATE
4	008054	METIS	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE s.a.s.	ESFENVALERATE
5	009410	SUMICIDIN ALPHA	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE s.a.s.	ESFENVALERATE
6	010633	CAMBIO	BASF ITALIA srl	BENTAZONE DICAMBA

11A11253

DECRETO 1° agosto 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Boom Efekt».

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 200, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 80 del citato regolamento concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Vista la domanda del 15 luglio 2008 presentata dall'Impresa Pinus TKI d.d., con sede legale in Grajski trg 21, SI-2327 Race - Slovenia, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Boom Efekt» contenente la sostanza attiva glifosate;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute ed il Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 26 marzo 2001 di inclusione della sostanza attiva glifosate, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2011;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Pinus TKI d.d. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'Ufficio in data 11 marzo 2011, prot. 7391, con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data;

Vista la nota pervenuta in data 20 aprile 2011 da cui risulta che l'Impresa Pinus TKI d.d. ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto Pinus TKI d.d. fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva glifosate, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Pinus TKI d.d., con sede legale in Grajski trg 21, SI-2327 Race - Slovenia, con sede è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato BOOM EFEKT con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da l 0,2-5-20-25-200-1000.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: Pinus TKI d.d. - Grajski trg 21, SI-2327 Race - Slovenia.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14390.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2011

Il direttore generale: Borrello

ALLEGATO

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE

Glifosate acido puro	g 31 (360 g/l)
Acqua e coadiuvanti	q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO:
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Manipolare ed aprire il recipiente con cautela (S18). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37).

Titolare della Registrazione
Pinus TKI d.d., Grajski trg 21, SI-2327 Rače, Slovenia
Officina di Produzione
Pinus TKI d.d., Grajski trg 21, SI-2327 Rače, Slovenia
Distributore
DuPont de Nemours Italiana – Via Pontaccio, 10, Milano, Italy
telefono 800378337

Registrazione del Ministero della Salute N. del

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
- Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli alcalini e comunque nelle arre vulnerabili identificate ai sensi dell'art. 93 del Dlgs 3 aprile 2006 n 152.
- Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO:
Allontanare la persona infortunata dalla zona contaminata; portarla all'aria fresca e assicurare le funzioni vitali fondamentali. Chiamare il medico e mostrargli la confezione originale del prodotto e/o le istruzioni per la sua preparazione.

a) **Inalazione**: Agire in conformità ai provvedimenti generali. Alla persona svenuta non dare niente da bere e non provocare il vomito.
b) **Contatto con la pelle**: togliere prontamente gli indumenti e le scarpe contaminate. Lavare immediatamente con acqua e sapone. Gli indumenti contaminati dovranno essere lavati prima del loro riutilizzo.
c) **Contatto con gli occhi**: in caso di contatto con gli occhi, risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. Se l'irritazione persiste consultare un medico.
d) **Ingestione**: se il prodotto viene ingerito, non indurre il vomito. Somministrare uno o due bicchieri di acqua; non somministrare mai niente per via orale ad un paziente in stato di incoscienza. Consultare immediatamente un medico e mostrare la confezione originale del prodotto e/o le istruzioni per la sua preparazione.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Generalità
Boom efekt® è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. Impedisce la proliferazione cellulare, provocando il deperimento delle piante.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO
Il prodotto si applica come diserbante sistematico non selettivo per **infestanti annuali** e **pluriennali** di:
<u>melo, pero, susino, ciliegio, pesco, fragola, lampone, ribes nero, uva spina, vite, stoppie e aree non agricole:</u>
a) **infestanti annuali**, dosando 2-3 L/ha (20-30 ml su 100 m^2);
b) **infestanti pluriennali**; la dose dipende dal tipo d'erba:

- 8-9 L/ha (80-90 ml su 100 m^2) per estirpare la **gramigna** (***Cynodon dactylon***), quando raggiunge l'altezza di 15-20 cm;
- 6-8 L/ha (60-80 ml su 100 m^2) per estirpare il **vilucchio** (***Convolvulus arvensis***) nel periodo della fioritura;
- 6-7 L/ha (60-70 ml su 100 m^2) per estirpare il **rovo** (***Rubus* spp.**) a settembre e ottobre;
- 4+1 L/ha per applicazioni separate (split) (40 + 10 ml su 100 m^2) per estirpare il **zigolo infestante** (***Cyperus rotundus***) nel periodo della fioritura;
- 3,5-5 L/ha (35-50 ml su 100 m^2) per estirpare la **cannarecchia** (***Sorghum halepense***) nella fase della spigatura, lo **stoppione** (***Cirsium arvense***), il **romice crespo** (***Rumex crispus***), il **romice comune** (***Rumex obtusifolius***) e **l'assenzio volgare** (***Artemisia vulgaris***) quando raggiunge l'altezza di 40 cm e il **tarassaco** (***Taraxacum officinalis***),
- 2,5-3,5 L/ha (25-35 ml su 100 m^2) per estirpare la **gramigna dei campi** (***Elymus repens***), quando raggiunge l'altezza di 25-30 cm.

Le dosi sono abbinate a **100-300 litri d'acqua per ha d'acqua per ha** (1-3 litri d'acqua su 100 m^2).
Avvertenze: È assolutamente sconsigliato usare il prodotto Boom Efekt® in frutteti di meno di due anni e in vigneti di meno di quattro anni. Nel trattamento di frutteti e vigneti (utilizzando la copertura protettiva), evitare che il preparato venga in contatto con le parti verdi delle piante. Trattare a bassa pressione (non superare a 2 bar). Nelle colture sulle quali va evitato ogni contatto con il diserbante il trattamento è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o shermate).
Per eliminare completamente le radici profonde, è necessario non lavorare il terreno trattato almeno 60 giorni prima e 28 giorni dopo il trattamento. Sulle aree trattate non bisogna pascolare, né utilizzare le piante essiccate come foraggio, onde evitare un'eventuale contaminazione del latte.
Il prodotto è utilizzabile una sola volta per stagione di crescita.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Prima del dosaggio, scuotere per bene il contenuto del recipiente. Mescolando continuamente, versare la dose nel serbatoio, in precedenza riempito a metà con acqua pulita. Sciacquiare la confezione vuota con l'acqua e versare il contenuto nel serbatoio, al quale aggiungere l'acqua fino a raggiungere la quantità prestabilita. Mescolare fino ad ottenere una soluzione omogenea. Continuare a mescolare fino a consumare la soluzione.

FITOTOSSICITA': Venendo a conttato con le foglie o con le parti verdi delle piante coltivate, il prodotto Boom efekt® può avere un effetto fitotossico.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per alberi da frutto e 28 giorni su vite.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

Contenuto netto: Litri 1 **Partita n.**

Altre taglie autorizzate:
Litri: 0.2 - 5 - 20 - 25 - 200 - 1000

ATTENZIONE: LO STOCCAGGIO DA PARTE DELL'UTILIZZATORE DEL CONTENITORE DA 200 LITRI DEVE ESSERE EFFETTUATO IN ZONA DOTATA DI BACINO DI CONTENIMENTO DI ADEGUATO VOLUME ATTO A RACCOGLIERE EVENTUALI FUORISCITE ACCIDENTALI DEL PRODOTTO.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

11A11254

DECRETO 1° agosto 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Salvo».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 200, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 80 del citato regolamento concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Vista la domanda del 15 febbraio 2010 presentata dall'Impresa Agrichem BV, con sede legale in Oosterhout (Olanda), Koopvaardijweg 9,4906 CV, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Salvo» contenente la sostanza attiva 2,4 D;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Pisa - dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 9 agosto 2002 di inclusione della sostanza attiva 2,4 D, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 settembre 2012 in attuazione della direttiva 2001/103/EC della Commissione del 28 novembre 2001;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva 2,4 D nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Agrichem BV a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 29 aprile 2011, prot. 13816, con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'*iter* di autorizzazione del prodotto di cui trattasi;

Vista la nota pervenuta in data 18 maggio 2011 da cui risulta che l'Impresa Agrichem BV ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva 2,4 D;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Agrichem BV, con sede legale in Oosterhout (Olanda), Koopvaardijweg 9,4906 CV, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SALVO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva 2,4 D nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da l 1-5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Agrichem B.V., P.O.B. 295, 4900 AG Oosterhout - Olanda.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14953.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Salvo®

SOLUZIONE ACQUOSA
DISERBANTE SELETTIVO PER CEREALI (frumento, orzo, segale ed avena), PRATI DI GRAMINACEE E PASCOLI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

2,4 D puro	g 43 (= 500 g/l)
Coformulanti	q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per le vie respiratorie. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare gli aerosoli. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

AgriChem B.V., Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, Olanda
Tel. 0039 02-66101029

Stabilimento di produzione:
AgriChem B.V., P.O.B. 295, 4900 AG Oosterhout, Olanda

Autorizzazione Ministero della Salute n. .... del ....
Contenuto Netto: 1, 5, 10 litri.................. Partita n° ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 01 AGO. 2011

Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica. Ospedalizzare.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Salvo è un erbicida ormonico ad impiego di post-emergenza precoce per i cereali coltivati e i prati di graminacee e pascoli. Il prodotto viene assorbito essenzialmente per via fogliare.
Erbe infestanti sensibili a 2 l/ha: senape selvatica (*Sinapsis arvensis*), farinello comune (*Chenopodium album*), erba storna comune (*Thlaspi arvense*), piantaggini (*Plantago* spp.), vilucchio bianco (*Calystegia sepium*), farinello polisporo (*Chenopodium polyspermum*) e ortica minore (*Urtica urens*).
Erbe infestanti mediamente sensibili a 2 l/ha: corregiola (*Polygonum aviculare*) e grespino dei campi (*Sonchus arvensis*).
Si consiglia di effettuare il trattamento preferibilmente in assenza di vento, con tempo non tendente al piovoso e con temperature dell'aria non inferiori a 12°C.

MODALITA' D'IMPIEGO
Salvo può essere impiegato con volumi di acqua di 100-1000 l/ha.

Frumento, orzo, avena, segale: 1,2 – 2 l/ha
Utilizzare in post-emergenza dall'inizio della levata alla fase di botticella, quando le infestanti sono in attiva crescita.
Prati di graminacee e Pascoli: 2,4 – 2,8 l/ha
Utilizzare su infestanti in fase si sviluppo prima dello sfalcio.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto può essere miscelato con fungicidi, insetticidi, diserbanti e regolatori di crescita. Evitare le miscela con fertilizzanti liquidi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Salvo è selettivo per le colture indicate in etichetta. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate. Evitare che la miscela giunga a contatto con colture vicine sensibili essendo il prodotto dannoso a fruttiferi, vite, pioppi, ortaggi e a tutte le piante non graminacee, anche sotto forma di vapori portati dal vento. Le attrezzature usate per il diserbo debbono essere accuratamente e ripetutamente lavate prima di essere utilizzate per altri trattamenti antiparassitari.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n°65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ...01 AGO. 20

11A11255

DECRETO 1° agosto 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Poleci».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 200, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 80 del citato regolamento concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Vista la domanda del 3 novembre 2009 presentata dall'Impresa Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd, con sede legale in Mumbai (India), Dominic Holm, 29 th Road Bandra (West), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Poleci» contenente la sostanza attiva deltametrina;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Pisa - dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 28 marzo 2003 di inclusione della sostanza attiva deltametrina, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 ottobre 2013 in attuazione della direttiva 2003/5/CE della Commissione del 10 gennaio 2003;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 6 luglio 2011, prot. 22692, con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'*iter* di autorizzazione del prodotto di cui trattasi;

Vista la nota pervenuta in data 13 luglio 2011 da cui risulta che l'Impresa Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Poleci» fino al 31 ottobre 2013 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva deltametrina;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd, con sede legale in Mumbai (India), Dominic Holm, 29 th Road Bandra (West), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato POLECI con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 ottobre 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva deltametrina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 10-50-100-250-500; l 1-3-5-10.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'Impresa: IRCA Service Spa - S.S. Cremasca n. 591, 10 - Fornovo S.G. (Bergamo).

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Chemark Kft H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca (Ungheria);

Agrology papaeconomou S.A. Industrial area of Tessaloniki, Sindos Building Block 53, 570 22 Thessaloniki (Grecia);

Safapack Ltd., 4 Stapleton Road, Orton, Peterborough, PE2 6TB (UK);

Laboratorios Alcotan Pol. C/Rio Viejo, 80 parc 63, Dos Hermanas, Sevilla, 41700 (Spagna).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14898.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato. in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta/Foglietto Illustrativo

POLECI

Insetticida – Concentrato Emulsionabile (EC)

Composizione:
Deltametrina pura 2.81% (=25 g/L)
Coformulanti q.b. a 100
Contiene: nafta solvente (petrolio) aromatica leggera

NOCIVO

Frasi di rischio:
Infiammabile. Nocivo per inalazione e ingestione. Rischio di gravi lesioni oculari.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle .Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni polomonari se ingerito.

Consigli di prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Titolare dell'autorizzazione:
Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd,
Dominic Road, 29th Road, Bandra (West), Mumbai 400 050 INDIA

Rappresentata in Italia da Sharda Europe bvba
58 Heedestraat, B-1730, Belgio
Tel. +39 02 66101029

Officina di produzione:
Agrology papaeconomou S.A, Industrial area of Thessaloniki, Sindos Building Block 53, 570 22 Thessaloniki (GR)// **Safapack Ltd.,** 4 Stapleton Road, Orton, Peterborough, PE2 6TB (UK)// **IRCA Service Spa** S.S. Cremasca 591, 10 - Fornovo S.G. (BG) **// Laboratorios Alcotan** Pol. C/Rio Viejo, 80 parc 63, Dos Hermanas, Sevilla, 41700 (SP) **// Chemark Kft** H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca, Hungary

Autorizzazione Ministero della Salute n°....... del.............

Taglie: ml 10 - 50 -100 - 250 - 500; Litri 1 - 3 - 5 -10 Partita n°

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 30 metri per colture arboree, 20 metri per vite, 10 metri per tutte le colture.
Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da zona non coltivata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Deltametrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Diluenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

POLECI è un insetticida che agisce per contatto e ingestione, con ampio spettro di attività contro gli insetti nocivi. Dotato di una rapida azione iniziale, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con grande sicurezza d'impiego.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO (ml/hl d'acqua)

Frutticoltura (melo, pero, pesco, albicocco, susino, ciliegio): contro psilla ml 75, afide verde del melo, afide del pesco (Myzus spp., Hyalopterus spp., Brachycaudus persicae) ml 30-50, cocciniglia di S. Josè ml 50-75 (in trattamenti estivi contro neanidi mobili). Contro carpocapsa ml 30, cidia e anarsia ml 50-70, capua, cacoecia ed altri tortricidi ml 30-50, micro lepidotteri del melo e del pero ml 30-50. Contro antonomo, maggiolino, tentredini, tripidi, cecidomidi e mosca della frutta ml 30-50.
Viticoltura: contro tignole ml 40-60, piralide, nottue, cicaline, afidi, sigaraio ml 30-50.
Agrumicoltura: contro afidi ml 40-50, aleurodidi e Saissetia ml 40-60, mosca degli agrumi ml 50.
Olivicoltura: contro Saissetia ml 40-60, tignola (Prays oleae) e tripide ml 50, mosca delle olive ml 50, in trattamento preventivo.
Orticoltura (asparagi, carciofo, cavoli, lattughe e simili, rucola, spinaci, cipolla, porro, cetrioli, melanzane, pomodori, peperoni, piselli, fagioli, fagiolini, fave, carote, sedani, patate, fragole): contro dorifora, altiche, cavolaia, nottue, tripidi e tentredini ml 30, afidi, aleurodidi, cimici, piralide, casside, tignola, mosca e depressa ria ml 50.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 04 AGO. 20

Etichetta/Foglietto Illustrativo

Cereali:
-**mais** (trattamenti primaverili-estivi): contro nottue e tripidi ml 30, afidi, cimici, piralide e diabrotica ml 50.
-**frumento** (trattamenti primaverili-estivi): contro nottue, tripidi e afidi ml 30, cimici ml 50.
-**frumento, orzo** (trattamenti autunnali): contro afidi vettori del nanismo giallo 0.3 0.5 l/ha, allo stadio di 1-3 foglie, ripetendo, se necessario, il trattamento dopo 15 giorni circa.
Barbabietola da zucchero: contro altiche e nottue ml 30, cleono e lisso ml 50.
Colza: contro altiche e meligete ml 30, afidi e punteruoli ml 50.
Soia: contro nottue, cimici, tortricidi, vanessa e altica ml 30, afidi ml 50.
Tabacco: contro nottue, afidi tripidi, pulce (Epitrix) 0.3-0.5 l/ha.
Cotone: contro nottue, piralide, tignola, cicalina, tripidi, lygus ml 30.
Funghi coltivati: contro ditteri e collemboli ml 30-50.
Medicai: contro cavallette ml 500/ha, intervenendo sui nuovi ricacci, 5-10 giorni dopo lo sfalcio. **La necessità del trattamento deve venire previamente constatata dall'Autorità regionale preposta ed il trattamento deve avvenire sotto il controllo della stessa.**
Floricoltura (in campo o in serra): contro afidi, aleurodidi, tripidi, cetonie, maggiolino ml 50, tortricidi dei garofani (Bega e Epicoristode) ml 50-100.
Vivai e colture ornamentali in campo o in serra: contro afidi, cimice del platano (Corythuca), larve di lepidotteri, maggiolino ml 50.
Pioppo:
-**in vivaio:** contro gemmaiola e tarlo vespa ml 50, criptorrinco ml 100.
-**in piantagione:** contro criptorrinco ml 100, saperda ml 200, crisomelidi defoglia tori (crisomela, crisomelidi minori e stilpnotiae) ml 30-50.

Effettuare al massimo 1 trattamento su ogni coltura. Effettuare massimo 2 trattamenti su orzo con un intervallo tra le applicazioni di 15 giorni.

Diluire la dose indicata di POLECI in poca acqua, versare nel serbatoio e portare a volume, mantenendo l'agitazione. Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Per trattamento a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, così da mantenere la stessa dose di principio attivo per ettaro.
POLECI agisce per contatto ed ingestione, occorre pertanto eseguire un trattamento molto accurato badando che la bagnatura sia il più uniforme possibile su tutta la vegetazione. In caso di vegetali di difficile bagnatura si consiglia l'aggiunta di Bagnante Adesivo Emelfa (ml 10-20 per 100 litri di miscela). Per assicurare la migliore efficacia del trattamento intervenire precocemente prima che il parassita penetri nel vegetale o provochi accartocciamento delle foglie.

COMPATIBILITA'
POLECI è miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione neutra. Per la miscela con fungicidi in polvere bagnabile è necessario aggiungere la dose di POLECI preventivamente diluita in acqua alla poltiglia fungicida già preparata, mantenendo l'agitazione.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili. Si consiglia di non trattare durante la fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU COLZA, 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU ERBA MEDICA, SOIA E COTONE, 7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU CIPOLLA, PORRO, SEDANO E PATATA, 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SULLE ALTRE COLTURE.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n°65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.....04 AGO. 20

POLECI

Insetticida – Concentrato Emulsionabile (EC)

Composizione:
Deltametrina pura 2.81% (=25 g/L)
Coformulanti q.b. a 100
Contiene: nafta solvente (petrolio) aromatica leggera

Frasi di rischio:
Infiammabile. Nocivo per inalazione e ingestione. Rischio di gravi lesioni oculari.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle .Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni polomonari se ingerito.

Consigli di prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Titolare dell'autorizzazione:
Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd,
Dominic Road, 29th Road, Bandra (West), Mumbai 400 050 INDIA

Rappresentata in Italia da Sharda Europe bvba
58 Heedestraat, B-1730, Belgio
Tel. +39 02 66101029

Officina di produzione:
Agrology papaeconomou S.A, Industrial area of Thessaloniki, Sindos Building Block 53, 570 22 Thessaloniki (GR)// **Safapack Ltd.,** 4 Stapleton Road, Orton, Peterborough, PE2 6TB (UK)// **IRCA Service Spa** S.S. Cremasca 591, 10 - Fornovo S.G. (BG) // **Laboratorios Alcotan** Pol. C/Rio Viejo, 80 parc 63, Dos Hermanas, Sevilla, 41700 (SP) // **Chemark Kft** H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca, Hungary

Autorizzazione Ministero della Salute n°....... del.............

Taglie: ml 10 - 50 -100 Partita n°

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 30 metri per colture arboree, 20 metri per vite, 10 metri per tutte le colture.
Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da zona non coltivata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Deltametrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Diluenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...01 AGO. 20...........

11A11256

DECRETO 1° agosto 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Penthium WDG».

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare, l'art. 80, concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 15 dicembre 2004 dall'impresa Agan Chemical Manifacturers, rappresentata in Italia dalla Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via G. Falcone n. 13, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Penthium WDG», contenente la sostanza attiva pendimetalin uguale al prodotto di riferimento denominato «Activus» registrato al n. 9036 con decreto direttoriale in data 23 dicembre 1996, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 29 aprile 2011, dell'Impresa medesima;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato ri-registrato in conformità all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995 e valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI sulla base del dossier denominato «Activus 400 g/kg WG»;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Activus» registrato al n. 9036;

Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2003/31/CE, relativa all'iscrizione della sostanza attiva pendimetalin nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza pendimetalin;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2013, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva pendimetalin;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2013, l'Impresa Agan Chemical Manifacturers Ltd, rappresentata in Italia dalla Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via G. Falcone n. 13, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PENTHIUM WDG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie kg 1-5-10-20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa: Agan Chemical Manifacturers Ltd - Ashdod - Israele.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 12463.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PENTHIUM WDG

(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

DISERBANTE SELETTIVO PER CEREALI, ORTICOLE, TABACCO, PIOPPO, ORNAMENTALI E TAPPETI ERBOSI

Registrazione Ministero della Salute n. del

COMPOSIZIONE	
PENDIMETALIN puro	g. 40
Coformulanti q.b. a	g.100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd.
P.O.B 262 – Ashdod 77100 – Israele

Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA SRL Via G. Falcone 13 - 24126 Bergamo.

Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd. – Ashdod - Israele

Contenuto **1 – 5 – 10 – 20 Kg** Partita n° vedi timbro
Distribuito da: Du Pont De Nemours Italiana Srl, Via Pontaccio, 10 – Milano

Prescrizioni Supplementari:non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere le specie acquatiche e le piante non bersaglio è indispensabile una fascia di rispetto di 5 m

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
SINTOMI: nell'animale da esperimento si osservano: depressione SNC, dispnea, diuresi, convulsioni.
TERAPIA: sintomatica.
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

PENTHIUM WDG è un diserbante da applicarsi al terreno ove svolge la sua azione inibendo la germinazione dei semi e lo sviluppo dei germinelli delle infestanti. Queste vengono controllate anche quando sono nella fase di plantula a condizione che le graminacee non abbiano superato lo stadio di 1-1,5 foglie vere e le dicotiledoni lo stadio di 2-3 foglie vere.

Tra le principali infestanti controllate si ricordano le seguenti:

tra le graminacee: Coda di Volpe (*Alopecurus myosuroides*), Agrostide (*Apera spica-venti*), Sanguinella (*Digitaria sanguinalis*), Giavone (*Echinochlo spp.*), Loietto (*Lolium spp.*), Panico (*Panicum spp.*), Fienarola (*Poa spp.*), Falso Panico (*Setaria spp.*), Sorghetta da seme (*Sorghum halepense*);

tra le dicotiledoni: Cencio Molle (*Abutilon thoephrasti*), Amaranto Spigato (*Amaranthus retroflexus*), Anagallide (*Anagallis spp.*), Atriplice Maggiore (*Atriplex patula*), Ajuga (*Ajuga reptans*), Borsa del Pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Cardamine (*Cardamine hirsuta*), Peverina selvatica (*Cerastium album*), Farinaccio Selvatico (*Chenopodium album*), Euphorbia (*Euphorbia spp.*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Attaccamani (*Galium aparine*), Heliotropium spp., Falsa ortica (*Lamium purpureum*), *Linaria spp.*, Camomilla (*Matricaria spp.*), Mercorella (*Mercurialis annua*), Non ti scordar di me (*Myosotis spp.*), Papavero (*Papaver rhoeas*), *Polygonum spp.*, Erba Porcellana (*Portulaca oleracea*), *Ranunculus spp.*, Ravanello Selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Senape (*Sinapis arvensis*), Erba Morella (*Solanum nigrum*), *Sonchus spp.*, Renaiola comune (*Spergula arvensis*), Strega gialla (*Stachys annua*), Centocchio (*Stellaria media*), Erba storna (*Thlaspi arvense*), Ortica (*Urtica spp.*), Veronica (*Veronica spp.*), Viola del pensiero (*Viola tricolor*).

SETTORI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Aglio: 3,3 kg/ha in pre-emergenza o post-emergenza (BBCH 10-12). **Carciofo**: 3,75 kg/ha in pre-trapianto, pre-ricaccio o su coltura in vegetazione (solo nelle interfile ed intorno ai ceppi). **Carota**: 3 kg/ha in pre-emergenza o 2,25-3 kg/ha post-emergenza (3-4 foglie). **Cavoli** (cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di bruxelles): 2,5 kg/ha solo in pre-trapianto. **Cipolla**: 3,3 kg/ha in pre-emergenza o pre-trapianto (fino a 1 giorno prima) o 1,5-2,25 kg/ha in post-emergenza (BBCH 10-13) **Favino**: 3,3 kg/ha in pre-emergenza. **Finocchio**: 3,3 kg/ha in pre-emergenza (non usare su terreni sabbiosi) o in pre-trapianto o in post-emergenza o in post-trapianto. **Girasole**: 4,3 kg/ha in pre-emergenza. **Frumento, orzo, segale**: 3,3 kg/ha in pre-emergenza o in post-emergenza (BBCH 10-13) **Mais**: 4,3 kg/ha in pre-emergenza o 3 kg/ha in post-emergenza (BBCH 10-12) **Melanzana,** peperone, pomodoro: 2,5 kg/ha solo in pre-trapianto. **Patata**: 4,3 kg/ha in pre-emergenza.. **Riso**: (solo con semina in asciutta) -3,75 kg/ha in pre-emergenza **Soia**: 2,25 kg/ha in pre-semina (incorporato) o pre-emergenza. **Tabacco**: 4,3 kg/ha in pre-trapianto. **Pioppo**: 3,75 kg/ha in post-trapianto. **Ornamentali** (anche in vivaio) 2,5 kg/ha in post-trapianto. **Tappeti erbosi**: 3,3,Kg/ha in post-emergenza dopo i normali sfalci di manutenzione.

In tutte le colture deve essere effettuato un solo intervento per stagione.

Quando si usa PENTHIUM WDG in post-emergenza delle colture avere l'avvertenza di intervenire prontamente nei primissimi stadi di sviluppo ancora sensibili delle infestanti, come descritto sopra descrivendo le caratteristiche del prodotto.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA E ISTRUZIONI PER L'USO

Effettuare una buona preparazione del letto di semina o di trapianto, eseguire una irrigazione se non piove entro 7-10 giorni dal trattamento per favorire la penetrazione del prodotto nel terreno.

Effettuare semine uniformi ed alla profondità di almeno 3 cm per carota, cipolla e riso e di 4 cm per le altre colture. Per le colture trapiantate (carciofo, cavoli, finocchio, melanzana, peperone, pomodoro, tabacco) effettuare il trattamento sul terreno ben preparato facendo seguire subito dopo una leggera irrigazione ed attendere almeno 7-8 giorni prima di procedere al trapianto, dopo, effettuare un'altra leggera irrigazione: in nessun caso si debbono rincalzare le piantine prima che siano passati almeno 30 giorni dal trattamento.

Nei pioppeti, effettuare il trattamento dopo la crisi di trapianto verificando che la corteccia degli astoni nella zona del colletto sia integra e ben suberificata.

Introdurre la dose prestabilita di prodotto direttamente nella botte dell'irroratrice parzialmente riempita d'acqua ed agitando la miscela aggiungere il restante quantitativo d'acqua (oscillante da 200 a 500 litri/ha a seconda del tipo di pompa usata) sufficiente ad assicurare una completa bagnatura del terreno. Distribuire uniformemente la miscela senza incorporarla (eccetto soia in pre-semina). Dopo la distribuzione lavare accuratamente con acqua le attrezzature impiegate.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Per carciofo, pioppo e piante ornamentali assicurarsi che il prodotto non giunga a contatto di foglie e di parti verdi in accrescimento, soprattutto se formate da tessuti molto teneri. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Avvertenze: Far trascorrere dal trattamento almeno 6 mesi prima di seminare nuove colture. Nessun rischio esiste invece per le successive colture trapiantate. In caso di forzate risemine nei terreni trattati, evitare il contatto dei nuovi semi con il prodotto, riseminando alle profondità suggerite, senza rimuovere il terreno o effettuando un'aratura profonda almeno 20 cm,

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER LE COLTURE DI CAROTA E CARCIOFO; 75 GIORNI PER LE COLTURE DI AGLIO E CIPOLLA, FINOCCHIO, MELANZANA, PEPERONE E POMODORO; 90 GIORNI PER LE COLTURE DI ORZO, MAIS, SEGALE, FRUMENTO E RISO 100 GIORNI PER LE COLTURE DI CAVOLI.

Attenzione: da impiegare esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......"
01 AGO 2011

11A11257

DECRETO 1° agosto 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Demetrina Flow».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare, l'art. 80, concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 27 gennaio 2011 dall'impresa Diachem Spa, sede legale in Albano S. Alessandro (Bergamo), via Tonale n. 15, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Demetrina Flow», contenente la sostanza attiva deltametrina uguale al prodotto di riferimento

denominato «Meteor» registrato al n. 10976 con decreto direttoriale in data 12 luglio 2001, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 26 maggio 2011, dell'Impresa medesima;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato ri-registrato in conformità all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995 e valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI sulla base del fascicolo «Meteor 15,7g/l SC»;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Meteor» registrato al n. 10976;

Visto il decreto ministeriale del 28 marzo 2003 di recepimento della direttiva 2003/5/CE, relativa all'iscrizione della sostanza attiva deltametrina nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza deltametrina;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 ottobre 2013, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva deltametrina;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 ottobre 2013, l'impresa Diachem Spa, sede legale in Albano S. Alessandro (Bergamo), via Tonale n. 15, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DEMETRINA FLOW con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie ml 10-50-100-250-500; l 1-2-3-5.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: Diachem Spa - U.P SIFA - Caravaggio (Bergamo).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15213.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

DEMETRINA ® FLOW

Insetticida in sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Deltametrina pura g 1,51 (= 15,7 g/l)
Coformulanti q.b.a g 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A.
Via Tonale 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG) - Tel. 035 581228

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A.- U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. del

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 10-50-100-250-500 litri 1-2-3-5

PARTITA N.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).
Il prodotto è nocivo per api e insetti utili. Si consiglia di non trattare durante la fioritura.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici od asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea. Reazioni allergiche scatenanti: ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica e di rianimazione. Consultare un Centro antiveleni

CARATTERISTICHE
DEMETRINA ® FLOW è un insetticida piretroide in sospensione concentrata che agisce per contatto ed ingestione. La mancanza di solventi e la bassa tossicità ne rendono l'impiego particolarmente adatto in serra e nelle colture protette. Risulta dotato di un ampio spettro di azione insetticida e manifesta ottima capacità di protezione delle colture anche a basse temperature. L'effetto repellente ne prolunga la durata di azione, ostacolando la reinfestazione.
MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
Le dosi riportate in ml/hl si riferiscono a trattamenti a "volume normale": per trattamenti a basso o ultra-basso volume aumentare proporzionalmente le dosi, per garantire la stessa quantità di prodotto ad ha. Il prodotto deve essere preferibilmente impiegato in interventi precoci e prima che l'insetto provochi l'accartocciamento delle foglie o penetri all'interno delle stesse.
Numero massimo di trattamenti: 3. Intervallo tra i trattamenti 7-14 giorni.

DEMETRINA ® FLOW si impiega sulle seguenti colture e contro i seguenti fitofagi:
AGRUMI: contro Afidi e Mosca degli agrumi. Aleurodidi Cocciniglie alla dose di 70-90 ml/hl.
FRUTTIFERI (Melo, Pero, Albicocco, Pesco, Ciliegio, Susino, Mandorlo):
- contro neanidi di Cocciniglia S.Josè in trattamenti estivi, Psilla, Cidia e Anarsia alla dose di 90 ml/hl.
- contro Carpocapsa alla dose di 60 ml/hl.
- contro Capua, Cacoecia, Microlepidotteri minatori di melo e pero, Antonomo, Maggiolini, Tentredine alla dose di 60-90 ml/hl.
- contro Afide verde del melo, Afidi del pesco, Tripidi e Mosca della frutta alla dose di 70-90 ml/hl.
VITE: - contro Cicaline, Tignole, Afidi, Sigaraio, Nottue, Piralide alla dose di 70-90 ml/hl.
OLIVO: contro Mosca dell'olivo, Tignola dell'olivo, Cocciniglia m. g. di pepe, Tripide alla dose di 80-90 ml/hl
AGLIO, ASPARAGO, CARCIOFO, CAVOLI, CAROTA, CETRIOLO *(in campo ed in serra)*, **CIPOLLA, FAGIOLO, FAGIOLINO, FAVA, FRAGOLA** *(in campo ed in serra)*, **LATTUGHE E SIMILI, MELANZANA** *(in campo ed in serra)*, **MELONE, PATATA, PISELLO, PORRO, POMODORO** *(in campo ed in serra)*, **PEPERONE, RUCOLA, SEDANO, SPINACIO, ZUCCHINO** *(in campo ed in serra)*, **ZUCCA** *(in campo ed in serra)*:
- contro Altiche, Cavolaia, Dorifora, Nottue, Tentredini, Tripidi alla dose di 60-70 ml/hl;
- contro Afidi, Aleurodidi, Casside, Cimici, Criocera, Depressaria, Mosca, Piralide, Cavallette alla dose di 80– 90 ml/hl.
FRUMENTO, ORZO, MAIS: contro Piralide, Diabrotica del mais, Afidi, Cimici, Nottue, Tripidi alla dose di 0,6-0,8 l/ha.
SOIA, COLZA: contro Altiche, Afidi, Cimici, Punteruolo, Nottue, Meligete, Tortricidi alla dose di 0,6-0,8 l/ha.
COTONE: contro Cicalina, Nottue, Piralide, Tripidi, Lygus alla dose di 0,6 l/ha
ERBA MEDICA: contro Nottue, Misurino alla dose di 0,6 l/ha; contro le Cavallette alla dose di 0,8 l/ha
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: - contro Altica, Nottue e Mamestra alla dose di 0,6 l/ha;
- contro Lisso e Cleono alla dose di 0,8 l/ha.
TABACCO : contro Afidi, Tripidi, Nottue, Pulce (Epitrix) alla dose di 0,6-0,8 l/ha.
PIOPPO : -*in vivaio* contro Tarlo vespa e Gemmaiola alla dose di 90 ml/hl; in interventi localizzati al tronco contro Criptorrinco 150 ml/hl.
- *in pieno campo* contro Crisomelidi defogliatori alla dose di 60-90 ml/hl; contro Criptorrinco ed in interventi localizzati al tronco 150-200 ml/hl.
FLOREALI : *in campo ed in serra* contro Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Cetonie, Maggiolino, Tortricidi alla dose di 80-90 ml/hl.
ORNAMENTALI E VIVAI : in campo ed in serra contro Afidi, Tingide, Cimice del Platano, Maggiolino, Cetonia, larve di lepidotteri alla dose di 80-90 ml/hl.

COMPATIBILITA'- Il prodotto non è miscibile con antiparassitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
AVVERTENZA: per i trattamenti in pieno campo rispettare bande di rispetto dai corpi idrici come indicato in tabella.

INTERVALLO DI SICUREZZA: CIPOLLA, SEDANO, PATATA, PORRO: 7 giorni; SOIA, COTONE, ERBA MEDICA: 15 giorni; COLZA 30 giorni. ALTRE COLTURE : 3 giorni.

"ATTENZIONE" Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art.9, comma 3, D.L.vo n° 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con D.D. del 0 1 AGO. 2011

Colture	*Banda di rispetto (metri)*			
	in assenza di dispositivi antideriva	*con dispositivi tipo ugelli antideriva ad induzione d'aria o similari con riduzione della deriva*		
		fino al 30%	*fino al 50%*	*fino al 90%*
Melo, pero				
Applicazioni precoci	*20*	*15*	*10*	*5*
Applicazioni tardive	-	-	-	-
Drupacee, agrumi, kiwi, fruttiferi a guscio, olivo				
Applicazioni precoci				
dose min	*20*	*10*	*5*	-
dose max	*20*	*20*	*10*	-
Applicazioni tardive	-	-	-	-
Vite				
Applicazioni precoci				
dose min	*5*	*5*	*5*	*3*
dose max	*10*	*10*	*10*	*3*
Applicazioni tardive				
dose min	*10*	*10*	*10*	*3*
dose max	*20*	*15*	*15*	*5*
Cotone *dose max*	*10*	*5*	*5*	-
Cereali, ortaggi, patata, fragola, erba medica, trifoglio, graminacee foraggere, colza, girasole, floreali ed ornamentali, vivai di pioppo e forestali, campi da golf, tappeti erbosi	*5*	*5*	-	-

Etichetta autorizzata con D.D. del 01 AGO. 2011

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

DEMETRINA ®FLOW

Insetticida in sospensione concentrata

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
Deltametrina pura g 1,51 (= 15,7 g/l)
Coformulanti q.b.a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.P.A. - Via Tonale 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG) - Tel. 035 581228

OFFICINA DI PRODUZIONE

DIACHEM S.P.A.- U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. del

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 10-50-100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Etichetta autorizzata con D.D. del 0 1 AGO. 2011

11A11258

DECRETO 1° agosto 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Cripton EC».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli messimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare, l'art. 80, concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 23 giugno 2011 dall'impresa Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via G. Falcone n. 13, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Cripton EC», contenente la sostanza attiva pendimetalin uguale al prodotto di riferimento denominato «Activus EC» registrato al n. 8646 con decreto direttoriale in data 31 gennaio 1995, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 29 aprile 2011, dell'Impresa medesima;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato ri-registrato in conformità all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995 e valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI sulla base del dossier denominato «Activus EC 317 g/l»;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Activus EC» registrato al n. 8646;

Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2003/31/CE, relativa all'iscrizione della sostanza attiva pendimetalin nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza pendimetalin;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2013, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva pendimetalin;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2013, Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via G. Falcone n. 13, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CRIPTON EC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie l 0,2-0,25-0,5-1-1,5-5-10-20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa: Agan Chemical Manifacturers Ltd - Ashdod - Israele.

Il prodotto è preparato negli stabilimenti delle imprese:

Althaller Italia S.r.l. - 20078 S. Colombano al Lambro (Milano);

Sipcam Spa - Salerano sul Lambro (Milano).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15212.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2011

Il direttore generale: Borrello

ALLEGATO

CRIPTON EC

Composizione
Pendimetalin puro g 31,7 (330 g/l)
coadiuvanti, solventi q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi e la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MAKHTESHIM AGAN ITALIA srl
Via G. Falcone 13 - 24126 Bergamo .
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd.
P.O.B 262 - Ashdod 77100 - Israele
ALTHALLER ITALIA S.r.l. – 20078 S.Colombano Al Lambro (MI)
SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (MI)
Distribuito da:
MAKHTESHIM AGAN IALIA SRL- Bergamo (BG)

Autorizzazione del Ministero della Salute n. ...... del ....

Litri 0,2-0,25-0,5-1-1,5-5-10-20 Partita n° vedi timbro

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]

Per proteggere le specie acquatiche e le piante non bersaglio è indispensabile una fascia di rispetto di 5 m

INFORMAZIONI MEDICHE
SINTOMI: nell'animale da esperimento si osservano: depressione SNC, dispnea, diuresi, convulsioni.
TERAPIA: sintomatica.
AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

CRIPTON EC

LIQUIDO EMULSIONABILE

Diserbante selettivo per cereali, orticole, tabacco, pioppo, ornamentali e tappeti erbosi

CARATTERISTICHE: CRIPTON EC è un diserbante di pre-emergenza e pre-trapianto selettivo nei confronti di frumento, orzo, mais, aglio, cipolla, carota, , girasole, patata, pisello, tabacco, soia, tappeti erbosi.
È efficace contro malerbe:
graminacee: *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Setaria virdis* (Falso panico), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Sorghum halepense* da seme (Sorghetta), *Panicum dichotomiflorum* (Giavone americano).
A foglia larga: *Solanum nigrum* (Erba morella), *Chenopodium album* (Farinaccio selvatico), *Amaranthus* spp., *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galium aparine*, (Attaccamani) *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Portulaca oleracea* (Erba porcellana), *Polygonum* spp., *Thlaspi arvense* (Erba storna), *Stellaria* spp., *Papaver rhoeas* (Papavero).
Non è efficace contro le infestanti perennanti in generale. Prevalentemente attivo nella fase di germinazione dei semi, il prodotto controlla le infestanti sensibili anche nella fase di plantula purché non oltre allo stadio di 2-3 foglie vere per le dicotiledoni e della 1ª foglia per le graminacee.

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il trattamento va effettuato su terreno finemente lavorato, senza zollosità e ben livellato in modo che non si possano formare ristagni d'acqua. Nel caso che il terreno non disponga di un sufficiente livello di umidità e non intervenga una pioggia entro 7-10 giorni dal trattamento è necessario effettuare una irrigazione allo scopo di permettere al prodotto di penetrare nei primi strati di terreno. Le colture su cui viene effettuato il diserbo devono presentare una regolare ed uniforme profondità di semina (3-4 cm) senza avere semi scoperti in superficie.
Aglio: 4 l/ha in pre-emergenza o post-emergenza (BBCH 10-12).. **Carciofo**: 4,5 l/ha in pre-trapianto, pre-ricaccio o su coltura in vegetazione (solo nelle interfile ed intorno ai ceppi). Carota: 4 l/ha in pre-emergenza. **Cavoli (cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles)**: 2,75 l/ha solo in pre-trapianto. **Cipolla**: 4 l/ha in pre-emergenza o pre-trapianto (fino a 1 giorno prima) o 2-2,8 l/ha in post-emergenza (BBCH 10-13). **Favino**: 3,6 l/ha in pre-emergenza. Finocchio: 3,6 l/ha in pre-emergenza (non usare su terreni sabbiosi) o in pre-trapianto o in post-emergenza o in post-trapianto. **Girasole**: 5,3 l/ha in pre-emergenza. **Frumento, orzo, segale**: 4 l/ha in pre-emergenza o in post-emergenza (BBCH 10-13). **Mais**: 5,3 l/ha in pre-emergenza o in post-emergenza (BBCH 10-12). **Melanzana, Pomodoro, Peperone**: 2,75 l/ha solo in pre-trapianto. **Patata**: 5,3 l/ha in pre-emergenza. **Pisello**: 5,3 l/ha in pre-emergenza. **Fagiolo, fagiolino**: 3,6 l/ha in pre-emergenza. **Riso**: (solo con semina in asciutta) 4,5 l/ha solo in pre-emergenza. Soia: 3 l/ha in pre-semina (incorporato) o pre-emergenza. Tabacco: 5,3 l/ha in pre-trapianto. Pioppo: 4,5 l/ha in post-trapianto. Ornamentali (anche in vivaio): 2,75 l/ha in post-trapianto
In tutte le colture deve essere effettuato un solo intervento per stagione.
Tappeti erbosi: il prodotto risulta selettivo per prati costituiti da *Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca* spp. e *Agrostis stolonifera* (quest'ultima purché mantenuta ad un'altezza di taglio superiore a 1,5 cm). Impiegare alla dose di 3-4 litri/ha (i dosaggi più elevati nei terreni ricchi di sostanza organica) in un'unica soluzione o 3 l/ha frazionati in due interventi distanziati di 45-60 giorni. Può essere applicato sia in Primavera che in Autunno contro le infestanti tipiche del periodo.
Distribuire il prodotto in quantitativi di acqua di 200- **500** l/ha.

AVVERTENZA: Non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento, segnalando con appositi cartelli il divieto d'accesso nelle aree trattate mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione del preparato.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico sulle colture seminate irregolarmente con semi posti superficialmente.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI. PRIMA DEL RACCOLTO PER LA COLTURE DI CAROTA, CARCIOFO, FAGIOLO, FAGIOLINO; 75 GIORNI PER LE COLTURE DI AGLIO E CIPOLLA, FINOCCHIO, MELANZANA, PEPERONE, POMODORO; 90 GIORNI PER LE COLTURE DI ORZO, MAIS SEGALE FRUMENTO E RISO; 100 GIORNI PER LE COLTURE DI CAVOLI

Attenzione: da impiegare esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
(ART.9, COMMA 3, D.LVO 65/2003)

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .....

11A11259

DECRETO 1° agosto 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Deltaplan SC».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare, l'art. 80, concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 27 gennaio 2011 dall'impresa Diachem Spa, sede legale in Albano S. Alessandro (Bergamo), via Tonale n. 15, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Deltaplan SC», contenente la sostanza attiva deltametrina uguale al prodotto di riferimento denominato «Deltrin» registrato al n. 9342 con decreto direttoriale in data 15 settembre 1997, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 26 maggio 2011, dell'Impresa medesima;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato ri-registrato in conformità all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995 e valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI sulla base del fascicolo «Meteor 15,7g/l SC» relativo al prodotto fitosanitario di riferimento «Meteor», presentato dall'impresa medesima che ne ha concesso specifico accesso;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Deltrin» registrato al n. 9342;

Visto il decreto ministeriale del 28 marzo 2003 di recepimento della direttiva 2003/5/CE, relativa all'iscrizione della sostanza attiva deltametrina nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza deltametrina;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 ottobre 2013, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva deltametrina;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 ottobre 2013, l'impresa Diachem Spa, sede legale in Albano S. Alessandro (Bergamo), via Tonale n. 15, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DELTAPLAN SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie ml 10-50-100-250-500; l 1-2-3-5.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: Diachem Spa - U.P SIFA - Caravaggio (Bergamo).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15214.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

DELTAPLAN SC

Insetticida in sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Deltametrina pura g 1,51 (= 15,7 g/l)
Coformulanti q.b.a g 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A.
Via Tonale 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG) - Tel. 035 581228

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A.- U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

DISTRIBUTORE
TERRANALISI S.R.L. via Nino Bixio, 6
44042 Cento (FE)

Registrazione Ministero della Sanità n. del

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 10-50-100-250-500 litri 1-2-3-5

PARTITA N.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).
Il prodotto è nocivo per api e insetti utili. Si consiglia di non trattare durante la fioritura.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea. Reazioni allergiche scatenanti: ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica e di rianimazione. Consultare un Centro antiveleni

CARATTERISTICHE
DELTAPLAN SC è un insetticida piretroide in sospensione concentrata che agisce per contatto ed ingestione. La mancanza di solventi e la bassa tossicità ne rendono l'impiego particolarmente adatto in serra e nelle colture protette. Risulta dotato di un ampio spettro di azione insetticida e manifesta ottima capacità di protezione delle colture anche a basse temperature. L'effetto repellente ne prolunga la durata di azione, ostacolando la reinfestazione.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
Le dosi riportate in ml/hl si riferiscono a trattamenti a "volume normale": per trattamenti a basso o ultra-basso volume aumentare proporzionalmente le dosi, per garantire la stessa quantità di prodotto ad ha. Il prodotto deve essere preferibilmente impiegato in interventi precoci e prima che l'insetto provochi l'accartocciamento delle foglie o penetri all'interno delle stesse. Numero massimo di trattamenti: 3. Intervallo tra i trattamenti 7-14 giorni.

DELTAPLAN SC si impiega sulle seguenti colture e contro i seguenti fitofagi:
AGRUMI: contro Afidi e Mosca degli agrumi, Aleurodidi Cocciniglie alla dose di 70-90 ml/hl.
FRUTTIFERI (Melo, Pero, Albicocco, Pesco, Ciliegio, Susino, Mandorlo):
- contro neanidi di Cocciniglia S.Josè in trattamenti estivi, Psilla, Cidia e Anarsia alla dose di 90 ml/hl
- contro Carpocapsa alla dose di 60 ml/hl.
- contro Capua, Cacoecia, Microlepidotteri minatori di melo e pero, Antonomo, Maggiolini, Tentredine alla dose di 60-90 ml/hl.
- contro Afide verde del melo, Afidi del pesco, Tripidi e Mosca della frutta alla dose di 70-90 ml/hl.
VITE: - contro Cicaline, Tignole, Afidi, Sigaraio, Nottue, Piralide alla dose di 70-90 ml/hl.
OLIVO: contro Mosca dell'olivo, Tignola dell'olivo, Cocciniglia m. g. di pepe, Tripide alla dose di 80-90 ml/hl
AGLIO, ASPARAGO, CARCIOFO, CAVOLI, CAROTA, CETRIOLO *(in campo ed in serra)*, **CIPOLLA, FAGIOLO, FAGIOLINO, FAVA, FRAGOLA** *(in campo ed in serra)*, **LATTUGHE E SIMILI, MELANZANA** *(in campo ed in serra)*, **MELONE, PATATA, PISELLO, PORRO, POMODORO** *(in campo ed in serra)*, **PEPERONE, RUCOLA, SEDANO, SPINACIO, ZUCCHINO** *(in campo ed in serra)*, **ZUCCA** *(in campo ed in serra)*:
- contro Altiche, Cavolaia, Dorifora, Nottue, Tentredini, Tripidi alla dose di 60-70 ml/hl;
- contro Afidi, Aleurodidi, Casside, Cimici, Criocera, Depressaria, Mosca, Piralide, Cavallette alla dose di 80-90 ml/hl.
FRUMENTO, ORZO, MAIS: contro Piralide, Diabrotica del mais, Afidi, Cimici, Nottue, Tripidi alla dose di 0,6-0,8 l/ha
SOIA, COLZA: contro Altiche, Afidi, Cimici, Punteruolo, Nottue, Meligete, Tortricidi alla dose di 0,6-0,8 l/ha
COTONE: contro Cicalina, Nottue, Piralide, Tripidi, Lygus alla dose di 0,6 l/ha.
ERBA MEDICA: contro Nottue, Misurino alla dose di 0,6 l/ha; contro le Cavallette alla dose di 0,8 l/ha
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: - contro Altica, Nottue e Mamestra alla dose di 0,6 l/ha;
- contro Lisso e Cleono alla dose di 0,8 l/ha.
TABACCO: contro Afidi, Tripidi, Nottue, Pulce (Epitrix) alla dose di 0,6-0,8 l/ha.
PIOPPO: -*in vivaio* contro Tarlo vespa e Gemmaiola alla dose di 90 ml/hl; in interventi localizzati al tronco contro Criptorrinco 150 ml/hl.
- *in pieno campo* contro Crisomelidi defogliatori alla dose di 60-90 ml/hl; contro Criptorrinco ed in interventi localizzati al tronco 150-200 ml/hl.
FLOREALI: *in campo ed in serra* contro Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Cetonie, Maggiolino, Tortricidi alla dose di 80-90 ml/hl.
ORNAMENTALI E VIVAI: in campo ed in serra contro Afidi, Tingide, Cimice del Platano, Maggiolino Cetonia, larve di lepidotteri alla dose di 80-90 ml/hl

COMPATIBILITA'- Il prodotto non è miscibile con antiparassitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
AVVERTENZA: per i trattamenti in pieno campo rispettare bande di rispetto dai corpi idrici come indicato in tabella.

INTERVALLO DI SICUREZZA: CIPOLLA, SEDANO, PATATA, PORRO: 7 giorni; SOIA, COTONE, ERBA MEDICA: 15 giorni; COLZA 30 giorni, ALTRE COLTURE: 3 giorni.

"ATTENZIONE" Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art.9, comma 3, D.L.vo n° 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con D.D. del 01 AGO. 2011

Colture	*Banda di rispetto (metri)*			
	in assenza di dispositivi antideriva	*con dispositivi tipo ugelli antideriva ad induzione d'aria o similari con riduzione della deriva*		
		fino al 30%	*fino al 50%*	*fino al 90%*
Melo, pero				
Applicazioni precoci	20	15	10	5
Applicazioni tardive	-	-	-	-
Drupacee, agrumi, kiwi, fruttiferi a guscio, olivo				
Applicazioni precoci				
dose min	20	10	5	-
dose max	20	20	10	-
Applicazioni tardive	-	-	-	-
Vite				
Applicazioni precoci				
dose min	5	5	5	3
dose max	10	10	10	3
Applicazioni tardive				
dose min	10	10	10	3
dose max	20	15	15	5
Cotone *dose max*	10	5	5	-
Cereali, ortaggi, patata, fragola, erba medica, trifoglio, graminacee foraggere, colza, girasole, floreali ed ornamentali, vivai di pioppo e forestali, campi da golf, tappeti erbosi	5	5	-	-

Etichetta autorizzata con D.D. del 0 1 AGO. 2011

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

DELTAPLAN SC

Insetticida in sospensione concentrata

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Deltametrina pura g 1,51 (= 15,7 g/l)
Coformulanti q.b.a g 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A. - Via Tonale 15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG) - Tel. 035 581228

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.p.A.- U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

DISTRIBUTORE
TERRANALISI S.R.L. via Nino Bixio, 6
44042 Cento (FE)

Registrazione Ministero della Sanità n. del

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 10-50-100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Etichetta autorizzata con D.D. del 01 AGO. 2011

11A11260

DECRETO 1° agosto 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Nimble».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80, concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Vista la domanda del 28 settembre 2010 presentata dall'Impresa Cheminova Agro Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via Fratelli Bronzetti n. 32, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Nimble» contenente le sostanze attive tifensulfuron metile e tribenuron metile;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute ed il Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 26 marzo 2002 di inclusione della sostanza attiva tifensulfuron metile, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2001;

Visto il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva tribenuron metile, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 28 febbraio 2016 in attuazione della direttiva 2005/54/CE della Commissione del 19 settembre 2005;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva tifensulfuron metile, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'Istituto scientifico sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Cheminova Agro Italia Srl a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'Ufficio in data 18 maggio 2011, prot. 16668, con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data;

Vista la nota pervenuta in data 21 giugno 2011 con la quale l'Impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto con la nota sopra citata;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Nimble» fino al 28 febbraio 2016 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva tribenuron metile;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Cheminova Agro Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via Fratelli Bronzetti n. 32, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato NIMBLE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto fino al 28 febbraio 2016, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva tribenuron metile nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 50-100-0,250.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Schirm GmbH - Mecklenburger Strasse 229 - D 23568 Lubeck (Germania).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15063.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

NIMBLE

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo
Granuli idrodispersibili

NIMBLE Registrazione Ministero della Salute n. del

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Tifensulfuron metile puro g 50
Tribenuron metile puro g 25
Coformulanti q. b. a g 100

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Fratelli Bronzetti, 32/28
24124 Bergamo
Tel. 035 19904468

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande. Non gettare i residui nelle fognatura. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Stabilimento di produzione:
SCHIRM GMBH
Mecklenburger Strasse 229 - D-23568 LÜBECK (Germania)

Contenuto netto: g 50-100-250 PARTITA N.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali. Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dalla zona non coltivata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Tifensulfuron metile 50% e Tribenuron metile 25% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
TIFENSULFURON METILE: -
TRIBENURON METILE: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. Irritazione oculare e cutanea.
Terapia: sintomatica
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
NIMBLE è un erbicida sistemico di post-emergenza. Viene rapidamente assorbito da foglie e radici e traslocato agli apici vegetativi delle piante trattate; subito dopo l'assorbimento, NIMBLE blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 3 settimane dall'applicazione. Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono la velocità d'azione.

EPOCA DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo contro infestanti a foglia larga.

DOSI D'IMPIEGO: 30-50 g/ha da distribuire con 200-400 litri d'acqua dallo stadio di tre foglie fino a quello di botticella delle colture.
È attivo su: Adonide (*Adonis estivalis*) Aglio delle vigne (*Allium vineale*), Amaranto (*Amaranthus spp.*), Camomilla bastarda (*Anthemis cotula*); Coriandolo (*Bifora radians*), Convolvolo nero (*Fallopia convolvolus*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*), Farinello comune (*Chenopodium album*), Geranio (*Geranium dissectum*), Falsa ortica (*Lamium purpureum*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Miagro liscio (*Myagrum perfoliatum*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Poligono persicaria (*Poligonum persicaria*), Erba porcellana (*Portulaca oleracea*), Ranuncolo (*Ranunculus acer*), Rapistro (*Rapistrum rugosum*), Romice (*Rumex spp.*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Centocchio (*Stellaria media*), Veccia (*Vicia sativa*), Viola (*Viola arvensis*).
Infestanti mediamente sensibili: Stoppione (*Cirsium spp.*), Vilucchio bianco (*Calystegia sepium*), Villucchio (*Convolvolus arvensis*), Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Crisantemo delle messi (*Chrysantemum segetum*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Pettine di Venere (*Scandix pecten veneris*), Veronica (*Veronica persica*).
Per il controllo di queste infestanti si consiglia di utilizzare le dosi più elevate.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
NIMBLE, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Il prodotto contiene principi attivi inibitori dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare a questo erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

AVVERTENZE
- Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
  a) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
  b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
  c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto al punto b).
  d) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
  e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.
- Dopo un trattamento con NIMBLE si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere.

COMPATIBILITÀ
Non è raccomandata la miscelazione di NIMBLE con altri prodotti fitosanitari.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 0 1 AGO. 2011

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

NIMBLE Registrazione Ministero della Salute n. del

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Tifensulfuron metile puro	g 50
Tribenuron metile puro	g 25
Coformulanti q. b. a	g 100

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Fratelli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo
Tel. 035 19904468

Contenuto netto: **g 50-100** PARTITA N.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA. Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande. Non gettare i residui nelle fognatura. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Stabilimento di produzione:
SCHIRM GMBH - Mecklenburger Strasse 229 - D-23568 Lübeck (Germania)

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 01 AGO. 2011

11A11261

DECRETO 1° agosto 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Gal-Gone».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 200, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 80 del citato regolamento concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Vista la domanda del 27 febbraio 2007 presentata dall'Impresa Globachem NV, con sede legale in Sint Truiden (Belgio), Leeuwerweg 138, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Qatar 50» contenente la sostanza attiva flufenoxuron;

Vista la nota del 22 dicembre 2009 con la quale l'impresa in indirizzo comunica la sostituzione della sostanza attiva flufenoxuron con la sostanza attiva fluroxipir;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Milano - MURCOR per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 8 agosto 2001 di inclusione della sostanza attiva fluroxypyr, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 novembre 2010 in attuazione della direttiva 2000/10/EC della Commissione del 1° marzo 2000;

Visto il decreto del 31 luglio 2007 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva fluroxypyr, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2011 in attuazione della direttiva 2007/21/EC della Commissione del 10 aprile 2007;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dalla stessa Impresa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del proprio prodotto fitosanitario «Flurostar 200» registrato al n. 14897;

Considerato che l'impresa sopra citata ha proposto lo stesso dossier di allegato III, di cui al decreto legislativo n. 194/1995, per la registrazione del prodotto fitosanitario «Qatar 50»;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista, la nota dell'Ufficio in data 9 maggio 2011, prot. 15120, con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla data suddetta;

Vista la nota pervenuta in data 19 maggio 2011 da cui risulta che l'Impresa Globachem NV ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Gal-Gone»;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Gal-Gone» fino al 31 dicembre 2011 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva fluroxypyr, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Globachem NV, con sede legale in Sint Truiden (Belgio), Leeuwerweg 138 B, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato GAL-GONE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2011, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fluroxypyr nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da l 0,250-0,5-1-5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: Globachem NV Leeuwerweg 138 B - 3803 Sint Truiden (Belgio).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13753.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

GAL-GONE

DISERBANTE IN EMULSIONE CONCENTRATA CONTRO LE INFESTANTI DICOTILEDONI DI FRUMENTO TENERO E DURO, SEGALE, ORZO, AVENA, MAIS

GAL-GONE
Composizione
100 grammi di prodotto contengono
Fluroxipir puro g 20,4 (200 g/l)
Coformulanti q.b. ag 100
Contiene: nafta solvente aromatica pesante

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Irritante per gli occhi e la pelle - Nocivo: può causare danni polmonari se ingerito - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale

Titolare dell'autorizzazione:
Globachem NV - Leeuwerweg 138 - B-3803 Sint-Truiden (B)
tel. +32.11785717

Officina di produzione:
Globachem NV - Leeuwerweg 138 - B-3803 Sint-Truiden (B)

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Contenutò netto l 0,25-0,5-1-5 Partita n. ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.[Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade] - Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli alcalini e comunque, nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'Art. 93 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: negli animali da esperimento irritante per cute, occhi e mucose; organi bersaglio fegato e rene.
Terapia: sintomatica
Consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ DI AZIONE
GAL-GONE è un erbicida sistemico di post emergenza assorbito principalmente dalle foglie (solo parzialmente dalle radici) e traslocato rapidamente attraverso il floema e lo xilema in tutta la pianta infestante, inclusi i meristemi e le altre parti della pianta in via di sviluppo. Il prodotto disturba la divisione e la crescita delle cellule, interferendo nei normali processi di crescita delle piante infestanti. I primi sintomi compaiono già dopo qualche giorno, anche se l'effetto finale richiede qualche settimana.

DISERBO DELLE COLTURE ERBACEE
Infestanti controllate
Galium aparine (attaccamano), *Poligonum convolvulus* (convolvolo), *Convolvulus arvensis* (vilucchio), *Stellaria media* (centocchio), *Abutilon teophrasti* (cencio molle), *Bidens tripartita* (forbicina), *Convolvulus arvensis* (vilucchio), *Calystegia sepium* (vilucchione), *Rumex spp.* (romice), *Solanum nigrum* (erba morella) e *Portulaca oleracea* (erba porcellana).

DOSI DI IMPIEGO
Frumento tenero e duro, orzo, segale e avena: impiegare GAL-GONE in post emergenza delle infestanti alla dose di 0,9 l/ha con 300-400 litri di acqua per ettaro. Quando viene miscelato con altri erbicidi di post emergenza (dicotiledonicicdi) il dosaggio deve essere abbassato a 0,7 l/ha. Alla dose indicata GAL-GONE consente la trasemina di leguminose dopo 10 giorni dal trattamento.
Mais: impiegare GAL-GONE in post emergenza delle infestanti alla dose di 0,5-0,7 l/ha con 300-400 litri di acqua per ettaro. Contro infestanti perenni la dose può essere elevata fino a 1 l/ha applicandola anche in dose frazionata. GAL-GONE non deve essere applicato oltre lo stadio di 6 foglie del mais.

FITOTOSSICITÀ
GAL-GONE può essere fitotossico per le colture non riportate in etichetta. E' inoltre fitotossico per pomacee, agrumi ed olivo se trattato direttamente sulle foglie o sulle parti verdi delle piante.

Avvertenza: non utilizzare GAL-GONE nei vivai e nei giovani impianti.
Una pioggia caduta dopo un'ora dalla distribuzione non pregiudica l'esito del trattamento.

Per prevenire la comparsa di infestanti resistenti miscelare o alternare il prodotto con erbicidi caratterizzati da diverso meccanismo d'azione

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

11A11262

DECRETO 1° agosto 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Fosbel 80 WG».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 200, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 80 del citato regolamento concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Vista la domanda del 1° ottobre 2010 presentata dall'Impresa Probelte S.A. con sede legale in Ctra de Madrid km 384,60 p.i. El tiro 30100 Espinardo (Murcia) Spagna, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Fos 80 WG» contenente la sostanza attiva fosetil;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Milano - MURCOR, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 20 febbraio 2007 di inclusione della sostanza attiva fosetil, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 aprile 2017 in attuazione della direttiva 2006/64/CE della Commissione del 18 luglio 2006;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Probelte S.A. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'Ufficio in data 9 giugno 2011, prot. 19460, con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 24 mesi dalla sopra citata data;

Vista la nota pervenuta in data 17 giugno 2011 da cui risulta che l'Impresa Probelte S.A. ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Fosbel 80 WG»;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Fosbel 80 WG» fino al 30 aprile 2017 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva fosetil, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Probelte S.A., con sede legale in Ctra de Madrid km 384,60 p.i. El tiro 30100 Espinardo (Murcia) Spagna, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FOSBEL 80 WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 aprile 2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fosetil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100-250-500; kg 1-5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera: Probelte S.A., Ctra de Madrid km 384,60 p.i., El tiro 30100 Espinardo (Murcia) Spagna.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15094.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

FOSBEL 80 WG

Fungicida sistemico
(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

Registrazione del Ministero della Salute n. ..... del ......

PROBELTE S.A.
CTRA DE MADRID KM 384,6 - P.I. EL TIRO
30100 ESPINARDO (MURCIA) – SPAGNA
Tel. +34 968 307 250

Composizione
FOSETIL ALLUMINIO puro g. 80
Coformulanti q.b.a g. 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
PROBELTE S.A.
CTRA DE MADRID KM 384,6 - P.I. EL TIRO
30100 ESPINARDO (MURCIA) – SPAGNA

Distribuito da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via G. Falcone, 13 – 24126 Bergamo – Tel. 0353 28811

Contenuto netto: **g 100-250-500 kg 1-5** Partita n.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
FOSBEL 80 WG è un fungicida sistemico la cui efficacia è garantita anche dalla sua grande mobilità nelle piante. Penetra rapidamente nei tessuti vegetali, per cui non presenta rischi collegati al dilavamento, e manifesta una sistemia ascendente e discendente che consente anche la protezione delle foglie formatesi dopo il trattamento.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO
AGRUMI (ARANCIO, LIMONE, POMPELMO, LIMETTA, MANDARINO, CLEMENTINO, POMELO, BERGAMOTTO, CEDRO, TANGERINO, CHINOTTO, ARANCIO AMARO, MAPO, TANGELO): contro *Phytophtora spp* effettuare irrorazioni fogliari (max 3 trattamenti per anno) alla dose di 250-300 g/hl d'acqua (2,5-4,5 kg di prodotto/ha). Il primo trattamento deve essere effettuato in primavera all'inizio della fioritura, il secondo a luglio ed il terzo a ottobre/novembre. Nel caso di piante debilitate dalla malattia, il cui apparato fogliare non è più in grado di assorbire bene il prodotto, è opportuno integrare le applicazioni fogliari con "pennellature" della stessa sospensione (250-300 g/hl) sulle zone infette del tronco e delle branche
VITE DA VINO: contro *Plasmopara viticola* effettuare max 4 trattamenti per anno alla dose di 250-300 g/hl d'acqua (0,75-3,3 kg di prodotto/ha). Iniziare gli interventi in pre-fioritura e proseguirli ad intervalli di 10-14 giorni in funzione delle condizioni climatiche e della pressione della malattia. È opportuno utilizzare FOSBEL 80 WG con fungicidi di copertura (es. Mancozeb o Folpet) al fine di favorire una migliore protezione dei grappoli, in particolare negli interventi successivi alla fioritura o in presenza di andamenti stagionali favorevoli allo sviluppo della malattia.
POMACEE: contro *Phytophtora spp* effettuare max 3 trattamenti per anno alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Eseguire il primo trattamento ad aprile, il secondo a luglio ed il terzo a settembre/ottobre.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con formulati a base di mancozeb in polvere bagnabile. Non è compatibile con prodotti rameici. Il prodotto deve essere applicato ad almeno una settimana di distanza dal trattamento con oli minerali. Inoltre il prodotto non è compatibile con fertilizzanti fogliari contenenti azoto.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER AGRUMI; 28 GIORNI PER UVE DA VINO E POMACEE.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 01 AGO. 2011

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

FOSBEL 80 WG

Fungicida sistemico
(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

Registrazione del Ministero della Salute n. ..... del ......

PROBELTE S.A.
CTRA DE MADRID KM 384,6 - P.I. EL TIRO
30100 ESPINARDO (MURCIA) – SPAGNA
Tel. +34 968 307 250

Composizione
FOSETIL ALLUMINIO puro g. 80
Coformulanti q.b.a g. 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
PROBELTE S.A.
CTRA DE MADRID KM 384,6 - P.I. EL TIRO
30100 ESPINARDO (MURCIA) – SPAGNA

Distribuito da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via G. Falcone, 13 – 24126 Bergamo – Tel. 0353 28811

Partita n. Contenuto netto: **g 100**

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL ...... 01 AGO. 2011

11A11263

DECRETO 3 agosto 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Dubris 360».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 200, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 80 del citato regolamento concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Vista la domanda del 16 luglio 2009 presentata dall'Impresa Torre Srl, con sede legale in Ravenna, via Matteotti n. 16, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «TO-0309» contenente la sostanza attiva clorsulfuron;

Vista la nota del 17 dicembre 2009 con la quale l'impresa in indirizzo comunica la sostituzione della sostanza attiva clorsulfuron con la sostanza attiva glifosate;

Vista la nota con la quale l'Impresa Torre ha ceduto la proprietà del prodotto «TO-0309», in corso di registrazione, all'Impresa Rotam Agrochemical Europe Limited;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute ed il Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 26 marzo 2001 di inclusione della sostanza attiva glifosate, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2011;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dalla stessa Impresa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del proprio prodotto fitosanitario «Glifogold S» registrato al n. 11099;

Considerato che l'impresa sopra citata ha proposto lo stesso dossier di allegato III, di cui al decreto legislativo n. 194/1995, per la registrazione del prodotto fitosanitario «TO-0309»;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'Ufficio in data 6 maggio 2011, prot. 14763, con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla data sopra citata;

Vista la nota pervenuta in data 13 giugno 2011 da cui risulta che l'Impresa Rotam Agrochemical Europe Limited ha presentato la documentazione richiesta ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Dubris 360»;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Dubris 360» fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Rotam Agrochemical Europe Limited, con sede legale in Camrascan House, Isis Way, Minerva Business Park, Lynch Wood, Peterborough PE2 6QR - England, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DUBRIS 360 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 20-100-200-250-500; l 1-2-5-10-20-25-50-100.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera: Jiangsu Rotam Chemistry Co., Ltd - No. 88, Long Deng Road, EDTZ, Kunshan 215301, Jiangsu, Cina.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14771.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2011
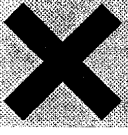
Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

DUBRIS 360

ERBICIDA DI POST-EMERGENZA – CONCENTRATO SOLUBILE

Dubris 360

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Glifosate acido puro ....g 30,7 (= 360 g/l)
sottoforma di sale isopropilamminico g 41,50 (= 486 g/l)
Inerti e coadiuvanti.......q.b. a 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande –In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) – Non gettare i residui nelle fognature - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni – Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale - Non disperdere nell'ambiente - Riferirsi alle istruzioni speciali /schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione :
ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE LIMITED
Camrascan House - Minerva Business Park , Lynch Wood - Peterborough- PE2 6QR - Inghilterra
Tel. +33 4 27 02 73 33

Officina di Produzione :
Jiangsu Rotam Chemistry Co., Ltd – No. 88, Long Deng Road, ETDZ, Kunshan 215301, Jiangsu, Cina

Distribuito da:
GREEN RAVENNA S.R.L.. – Via Matteotti, 16 – 48121 Ravenna

Registrazione Ministero della Salute n. 14771 del 16/07/2009

Contenuto netto : ml 20-100-200-250-500; litri 1-2-5-10-20-25-50-100

Partita n.: *

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Conservare la confezione ben chiusa. Non utilizzare o conservare il prodotto vicino a fonti di calore o fiamme libere. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Non rientrare nelle zone trattate senza indumenti protettivi fino a quando la vegetazione trattata non sia completamente asciutta.
Proteggere gli occhi e la faccia sia durante la preparazione della miscela che durante l'applicazione. Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto usare guanti resistenti agli agenti chimici.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Non contaminare le acque con la pulitura delle attrezzature e lo smaltimento dei rifiuti.

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Dubris 360 è un erbicida sistemico da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti per il controllo delle infestanti monocotiledoni e dicotiledoni, annuali, biennali o perenni. Agisce per assorbimento fogliare e viene traslocato sino alle radici ed agli organi di propagazione con inibizione della sintesi proteica ed effetto visivo dopo alcuni giorni, con ingiallimento ed arrossamento delle infestanti e successivo disseccamento.
Dubris 360 non ha attività residuale in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nel terreno.

MODALITA' D'IMPIEGO
Il prodotto va usato per irrorazione sulle infestanti ben sviluppate, utilizzando volumi di acqua relativamente bassi e comunque non superiori a 200-300 litri di soluzione per ettaro, in modo da bagnare uniformemente le malerbe, senza provocare perdite per gocciolamento.
Dubris 360 consente di ottenere i migliori risultati operando a basse pressioni (max 2 atm), con attrezzature munite di ugelli a specchio o a ventaglio che distribuiscono gocce di grosse dimensioni. Si possono utilizzare anche attrezzature che distribuiscono il prodotto per contatto (a spugna, a corda, ecc.). L'addizione di solfato ammonico, in ragione di 8-10 kg per ettaro consente di impiegare le dosi inferiori prescritte.

Avvertenze
Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari ha efficacia ridotta.

Evitare la deriva. Eliminare i succhioni e ricacci sulle colture arboree prima del trattamento. Non lavorare il terreno per 3 settimane dopo il trattamento. Dopo l'applicazione lavare accuratamente tutte le attrezzature impiegate.

Con presenza di infestanti nate da seme far seguire un trattamento con prodotto residuale lasciando trascorrere almeno 2 settimane. L'efficacia erbicida può essere ridotta da precipitazioni cadute entro 8 ore dal trattamento. Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincati) o di ferro se non protetti da vernici plastiche, perché potrebbero formarsi gas infiammabili.

CAMPI D'IMPIEGO
Dubris 360 è impiegato per il diserbo delle seguenti colture :
Colture che non manifestano sensibilità in caso la deriva bagni il tronco purché ben lignificato: **Vite Agrumi** (arancio, mandarino, limone, cedro, pompelmo) - **Pomacee** (melo, pero) - **Olivo.**
Colture che possono manifestare sensibilità se la deriva bagna il tronco anche se ben significato: **Drupacee** (albicocco, ciliegio, nettarine, pesco, susino), **Noce, Mandorlo, Pioppo.**
Colture intercalari (tra raccolta della coltura principale e semina/trapianto) – Eliminazione del set-aside .
Ornamentali e Forestali.
Terreni in assenza della coltura e destinati alla coltivazione di: fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, grano, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, prati, vivai, con trattamenti prima della semina su malerbe emerse ed effettuando il trapianto o la semina non prima di 48 ore **(un solo trattamento l'anno).**
Aree non destinate alle colture agricole: Aree rurali e Industriali, Aree ed opere civili, Sedi ferroviarie, Argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

DUBRIS 360

ERBICIDA DI POST-EMERGENZA – CONCENTRATO SOLUBILE

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n° 65/2003).
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta allegata a Decreto
del 03 AGO. 2011

FASE D'INTERVENTO - DOSI D'IMPIEGO
Dubris 360 si impiega in pre-semina, pre-trapianto, post-raccolta o in colture legnose in atto, preferibilmente con attrezzature selettive/schermanti.
I trattamenti possono essere effettuati su tutta la superficie o su bande lungo la fila delle piante o su aree sottostanti la chioma.
Le dosi d'impiego variano in funzione della sensibilità dell'infestante e del tipo di attrezzatura impiegata. Impiegare 200-300 litri di acqua per ettaro con le seguenti quantità :

- **Infestanti annuali e biennali** : *Alopecurus* spp.(Coda di volpe), *Avena* spp.(Avena), *Hordeum murinum* (Orzo selvatico), *Lolium* spp. (Loglio), *Poa* spp.(Fienarola), *Oryza sativa* (Riso crodo), *Amaranthus* spp.(Amaranto), *Calendula* spp.(Fiorrancio), *Chenopodium* spp.(Farinello), *Mercurialis* spp. (Mercorella), *Orobanche* spp.(Succiamele delle fave), *Portulaca* spp.(Porcellana), *Raphanus* spp.(Ravanello selvatico), *Senecio* spp.(Senecione), *Sinapis* spp.(Senape selvatica), *Stellaria* spp.(Centocchio), *Veronica* spp. (Veronica), alla dose di 1,5 - 4,0 L/Ha a seconda della infestante.
- **Infestanti perenni**: : *Agropyron repens* (Gramigna, Agropiro), *Carex* spp.(Carice), *Cirsium* spp. (Cardo), *Euphorbia* spp. (Euforbia), *Glyceria* spp. (Gramigna di palude), *Hypericum* spp. (Erba di S.Giovanni), *Leersia oryzoides* (Asperella), *Phalaris* spp.(Scagliola), *Rumex* spp. (Romice), *Sonchus* spp. (Grespino), *Sorghum halepense* (Sorgo selvatico, Sorghetta);
- *Alisma* spp. (Mestolaccia), *Butomus* spp.(Giunco fiorito), *Cyperus* spp. (Zigolo), *Ferula* spp.(Ferula), *Juncus* spp. (Giunco), *Nardus* spp. (Cervino), *Scirpus* spp. (Lisca marittima), *Sparganium* spp. (Coltellaccio), *Tussilago* spp. (Tossilaggine);
- *Agrostis* spp. (Cappelline delle praterie), *Allium* spp. (Aglio da fiore), *Artemisia* spp.(Assenzio), *Arundo* spp.(Canna), *Cynodon dactylon* (Gramigna comune), *Gleochoma* spp. (Ellera terrestre), *Oxalis* spp. (Acetosella), *Paspalum* spp. (Panico acquatico), *Phragmites* spp. (Cannuccia), *Ranunculus* spp. (Ranuncolo), *Rubus* spp. (Rovo) ,*Typha* spp. (Lisca),*Urtica* spp. (Ortica);
- *Clematis spp. (Clematide) , Convolvulus arvensis (Vilucchio comune), Rubia peregrina (Robbia),* alla dose di 3-8 L/Ha a seconda della infestante
- **Infestanti arbustive:** *Sambucus* spp. (Sambuco), *Lonicera* spp.(Caprifoglio), ecc.
- alla dose di 3-8 L/Ha a seconda della infestante.

In presenza di infestanti a macchia, impiegare il prodotto a concentrazioni di 1-2 L/hl sulle infestanti annuali e 2-5 L/hl sulle perenni.

Per Olive da olio, nella preparazione delle piazzole di raccolta, applicare il prodotto fino a 6 litri per ettaro, almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben significata delle specie arbustive e arboree. In impianti giovani e su colture più sensibili impiegare ugelli schermati.

NOCIVITÀ : durante il trattamento tenere lontano animali domestici e bestiame.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

11A11264

DECRETO 3 agosto 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Leander 750 EC».

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 200, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 80 del citato regolamento concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Vista la domanda del 17 giugno 2008 presentata dall'Impresa Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via Giovanni Falcone n. 13, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Leander 750 EC» contenente la sostanza attiva fenpropidin;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Pisa - dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto dell'11 settembre 2008 di inclusione della sostanza attiva fenpropidin, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2018 in attuazione della direttiva 2088/66/CE della Commissione del 30 giugno 2008;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Makhteshim Agan Italia Srl a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 27 aprile 2011, prot. 13535, con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'*iter* di autorizzazione del prodotto di cui trattasi;

Vista la nota pervenuta in data 6 maggio 2011 da cui risulta che l'Impresa Makhteshim Agan Italia Srl ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Leander 750 EC» fino al 31 dicembre 2018 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva fenpropidin;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via Giovanni Falcone n. 13, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato LEANDER 750 EC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fenpropidin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da l 0.500-1-5-10-20-25.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: Makhteshim Chemical Works Ltd. P.O.B. 60 - 84100 Beer Sheva - Israele.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14347.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

LEANDER 750 EC Registrazione Ministero della Salute n. del

Composizione:
100 g di prodotto contengono:
FENPROPIDIN puro g 80,6 (=750 g/L)
coformulanti q.b.a g 100

MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via G. Falcone, 13 – 24126 Bergamo
Tel. 035 328.811

Stabilimento di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd.
P.O.B. 60 – 84100 Beer-Sheva – Israele

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. Irritante per le vie respiratorie. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.Questo materiale e il suo contenitore non devono essere dispersi nell'ambiente. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Contenuto: 0,500-1-5-10-20-25 L Partita n......

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: reazioni irritative locali, non solo a carico della pelle e degli occhi, ma anche a carico del rivestimento epiteliale dell'esofago e dello stomaco in caso di ingestione di grandi quantità di sostanza. In caso di esposizione inalatoria consistente, si possono manifestare reazioni irritative a carico dell'apparato respiratorio. Terapia sintomatica. Non sono noti antidoti specifici. In caso di ingestione, somministrare carbone medicinale e un lassativo con abbondante quantità di acqua.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

LEANDER 750 EC

(concentrato emulsionabile)

FUNGICIDA FOGLIARE SISTEMICO PER IL CONTROLLO DELL'OIDIO E DELLA RUGGINE BRUNA DEI CEREALI

CARATTERISTICHE
LEANDER 750 EC è un fungicida fogliare sistemico. Traslocato in senso acropeto attraverso lo xilema, esplica attività protettiva, curativa ed eradicante. Il prodotto è a base di fenpropidin, sostanza attiva appartenente alla famiglia delle piperidine, un inibitore della biosintesi dell'ergosterolo ma con diverso meccanismo d'azione rispetto ai triazoli.
Il prodotto è attivo contro oidio e ruggine dei cereali, con effetto secondario su Rhynchosporium dell'orzo.

DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO

FRUMENTO TENERO E DURO
Contro Oidio *(Erysiphe graminis)* e Ruggine bruna *(Puccinia recondita)*: 0,75 l/ha

ORZO, SEGALE, TRITICALE
Contro Oidio *(Erysiphe graminis)* : 0,75 l/ha
Impiegare con volumi d'acqua di 300 – 400 L/Ha.
Intervenire in post emergenza quando si presentano i primi sintomi della malattia effettuando al massimo 2 trattamenti all'anno a distanziati di 14 giorni.

COMPATIBILITÀ

Il LEANDER è miscibile con altri fungicidi e insetticidi.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 42 giorni prima della raccolta.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO (ART. 9, COMMA 3, D.L.VO N° 65/2003)
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenzilale del....."
03 AGO. 2011

11A11265

DECRETO 3 agosto 2011.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di glifosate, sulla base del dossier FH021di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie",

Visti i relativi regolamenti (UE) della Commissione n.540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2002 di recepimento della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2001, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva glifosate;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 26 marzo 2002 che indica il 30 giugno 2012 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010, che proroga la scadenza dell'iscrizione in allegato I della sostanza attiva glifosate fino al 31 dicembre 2015;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo FH021 conforme all'allegato III del citato decreto legislativo194/1995, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento GLIFOGOLD S, presentato dall'impresa Rotam Agrochemical Europe Limited ;

Vista, inoltre, la domanda intesa ad ottenere variazioni amministrative relative alle officine di produzione per il prodotto fitosanitario di cui trattasi, e indicate nell'allegato al presente decreto;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 26 marzo 2002, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva glifosate;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo FH021, ottenuta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2015, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Vista la nota dell'Ufficio in data 12 maggio 2011 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Centro Internazionale da presentarsi entro dodici mesi da tale nota;

Vista la nota con le quale l'Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 sulla base del fascicolo FH021 conforme all'All. III;

Visto i versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nella rispettiva etichetta allegata al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva **glifosate** ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier FH021 di All. III fino al 31 dicembre 2015 ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2002 di recepimento della direttiva di inclusione 2001/99/CE della Commissione del 23 ottobre 2000 e del decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Modifiche autorizzate**
1.	11099	Glifogold S	29/11/2001	Rotam Agrochemical Europe Limited	- rinuncia alla produzione nello stabilimento: **Agnova Tarim Ticaret Ve San. Lt STI. (Turchia)**;

GLIFOGOLD S

ERBICIDA DI POST-EMERGENZA – CONCENTRATO SOLUBILE

Glifogold S

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Glifosate acido puro ....g 30,7 (= 360 g/l)
sottoforma di sale isopropilamminico g 41,50 (= 486 g/l)
Inerti e coadiuvanti.......q.b. a 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande –In casodi contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) – Non gettare i residui nelle fognature - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni – Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale – Non disperdere nell'ambiente - Riferirsi alle istruzioni speciali /schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione :
ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE LIMITED
Camrascan House - Minerva Business Park , Lynch Wood - Peterborough- PE2 6QR - Inghilterra
Tel. +33 4 27 02 73 33

Officina di Produzione :
Jiangsu Rotam Chemistry Co., Ltd – No. 88, Long Deng Road, ETDZ, Kunshan 215301, Jiangsu, Cina

Distribuito da:
Phoenix-Del S.r.l. - Via Venezia, 9A – 35131 Padova

Registrazione Ministero della Salute n. 11099 del 29/11/2001

Contenuto netto : ml 20-100-200-250-500; litri 1-2-5-10-20-25-50-100

Partita n.: *

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Conservare la confezione ben chiusa. Non utilizzare o conservare il prodotto vicino a fonti di calore o fiamme libere. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Non rientrare nelle zone trattate senza indumenti protettivi fino a quando la vegetazione trattata non sia completamente asciutta.
Proteggere gli occhi e la faccia sia durante la preparazione della miscela che durante l'applicazione. Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto usare guanti resistenti agli agenti chimici.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Non contaminare le acque con la pulitura delle attrezzature e lo smaltimento dei rifiuti.

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Glifogold S è un erbicida sistemico da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti per il controllo delle infestanti monocotiledoni e dicotiledoni, annuali, biennali o perenni. Agisce per assorbimento fogliare e viene traslocato sino alle radici ed agli organi di propagazione con inibizione della sintesi proteica ed effetto visivo dopo alcuni giorni, con ingiallimento ed arrossamento delle infestanti e successivo disseccamento.
Glifogold S non ha attività residuale in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nel terreno.

MODALITA' D'IMPIEGO
Il prodotto va usato per irrorazione sulle infestanti ben sviluppate, utilizzando volumi di acqua relativamente bassi e comunque non superiori a 200-300 litri di soluzione per ettaro, in modo da bagnare uniformemente le malerbe, senza provocare perdite per gocciolamento.
Glifogold S consente di ottenere i migliori risultati operando a basse pressioni (max 2 atm), con attrezzature munite di ugelli a specchio o a ventaglio che distribuiscono gocce di grosse dimensioni. Si possono utilizzare anche attrezzature che distribuiscono il prodotto per contatto (a spugna, a corda, ecc.). L'addizione di solfato ammonico, in ragione di 8-10 kg per ettaro consente di impiegare le dosi inferiori prescritte.

Avvertenze
Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari ha efficacia ridotta.

Evitare la deriva. Eliminare i succhioni e ricacci sulle colture arboree prima del trattamento. Non lavorare il terreno per 3 settimane dopo il trattamento. Dopo l'applicazione lavare accuratamente tutte le attrezzature impiegate.

Con presenza di infestanti nate da seme far seguire un trattamento con prodotto residuale lasciando trascorrere almeno 2 settimane. L'efficacia erbicida può essere ridotta da precipitazioni cadute entro 8 ore dal trattamento. Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincati) o di ferro se non protetti da vernici plastiche, perché potrebbero formarsi gas infiammabili.

CAMPI D'IMPIEGO
Glifogold S è impiegato per il diserbo delle seguenti colture :
Colture che non manifestano sensibilità in caso la deriva bagni il tronco purché ben lignificato: **Vite Agrumi** (arancio, mandarino, limone, cedro, pompelmo) - **Pomacee** (melo, pero) - **Olivo.**
Colture che possono manifestare sensibilità se la deriva bagna il tronco anche se ben significato: **Drupacee** (albicocco, ciliegio, nettarine, pesco, susino), **Noce, Mandorlo, Pioppo.**
Colture intercalari (tra raccolta della coltura principale e semina/trapianto) – Eliminazione del set-aside .
Ornamentali e Forestali.
Terreni in assenza della coltura e destinati alla coltivazione di: fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, grano, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, prati, vivai, con trattamenti prima della semina su malerbe emerse ed effettuando il trapianto o la semina non prima di 48 ore **(un solo trattamento l'anno).**
Aree non destinate alle colture agricole: Aree rurali e Industriali, Aree ed opere civili, Sedi ferroviarie, Argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

GLIFOGOLD S

ERBICIDA DI POST-EMERGENZA – CONCENTRATO SOLUBILE

FASE D'INTERVENTO - DOSI D'IMPIEGO
Glifogold S si impiega in pre-semina, pre-trapianto, post-raccolta o in colture legnose in atto, preferibilmente con attrezzature selettive/schermanti.
I trattamenti possono essere effettuati su tutta la superficie o su bande lungo la fila delle piante o su aree sottostanti la chioma.
Le dosi d'impiego variano in funzione della sensibilità dell'infestante e del tipo di attrezzatura impiegata.
Impiegare 200-300 litri di acqua per ettaro con le seguenti quantità :

- **Infestanti annuali e biennali** : *Alopecurus* spp.(Coda di volpe), *Avena* spp.(Avena), *Hordeum murinum* (Orzo selvatico), *Lolium* spp. (Loglio), *Poa* spp.(Fienarola), *Oryza sativa* (Riso crodo), *Amaranthus* spp.(Amaranto), *Calendula* spp.(Fiorrancio), *Chenopodium* spp.(Farinello), *Mercurialis* spp. (Mercorella), *Orobanche* spp.(Succiamele delle fave), *Portulaca* spp.(Porcellana), *Raphanus* spp.(Ravanello selvatico), *Senecio* spp.(Senecione), *Sinapis* spp.(Senape selvatica), *Stellaria* spp.(Centocchio), *Veronica* spp. (Veronica), alla dose di 1,5 - 4,0 L/Ha a seconda della infestante.
- **Infestanti perenni**: : *Agropyron repens* (Gramigna, Agropiro), *Carex* spp.(Carice), *Cirsium* spp. (Cardo), *Euphorbia* spp. (Euforbia), *Glyceria* spp. (Gramigna di palude), *Hypericum* spp. (Erba di S.Giovanni), *Leersia oryzoides* (Asperella), *Phalaris* spp.(Scagliola), *Rumex* spp. (Romice), *Sonchus* spp. (Grespino), *Sorghum halepense* (Sorgo selvatico, Sorghetta);
- *Alisma* spp. (Mestolaccia), *Butomus* spp.(Giunco fiorito), *Cyperus* spp. (Zigolo), *Ferula* spp.(Ferula), *Juncus* spp. (Giunco), *Nardus* spp. (Cervino), *Scirpus* spp. (Lisca marittima), *Sparganium* spp. (Coltellaccio), *Tussilago* spp. (Tossilaggine);
- *Agrostis* spp. (Cappelline delle praterie), *Allium* spp. (Aglio da fiore), *Artemisia* spp.(Assenzio), *Arundo* spp.(Canna), *Cynodon dactylon* (Gramigna comune), *Gleochoma* spp. (Ellera terrestre), *Oxalis* spp. (Acetosella), *Paspalum* spp. (Panico acquatico), *Phragmites* spp. (Cannuccia), *Ranunculus* spp. (Ranuncolo), *Rubus* spp. (Rovo) ,*Typha* spp. (Lisca),*Urtica* spp. (Ortica);
- *Clematis spp. (Clematide) , Convolvulus arvensis (Vilucchio comune), Rubia peregrina (Robbia),* alla dose di 3-8 L/Ha a seconda della infestante
- **Infestanti arbustive:** *Sambucus* spp. (Sambuco), *Lonicera* spp.(Caprifoglio), ecc.
- alla dose di 3-8 L/Ha a seconda della infestante.

In presenza di infestanti a macchia, impiegare il prodotto a concentrazioni di 1-2 L/hl sulle infestanti annuali e 2-5 L/hl sulle perenni.

Per Olive da olio, nella preparazione delle piazzole di raccolta, applicare il prodotto fino a 6 litri per ettaro, almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben significata delle specie arbustive e arboree. In impianti giovani e su colture più sensibili impiegare ugelli schermati.

NOCIVITÀ : durante il trattamento tenere lontano animali domestici e bestiame.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n° 65/2003).
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta allegata a Decreto

del 03 AGO. 2011

11A11314

DECRETO 12 agosto 2011.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di lambda cialotrina, sulla base del dossier A12728B di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2001 di recepimento della direttiva 2000/80/CE della Commissione del 4 dicembre 2000, relativo all'iscrizione della sostanza attiva lambda cialotrina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 6 agosto 2001 che indica il 31 ottobre 2011 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva lambda cialotrina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010, che proroga la scadenza dell'iscrizione in allegato I della sostanza attiva lambda cialotrina fino al 31 dicembre 2015;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare intese ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi

dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo A12728B conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento KARATE XPRESS, presentato dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A.;

Viste, inoltre, le richieste presentate dall'Impresa titolare della registrazione stessa, al fine di ottenere modifiche d'impiego e variazioni amministrative relative alla rinuncia dello stabilimento di confezionamento per i prodotti fitosanitari di cui trattasi e indicati nell'allegato al presente decreto;

Considerato che l'Impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 6 agosto 2001, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva lambda cialotrina;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo A12728B, ottenuta dall'università degli studi di Pisa, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2015, alle nuove condizioni di impiego;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva lambda ciaolotrina, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 sulla base del fascicolo A12728B conforme all'All. III;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva lambda cialotrina, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono altresì autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare delle autorizzazioni è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **lambda cialotrina** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier **A12728B** di All. III fino al **31 dicembre 2015** ai sensi del decreto ministeriale 6 agosto 2001 di recepimento della direttiva di inclusione 2000/80/CE della Commissione del 4 dicembre 2000 e del decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Modifiche autorizzate
1.	8259	Karate Xpress	04/05/1993	Syngenta Crop Protection S.p.A.	- estensione sulle colture **Agrumi (arancio, limone, mandarino e clementino) nettarine, melone e cocomero, lattughe e simili, mais dolce;** - rinuncia al confezionamento nello stabilimento: **PRO.PHY.M S.a.r.l.- Z.I.** Attignours – 73130 La Chambre (F)
2.	13560	Forza	07/02/2007	Syngenta Crop Protection S.p.A.	- estensione sulle colture **Agrumi (arancio, limone, mandarino e clementino) nettarine, melone e cocomero, lattughe e simili, mais dolce;**
3.	13590	Ninja	07/02/2007	Syngenta Crop Protection S.p.A.	- estensione sulle colture **Agrumi (arancio, limone, mandarino e clementino) nettarine, melone e cocomero, lattughe e simili, mais dolce;**

s.a. lambda cialotrina FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

syngenta.

KARATE®XPRESS

Insetticida in granuli idrosospensibili

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

lambda-cialotrina pura	g	2,5
coformulanti q.b. a	g	100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione
Irritante per gli occhi e la pelle
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate 139 – Milano - Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Cotignola (RA)
Registrazione Ministero della Salute n. 8259 del 04/05/1993

Partita n. vedi corpo della confezione **Kg 1**

Altro stabilimento di produzione:
TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Stabilimenti di confezionamento:
SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
Altre taglie:
g 10; g 20, g 50; g 100; g 250; g 500
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali.
Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un Centro Antiveleni.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Nocivo per gli insetti utili.
Non trattare in fioritura.

CARATTERISTICHE

KARATE XPRESS è un nuovo insetticida fotostabile dotato di ampio spettro d'azione ed elevata efficacia. Esso agisce essenzialmente per contatto e secondariamente per ingestione, possiede effetto repellente ed evidenzia la propria attività anche con piccole quantità di principio attivo. KARATE XPRESS unisce un rapido potere abbattente ad una persistente capacità protettiva. La particolare formulazione in granuli idrosospensibili riduce la formazione di polveri o vapori.

MODALITÀ DI IMPIEGO

KARATE XPRESS si impiega contro le infestazioni parassitarie sin dai primi stadi di sviluppo, quando queste si palesano nell'ambito di un regolare monitoraggio delle colture da difendere. KARATE XPRESS si disperde in acqua e si distribuisce con attrezzature a medio (200-700 lt/ha) ed alto (700-1000 lt/ha) volume. E' importante assicurare una uniforme copertura della vegetazione da proteggere e favorire il contatto del prodotto con i parassiti; perciò impiegare i volumi maggiori in presenza sia di vegetazione fitta sia di piante di grande sviluppo. Come buona pratica si consiglia, al termine del trattamento delle colture, di risciacquare l'attrezzatura con acqua ed un idoneo detergente.

FITOTOSSICITÀ

In assenza di esperienza ed in presenza di varietà di recente introduzione o poco diffuse, effettuare, prima del trattamento, piccole prove di saggio. Ciò è particolarmente necessario con le floreali, ornamentali ed ortaggi in conseguenza della continua innovazione sia di specie sia di selezioni vegetali.

FC

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta:

Coltura	Intervallo
Aglio, cocomero, carota, cetriolo, cipolla, fagiolino, finocchio, melanzana, melone, peperone, pomodoro, porro, ravanello, zucchino	3 giorni
Arancio, limone, mandarino, clementino, actinidia, albicocco, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles, ciliegio, fagiolo, fava, fragola, erba medica, lampone, mais, mais dolce, mais da foraggio, mandorlo, melo, nocciolo, pero, pesco nettarine, pisello, ribes nero, rucola, sedano, susino, uva spina	7 giorni
Barbabietola da zucchero, carciofo, lenticchia, lattughe e simili	14 giorni
Arachide, barbabietola da foraggio, cotone, patata, soia	15 giorni
Prati e pascoli	20 giorni
Vite	21 giorni
Colza, frumento, loglio, ravizzone, segale, sorgo	30 giorni
Orzo, avena	40 giorni
Tabacco	60 giorni
Girasole	70 giorni

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

12 AGO. 2011

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

Coltura	Parassiti	Dosi (g/100 lt)	Dose (g/ha)
Agrumi (arancio, limone, mandarino, clementino)	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60	1200
	Coccinigile (neanidi)	100 - 160	
	Mosca, cimice verde	60 - 100	600-1600
Pesco e nettarine	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60	400-600
	Mosca della frutta	60 - 100	600-1000
	Lepidotteri in genere (cidia, anarsia)	100 - 120	1000-1200
	Coccinigile (trattamenti estivi su neanidi)	100 - 160	1000-1600
	Tripidi	60 - 80	600-800
Albicocco	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60	400-800
	Mosca della frutta	60 - 100	600-1000
	Lepidotteri in genere (cidia, anarsia)	100 - 120	1000-1200
Ciliegio, susino	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60	400-600
	Mosca della frutta	60 - 100	600-1000
Melo, pero	Afidi (foglie non accartocciate)	60 - 80	600-800
	Cemiostoma, litocollete (prima della comparsa delle mine ed in presenza di uova mature della 1ª generazione), carpocapsa	60 - 100	600-1000
	Ricamatrici estive e lepidotteri	80 - 100	800-1000
	Psilla del pero: 1° intervento (adulti svernanti) 2° intervento (prime neanidi della 2ª gen.) normalmente in maggio	 80 - 100 100 - 140	 800-1000 1000-1400
Fragola	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60	280-600
	Lepidotteri tortricidi	80 - 100	560-1000
Actinidia e fruttiferi minori (ribes nero, uva spina, lampone)	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60	280-600
Mandorlo, nocciolo	Agrilo, maggiolino (sulla vegetazione)	80 - 100	800-1000
Vite	Tignola e tignoletta: 1ª generazione 2ª generazione	 100 100	 1000 1000
	Coccinigile (trattamenti estivi su neanidi)	100	1000
	Cicaline	60 - 100	600-1000
	Sigaraio	100	1000
Barbabietola da zucchero	Altica		420-800
	Afidi (foglie non accartocciate)		280-600
	Cleono, lisso		560-1000
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		400-500
Cereali (frumento, orzo, avena, segale, sorgo)	Afidi, lema, tripidi, cecidomia, idrellia		420-800
	Nottue (allo scoperto)		560-800
Mais e mais dolce	Afidi, lema, tripidi, cecidomia, idrellia		420-800
	Piralide, Diabrotica virgifera virgifera		560-1000
	Nottue (allo scoperto)		400-500
Oleaginose (arachide, girasole, colza, soia, ravizzone, cotone)	Afidi (foglie non accartocciate), altica, meligete e tentredine		420-800
	Cimici e cecidomia		580-1200
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		400-500
Foraggere (prati-pascoli, loglio, mais, barbabietola da foraggio, erba medica)	Afidi (foglie non accartocciate), apion, fitonomo		420-1200
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		400-500
Mais da foraggio	Diabrotica		560-1000

Coltura	Parassita	Dose (g/100 lt)	Dose (g/ha)
Orticole aglio, cipolla, carota, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles, carciofo, cetriolo, cocomero, fagiolo, fagiolino, fava, finocchio, lattughe e simili, lenticchia, melanzana, melone, patata, peperone, pisello, pomodoro, porro, sedano, ravanello, zucchino	Afidi (foglie non accartocciate), mosca bianca	40 - 60	280-600
	Dorifora, cavolaia, tripidi, piralidi	60 - 80	420-800
	Cimici	80 - 100	560-1000
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		400-500
Tabacco	Afidi e mosca bianca	40 - 60	280-600
	Tripidi e pulce del tabacco	60 - 80	420-800
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		400-500
Floreali ed ornamentali	Afidi e mosca bianca (foglie non accartocciate)	40 - 60	280-600
	Tripidi	60 - 80	420-800
	Bega del garofano (su larve prima che penetrino)	100 - 120	700-1200
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		400-500
Forestali	Afidi	60 - 80	600-800
	Processionaria (forme migranti)	60 - 80	600-800
	Tingide americana	80 - 100	800-1000
	Lepidotteri defogliatori	60 - 100	600-1000

NOTE:
Le dosi sotto indicate vanno riferite ai trattamenti con i volumi d'acqua più idonei e normalmente usati per la coltura interessata. Nel caso di applicazioni a volume ridotto mantenere, per unità di superficie, le stesse dosi che verrebbero impiegate con il volume normale. Per favorire il contatto con i parassiti ed in particolare in presenza di Psilla e di superfici fogliari ricche di cere e peli, aggiungere un idoneo bagnante.

Per le seguenti colture non superare le seguenti dosi per ettaro:
erba medica, prati e pascoli: 400 g/ha
soia, carciofo, lattughe e simili, finocchio: 600 g/ha
mais dolce, aglio: 800 g/ha
mais da foraggio: 1000 g/ha

syngenta

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

syngenta.

Per proteggere gli organismi acquatici è indispensabile:

- **Una fascia di rispetto di 5 metri quando si trattano colture estensive (barbabietola da zucchero, oleaginose, foraggere) ed orticole;**
- **Una fascia di rispetto di 30 metri, in associazione a strumentazione meccanica che abbatta del 50% la deriva, quando si trattano le colture fruttifere.**

Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura

Si consiglia l'utilizzo di misure di mitigazione del rischio, quali le strumentazioni tecniche per la riduzione della deriva (drift) del prodotto, per la protezione degli artropodi utili

Attenzione:

- Adottare le dosi maggiori in presenza di forti attacchi.
- Ripetere i trattamenti in accordo al ciclo biologico del parassita.
- In presenza di: andamento climatico anomalo, specie poco note e infestazioni al di fuori della norma, si consiglia di consultare un tecnico esperto al fine di adottare la difesa più idonea.
- Per un razionale impiego del prodotto, si consideri che la sua azione repellente non invita l'avvicinamento degli insetti pronubi all'area trattata e ciò per circa 2-6 ore, periodo oltre il quale il rischio per gli impollinatori risulta significativamente ridotto.
- Conservare a temperatura superiore a 5°C, in ambiente asciutto

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 12 AGO. 2011

syngenta

KARATE®XPRESS

Insetticida in granuli idrosospensibili in confezioni idrosolubili

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

lambda-cialotrina pura	g 2,5
coformulanti q.b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione
Irritante per gli occhi e la pelle
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – Milano – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Salute n. 8259 del 04.05.93

Partita n. vedi corpo della confezione **g 250 (g 50x5)**

Altro stabilimento di produzione:
TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Stabilimenti di confezionamento:
SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali.
Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un Centro Antiveleni.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Nocivo per gli insetti utili.
Non trattare in fioritura.

CARATTERISTICHE

KARATE XPRESS è un nuovo insetticida fotostabile dotato di ampio spettro d'azione ed elevata efficacia. Esso agisce essenzialmente per contatto e secondariamente per ingestione, possiede effetto repellente ed evidenzia la propria attività anche con piccole quantità di principio attivo. KARATE XPRESS unisce un rapido potere abbattente ad una persistente capacità protettiva. La particolare formulazione in granuli idrosospensibili riduce la formazione di polveri o vapori.

MODALITÀ DI IMPIEGO

KARATE XPRESS si impiega contro le infestazioni parassitarie sin dai primi stadi di sviluppo, quando queste si palesano nell'ambito di un regolare monitoraggio delle colture da difendere. KARATE XPRESS si disperde in acqua e si distribuisce con attrezzature a medio (200-700 lt/ha) ed alto (700-1000 lt/ha) volume. E' importante assicurare una uniforme copertura della vegetazione da proteggere e favorire il contatto del prodotto con i parassiti; perciò impiegare i volumi maggiori in presenza sia di vegetazione fitta sia di piante di grande sviluppo. Come buona pratica si consiglia, al termine del trattamento delle colture, di risciacquare l'attrezzatura con acqua ed un idoneo detergente.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

FITOTOSSICITÀ

In assenza di esperienza ed in presenza di varietà di recente introduzione o poco diffuse, effettuare, prima del trattamento, piccole prove di saggio. Ciò è particolarmente necessario con le floreali, ornamentali ed ortaggi in conseguenza della continua innovazione sia di specie sia di selezioni vegetali.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta:

Coltura	Intervallo
Aglio, cocomero, carota, cetriolo, cipolla, fagiolino, finocchio, melanzana, melone, peperone, pomodoro, porro, ravanello, zucchino	3 giorni
Arancio, limone, mandarino, clementino, actinidia, albicocco, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles, ciliegio, fagiolo, fava, fragola, erba medica, lampone, mais, mais dolce, mais da foraggio, mandorlo, melo, nocciolo, pero, pesco nettarine, pisello, ribes nero, rucola, sedano, susino, uva spina	7 giorni
Barbabietola da zucchero, carciofo, lenticchia, Lattughe e simili	14 giorni
Arachide, barbabietola da foraggio, cotone, patata, soia	15 giorni
Prati e pascoli	20 giorni
Vite	21 giorni
Colza, frumento, loglio, ravizzone, segale, sorgo	30 giorni
Orzo, avena	40 giorni
Tabacco	60 giorni
Girasole	70 giorni

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA

Contiene 1 sacchetto idrosolubile da 20 g
Contiene 2 sacchetti idrosolubili da 500 g
Contiene 5 sacchetti idrosolubili da 20 g
Contiene 1 sacchetto idrosolubile da 100 g
Contiene 5 sacchetti idrosolubili da 100 g
Contiene 5 sacchetti idrosolubili da 200 g
Contiene 20 sacchetti idrosolubili da 50 g

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla con il minimo di acqua necessario per far funzionare la pompa e l'agitatore. Azionare l'agitatore al massimo regime.

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi.

Attendere, con l'agitatore in funzione, la completa solubilizzazione.

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione.
Conservare in luogo asciutto.

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI:
Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa si che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

Coltura	Parassiti	Dosi (g/100 lt)	Dose (g/ha)
Agrumi (arancio, limone, mandarino, clementino)	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60	1200
	Coccinìglie (neanidi)	100 - 160	
	Mosca, cimice verde	60 - 100	600-1600
Pesco e nettarine	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60	400-600
	Mosca della frutta	60 - 100	600-1000
	Lepidotteri in genere (cidia, anarsia)	100 - 120	1000-1200
	Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi)	100 - 160	1000-1600
	Tripidi	60 - 80	600-800
Albicocco	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60	400-800
	Mosca della frutta	60 - 100	600-1000
	Lepidotteri in genere (cidia, anarsia)	100 - 120	1000-1200
Ciliegio, susino	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60	400-600
	Mosca della frutta	60 - 100	600-1000
Melo, pero	Afidi (foglie non accartocciate)	60 - 80	600-800
	Cemiostoma, litocollete (prima della comparsa delle mine ed in presenza di uova mature della 1ª generazione), carpocapsa	60 - 100	600-1000
	Ricamatrici estive e lepidotteri	80 - 100	800-1000
	Psilla del pero: 1° intervento (adulti svernanti) 2° intervento (prime neanidi della 2ª gen.) normalmente in maggio	 80 - 100 100 - 140	 800-1000 1000-1400
Fragola	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60	280-600
	Lepidotteri tortricidi	80 - 100	560-1000
Actinidia e fruttiferi minori (ribes nero, uva spina, lampone)	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60	280-600
Mandorlo, nocciolo	Agrilo, maggiolino (sulla vegetazione)	80 - 100	800-1000
Vite	Tignola e tignoletta: 1ª generazione 2ª generazione	 100 100	 1000 1000
	Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi)	100	1000
	Cicaline	60 - 100	600-1000
	Sigaraio	100	1000
Barbabietola da zucchero	Altica		420-800
	Afidi (foglie non accartocciate)		280-600
	Cleono, lisso		560-1000
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		400-500
Cereali (frumento, orzo, avena, segale, sorgo)	Afidi, lema, tripidi, cecidomia, idrellia		420-800
	Nottue (allo scoperto)		560-800
Mais e mais dolce	Afidi, lema, tripidi, cecidomia, idrellia		420-800
	Piralide, Diabrotica virgifera virgifera		560-1000
	Nottue (allo scoperto)		400-500
Oleaginose (arachide, girasole, colza, soia, ravizzone, cotone)	Afidi (foglie non accartocciate), altica, meligete e tentredine		420-800
	Cimici e cecidomia		580-1200
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		400-500
Foraggere (prati-pascoli, loglio, mais, barbabietola da foraggio, erba medica)	Afidi (foglie non accartocciate), apion, fitonomo		420-1200
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		400-500
Mais da foraggio	Diabrotica		560-1000

Coltura	Parassita	Dose (g/100 lt)	Dose (g/ha)
Orticole aglio, cipolla, carota, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles, carciofo, cetriolo, cocomero, fagiolo, fagiolino, fava, finocchio, lattughe e simili, lenticchia, melanzana, melone, patata, peperone, pisello, pomodoro, porro, sedano, ravanello, zucchino	Afidi (foglie non accartocciate), mosca bianca	40 - 60	280-600
	Dorifora, cavolaia, tripidi, piralidi	60 - 80	420-800
	Cimici	80 - 100	560-1000
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		400-500
Tabacco	Afidi e mosca bianca	40 - 60	280-600
	Tripidi e pulce del tabacco	60 - 80	420-800
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		400-500
Floreali ed ornamentali	Afidi e mosca bianca (foglie non accartocciate)	40 - 60	280-600
	Tripidi	60 - 80	420-800
	Bega del garofano (su larve prima che penetrino)	100 - 120	700-1200
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		400-500
Forestali	Afidi	60 - 80	600-800
	Processionaria (forme migranti)	60 - 80	600-800
	Tingide americana	80 - 100	800-1000
	Lepidotteri defogliatori	60 - 100	600-1000

NOTE:
Le dosi sotto indicate vanno riferite ai trattamenti con i volumi d'acqua più idonei e normalmente usati per la coltura interessata. Nel caso di applicazioni a volume ridotto mantenere, per unità di superficie, le stesse dosi che verrebbero impiegate con il volume normale. Per favorire il contatto con i parassiti ed in particolare in presenza di Psilla e di superfici fogliari ricche di cere e peli, aggiungere un idoneo bagnante.
Per le seguenti colture non superare le seguenti dosi per ettaro:
erba medica, prati e pascoli: 400 g/ha
soia, carciofo, lattughe e simili, finocchio: 600 g/ha
mais dolce, aglio: 800 g/ha
mais da foraggio: 1000 g/ha

syngenta

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

syngenta.

Per proteggere gli organismi acquatici è indispensabile:
- **Una fascia di rispetto di 5 metri quando si trattano colture estensive (barbabietola da zucchero, oleaginose, foraggere) ed orticole;**
- **Una fascia di rispetto di 30 metri, in associazione a strumentazione meccanica che abbatta del 50% la deriva, quando si trattano le colture fruttifere.**

Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura

Si consiglia l'utilizzo di misure di mitigazione del rischio, quali le strumentazioni tecniche per la riduzione della deriva (drift) del prodotto, per la protezione degli artropodi utili

Attenzione:
- Adottare le dosi maggiori in presenza di forti attacchi.
- Ripetere i trattamenti in accordo al ciclo biologico del parassita.
- In presenza di: andamento climatico anomalo, specie poco note e infestazioni al di fuori della norma, si consiglia di consultare un tecnico esperto al fine di adottare la difesa più idonea.
- Per un razionale impiego del prodotto, si consideri che la sua azione repellente non invita l'avvicinamento degli insetti pronubi all'area trattata e ciò per circa 2-6 ore, periodo oltre il quale il rischio per gli impollinatori risulta significativamente ridotto.
- Conservare a temperatura superiore a 5°C, in ambiente asciutto

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 12 AGO. 2011

syngenta.

KARATE®XPRESS

Insetticida in granuli idrosospensibili

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

lambda-cialotrina pura	g 2,5
coformulanti q.b. a	g 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione
Irritante per gli occhi e la pelle
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – Milano – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Cotignola (RA)
Registrazione Ministero della Salute n. 8259 del 04.05.93
Partita n. vedi corpo della confezione

g 10

Altro stabilimento di produzione:
TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Stabilimenti di confezionamento:
SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
Altre taglie: g 20-50-100
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 12 AGO. 2011

syngenta

KARATE® XPRESS

Insetticida in granuli idrosospensibili in confezioni idrosolubili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
lambda-cialotrina pura g 2,5
coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Avvertenza: leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

Syngenta Crop Protection S.p.A
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Registrazione Ministero della Salute n. 8259 del 04/05/93

g 20 – 50 – 100 – 200 - 500

Da sciogliere in acqua senza rompere.
Da non vendere nè conservare fuori dalla confezione.

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

syngenta.

FORZA®

Insetticida in granuli idrosospensibili

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

lambda-cialotrina pura	g	2,5
coformulanti q.b. a	g	100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione
Irritante per gli occhi e la pelle
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate 139 – Milano - Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Cotignola (RA)
Registrazione Ministero della Salute n. 13560 del 07.02.2007

Partita n: vedi corpo della confezione **Kg 1**

Altro stabilimento di produzione:
TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Stabilimenti di confezionamento:
SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
Altre taglie: g 10; g 20, g 50; g 100; g 250; g 500; kg 3; kg 5

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali.
Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un Centro Antiveleni.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Nocivo per gli insetti utili.
Non trattare in fioritura.

CARATTERISTICHE
FORZA è un nuovo insetticida fotostabile dotato di ampio spettro d'azione ed elevata efficacia. Esso agisce essenzialmente per contatto e secondariamente per ingestione, possiede effetto repellente ed evidenzia la propria attività anche con piccole quantità di principio attivo. FORZA unisce un rapido potere abbattente ad una persistente capacità protettiva. La particolare formulazione in granuli idrosospensibili riduce la formazione di polveri o vapori.

MODALITÀ DI IMPIEGO
FORZA si impiega contro le infestazioni parassitarie sin dai primi stadi di sviluppo, quando queste si palesano nell'ambito di un regolare monitoraggio delle colture da difendere. FORZA si disperde in acqua e si distribuisce con attrezzature a medio (200-700 lt/ha) ed alto (700-1000 lt/ha) volume. E' importante assicurare una uniforme copertura della vegetazione da proteggere e favorire il contatto del prodotto con i parassiti; perciò impiegare i volumi maggiori in presenza sia di vegetazione fitta sia di piante di grande sviluppo. Come buona pratica si consiglia, al termine del trattamento delle colture, di risciacquare l'attrezzatura con acqua ed un idoneo detergente.

FITOTOSSICITÀ
In assenza di esperienza ed in presenza di varietà di recente introduzione o poco diffuse, effettuare, prima del trattamento, piccole prove di saggio. Ciò è particolarmente necessario con le floreali, ornamentali ed ortaggi in conseguenza della continua innovazione sia di specie sia di selezioni vegetali.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta:

Coltura	Intervallo
Aglio, cocomero, carota, cetriolo, cipolla, fagiolino, finocchio, melanzana, melone, peperone, pomodoro, porro, ravanello, zucchino	3 giorni
Arancio, limone, mandarino, clementino, actinidia, albicocco, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles, ciliegio, fagiolo, fava, fragola, erba medica, lampone, mais, mais dolce, mais da foraggio, mandorlo, melo, nocciolo, pero, pesco nettarine, pisello, ribes nero, rucola, sedano, susino, uva spina	7 giorni
Barbabietola da zucchero, carciofo, lenticchia, lattughe e simili	14 giorni
Arachide, barbabietola da foraggio, cotone, patata, soia	15 giorni
Prati e pascoli	20 giorni
Vite	21 giorni
Colza, frumento, loglio, ravizzone, segale, sorgo	30 giorni
Orzo, avena	40 giorni
Tabacco	60 giorni
Girasole	70 giorni

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

1 2 AGO. 2011

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

Coltura	Parassiti	Dosi (g/100 lt)	Dose (g/ha)
Agrumi (arancio, limone, mandarino, clementino)	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60	1200
	Cocciniglie (neanidi)	100 - 160	
	Mosca, cimice verde	60 - 100	600-1600
Pesco e nettarine	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60	400-600
	Mosca della frutta	60 - 100	600-1000
	Lepidotteri in genere (cidia, anarsia)	100 - 120	1000-1200
	Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi)	100 - 160	1000-1600
	Tripidi	60 - 80	600-800
Albicocco	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60	400-800
	Mosca della frutta	60 - 100	600-1000
	Lepidotteri in genere (cidia, anarsia)	100 - 120	1000-1200
Ciliegio, susino	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60	400-600
	Mosca della frutta	60 - 100	600-1000
Melo, pero	Afidi (foglie non accartocciate)	60 - 80	600-800
	Cemiostoma, litocollete (prima della comparsa delle mine ed in presenza di uova mature della 1ª generazione), carpocapsa	60 - 100	600-1000
	Ricamatrici estive e lepidotteri	80 - 100	800-1000
	Psilla del pero: 1° intervento (adulti svernanti) 2° intervento (prime neanidi della 2ª gen.) normalmente in maggio	 80 - 100 100 - 140	 800-1000 1000-1400
Fragola	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60	280-600
	Lepidotteri tortricidi	80 - 100	560-1000
Actinidia e fruttiferi minori (ribes nero, uva spina, lampone)	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60	280-600
Mandorlo, nocciolo	Agrilo, maggiolino (sulla vegetazione)	80 - 100	800-1000
Vite	Tignola e tignoletta: 1ª generazione 2ª generazione	 100 100	 1000 1000
	Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi)	100	1000
	Cicaline	60 - 100	600-1000
	Sigaraio	100	1000

Coltura	Parassiti	Dose (g/ha)
Barbabietola da zucchero	Altica	420-800
	Afidi (foglie non accartocciate)	280-600
	Cleono, lisso	560-1000
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500
Cereali (frumento, orzo, avena, segale, sorgo)	Afidi, lema, tripidi, cecidomia, idrellia	420-800
	Nottue (allo scoperto)	560-800
Mais e mais dolce	Afidi, lema, tripidi, cecidomia, idrellia	420-800
	Piralide, Diabrotica virgifera virgifera	560-1000
	Nottue (allo scoperto)	400-500

Coltura	Parassiti	Dose (g/ha)
Oleaginose (arachide, girasole, colza, soia, ravizzone, cotone)	Afidi (foglie non accartocciate), altica, meligete e tentredine	420-800
	Cimici e cecidomia	580-1200
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500
Foraggere (prati-pascoli, loglio, mais, barbabietola da foraggio, erba medica)	Afidi (foglie non accartocciate), apion, fitonomo	420-1200
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500
Mais da foraggio	Diabrotica	560-1000

Coltura	Parassita	Dose (g/100 lt)	Dose (g/ha)
Orticole aglio, cipolla, carota, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles, carciofo, cetriolo, cocomero, fagiolo, fagiolino, fava, finocchio, lattughe e simili, lenticchia, melanzana, melone, patata, peperone, pisello, pomodoro, porro, sedano, ravanello, zucchino	Afidi (foglie non accartocciate), mosca bianca	40 - 60	280-600
	Dorifora, cavolaia, tripidi, piralidi	60 - 80	420-800
	Cimici	80 - 100	560-1000
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		400-500
Tabacco	Afidi e mosca bianca	40 - 60	280-600
	Tripidi e pulce del tabacco	60 - 80	420-800
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		400-500
Floreali ed ornamentali	Afidi e mosca bianca (foglie non accartocciate)	40 - 60	280-600
	Tripidi	60 - 80	420-800
	Bega del garofano (su larve prima che penetrino)	100 - 120	700-1200
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		400-500
Forestali	Afidi	60 - 80	600-800
	Processionaria (forme migranti)	60 - 80	600-800
	Tingide americana	80 - 100	800-1000
	Lepidotteri defogliatori	60 - 100	600-1000

NOTE:
Le dosi sotto indicate vanno riferite ai trattamenti con i volumi d'acqua più idonei e normalmente usati per la coltura interessata. Nel caso di applicazioni a volume ridotto mantenere, per unità di superficie, le stesse dosi che verrebbero impiegate con il volume normale. Per favorire il contatto con i parassiti ed in particolare in presenza di Psilla e di superfici fogliari ricche di cere e peli, aggiungere un idoneo bagnante.
Per le seguenti colture non superare le seguenti dosi per ettaro:
erba medica, prati e pascoli: 400 g/ha
soia, carciofo, lattughe e simili, finocchio: 600 g/ha
mais dolce, aglio: 800 g/ha
mais da foraggio: 1000 g/ha

syngenta

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 12 AGO. 2011

FC

syngenta.

Per proteggere gli organismi acquatici è indispensabile:
- **Una fascia di rispetto di 5 metri quando si trattano colture estensive (barbabietola da zucchero, oleaginose, foraggere) ed orticole;**
- **Una fascia di rispetto di 30 metri, in associazione a strumentazione meccanica che abbatta del 50% la deriva, quando si trattano le colture fruttifere.**

Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura

Si consiglia l'utilizzo di misure di mitigazione del rischio, quali le strumentazioni tecniche per la riduzione della deriva (drift) del prodotto, per la protezione degli artropodi utili

Attenzione:
- Adottare le dosi maggiori in presenza di forti attacchi.
- Ripetere i trattamenti in accordo al ciclo biologico del parassita.
- In presenza di: andamento climatico anomalo, specie poco note e infestazioni al di fuori della norma, si consiglia di consultare un tecnico esperto al fine di adottare la difesa più idonea.
- Per un razionale impiego del prodotto, si consideri che la sua azione repellente non invita l'avvicinamento degli insetti pronubi all'area trattata e ciò per circa 2-6 ore, periodo oltre il quale il rischio per gli impollinatori risulta significativamente ridotto.
- Conservare a temperatura superiore a 5°C, in ambiente asciutto

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 12 AGO. 2011

syngenta.

FORZA®

Insetticida in granuli idrosospensibili in confezioni idrosolubili

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
lambda-cialotrina pura g 2,5
coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione
Irritante per gli occhi e la pelle
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – Milano – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Cotignola (RA)
Registrazione Ministero della Salute n. 13560 del 07.02.2007

Partita n. vedi corpo della confezione **g 250 (g 50x5)**

Altro stabilimento di produzione:
TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Stabilimenti di confezionamento:
SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali.
Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un Centro Antiveleni.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Nocivo per gli insetti utili.
Non trattare in fioritura.

CARATTERISTICHE
FORZA è un nuovo insetticida fotostabile dotato di ampio spettro d'azione ed elevata efficacia. Esso agisce essenzialmente per contatto e secondariamente per ingestione, possiede effetto repellente ed evidenzia la propria attività anche con piccole quantità di principio attivo. FORZA unisce un rapido potere abbattente ad una persistente capacità protettiva. La particolare formulazione in granuli idrosospensibili riduce la formazione di polveri o vapori.

MODALITÀ DI IMPIEGO
FORZA si impiega contro le infestazioni parassitarie sin dai primi stadi di sviluppo, quando queste si palesano nell'ambito di un regolare monitoraggio delle colture da difendere. FORZA si disperde in acqua e si distribuisce con attrezzature a medio (200-700 lt/ha) ed alto (700-1000 lt/ha) volume. E' importante assicurare una uniforme copertura della vegetazione da proteggere e favorire il contatto del prodotto con i parassiti; perciò impiegare i volumi maggiori in presenza sia di vegetazione fitta sia di piante di grande sviluppo. Come buona pratica si consiglia, al termine del trattamento delle colture, di risciacquare l'attrezzatura con acqua ed un idoneo detergente.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

FITOTOSSICITÀ
In assenza di esperienza ed in presenza di varietà di recente introduzione o poco diffuse, effettuare, prima del trattamento, piccole prove di saggio. Ciò è particolarmente necessario con le floreali, ornamentali ed ortaggi in conseguenza della continua innovazione sia di specie sia di selezioni vegetali.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta:

Coltura	Intervallo
Aglio, cocomero, carota, cetriolo, cipolla, fagiolino, finocchio, melanzana, melone, peperone, pomodoro, porro, ravanello, zucchino	3 giorni
Arancio, limone, mandarino, clementino, actinidia, albicocco, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles, ciliegio, fagiolo, fava, fragola, erba medica, lampone, mais, mais dolce, mais da foraggio, mandorlo, melo, nocciolo, pero, pesco nettarine, pisello, ribes nero, rucola, sedano, susino, uva spina	7 giorni
Barbabietola da zucchero, carciofo, lenticchia, Lattughe e simili	14 giorni
Arachide, barbabietola da foraggio, cotone, patata, soia	15 giorni
Prati e pascoli	20 giorni
Vite	21 giorni
Colza, frumento, loglio, ravizzone, segale, sorgo	30 giorni
Orzo, avena	40 giorni
Tabacco	60 giorni
Girasole	70 giorni

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA

Contiene 1 sacchetto idrosolubile da 20 g
Contiene 2 sacchetti idrosolubili da 500 g
Contiene 5 sacchetti idrosolubili da 20 g
Contiene 1 sacchetto idrosolubile da 100 g
Contiene 5 sacchetti idrosolubili da 100 g
Contiene 5 sacchetti idrosolubili da 200 g
Contiene 20 sacchetti idrosolubili da 50 g

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla con il minimo di acqua necessario per far funzionare la pompa e l'agitatore. Azionare l'agitatore al massimo regime.

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi.

Attendere, con l'agitatore in funzione, la completa solubilizzazione.

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione.
Conservare in luogo asciutto.

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI:
Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa si che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

MINISTERO DELLA SALUTE – Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

Coltura	Parassiti	Dosi (g/100 lt)	Dose (g/ha)
Agrumi (arancio, limone, mandarino, clementino)	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60	1200
	Cocciniglie (neanidi)	100 - 160	
	Mosca, cimice verde	60 - 100	600-1600
Pesco e nettarine	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60	400-600
	Mosca della frutta	60 - 100	600-1000
	Lepidotteri in genere (cidia, anarsia)	100 - 120	1000-1200
	Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi)	100 - 160	1000-1600
	Tripidi	60 - 80	600-800
Albicocco	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60	400-800
	Mosca della frutta	60 - 100	600-1000
	Lepidotteri in genere (cidia, anarsia)	100 - 120	1000-1200
Ciliegio, susino	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60	400-600
	Mosca della frutta	60 - 100	600-1000
Melo, pero	Afidi (foglie non accartocciate)	60 - 80	600-800
	Cemiostoma, litocollete (prima della comparsa delle mine ed in presenza di uova mature della 1ª generazione), carpocapsa	60 - 100	600-1000
	Ricamatrici estive e lepidotteri	80 - 100	800-1000
	Psilla del pero: 1° intervento (adulti svernanti) 2° intervento (prime neanidi della 2ª gen.) normalmente in maggio	 80 - 100 100 - 140	 800-1000 1000-1400
Fragola	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60	280-600
	Lepidotteri tortricidi	80 - 100	560-1000
Actinidia e fruttiferi minori (ribes nero, uva spina, lampone)	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60	280-600
Mandorlo, nocciolo	Agrilo, maggiolino (sulla vegetazione)	80 - 100	800-1000
Vite	Tignola e tignoletta: 1ª generazione 2ª generazione	 100 100	 1000 1000
	Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi)	100	1000
	Cicaline	60 - 100	600-1000
	Sigaraio	100	1000

Coltura	Parassiti	Dose (g/ha)
Barbabietola da zucchero	Altica	420-800
	Afidi (foglie non accartocciate)	280-600
	Cleono, lisso	560-1000
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500
Cereali (frumento, orzo, avena, segale, sorgo)	Afidi, lema, tripidi, cecidomia, idrellia	420-800
	Nottue (allo scoperto)	560-800
Mais e mais dolce	Afidi, lema, tripidi, cecidomia, idrellia	420-800
	Piralide, Diabrotica virgifera virgifera	560-1000
	Nottue (allo scoperto)	400-500

Coltura	Parassiti	Dose (g/ha)
Oleaginose (arachide, girasole, colza, soia, ravizzone, cotone)	Afidi (foglie non accartocciate), altica, meligete e tentredine	420-800
	Cimici e cecidomia	580-1200
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500
Foraggere (prati-pascoli, loglio, mais, barbabietola da foraggio, erba medica)	Afidi (foglie non accartocciate), apion, fitonomo	420-1200
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500
Mais da foraggio	Diabrotica	560-1000

Coltura	Parassita	Dose (g/100 lt)	Dose (g/ha)
Orticole aglio, cipolla, carota, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles, carciofo, cetriolo, cocomero, fagiolo, fagiolino, fava, finocchio, lattughe e simili, lenticchia, melanzana, melone, patata, peperone, pisello, pomodoro, porro, sedano, ravanello, zucchino	Afidi (foglie non accartocciate), mosca bianca	40 - 60	280-600
	Dorifora, cavolaia, tripidi, piralidi	60 - 80	420-800
	Cimici	80 - 100	560-1000
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		400-500
Tabacco	Afidi e mosca bianca	40 - 60	280-600
	Tripidi e pulce del tabacco	60 - 80	420-800
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		400-500
Floreali ed ornamentali	Afidi e mosca bianca (foglie non accartocciate)	40 - 60	280-600
	Tripidi	60 - 80	420-800
	Bega del garofano (su larve prima che penetrino)	100 - 120	700-1200
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		400-500
Forestali	Afidi	60 - 80	600-800
	Processionaria (forme migranti)	60 - 80	600-800
	Tingide americana	80 - 100	800-1000
	Lepidotteri defogliatori	60 - 100	600-1000

NOTE:
Le dosi sotto indicate vanno riferite ai trattamenti con i volumi d'acqua più idonei e normalmente usati per la coltura interessata. Nel caso di applicazioni a volume ridotto mantenere, per unità di superficie, le stesse dosi che verrebbero impiegate con il volume normale. Per favorire il contatto con i parassiti ed in particolare in presenza di Psilla e di superfici fogliari ricche di cere e peli, aggiungere un idoneo bagnante.
Per le seguenti colture non superare le seguenti dosi per ettaro:
erba medica, prati e pascoli: 400 g/ha
soia, carciofo, lattughe e simili, finocchio: 600 g/ha
mais dolce, aglio: 800 g/ha
mais da foraggio: 1000 g/ha

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

syngenta.

Per proteggere gli organismi acquatici è indispensabile:
- **Una fascia di rispetto di 5 metri quando si trattano colture estensive (barbabietola da zucchero, oleaginose, foraggere) ed orticole;**
- **Una fascia di rispetto di 30 metri, in associazione a strumentazione meccanica che abbatta del 50% la deriva, quando si trattano le colture fruttifere.**

Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura

Si consiglia l'utilizzo di misure di mitigazione del rischio, quali le strumentazioni tecniche per la riduzione della deriva (drift) del prodotto, per la protezione degli artropodi utili

Attenzione:
- Adottare le dosi maggiori in presenza di forti attacchi.
- Ripetere i trattamenti in accordo al ciclo biologico del parassita.
- In presenza di: andamento climatico anomalo, specie poco note e infestazioni al di fuori della norma, si consiglia di consultare un tecnico esperto al fine di adottare la difesa più idonea.
- Per un razionale impiego del prodotto, si consideri che la sua azione repellente non invita l'avvicinamento degli insetti pronubi all'area trattata e ciò per circa 2-6 ore, periodo oltre il quale il rischio per gli impollinatori risulta significativamente ridotto.
- Conservare a temperatura superiore a 5°C, in ambiente asciutto

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 12 AGO. 2011

syngenta.

FORZA®

Insetticida in granuli idrosospensibili

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

lambda-cialotrina pura	g 2,5
coformulanti q.b. a	g 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione
Irritante per gli occhi e la pelle
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – Milano – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Cotignola (RA)
Registrazione Ministero della Salute n. 13560 del 07.02.2007
Partita n. vedi corpo della confezione

g 10

Altro stabilimento di produzione:
TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Stabilimenti di confezionamento:
SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
Altre taglie: g 20-50-100
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 12 AGO. 2011

syngenta

FORZA®

Insetticida in granuli idrosospensibili in confezioni idrosolubili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
lambda-cialotrina pura g 2,5
coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Avvertenza: leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

Syngenta Crop Protection S.p.A
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Registrazione Ministero della Salute n. 13560 del 07.02.2007

g 20 – 50 – 100 – 200 - 500

Da sciogliere in acqua senza rompere.
Da non vendere nè conservare fuori dalla confezione.

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

syngenta.

NINJA®

Insetticida in granuli idrosospensibili

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

lambda-cialotrina pura	g	2,5
coformulanti q.b. a	g	100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione
Irritante per gli occhi e la pelle
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate 139 – Milano - Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Cotignola (RA)
Registrazione Ministero della Salute n. 13590 del 07/02/2007

Partita n. vedi corpo della confezione **Kg 1**

Altro stabilimento di produzione:
TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Stabilimenti di confezionamento:
SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
Altre taglie: g 10; g 20, g 50; g 100; g 250; g 500; kg 3; kg 5

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali.
Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un Centro Antiveleni.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Nocivo per gli insetti utili.
Non trattare in fioritura.

CARATTERISTICHE

NINJA è un nuovo insetticida fotostabile dotato di ampio spettro d'azione ed elevata efficacia. Esso agisce essenzialmente per contatto e secondariamente per ingestione, possiede effetto repellente ed evidenzia la propria attività anche con piccole quantità di principio attivo. NINJA unisce un rapido potere abbattente ad una persistente capacità protettiva. La particolare formulazione in granuli idrosospensibili riduce la formazione di polveri o vapori.

MODALITÀ DI IMPIEGO

NINJA si impiega contro le infestazioni parassitarie sin dai primi stadi di sviluppo, quando queste si palesano nell'ambito di un regolare monitoraggio delle colture da difendere. NINJA si disperde in acqua e si distribuisce con attrezzature a medio (200-700 lt/ha) ed alto (700-1000 lt/ha) volume. E' importante assicurare una uniforme copertura della vegetazione da proteggere e favorire il contatto del prodotto con i parassiti; perciò impiegare i volumi maggiori in presenza sia di vegetazione fitta sia di piante di grande sviluppo. Come buona pratica si consiglia, al termine del trattamento delle colture, di risciacquare l'attrezzatura con acqua ed un idoneo detergente.

FITOTOSSICITÀ

In assenza di esperienza ed in presenza di varietà di recente introduzione o poco diffuse, effettuare, prima del trattamento, piccole prove di saggio. Ciò è particolarmente necessario con le floreali, ornamentali ed ortaggi in conseguenza della continua innovazione sia di specie sia di selezioni vegetali.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta:

Coltura	Intervallo
Aglio, cocomero, carota, cetriolo, cipolla, fagiolino, finocchio, melanzana, melone, peperone, pomodoro, porro, ravanello, zucchino	3 giorni
Arancio, limone, mandarino, clementino, actinidia, albicocco, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles, ciliegio, fagiolo, fava, fragola, erba medica, lampone, mais, mais dolce, mais da foraggio, mandorlo, melo, nocciolo, pero, pesco nettarine, pisello, ribes nero, rucola, sedano, susino, uva spina	7 giorni
Barbabietola da zucchero, carciofo, lenticchia, lattughe e simili	14 giorni
Arachide, barbabietola da foraggio, cotone, patata, soia	15 giorni
Prati e pascoli	20 giorni
Vite	21 giorni
Colza, frumento, loglio, ravizzone, segale, sorgo	30 giorni
Orzo, avena	40 giorni
Tabacco	60 giorni
Girasole	70 giorni

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

1 2 AGO. 2011

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

Coltura	Parassiti	Dosi (g/100 lt)	Dose (g/ha)
Agrumi (arancio, limone, mandarino, clementino)	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60	1200
	Cocciniglie (neanidi)	100 - 160	
	Mosca, cimice verde	60 - 100	600-1600
Pesco e nettarine	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60	400-600
	Mosca della frutta	60 - 100	600-1000
	Lepidotteri in genere (cidia, anarsia)	100 - 120	1000-1200
	Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi)	100 - 160	1000-1600
	Tripidi	60 - 80	600-800
Albicocco	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60	400-800
	Mosca della frutta	60 - 100	600-1000
	Lepidotteri in genere (cidia, anarsia)	100 - 120	1000-1200
Ciliegio, susino	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60	400-600
	Mosca della frutta	60 - 100	600-1000
Melo, pero	Afidi (foglie non accartocciate)	60 - 80	600-800
	Cemiostoma, litocollete (prima della comparsa delle mine ed in presenza di uova mature della 1ª generazione), carpocapsa	60 - 100	600-1000
	Ricamatrici estive e lepidotteri	80 - 100	800-1000
	Psilla del pero: 1° intervento (adulti svernanti) 2° intervento (prime neanidi della 2ª gen.) normalmente in maggio	 80 - 100 100 - 140	 800-1000 1000-1400
Fragola	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60	280-600
	Lepidotteri tortricidi	80 - 100	560-1000
Actinidia e fruttiferi minori (ribes nero, uva spina, lampone)	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60	280-600
Mandorlo, nocciolo	Agrilo, maggiolino (sulla vegetazione)	80 - 100	800-1000
Vite	Tignola e tignoletta: 1ª generazione 2ª generazione	 100 100	 1000 1000
	Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi)	100	1000
	Cicaline	60 - 100	600-1000
	Sigaraio	100	1000

Coltura	Parassiti	Dose (g/ha)
Barbabietola da zucchero	Altica	420-800
	Afidi (foglie non accartocciate)	280-600
	Cleono, lisso	560-1000
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500
Cereali (frumento, orzo, avena, segale, sorgo)	Afidi, lema, tripidi, cecidomia, idrellia	420-800
	Nottue (allo scoperto)	560-800
Mais e mais dolce	Afidi, lema, tripidi, cecidomia, idrellia	420-800
	Piralide, Diabrotica virgifera virgifera	560-1000
	Nottue (allo scoperto)	400-500

Coltura	Parassiti	Dose (g/ha)
Oleaginose (arachide, girasole, colza, soia, ravizzone, cotone)	Afidi (foglie non accartocciate), altica, meligete e tentredine	420-800
	Cimici e cecidomia	580-1200
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500
Foraggere (prati-pascoli, loglio, mais, barbabietola da foraggio, erba medica)	Afidi (foglie non accartocciate), apion, fitonomo	420-1200
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500
Mais da foraggio	Diabrotica	560-1000

Coltura	Parassita	Dose (g/100 lt)	Dose (g/ha)
Orticole aglio, cipolla, carota, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles, carciofo, cetriolo, cocomero, fagiolo, fagiolino, fava, finocchio, lattughe e simili, lenticchia, melanzana, melone, patata, peperone, pisello, pomodoro, porro, sedano, ravanello, zucchino	Afidi (foglie non accartocciate), mosca bianca	40 - 60	280-600
	Dorifora, cavolaia, tripidi, piralidi	60 - 80	420-800
	Cimici	80 - 100	560-1000
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		400-500
Tabacco	Afidi e mosca bianca	40 - 60	280-600
	Tripidi e pulce del tabacco	60 - 80	420-800
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		400-500
Floreali ed ornamentali	Afidi e mosca bianca (foglie non accartocciate)	40 - 60	280-600
	Tripidi	60 - 80	420-800
	Bega del garofano (su larve prima che penetrino)	100 - 120	700-1200
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		400-500
Forestali	Afidi	60 - 80	600-800
	Processionaria (forme migranti)	60 - 80	600-800
	Tingide americana	80 - 100	800-1000
	Lepidotteri defogliatori	60 - 100	600-1000

NOTE:
Le dosi sotto indicate vanno riferite ai trattamenti con i volumi d'acqua più idonei e normalmente usati per la coltura interessata. Nel caso di applicazioni a volume ridotto mantenere, per unità di superficie, le stesse dosi che verrebbero impiegate con il volume normale. Per favorire il contatto con i parassiti ed in particolare in presenza di Psilla e di superfici fogliari ricche di cere e peli, aggiungere un idoneo bagnante.
Per le seguenti colture non superare le seguenti dosi per ettaro:
erba medica, prati e pascoli: 400 g/ha
soia, carciofo, lattughe e simili, finocchio: 600 g/ha
mais dolce, aglio: 800 g/ha
mais da foraggio: 1000 g/ha

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

12 AGO. 2011

syngenta.

Per proteggere gli organismi acquatici è indispensabile:

- **Una fascia di rispetto di 5 metri quando si trattano colture estensive (barbabietola da zucchero, oleaginose, foraggere) ed orticole;**
- **Una fascia di rispetto di 30 metri, in associazione a strumentazione meccanica che abbatta del 50% la deriva, quando si trattano le colture fruttifere.**

Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura

Si consiglia l'utilizzo di misure di mitigazione del rischio, quali le strumentazioni tecniche per la riduzione della deriva (drift) del prodotto, per la protezione degli artropodi utili

Attenzione:

- Adottare le dosi maggiori in presenza di forti attacchi.
- Ripetere i trattamenti in accordo al ciclo biologico del parassita.
- In presenza di: andamento climatico anomalo, specie poco note e infestazioni al di fuori della norma, si consiglia di consultare un tecnico esperto al fine di adottare la difesa più idonea.
- Per un razionale impiego del prodotto, si consideri che la sua azione repellente non invita l'avvicinamento degli insetti pronubi all'area trattata e ciò per circa 2-6 ore, periodo oltre il quale il rischio per gli impollinatori risulta significativamente ridotto.
- Conservare a temperatura superiore a 5°C, in ambiente asciutto

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

syngenta.

NINJA®

Insetticida in granuli idrosospensibili in confezioni idrosolubili

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

lambda-cialotrina pura	g 2,5
coformulanti q.b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione
Irritante per gli occhi e la pelle
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – Milano – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Cotignola (RA)
Registrazione Ministero della Salute n. 13590 del 07/02/2007

Partita n. vedi corpo della confezione **g 250 (g 50x5)**

Altro stabilimento di produzione:
TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Stabilimenti di confezionamento:
SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali.
Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un Centro Antiveleni.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Nocivo per gli insetti utili.
Non trattare in fioritura.

CARATTERISTICHE

NINJA è un nuovo insetticida fotostabile dotato di ampio spettro d'azione ed elevata efficacia. Esso agisce essenzialmente per contatto e secondariamente per ingestione, possiede effetto repellente ed evidenzia la propria attività anche con piccole quantità di principio attivo. NINJA unisce un rapido potere abbattente ad una persistente capacità protettiva. La particolare formulazione in granuli idrosospensibili riduce la formazione di polveri o vapori.

MODALITÀ DI IMPIEGO

NINJA si impiega contro le infestazioni parassitarie sin dai primi stadi di sviluppo, quando queste si palesano nell'ambito di un regolare monitoraggio delle colture da difendere. NINJA si disperde in acqua e si distribuisce con attrezzature a medio (200-700 lt/ha) ed alto (700-1000 lt/ha) volume. E' importante assicurare una uniforme copertura della vegetazione da proteggere e favorire il contatto del prodotto con i parassiti; perciò impiegare i volumi maggiori in presenza sia di vegetazione fitta sia di piante di grande sviluppo. Come buona pratica si consiglia, al termine del trattamento delle colture, di risciacquare l'attrezzatura con acqua ed un idoneo detergente.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

FITOTOSSICITÀ

In assenza di esperienza ed in presenza di varietà di recente introduzione o poco diffuse, effettuare, prima del trattamento, piccole prove di saggio. Ciò è particolarmente necessario con le floreali, ornamentali ed ortaggi in conseguenza della continua innovazione sia di specie sia di selezioni vegetali.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta:

Coltura	Intervallo
Aglio, cocomero, carota, cetriolo, cipolla, fagiolino, finocchio, melanzana, melone, peperone, pomodoro, porro, ravanello, zucchino	3 giorni
Arancio, limone, mandarino, clementino, actinidia, albicocco, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles, ciliegio, fagiolo, fava, fragola, erba medica, lampone, mais, mais dolce, mais da foraggio, mandorlo, melo, nocciolo, pero, pesco nettarine, pisello, ribes nero, rucola, sedano, susino, uva spina	7 giorni
Barbabietola da zucchero, carciofo, lenticchia, Lattughe e simili	14 giorni
Arachide, barbabietola da foraggio, cotone, patata, soia	15 giorni
Prati e pascoli	20 giorni
Vite	21 giorni
Colza, frumento, loglio, ravizzone, segale, sorgo	30 giorni
Orzo, avena	40 giorni
Tabacco	60 giorni
Girasole	70 giorni

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA

Contiene 1 sacchetto idrosolubile da 20 g
Contiene 2 sacchetti idrosolubili da 500 g
Contiene 5 sacchetti idrosolubili da 20 g
Contiene 1 sacchetto idrosolubile da 100 g
Contiene 5 sacchetti idrosolubili da 100 g
Contiene 5 sacchetti idrosolubili da 200 g
Contiene 20 sacchetti idrosolubili da 50 g

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla con il minimo di acqua necessario per far funzionare la pompa e l'agitatore. Azionare l'agitatore al massimo regime.

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi.

Attendere, con l'agitatore in funzione, la completa solubilizzazione.

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione.
Conservare in luogo asciutto.

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI:
Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa sì che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

Coltura	Parassiti	Dosi (g/100 lt)	Dose (g/ha)
Agrumi (arancio, limone, mandarino, clementino)	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60	1200
	Cocciniglie (neanidi)	100 - 160	
	Mosca, cimice verde	60 - 100	600-1600
Pesco e nettarine	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60	400-600
	Mosca della frutta	60 - 100	600-1000
	Lepidotteri in genere (cidia, anarsia)	100 - 120	1000-1200
	Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi)	100 - 160	1000-1600
	Tripidi	60 - 80	600-800
Albicocco	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60	400-800
	Mosca della frutta	60 - 100	600-1000
	Lepidotteri in genere (cidia, anarsia)	100 - 120	1000-1200
Ciliegio, susino	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60	400-600
	Mosca della frutta	60 - 100	600-1000
Melo, pero	Afidi (foglie non accartocciate)	60 - 80	600-800
	Cemiostoma, litocollete (prima della comparsa delle mine ed in presenza di uova mature della 1ª generazione), carpocapsa	60 - 100	600-1000
	Ricamatrici estive e lepidotteri	80 - 100	800-1000
	Psilla del pero: 1° intervento (adulti svernanti) 2° intervento (prime neanidi della 2ª gen.) normalmente in maggio	 80 - 100 100 - 140	 800-1000 1000-1400
Fragola	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60	280-600
	Lepidotteri tortricidi	80 - 100	560-1000
Actinidia e fruttiferi minori (ribes nero, uva spina, lampone)	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60	280-600
Mandorlo, nocciolo	Agrilo, maggiolino (sulla vegetazione)	80 - 100	800-1000
Vite	Tignola e tignoletta: 1ª generazione 2ª generazione	 100 100	 1000 1000
	Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi)	100	1000
	Cicaline	60 - 100	600-1000
	Sigaraio	100	1000

Coltura	Parassiti	Dose (g/ha)
Barbabietola da zucchero	Altica	420-800
	Afidi (foglie non accartocciate)	280-600
	Cleono, lisso	560-1000
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500
Cereali (frumento, orzo, avena, segale, sorgo)	Afidi, lema, tripidi, cecidomia, idrellia	420-800
	Nottue (allo scoperto)	560-800
Mais e mais dolce	Afidi, lema, tripidi, cecidomia, idrellia	420-800
	Piralide, Diabrotica virgifera virgifera	560-1000
	Nottue (allo scoperto)	400-500

Coltura	Parassita	Dose (g/ha)
Oleaginose (arachide, girasole, colza, soia, ravizzone, cotone)	Afidi (foglie non accartocciate), altica, meligete e tentredine	420-800
	Cimici e cecidomia	580-1200
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500
Foraggere (prati-pascoli, loglio, mais, barbabietola da foraggio, erba medica)	Afidi (foglie non accartocciate), apion, fitonomo	420-1200
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500
Mais da foraggio	Diabrotica	560-1000

Coltura	Parassita	Dose (g/100 lt)	Dose (g/ha)
Orticole aglio, cipolla, carota, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles, carciofo, cetriolo, cocomero, fagiolo, fagiolino, fava, finocchio, lattughe e simili, lenticchia, melanzana, melone, patata, peperone, pisello, pomodoro, porro, sedano, ravanello, zucchino	Afidi (foglie non accartocciate), mosca bianca	40 - 60	280-600
	Dorifora, cavolaia, tripidi, piralidi	60 - 80	420-800
	Cimici	80 - 100	560-1000
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		400-500
Tabacco	Afidi e mosca bianca	40 - 60	280-600
	Tripidi e pulce del tabacco	60 - 80	420-800
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		400-500
Floreali ed ornamentali	Afidi e mosca bianca (foglie non accartocciate)	40 - 60	280-600
	Tripidi	60 - 80	420-800
	Bega del garofano (su larve prima che penetrino)	100 - 120	700-1200
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		400-500
Forestali	Afidi	60 - 80	600-800
	Processionaria (forme migranti)	60 - 80	600-800
	Tingide americana	80 - 100	800-1000
	Lepidotteri defogliatori	60 - 100	600-1000

NOTE:
Le dosi sotto indicate vanno riferite ai trattamenti con i volumi d'acqua più idonei e normalmente usati per la coltura interessata. Nel caso di applicazioni a volume ridotto mantenere, per unità di superficie, le stesse dosi che verrebbero impiegate con il volume normale. Per favorire il contatto con i parassiti ed in particolare in presenza di Psilla e di superfici fogliari ricche di cere e peli, aggiungere un idoneo bagnante.
Per le seguenti colture non superare le seguenti dosi per ettaro:
erba medica, prati e pascoli: 400 g/ha
soia, carciofo, lattughe e simili, finocchio: 600 g/ha
mais dolce, aglio: 800 g/ha
mais da foraggio: 1000 g/ha

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

12 AGO. 2011

syngenta.

Per proteggere gli organismi acquatici è indispensabile:
- **Una fascia di rispetto di 5 metri quando si trattano colture estensive (barbabietola da zucchero, oleaginose, foraggere) ed orticole;**
- **Una fascia di rispetto di 30 metri, in associazione a strumentazione meccanica che abbatta del 50% la deriva, quando si trattano le colture fruttifere.**

Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura

Si consiglia l'utilizzo di misure di mitigazione del rischio, quali le strumentazioni tecniche per la riduzione della deriva (drift) del prodotto, per la protezione degli artropodi utili

Attenzione:
- Adottare le dosi maggiori in presenza di forti attacchi.
- Ripetere i trattamenti in accordo al ciclo biologico del parassita.
- In presenza di: andamento climatico anomalo, specie poco note e infestazioni al di fuori della norma, si consiglia di consultare un tecnico esperto al fine di adottare la difesa più idonea.
- Per un razionale impiego del prodotto, si consideri che la sua azione repellente non invita l'avvicinamento degli insetti pronubi all'area trattata e ciò per circa 2-6 ore, periodo oltre il quale il rischio per gli impollinatori risulta significativamente ridotto.
- Conservare a temperatura superiore a 5°C, in ambiente asciutto

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

12 AGO. 2011

syngenta.

NINJA®

Insetticida in granuli idrosospensibili

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

lambda-cialotrina pura	g 2,5
coformulanti q.b. a	g 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione
Irritante per gli occhi e la pelle
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – Milano – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Cotignola (RA)
Registrazione Ministero della Salute n. 13590 del 07/02/2007
Partita n. vedi corpo della confezione

g 10

Altro stabilimento di produzione:
TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Stabilimenti di confezionamento:
SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
Altre taglie: g 20-50-100
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 12 AGO. 2011

syngenta

NINJA®

Insetticida in granuli idrosospensibili in confezioni idrosolubili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
lambda-cialotrina pura g 2,5
coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Avvertenza: leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

Syngenta Crop Protection S.p.A
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Registrazione Ministero della Salute n. 13590 del 07/02/2007

g 20 – 50 – 100 – 200 - 500

Da sciogliere in acqua senza rompere.
Da non vendere nè conservare fuori dalla confezione.

11A11315

DECRETO 12 agosto 2011.

Autorizzazione all'importazione parallela dal Regno Unito del prodotto fitosanitario «Reglone», importato in Italia con la denominazione «Gen Diquat 200».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 ed il successivo regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 200, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 80, concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n.172, concernente istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Vista la domanda del 5 febbraio 2011, con cui l'impresa Genetti GmbH, con sede in Merano (Bolzano), via Parini 4/a, 39012, ha richiesto l'importazione parallela dal Regno Unito del prodotto «Reglone» ivi registrato al n. 10534 a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection UK Limited, con sede legale in Whittlesford (UK);

Considerato che il prodotto di riferimento «Reglone W» autorizzato in Italia al n. 0630 è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione «Reglone W» con il numero di registrazione 0630, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A.;

Considerato che l'impresa Genetti GmbH ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome «Gen-Diquat 200»;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di 516,46 euro effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata, fino al 30 giugno 2012, all'impresa Genetti GmbH, con sede in Merano (Bolzano), via Parini 4/a, 39012, l'autorizzazione n. 15242/IP all'importazione parallela dal Regno Unito del prodotto fitosanitario denominato REGLONE ed ivi autorizzato al n 10534. Il prodotto importato viene denominato GEN-DIQUAT 200.

2. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da litri 1-5.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2011

Il direttore generale: BORRELLO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dal Regno Unito, ai sensi dei D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

GEN-DIQUAT 200

Diserbante-disseccante liquido
a base di **DIQUAT**

COMPOSIZIONE

Diquat puro g 17 (= 200 g/l)
(sotto forma di dibromuro monoidrato)
Bagnanti e diluenti q.b. a g 100

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 del D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione.
Molto tossico per inalazione
Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

MOLTO TOSSICO

Pericoloso per l'ambiente

Titolare della registrazione:
Syngenta Crop Protection UK Limited – Whittlesford, Cambridge (UK)
Registrazione n. 10534
Importato dal Regno Unito da:
Genetti GmbH / S.r.l. – Via Parini 4/A – 39012 Merano (BZ) – Tel +39 0473 55.02.15
Officine di riconfezionamento / rietichettatura
Chemie-Pack Nederland BV – Moerdijk (NL)

Registrazione del Ministero della Salute n. XXXXX / I.P. del XX/XX/XXXX

Contenuto netto: Litri 1-5

Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: 10 ml per ingestione sono la dose mortale-uomo. L'insorgenza della sintomatologia può essere immediata o ritardata. gli effetti immediati sono: vomito, dolori addominali, irritazione (fino a causticazione) della bocca, della trachea e dell'esofago, difficoltà nella deglutizione; diarrea. Gli effetti ritardati (2-3 giorni) possono essere a carico del rene(oliguria), del fegato (ittero) ed infine del polmone (organo bersaglio principale) con tosse, dispnea, edema polmonare con esito in fibrosi polmonare con insufficienza respiratoria.
Terapia: in caso di ingestione: ricoverare immediatamente il paziente in ospedale dotato di reparto di rianimazione dopo preavviso telefonico dell'imminente ricovero. Indurre il vomito e praticare lavanda gastrica, eseguire il test di ricerca del diquat nelle urine e nell'aspirato gastrico e nel sangue, somministrare una sospensione al 15% di terra di fuller e 200 ml di soluzione acquosa al 20% di mannitolo. In caso di contatto per altre vie (cute e mucose) lavare immediatamente ed abbondantemente per impedire l'assorbimento, tenendo sempre presente che trattasi di prodotto ad altissima tossicità.
Controindicazione: non dare ossigeno
Consultare un Centro Antiveleni

RISCHI DI NOCIVITA'
E' nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici e per il bestiame. La lepre é particolarmente sensibile, perciò, tenendo conto delle sue abitudini nutrizionali, si consiglia, in caso di zone di caccia, di eseguire il trattamento al mattino durante le prime ore di lavoro.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta delle patate e 30 giorni prima della raccolta delle altre colture.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso é pericoloso. Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

GEN-DIQUAT 200 é un formulato liquido a base di Diquat con azione diserbante-disseccante; ha le seguenti caratteristiche e proprietà: Distrugge rapidamente le parti verdi delle piante trattate. Non lascia residui fitotossici nel terreno perché totalmente disattivato a contatto del suolo. Non agisce sulle parti legnose delle colture. Utilizzabile sia su terreno bagnato, sia dopo prolungata siccità. Resistente alla pioggia caduta anche subito dopo il trattamento. Applicabile in qualsiasi periodo dell'anno, in quanto agisce indipendentemente dalla temperatura.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il trattamento deve essere effettuato in presenza della vegetazione infestante: per l'esecuzione dello stesso si consiglia l'impiego di attrezzature dotate di getto controllato ed uniforme. In generale la dose va disciolta in 300-800 litri di acqua e più, tenendo conto dello sviluppo delle infestanti da trattare, e distribuita su un ettaro di terreno. Impiegare solo acqua pulita, perché GEN-DIQUAT 200 si disattiva in acque fortemente torbide.

FITOTOSSICITA'
Trattandosi di un diserbante-dissecante ad azione sulla clorofilla può arrecare danno a tutte le parti verdi o non ancora bene lignificate delle colture erbacee ed arboree. Pertanto deve essere impiegato solo per i casi indicati.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI (riferite ad ettaro)

DISERBI
- lt 3,3-5: diserbo totale e parziale: diserbo controllato e non-coltura in vigneto, frutteto, agrumeto e colture arboree in genere; preparazione e conservazione delle piazzole in oliveto;
- lt 2-4: diserbo vivai; diserbo pre-semina, pre-trapianto, pre-emergenza; lotta contro la cuscuta; diserbo interfilare e interparcellare delle colture industriali, orticole e floreali; diserbo asparagiaie;
- lt 2,5-3,3 diserbo erba medica (escluso anno di impianto);
- lt 3,3-5: diserbo mais e semina senza aratura (sod-seeding).

APPLICAZIONI SPECIALI
- lt 5: miglioramento pascoli (v. apposito bollettino).

Nota bene - E' vietato l'impiego diretto sui foraggi.

DISSECCAMENTI
- lt 1,2-1,6: disseccamento riso da seme;
- lt 1,6-3,3: disseccamento colture da seme, quali erba medica, mais, grano; disseccamento piante da fibra
- lt 3,3-5: disseccamento culmi patate

IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE
Può essere applicato con tutti i tipi di attrezzature: non utilizzare atomizzatori, per evitare sia la dispersione con danno alle parti verdi e a quelle non ancora ben lignificate di tutte le colture erbacee ed arboree, sia l'inalazione da parte degli operatori. Si consiglia l'uso di maschere protettive per ovviare a quest'ultimo inconveniente.

COMPATIBILITA'
E' compatibile con altri diserbanti. E' sempre consigliabile usare le miscele subito dopo la loro preparazione.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

PER EVITARE RISCHI PER l'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

11A11652

DECRETO 12 agosto 2011.

Autorizzazione all'importazione parallela dall'Ungheria del prodotto fitosanitario «Pulsar 40 SL», importato in Italia con la denominazione «Gen Imazamox 40».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 ed il successivo regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 200, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 80, concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente istituzione del Ministero della salute incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011, concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Vista la domanda del 5 febbraio 2011, con cui l'impresa Genetti GmbH, con sede in Merano (Bolzano), via Parini 4/a, 39012, ha richiesto l'importazione parallela dall'Ungheria del prodotto «Pulsar 40 SL» ivi registrato al n. 46424 a nome dell'impresa Basf Agro (Chieti), con sede legale in Whittlesford (UK);

Considerato che il prodotto di riferimento «Tuareg» autorizzato in Italia al n. 12010 è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione «Tuareg» con il numero di registrazione 12010, a nome dell'impresa Basf Italia S.r.l.;

Considerato che l'impresa Genetti GmbH ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome «Gen-Imazamox 40»;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di 516,46 euro effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata, fino al 30 giugno 2013, all'impresa Genetti GmbH, con sede in Merano (Bolzano), via Parini 4/a, 39012, l'autorizzazione n. 15241/IP all'importazione parallela dall'Ungheria del prodotto fitosanitario denominato PULSAR 40 SL ed ivi autorizzato al n. 46424/2004. Il prodotto importato viene denominato GEN-IMAZAMOX 40.

2. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da litri 0,5 - 1- 2,5 - 3 - 5.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2011

Il direttore generale: Borrello

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dall'Ungheria, ai sensi dei D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

Gen-Imazamox 40

Erbicida per soia ed erba medica
Liquido solubile

Partita n.:

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono
IMAZAMOX, puro g 3,7 (= 40 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza. Non gettare i residui nelle fognature.

Titolare della Registrazione in Ungheria:
BASF Agro BV – Moosacherstr. 2 – 8820 Wädenswil/Au

N° di registrazione: 46424/2004

Importato dall'Ungheria da:
Genetti GmbH / S.r.l. – Via Parini 4/A – 39012 Merano (BZ)
Tel +39 0473 55.02.15

Officina di riconfezionamento / rietichettatura:
Chemie-Pack Nederland BV – Moerdijk (NL)

Registrazione del Ministero della Salute. n xxxxx / I.P. del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto: Litri 0,5 – 1 – 2,5 – 3 – 5

NORME DI SICUREZZA

Attenzione manipolare con prudenza - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici – Conservare la confezione ben chiusa - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti – Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Consultare un Centro Antiveleni.

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE D'AZIONE Il prodotto agisce sulle piante infestanti per assorbimento fogliare e radicale, penetra velocemente nelle piante e viene traslocato verso i punti di accrescimento (tessuti meristematici) sia dei germogli che delle radici dove causa subito un rapido arresto della crescita seguito da progressivo ingiallimento delle erbe e quindi la morte, che sopraggiunge in genere circa 10 giorni dopo l'applicazione.

SPETTRO D'AZIONE:
Le infestanti controllate sono: *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe), *Amaranthus spp.* (amaranto), *Abuthilon theofrasti* (cencio molle), *Atriplex patula* (atriplice), *Daucus carota* (carota selvatica), *Datura stramonium* (stramonio), *Lolium spp* (loglio), *Sinapis spp.* (senape), *Raphanus spp.* (rapastrello), *Capsella bursa pastoris* (borsapastore), *Poligonum spp.* (poligoni), *Solanum spp.* (erba morella), *Stachys annua* (betonica), *Xanthium spp* (nàppola). La massima efficacia si raggiunge su infestanti appena emerse e comunque non oltre lo stadio di 2-4 foglie vere per le dicotiledoni e di 1-3 foglie per le graminacee.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO:
Erba medica, impiegare a **0,75 – 1,0 l/ha,**
Soia impiegare a **1 – 1,250 l/ha.**
Diluire la dose in un volume d'acqua da 300 a 600 l/ha. Usare esclusivamente la dose più alta se al momento del trattamento le piante infestanti dicotiledoni si trovassero oltre lo stadio delle 4 foglie ovvero se si riscontrasse una elevata presenza di graminacee infestanti. In presenza di elevate infestazioni di graminacee si consiglia di aggiungere un graminicida specifico.

EPOCA DI IMPIEGO
Post-emergenza precoce: su soia ed erba medica il prodotto va applicato quando le colture hanno differenziato le prime 2-4 foglie vere, nel caso della erba medica quando ha raggiunto i 4 cm di altezza.

FITOTOSSICITA' Se applicato alle dosi e con le modalità prescritte il prodotto risulta selettivo sulle colture raccomandate, tuttavia qualche transitorio rallentamento vegetativo potrebbe verificarsi se si effettua il trattamento su colture che si trovano in condizioni di forte stress (per es., dovuto a siccità o caldo eccessivi). Nel caso che si debba sostituire la coltura diserbata, oltre alle stesse specie possono essere seminate fava, cece, trifoglio, insalata e radicchio. Lasciar trascorrere un periodo di almeno **4 mesi** prima di poter seminare in successione alla colture trattate: cavoli, girasole, orzo, patata, pomodoro, nonché varietà di frumento o ibridi di mais non dichiaratamente resistenti agli imidazolinoni. Barbabietola da zucchero e colza possono essere seminate solo dopo **6 mesi** dal trattamento, previa aratura del terreno.
Avvertenza: per proteggere le acque sotterranee non applicare sul suolo con tessitura sabbiosa.

COMPATIBILITA' Il prodotto può essere miscelato con cycloxydim, erbicida ad azione graminicida specifica.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta per erba medica e 100 giorni per soia.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

11A11653

DECRETO 12 agosto 2011.

Autorizzazione all'importazione parallela dal Regno Unito del prodotto fitosanitario «Plover», importato in Italia con la denominazione «Gen-Fenco 250».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 ed il successivo regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 200, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 80, concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Vista la domanda del 5 febbraio 2011, con cui l'impresa Genetti GmbH, con sede in Merano (Bolzano), via Parini 4/a, 39012, ha richiesto l'importazione parallela dal Regno Unito del prodotto «Plover», ivi registrato al n. 11763 a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection UK Limited, con sede legale in Whittlesford (UK);

Considerato che il prodotto di riferimento «Score 25 EC» autorizzato in Italia al n. 8801è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione «Score 25 EC» con il numero di registrazione 8801, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A.;

Considerato che l'impresa Genetti GmbH ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome «Gen-Fenco 250»;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di 516,46 euro effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata, fino al 30 giugno 2012, all'impresa Genetti GmbH, con sede in Merano (Bolzano), via Parini 4/a, 39012, l' autorizzazione n. 15240/IP all'importazione parallela dal Regno Unito del prodotto fitosanitario denominato «Plover» ed ivi autorizzato al n 11763. Il prodotto importato viene denominato «Gen-Fenco 250».

2. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da litri 0,25 - 1.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2011

Il direttore generale: Borrello

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dal Regno Unito, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

Gen-Fenco 250

Concentrato Emulsionabile

Fungicida sistemico per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo e del pero, bolla e monilia del pesco, cercosporiosi della barbabietola da zucchero e contro altre malattie delle colture orticole, rosa e garofano

Partita n.:

Composizione
100 g di prodotto contengono :
Difenoconazolo puro g 23,9 (= 250 g/l)
Coformulanti q.b. 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio:
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle; L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare della registrazione:
Syngenta Crop Protection UK Limited – Whittlesford, Cambridge (UK)

Numero di registrazione: 11763

Importato dal Regno Unito da:
Genetti GmbH / S.r.l., Via Parini 4/A – 39012 Merano (BZ)
Tel +39 0473 550215

Officine di riconfezionamento / rietichettatura:
Chemie-Pack Nederland BV – Moerdijk (NL)

Registrazione del Ministero della Salute n. xxxxx/I.P. del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto : Litri 0,25 – 1

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Difenoconazolo – sintomi : organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca [illegible] su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, [illegible] e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi: [illegible] renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente ai segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di [illegible] e depressione del SNC. Metabolismo : dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia : sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Gen-Fenco 250 è un fungicida sistemico a base di difenoconazolo, principio attivo appartenente ai triazoli, dotato di lunga persistenza e spiccata attività curativa.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Patogeno	Dose	Indicazioni d'impiego
Barbabietola da zucchero	Cercospora bieticola	0,2 – 0,3 l/ha	Max 3 trattamenti a cadenza di 15-20 gg
Melo, Pero	Ticchiolatura (Venturia inaequalis) Oidio (Podosphaera leucotricha) Si raccomanda la miscela con un prodotto di copertura	15 ml per ettolitro	Massimo 4 trattamenti
Asparago	Puccinia asparagi, Stemphylium vesicarium	0,5 l/ha	3-4 trattamenti a cadenza di 10-14 gg
Patata, Sedano, Carota, Cavolfiore	Alternaria spp., Septoria spp., Ruggini, Oidio, Microsferella	0,4 – 0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 gg a seconda della pressione della malattia
Pomodoro	Cladosporiosi	0,5 l/ha	3-4 trattamenti ad intervallo di ca 10 giorni
	Alternaria spp., Septoria spp., Ruggini, Oidi, Micosferella	0,4-0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni a seconda della pressione della malattia
Cetriolo	Oidi, Alternariosi	0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 10-14 gg
Rosa, Garofano	Oidi, Ticchiolatura, Ruggini	100 ml per ettolitro	2-3 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 gg Effettuare piccoli saggi preliminari di selettività prima di impiegare il prodotto su ampie superfici
Pesco	Bolla	20-30 ml per ettolitro	2-3 trattamenti da inizio emissione foglie
	Monilia		1-2 trattamenti preraccolta

Qualora si impieghino apparecchiature a basso volume, utilizzare la dose di prodotto per ettaro che si distribuirebbe con attrezzatura a volume normale.

COMPATIBILITÀ
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta per la barbabietola da zucchero, sedano; 14 giorni prima della raccoltaper melo, pero, patata e cavolfiore; 7giorni per le altre colture.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

11A11654

DECRETO 12 agosto 2011.

Autorizzazione all'importazione parallela dal Regno Unito del prodotto fitosanitario «Bumper 250 EC», importato in Italia con la denominazione «Gen Propi 250».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 ed il successivo regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 200, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 80, concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Vista la domanda del 5 febbraio 2011, con cui l'impresa Genetti GmbH, con sede in Merano (Bolzano), via Parini 4/a, 39012, ha richiesto l'importazione parallela dal Regno Unito del prodotto «Bumper 250 EC» ivi registrato al n. 14399 a nome dell'impresa S Makhteshim Agan UK Ltd, con sede legale in Thatcham- Berks (UK);

Considerato che il prodotto di riferimento «Opinion» autorizzato in Italia al n. 9038 è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione «Opinion» con il numero di registrazione 9038, a nome dell'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd;

Considerato che l'impresa Genetti GmbH ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome «Gen-Propi 250»;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di 516,46 euro effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata, fino al 30 giugno 2012, all'impresa Genetti GmbH, con sede in Merano (Bolzano), via Parini 4/a, 39012, l'autorizzazione n. 15155/IP all'importazione parallela del Regno Unito del prodotto fitosanitario denominato BUMPER 250 EC ed ivi autorizzato al n. 14399. Il prodotto importato viene denominato GEN-PROPI 250.

2. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da ml 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500; litri 1, 5.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2011

Il direttore generale: BORRELLO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dal Regno Unito, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

GEN-PROPI 250

(EMULSIONE CONCENTRATA)

FUNGICIDA A BASE DI PROPICONAZOLE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER LA DIFESA DI MALATTIE DEI CEREALI, DEL RISO, DEL PESCO, DELL'ALBICOCCO, DEL SUSINO, DEL CILIEGIO, DEL CARCIOFO, DELLA BIETOLA DA ZUCCHERO, DEL MELONE E DELLA ROSA

GEN-PROPI 250

COMPOSIZIONE
Propiconazolo puro 25 g (=250 g/l)
(rapporto isomerico CIS/TRANS:1,42)
Coformulanti q.b. a 100 g

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. [illegible] e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. [illegible] speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione:
Makhteshim Agan UK Ltd - Unit 16, Thatcham Business Village
Colthrop Way, Thatcham – Berks (UK)

Numero di registrazione: 14399

Importato dal Regno Unito da:
Genetti GmbH / S.r.l., Via Parini 4/A – 39012 Merano (BZ)
Tel +39 0473 550215

Officine di riconfezionamento / rietichettatura:
Chemie-Pack Nederland BV – Moerdijk (NL)

Registrazione n. xxxxx/IP. del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto: ml 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500; Litri 1, 5

Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi - Organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono descritti tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausee, vomito, diarrea) e cefalea, oltre [illegible] del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione urinaria e fecale avviene in 72 ore
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
GEN-PROPI 250 è caratterizzato dalla sistemicità d'azione dovuta alla traslocazione del principio attivo in senso acropeto. Viene assorbito molto rapidamente da parte degli organi vegetali e quindi è poco esposto ai dilavamenti. Possiede un'efficacia di tipo preventivo, curativo ed eradicante, con alcune differenze nell'importanza relativa dei suddetti meccanismi d'azione con riferimento ai diversi patogeni ed alle condizioni ambientali. Il prodotto è dotato di lunga persistenza (da 3-5 settimane), a seconda delle malattie e condizioni climatiche, che permette di proteggere la coltura da più malattie che, per la loro biologia, compaiono in momenti diversi.

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Cereali (frumento, orzo, segale e avena) contro le seguenti malattie: Oidio (Erysiphe spp.), Ruggini (Puccinia spp.), Septoria spp., Rincosporiosi (Rhyncosporium spp.), Elmionthosporium (Drechslera) teres e sativum. E' inoltre dotato di una buona attività contro Cercosporella, Fusarium spp.. Eseguire i trattamenti in via preventiva quando si presentano le condizioni favorevoli alle infezioni od alla comparsa delle prime pustole. Per la protezione completa della coltura si rivelano opportune 2 applicazioni rispettivamente alla levata ed in fioritura, limitandosi eventualmente solo a quest'ultima, nelle circostanze di minor pressione di infezione o sulle varietà meno sensibili. Nell'orzo a semina autunnale, in annate particolari in cui si presentano ingenti attacchi precoci di Oidio e/o Elmiontosporiosi può rendersi conveniente un'applicazione in autunno.
Dosi: 0,5 l/ha in 300-500 litri di acqua, in caso di forti infezioni di Oidio in atto la dose può essere elevata fino a 0,6 l/ha.
Riso: contro Elmintosporiosi (Helminthosporium spp.) intervenire con 0,4-0,6 l/ha alla comparsa dei primi sintomi. Se necessario ripetere il trattamento dopo un mese.
Barbabietola da zucchero: contro la Cercospora si consigliano da 2 a 4 trattamenti alla dose di 0,8-1 l/ha a seconda delle condizioni ambientali e meteorologiche. Eseguire il primo trattamento alla comparsa dei primi sintomi della malattia, distanziando i trattamenti successivi ogni 14-16 giorni. Agendo in tal modo risulta completamente controllato anche l'Oidio (Erysiphe betae).
Carciofo: contro l'Oidio 0,2 l/ha di prodotto. Iniziare i trattamenti alla comparsa delle primissime infezioni e ripeterli ogni 12-14 giorni.
DRUPACEE
Pesco:contro Oidio. I trattamenti sono da iniziare alla fase della scamiciatura della coltura, alla dose di 15-20 ml/hl. Le irrorazioni vengono ripetute ogni 10-12 giorni, in relazione alla sensibilità varietale, alla posizione del pescheto ed all'andamento meteorologico. Contro Bolla: per trattamenti al "bruno", cioè alla caduta delle foglie in autunno, e a fine gennaio-febbraio, si impiegano 30-40 ml/hl di GEN-PROPI 250 . Ai bottoni rosa della coltura e per i trattamenti successivi il dosaggio consigliato è di 20-25 ml/hl.
Contro Monilia: per la protezione dei giovani germogli, fiori e frutticini dagli attacchi precoci di Monilia eseguire 1-2 applicazioni in pre- o post-fioritura secondo l'andamento stagionale. Contro Marciume dei frutti da Monilia: trattare in prossimità della raccolta rispettando il tempo di carenza.
Dosi in entrambi i casi 25 ml/hl.
Albicocco, Ciliegio e Susino: contro Monilia: per la protezione dei giovani germogli, fiori e frutticini dagli attacchi precoci di Monilia eseguire 1-2 applicazioni in pre- o post-fioritura secondo l'andamento stagionale
Contro Marciume dei frutti da Monilia: trattare in prossimità della raccolta rispettando il tempo di carenza.
Dosi in entrambi i casi 25 ml/hl.
Melone: contro Oidio. In pieno campo e dopo la rimozione del telo di protezione 12-15 ml/hl con trattamenti ogni 2 settimane;
Rosa: contro l'Oidio 10-15 ml/hl ogni 12-14 giorni. Le colture protette, in seguito a trattamenti ripetuti con GEN-PROPI 250 possono subire fenomeni di rallentamento di crescita.
Tappeti erbosi: il prodotto è molto efficace contro il complesso delle malattie che provocano deperimenti e diradamenti dei tappeti erbosi causate da Sclerotinia homoeocarpa (Dollar spot), Helminthosporium spp., Oidio, Ruggini. La dose di impiego e l'intervallo dei trattamenti variano ampiamente in dipendenza delle malattie, delle condizioni ambientali, e del tipo di pratiche di mantenimento adottate. Si consiglia di utilizzare da 16 a 40 ml di prodotto per 100 mq pari a 1,6-4 l/ha bagnando abbondantemente la vegetazione con trattamenti cadenzati ogni 10-21 giorni.
Avvertenza: Non rientrare nelle aree trattate prima di 24 ore dal trattamento segnalando con appositi cartelli il divieto d'accesso nelle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione del preparato.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: su colture orticole, su rosa e su tappeti erbosi, dato l'ampio numero di varietà esistenti, si consiglia di effettuare preventivamente una prova onde rilevare l'eventuale sensibilità.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta di: drupacee, carciofo e melone; 28 giorni prima della raccolta di frumento, orzo, segale e avena; 21 giorni prima della raccolta della bietola da zucchero; 42 giorni prima della raccolta del riso.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

11A11655

DECRETO 12 agosto 2011.

Autorizzazione all'importazione parallela dal Regno Unito del prodotto fitosanitario «Plover», importato in Italia con la denominazione «Verde Difenoconazolo».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 ed il successivo regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 200, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 80, concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011, concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Vista la domanda del 24 gennaio 2011, con cui l'impresa Verde Bio Srl, con sede in Montebelluna (Treviso), viale della Vittoria 14/b, 31044, ha richiesto l'importazione parallela dal Regno Unito del prodotto «Plover» ivi registrato al n. 11763 a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection UK Limited, con sede legale in Whittlesford (UK);

Considerato che il prodotto di riferimento «Score 25 EC» autorizzato in Italia al n. 8801 è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione «Score 25 EC» con il numero di registrazione 8801, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A.;

Considerato che l'impresa Verde Bio Srl ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome «Verde Difenoconazolo»;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di 516,46 euro effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata, fino al 30 giugno 2012, all'impresa Verde Bio Srl, con sede in Montebelluna (Treviso), viale della Vittoria 14/b, 31044, l'autorizzazione n. 15246/IP all'importazione parallela dal Regno Unito del prodotto fitosanitario denominato «Plover» ed ivi autorizzato al n. 11763. Il prodotto importato viene denominato «Verde Difenoconazolo».

2. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da litri 0,25 - 1 - 5.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2011

Il direttore generale: Borrello

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dall'Inghilterra, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

VERDE DIFENOCONAZOLO

Fungicida sistemico per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo e del pero, bolla e monilia del pesco, cercosporiosi della barbabietola da zucchero e contro altre malattie delle colture orticole, rosa e garofano

Concentrato Emulsionabile

Composizione
100 g di prodotto contengono :
Difenoconazolo puro 23,4 g (= 250 g/l)
Coformulanti q.b. 100 g

[illegible] DI RISCHIO
[illegible] per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per [illegible]. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. [illegible] può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA
[illegible] fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da [illegible], né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di ingestione consultare [illegible] il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo [illegible] come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi [illegible] informative in materia di sicurezza

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Syngenta Crop Protection UK Limited
Whittlesford – Cambridge (UK)
Registrazione Nr. MAPP 11763

Fabbricato da:
Syngenta Crop Protection UK Limited

Importato dall'Inghilterra da:
Verde Bio S.r.l.
Viale della Vittoria 14/b
31044 Montebelluna (TV)
Tel 0423 614260
Registrazione n. xxxxx/IP del xx/xx/xxxx

Officina di rietichettatura / riconfezionamento:
Phyteurop SA - Z.I. de Champagne - F-49260 Montreuil Bellay

Contenuto Netto: Litri 1

Partita n.: vedi fondo della confezione

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
[illegible] organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca lesioni cutanee su [illegible] (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione [illegible]. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed [illegible] attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, [illegible] e segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento o depressione del SNC. **Metabolismo:** dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale o fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni.

VERDE DIFENOCONAZOLO

CARATTERISTICHE
VERDE DIFENOCONAZOLO è un fungicida sistemico a base di difenoconazolo, principio attivo appartenente ai triazoli, dotato di lunga persistenza e spiccata attività curativa.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Patogeno	Dose	Indicazioni d'impiego
Barbabietola da zucchero	Cercospora bieticola	0,2 – 0,3 l/ha	Max 3 trattamenti a cadenza di 15-20 gg
Melo, Pero	Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*) Oidio (*Podosphaera leucotricha*) Si raccomanda la miscela con un prodotto di copertura	15 ml per ettolitro	Massimo 4 trattamenti
Asparago	Puccinia asparagi, *Stemphylium vesicarium*	0,5 l/ha	3-4 trattamenti a cadenza di 10-14 gg
Patata, Sedano, Carota, Cavolfiore	*Alternaria spp., Septoria spp.*, Ruggini, Oidio, Microsferella	0,4 – 0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 gg a seconda della pressione della malattia
Pomodoro	Cladosporiosi	0,5 l/ha	3-4 trattamenti ad intervallo di ca 10 giorni
	Alternaria spp., Septoria spp., Ruggini, Oidi, Micosferella	0,4-0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni a seconda della pressione della malattia
Cetriolo	Oidi, Alternariosi	0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 10-14 gg
Rosa, Garofano	Oidi, Ticchiolatura, Ruggini	100 ml per ettolitro	2-3 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 gg Effettuare piccoli saggi preliminari di selettività prima di impiegare il prodotto su ampie superfici
Pesco	Bolla	20-30 ml per ettolitro	2-3 trattamenti da inizio emissione foglie
	Monilia		1-2 trattamenti pre-raccolta

Qualora si impieghino apparecchiature a basso volume, utilizzare la dose di prodotto per ettaro che si distribuirebbe con attrezzatura a volume normale.

COMPATIBILITÀ
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta per la barbabietola da zucchero, sedano; 14 giorni prima della raccolta per melo, pero, patata e cavolfiore; 7giorni per le altre colture.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA. DA NON VENDERSI SFUSO. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. NON OPERARE CONTRO VENTO. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO. NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

7/2010

11A11656

DECRETO 12 agosto 2011.

Autorizzazione all'importazione parallela dal Regno Unito del prodotto fitosanitario «Dursban WG», importato in Italia con la denominazione «Verde Clorpirifos».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 ed il successivo regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 200, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 80, concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011, concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Vista la domanda del 24 gennaio 2011, con cui l'impresa Verde Bio Srl, con sede in Montebelluna (Treviso), viale della Vittoria 14/b, 31044, ha richiesto l'importazione parallela dal Regno Unito del prodotto «Dursban WG» ivi registrato al n. 9153 a nome dell'impresa Dow Agrosciences Ltd, con sede legale in Hitchine (UK);

Considerato che il prodotto di riferimento «Dursban 75 WG» autorizzato in Italia al n. 10049 è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione «Dursban 75 WG» con il numero di registrazione 10049, a nome dell'impresa Dow Agrosciences Italia Srl;

Considerato che l'impresa Verde Bio Srl ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome «Verde Clorpirifos»;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di 516,46 euro effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata, fino al 30 giugno 2012, all'impresa Verde Bio Srl, con sede in Montebelluna (Treviso), viale della Vittoria 14/b, 31044, l'autorizzazione n. 15245/IP all'importazione parallela del Regno Unito del prodotto fitosanitario denominato «Dursban WG» ed ivi autorizzato al n. 9153. Il prodotto importato viene denominato «Verde Clorpirifos».

2. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da litri 0,5 - 1 - 5.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2011

Il direttore generale: BORRELLO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dal Regno Unito, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

VERDE CLORPIRIFOS

Insetticida in microgranuli dispersibili in acqua
dotato di energica azione di contatto, per ingestione e per inalazione

Composizione di VERDE CLORPIRIFOS

Clorpirifos puro	75 g (=750 g/kg)
Coformulanti q.b. a	100 g

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Può provocare sensibilizzazione per inalazione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della registrazione:
Dow AgroSciences Limited
Latchmore Court, Brand Street
Hitchin, Hertfordshire,
SG5 1 NH (UK)
Numero di registrazione: MAPP 09153

Fabbricato da:
Dow AgroSciences Limited

Importato dall'Inghilterra da:
Verde Bio S.r.l.
Viale della Vittoria 14/b
31044 Montebelluna (TV)
Tel 0423 614260
Registrazione n. xxxxx/IP del xx/xx/xxxx

Officine di rietichettatura / riconfezionamento:
Phyteurop SA - Z.I. de Champagne - F-49260 Montreuil Bellay
Chemark Kft - H-8182 Peremarton gyártelep, Pf. 31.

Contenuto Netto: Kg 0,5 – 1 - 5

Partita n.: vedi fondo della confezione

Durante l'applicazione del prodotto indossare anche un elettrorespiratore con cappuccio TH3 e con filtro combinato ALP3.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici** (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici** (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali:** confusione, atassia, convulsioni, coma. **Cause di morte:** generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **Terapia:** atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITA' D'IMPIEGO

COLTURE ARBOREE
VERDE CLORPIRIFOS si impiega alla comparsa dei parassiti sulle colture e alle dosi di seguito riportate, che valgono per trattamenti a volume normale. Nei trattamenti a volume ridotto, per poter distribuire su ogni ettaro la stessa quantità di principio attivo, le dosi d'impiego del formulato devono essere proporzionalmente aumentate.
AGRUMI: contro cocciniglie, dialeurodidi (*Dialeurodes citri*), aleurodidi (*Aleurotrixus floccosus*) alla dose di 70 g/hl d'acqua; contro formiche (Formica argentina) alla dose di 140 g/hl d'acqua, irrorando il terreno con 10 hl/ha.
MELO e PERO: contro coccinigl̲ie, carpocapsa, tortricidi ricamatori, Sesia, alla dose di 55-70 g/hl.
VITE: Contro tignole alla dose di 55-70 g/hl. Trattare alla comparsa delle prime larve. Contro cicaline alla dose di 70 g/hl. Trattare alla comparsa del parassita. Contro Cocciniglie della vite (*Targionia vitis, Pulvinaria vitis, Planococcus spp.*), trattare alla fase di massima migrazione delle neanidi con 70 g/hl.
PESCO: contro cocciniglie, tignola orientale (*Cydia)*, Anarsia, mosca della frutta, alla dose di 55-70 g/hl.
PIOPPO: contro Criptorrinco alla dose di 140 g/hl.

COLTURE ERBACEE
VERDE CLORPIRIFOS si impiega di norma alla comparsa dei parassiti. Salvo quanto diversamente indicato la quantità di acqua da distribuire a di 600-800 l/ha.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro altica e atomaria alla dose di 550-700 g/ha.
SOIA: contro cimici (*Nezara viridula)* e lepidotteri fogliari (*Vanessa cardui, Choristoneura lafauryana)* alla dose di 750 g/ha in 800-1000 litri di acqua/ha. Ripetere il trattamento se necessario.
MAIS: contro Piralide, Sesamia, Diabrotica virgifera virgifera. Per la Piralide il primo trattamento, alla dose di 650-750 g/ha, contro la prima generazione, quando la coltura si trova tra 60 e 100 cm. di altezza; il secondo trattamento, alla dose di 750-1100 g/ha, contro la seconda generazione a fine luglio-agosto.
PATATA: contro Dorifora alla dose di 750-1000 g/ha. Ripetere il trattamento se necessario.
POMODORO, PEPERONE, MELANZANA: contro Dorifora, Piralide e altri lepidotteri alla dose di 550-700 g/ha.
ASPARAGO: contro Dorifora, Piralide e altri lepidotteri alla dose di 550-700 g/ha.
FAGIOLO E PISELLO: contro Piralidi e altri lepidotteri alla dose di 550-700 g/ha.
CAVOLI (Cavolo cappuccio, cavolo cinese): contro Cavolaia ed altri lepidotteri alla dose di 550-700 g/ha.

CAROTA: contro Tortricidi ed altri lepidotteri alla dose di 550-700 g/ha. **CIPOLLA:** contro Tripidi alla dose di 550-700 g/ha.

COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI
(in pieno campo ed in serra): previo saggio preliminare per accertare la selettività del prodotto sulle varietà e nelle diverse condizioni ambientali (specialmente in serra) contro aleurodidi, tripidi, tortricidi, nottue, cocciniglie e oziorrinchi alle dosi di 65 g/hl.

LOTTA CONTRO LE NOTTUE: per irrorazione o con esche preparate allo scopo nella lotta contro le nottue che infestano le colture di **mais, barbabietola da zucchero, tabacco, soia, girasole, cavolo cappuccio, cavolo cinese, fagiolo, pisello, patata, asparago, carota, pomodoro, peperone, melanzana e colture ornamentali e floreali.**
- Trattamenti per irrorazione: 550-700 g di prodotto per ettaro, distribuiti con 800-1000 litri di acqua.
- Distribuzione di esche: 15 g di prodotto per Kg di esca preparata utilizzando una base di crusca e melasso miscelati. Distribuire 50 Kg di esca per ettaro. Trattare o distribuire le esche durante le ore serali o comunque durante le ore pin fresche della giornata.

COMPATIBILITA'
non miscelare con polisolfuri di calcio e di bario.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza pin lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Non effettuare trattamenti sugli agrumi nei mesi compresi tra gennaio e aprile.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Impedire che gli animali domestici accedano alle aree trattate prima che sia trascorso l'intervallo di sicurezza.
Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 120 GIORNI prima della raccolta per soia e girasole; 60 GIORNI per agrumi, barbabietola da zucchero e tabacco; 30 GIORNI per melo, pero, vite, pesco, mais, cavoli e patata; 21 GIORNI per pomodoro, peperone, carota e cipolla; 15 GIORNI per asparago, melanzana, fagiolo e pisello.
Il rispetto delle suddette istruzioni a condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO (Salvo impieghi non agricoli espressamente autorizzati). Chi impiega il prodotto a responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. NON OPERARE CONTRO VENTO. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA. NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O CON IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI D'USO. DA NON VENDERSI SFUSO. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

VERDE CLORPIRIFOS

7/2010

11A11657

DECRETO 12 agosto 2011.

Autorizzazione all'importazione parallela dalla Spagna del prodotto fitosanitario «Juvinal», importato in Italia con la denominazione «Verde Pyriproxifen».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 ed il successivo regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 200, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 80, concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Vista la domanda del 24 gennaio 2011, con cui l'impresa Verde Bio Srl, con sede in Montebelluna (Treviso), viale della Vittoria 14/b, 31044, ha richiesto l'importazione parallela dalla Spagna del prodotto «Juvinal» ivi registrato al n. 19675 a nome dell'impresa Kenogard S.A., con sede legale in Barcellona (ES);

Considerato che il prodotto di riferimento «Juvinal 10 EC» autorizzato in Italia al n. 12133 è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione «Juvinal 10 EC» con il numero di registrazione 12133, a nome dell'impresa Isagro Italia S.r.l.;

Considerato che l'impresa Verde Bio Srl ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome «Verde Pyriproxifen»;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di 516,46 euro effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata, fino al 30 giugno 2012, all'impresa Verde Bio Srl, con sede in Montebelluna (Treviso), viale della Vittoria 14/b, 31044, l'autorizzazione n. 15244/IP all'importazione parallela dalla Spagna del prodotto fitosanitario denominato «Juvinal» ed ivi autorizzato al n. 19675. Il prodotto importato viene denominato «Verde Pyriproxifen».

2. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l' impiego nelle taglie da litri 0,5 - 1.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2011

Il direttore generale: Borrello

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Spagna, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

VERDE PYRIPROXIFEN

Insetticida specifico per il controllo di cocciniglie su pomacee, drupacee ed agrumi e di mosca bianca su agrumi e colture coltivate in serra (pomodori, melanzane, peperoni, cetrioli, cetriolini, zucchine)
(Concentrato emulsionabile)

COMPOSIZIONE

Pyriproxyfen puro	10,86	g (= 100 g/l)
Coformulanti q.b. a	100	g

[illegible]
[illegible] per la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine [illegible] negativi per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione non provocare il vomito, consultare immediatamente il medico e mostrargli [illegible] o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni [illegible] informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

Titolare della registrazione:
Kenogard S.A.
c/ Diputación, 279 - 5°
08007 Barcelona (Spagna)
Numero di registrazione: 19675

Importato dalla Spagna da:
Verde Bio S.r.l.
Viale della Vittoria 14/b
31044 Montebelluna (TV)
Tel 0423 614260
Registrazione n. xxxxxx del xx/xx/xxxx

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Officina di rietichettatura / riconfezionamento:
Phyteurop SA - Z.I. de Champagne - F-49260 Montreuil Bellay

Contenuto Netto: 0,5 - 1 litri,

Partita n.: vedi fondo della confezione

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
VERDE PYRIPROXIFEN è un insetticida specifico con una lunga durata d'azione nei confronti di cocciniglie: Cocciniglia bianca/rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii*), Cocciniglia a virgola (*Lepidosaphes sp.*), Parlatoria (*Parlatoria sp.*), Cocciniglia bianca degli agrumi (*Aspidiotus neri*), Cocciniglia di San José (*Comstockaspis perniciosa = Quadraspidiotus perniciosus*), Cocciniglia bianca del pesco (*Pseudalacaspis pentagona*), Cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*) su agrumi pomacee e drupacee e mosche bianche (*Bemisia tabaci*,

Trialeurodes vaporariorum) su colture di pomodoro, melanzana, peperone e cucurbitacee con buccia commestibile.

VERDE PYRIPROXIFEN

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
<u>AGRUMI</u>: contro le cocciniglie effettuare 1 applicazione per stagione intervenendo alla presenza delle prime forme larvali preferibilmente della prima generazione.
In presenza di *Parlatoria sp.* trattare quando le prime larve sono visibili.
Dosi d'impiego: Cocciniglia a virgola (*Lepidosaphes sp.*), Cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*) 40-50 ml/hl; Cocciniglia bianca/rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii*), Parlatoria (*Parlatoria sp*), Cocciniglia bianca degli agrumi (*Aspidiotus neri*) 50-75 ml/hl; Cocciniglia di San Josè (*Quadraspidiotus perniciosus*) 40-50 ml/hl.
Impiegare un volume d'acqua di 2000-3000 l/ha.

<u>POMACEE E DRUPACEE (pesco, nettarina, albicocco)</u>
Trattare una sola volta prima della fioritura per il controllo delle forme giovanili (neanidi) di Cocciniglia di san Josè (*Comstockaspis perniciosa = Quadraspidiotus perniciosus*) e per il controllo della Cocciniglia bianca del pesco (*Pseudalacaspis pentagona*) allo stadio di femmina fecondata.
Dose di impiego : 35-40 ml/hl
Impiegare un volume d'acqua di 600-800 l/ha.

<u>POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO</u>: contro mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)* applicare il prodotto 1 o 2 volte per stagione. La prima applicazione deve essere effettuata alla comparsa dei primi adulti, la seconda circa 2 settimane più tardi.
Dose di impiego: 50-75 ml/hl
Impiegare un volume d'acqua di 1000-1500 l/ha.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA DI IRRORAZIONE
Riempire a metà con acqua il serbatoio dell'irroratrice e mettere in funzione l'agitatore; versare la dose prevista di prodotto e portare al volume desiderato versando il restante quantitativo di acqua. Mantenere in funzione l'agitatore durante le fasi di trasporto e di impiego.

Avvertenza: per l'applicazione del prodotto indossare tuta e guanti, sia in pieno campo che in serra. Utilizzare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a 5 metri per gli agrumi. Mantenere una fascia di rispetto non trattata di 150 metri da piante di gelso destinate all'alimentazione del baco da seta.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si impiega da solo.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, CETRIOLI, CETRIOLINI, ZUCCHINE; 28 GIORNI PER AGRUMI. SU POMACEE E DRUPACEE TRATTARE PRIMA DELLA FIORITURA.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. NON OPERARE CONTRO VENTO; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO. NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

7/2010

11A11658

DECRETO 12 agosto 2011.

Autorizzazione all'importazione parallela dall'Ungheria del prodotto fitosanitario «Pulsar 40 SL», importato in Italia con la denominazione «Verde Imazamox».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 ed il successivo regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 200, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 80, concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Vista la domanda del 24 gennaio 2011, con cui l'impresa Verde Bio Srl, con sede in Montebelluna (Treviso), viale della Vittoria 14/b, 31044, ha richiesto l'importazione parallela dall' Ungheria del prodotto «Pulsar 40 SL» ivi registrato al n. 46424/2004 a nome dell'impresa Basf Agro, con sede legale in Ludwigshafen (DE);

Considerato che il prodotto di riferimento «Tuareg» autorizzato in Italia al n. 12010 è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l' efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione «Tuareg» con il numero di registrazione 12010, a nome dell'impresa Basf Italia S.r.l.;

Considerato che l'impresa Verde Bio Srl ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome «Verde Imazamox»;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di 516,46 euro effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata, fino al 30 giugno 2013, all'impresa Verde Bio Srl, con sede in Montebelluna (Treviso), viale della Vittoria 14/b, 31044, l'autorizzazione n. 15243/IP all'importazione parallela dall'Ungheria del prodotto fitosanitario denominato PULSAR 40 SL ed ivi autorizzato al n. 46424/2004. Il prodotto importato viene denominato VERDE IMAZAMOX.

2. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da litri 1 - 3 - 5.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2011

Il direttore generale: BORRELLO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dall'Ungheria, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

VERDE IMAZAMOX

Erbicida per soia ed erba medica
Liquido solubile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono

Imazamox, puro	3,7	g (= 40 g/l)
Coformulanti q.b. a g	100	g

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza. Non gettare i residui nelle fognature.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione in Ungheria:
BASF AG, 67056 Ludwigshafen (Germania)
N° di registrazione: 46424/2004

Officina di produzione:
BASF AG, 67056 Ludwigshafen (Germania)

Importato dall'Ungheria da:
Verde Bio S.r.l.
Viale della Vittoria 14/b
31044 Montebelluna (TV)
Tel 0423 614260
Registrazione n. xxxxx/IP del xx/xx/xxxx

Officina di rietichettatura / riconfezionamento:
Chemark Kft - H-8182 Peremarton gyártelep, Pf. 31.

Contenuto Netto: Litri 1 – 3 - 5

Partita n.: vedi fondo della confezione

NORME DI SICUREZZA
Attenzione manipolare con prudenza . Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non respirare i vapori - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE D'AZIONE
Il prodotto agisce sulle piante infestanti per assorbimento fogliare e radicale, penetra velocemente nelle piante e viene traslocato verso i punti di accrescimento (tessuti meristematici) sia dei germogli che delle radici dove causa subito un rapido arresto della crescita seguito da progressivo ingiallimento delle erbe e quindi la morte, che sopraggiunge in genere circa 10 giorni dopo l'applicazione.

SPETTRO D'AZIONE
Le infestanti controllate sono: *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe), *Amaranthus spp.* (amaranto), *Abuthilon theofrasti* (cencio molle), *Atriplex patula* (atriplice), *Daucus carota* (carota selvatica), *Datura stramonium* (stramonio), *Lolium spp* (loglio), *Sinapis spp.* (senape), *Raphanus spp.* (rapastrello), *Capsella bursa pastoris* (borsapastore), *Poligonum spp.* (poligoni), *Solanum spp.* (erba morella), *Stachys annua* (betonica), *Xanthium spp* (nàppola). La massima efficacia si raggiunge su infestanti appena emerse e comunque non oltre lo stadio di 2-4 foglie vere per le dicotiledoni e di 1-3 foglie per le graminacee.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Erba medica, impiegare a	**0,75 – 1,0 l/ha**
Soia impiegare a	**1 – 1,250 l/ha**

Diluire la dose in un volume d'acqua da 300 a 600 l/ha. Usare esclusivamente la dose più alta se al momento del trattamento le piante infestanti dicotiledoni si trovassero oltre lo stadio delle 4 foglie ovvero se si riscontrasse una elevata presenza di graminacee infestanti. In presenza di elevate infestazioni di graminacee si consiglia di aggiungere un graminicida specifico.

EPOCA DI IMPIEGO
Post-emergenza precoce: su soia ed erba medica il prodotto va applicato quando le colture hanno differenziato le prime 2-4 foglie vere, nel caso della erba medica quando ha raggiunto i 4 cm di altezza.

FITOTOSSICITA'
Se applicato alle dosi e con le modalità prescritte il prodotto risulta selettivo sulle colture raccomandate, tuttavia qualche transitorio rallentamento vegetativo potrebbe verificarsi se si effettua il trattamento su colture che si trovano in condizioni di forte stress (per es., dovuto a siccità o caldo eccessivi). Nel caso che si debba sostituire la coltura diserbata, oltre alle stesse specie possono essere seminate fava, cece, trifoglio, insalata e radicchio. Lasciar trascorrere un periodo di almeno **4 mesi** prima di poter seminare in successione alla colture trattate: cavoli, girasole, orzo, patata, pomodoro, nonché varietà di frumento o ibridi di mais non dichiaratamente resistenti agli imidazolinoni. Barbabietola da zucchero e colza possono essere seminate solo dopo **6 mesi** dal trattamento, previa aratura del terreno.
Avvertenza: per proteggere le acque sotterranee non applicare sul suolo con tessitura sabbiosa.

COMPATIBILITA'
Il prodotto può essere miscelato con cycloxydim, erbicida ad azione graminicida specifica.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta per erba medica e 100 giorni per soia.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. NON OPERARE CONTRO VENTO. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE E CORSI D'ACQUA. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO. NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

VERDE IMAZAMOX

7/2010

11A11659

DECRETO 12 agosto 2011.

Modifica del decreto dirigenziale 21 aprile 2011 relativo all'elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva rame revocati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 15 settembre 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011, concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80, concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto 21 aprile 2011 relativo all'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva rame revocati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute, e delle politiche sociali del 15 settembre 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Rilevato che nell'allegato al citato decreto 21 aprile 2011 non sono stati inseriti i sottoelencati prodotti fitosanitari:

Reg. n.	Prodotto fitosanitario	Data registrazione	Impresa
009300	Aquamarine Idrogranuli	28/08/1997	Agrimix S.r.l.
009661	Copper Flo	03/06/1998	Chemia S.p.a.

Ritenuto di dover procedere alla modifica del citato decreto 21 aprile 2011 inserendo nell'elenco allegato al decreto i prodotti fitosanitari di cui trattasi;

Decreta:

Si modifica l'allegato al decreto dirigenziale 21 aprile 2011 con l'inserimento dei seguenti prodotti:

Reg. n.	Prodotto fitosanitario	Data registrazione	Impresa
009300	Aquamarine Idrogranuli	28/08/1997	Agrimix S.r.l.
009661	Copper Flo	03/06/1998	Chemia S.p.a.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2011

Il direttore generale: BORRELLO

11A11660

DECRETO 12 agosto 2011.

Modifica del decreto dirigenziale 21 aprile 2011 relativo all'elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva zolfo revocati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dell'11 dicembre 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80, concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto 21 aprile 2011 relativo all'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva zolfo revocati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dell'11 dicembre 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Rilevato che nell'allegato al citato decreto 21 aprile 2011 non sono stati inseriti i sottoelencati prodotti fitosanitari:

Reg. n.	Prodotto fitosanitario	Data registrazione	Impresa
011225	Bento-Zolfo	04/03/2002	Caltabellotta S.r.l.
008966	Zolfo Bagnabile Mannino 60% S	25/10/1996	Zolfi Ventilati Mannino S.p.A.

Ritenuto di dover procedere alla modifica del citato decreto 21 aprile 2011 inserendo nell'elenco allegato al decreto i prodotti fitosanitari di cui trattasi;

Decreta:

Si modifica l'allegato al decreto dirigenziale 21 aprile 2011 con l'inserimento dei seguenti prodotti:

Reg. n.	Prodotto fitosanitario	Data registrazione	Impresa
011225	Bento-Zolfo	04/03/2002	Caltabellotta S.r.l.
008966	Zolfo Bagnabile Mannino 60% S	25/10/1996	Zolfi Ventilati Mannino S.p.A.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2011

Il direttore generale: BORRELLO

11A11661

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato relativo alla non inclusione della sostanza attiva etossichina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e revoca dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva.

La sostanza etossichina non è inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in attuazione della decisione della commissione 2011/143/UE.

Pertanto, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva sono revocate a decorrere dal 3 settembre 2011.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca della sostanza attiva etossichina, nonché la vendita, da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati, di tali prodotti fitosanitari revocati, è consentita fino al 3 maggio 2012.

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva etossichina, è consentito fino al 2 settembre 2012.

L'elenco dei prodotti fitosanitari revocati, a base della sostanza attiva etossichina, non inclusa nell'allegato I della direttiva 91/4141/CEE, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della commissione 2011/143/UE si potrà consultare nella banca dati di questo Ministero, all'indirizzo: www.salute.gov.it

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva revocata sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il seguente comunicato sarà pubblicato sia sul portale si questo Ministero che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A11662

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-SON-197) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso la Libreria dello Stato in Piazza Verdi, 1 - 00198 Roma - tel. 06-85082147 (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 13.00);**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile per provincia sul sito www.gazzettaufficiale.it (box Librerie Concessionarie).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.